

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 42

Anno 46

25 marzo 2015

N. 62

Sommario

DELIBERAZIONI REGIONALI

ATTI DI INDIRIZZO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 175 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, presso il Governo e le società concessionarie del servizio pubblico ferroviario affinché, in relazione al potenziamento della tratta Milano-Roma connesso all'EXPO 2015, siano previste fermate di treni speciali a Modena, Parma e Piacenza. A firma dei Consiglieri: Rancan, Rainieri, Bargi, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli (Prot. DOC/2015/64 del 4 marzo 2015)6

RISOLUZIONE - Oggetto n. 201 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad assumere provvedimenti in ordine alla pesca nelle acque interne, con particolare riferimento alla specie *Cyprinus carpio* ed al contrasto da attuare nei confronti dei pescatori di frodo. A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra, Fabbri, Pettazzoni (Prot. DOC/2015/67 del 4 marzo 2015).....6

RISOLUZIONE - Oggetto n. 219 - Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere azioni volte ad ottenere il riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito del maltempo del febbraio 2015, riconoscere ai soggetti colpiti il risarcimento dei danni subiti dalla sospensione di servizi, verificare l'operato delle società che li erogano coinvolgendo i consumatori, prevenendo inoltre situazioni di emergenza e di dissesto idrogeologico. A firma dei Consiglieri: Montalti, Iotti, Gibertoni, Taruffi, Rontini, Marchetti Francesca, Prodi, Poli, Boschini, Molinari, Zoffoli, Serri, Lori, Mumolo, Rossi Nadia, Pruccoli, Zappaterra, Soncini, Calvano, Ravaioli, Torri, Bagnari, Mori (Prot. DOC/2015/66 del 4 marzo 2015)7

RISOLUZIONE - Oggetto n. 269 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il dialogo con Trenitalia al fine di ottenere la fermata di convogli ETR Frecciarossa e Frecciabianca presso le stazioni di Modena, Parma e Piacenza e a procedere nel confronto con le imprese ferroviarie regionali e con la Regione Lombardia per implementare la tratta ferroviaria Piacenza-Milano-Piacenza, in vista di EXPO 2015. A firma dei Consiglieri: Molinari, Rontini, Rossi Nadia, Pruccoli, Bagnari, Montalti, Lori, Zoffoli, Ravaioli, Cardinali, Paruolo, Iotti, Poli, Boschini, Taruffi, Torri, Sabattini, Serri (Prot. DOC/2015/65 del 4 marzo 2015)8

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

22 DICEMBRE 2014, N. 1995: L.R. 44/1995 e s.m. Affidamento all'ARPA per la realizzazione della terza campagna di monitoraggio delle aree di immersione in mare dei materiali

dragati nei porti regionali e comunali9

16 FEBBRAIO 2015, N. 123: Decisione in merito alla procedura di VIA relativa al progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Fellicarolo nel comune di Fanano (MO) presentato dalla Ditta Bioenergy Srl - Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni18

6 MARZO 2015, N. 214: Provvedimento di VIA in relazione al progetto di derivazione interregionale (di cui all'Accordo di Programma con la Regione Veneto del 30 dicembre 2006) di acque ad uso consumo umano dal fiume Po, nel comune di Bondeno, in località Palantone/Salvatonica, provincia di Ferrara presentato da Romagna Acque Società delle Fonti SpA18

23 FEBBRAIO 2015, N. 140: Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma - Dodicesimo provvedimento di autorizzazione19

23 FEBBRAIO 2015, N. 142: Approvazione Piano di utilizzo del materiale da scavo ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161 relativo ai lavori di costruzione dell'invaso interaziendale denominato "Castagneto" ad uso irriguo al servizio del Consorzio Volontario "Poggio-San Ruffillo", nei comuni di Brisighella e di Faenza (RA)24

23 FEBBRAIO 2015, N. 143: Parere motivato relativo al Piano Faunistico-Venatorio (PFVP 2014-2018) della Provincia di Rimini (art. 15, Titolo II della Parte seconda del DLgs 152/06)24

23 FEBBRAIO 2015, N. 155: Approvazione stralcio del programma annuale 2015: Ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003. Assegnazione e concessione risorse a Comuni25

23 FEBBRAIO 2015, N. 161: Approvazione "Criteri di presentazione per l'anno 2015 delle domande di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1 agosto 2015" e definizione criteri per l'attuazione dell'art. 6, c. 3 del D.I. n. 83473/201429

27 FEBBRAIO 2015, N. 181: Rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1577 del 13 ottobre 2014 riportante "Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici di cui agli allegati 1, 2 e 3 della delibera dell'Assemblea Legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m."48

27 FEBBRAIO 2015, N. 182: Criteri per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche49

27 FEBBRAIO 2015, N. 183: Sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale50

27 FEBBRAIO 2015, N. 184: Requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali e modalità di verifica di tali requisiti59

27 FEBBRAIO 2015, N. 185: Modalità, documenti ed attestazioni da trasmettere ed allegare alle comunicazioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche60

27 FEBBRAIO 2015, N. 195: Deliberazione n. 1868/2014 "D.Lgs. 102/2004 nel testo modificato dal D.Lgs. 82/2008. Proposta di declaratoria dell'eccezionalità delle piogge alluvionali del 20 settembre 2014 che hanno colpito territori della provincia di Forlì-Cesena, dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e della provincia di Ravenna. Delimitazione zone danneggiate ed individuazione provvidenze applicabili". Integrazione dei territori danneggiati.....64

27 FEBBRAIO 2015, N. 196: L.R. 8/94 art. 8. Indici di densità venatoria negli ambiti territoriali di caccia (ATC) dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2015/2016.....65

27 FEBBRAIO 2015, N. 205: Modifiche agli "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali"68

6 MARZO 2015, N. 209: Rettifica Allegato 2) "Invito a presentare operazioni per l'inclusione lavorativa PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9.1 inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità", della propria deliberazione n. 131/201571

6 MARZO 2015, N. 210: L.R. 7/2012. Procedure per l'approvazione dei Piani di classifica da parte dei Consorzi di Bonifica.....75

11 MARZO 2015, N. 242: Nomina del Direttore dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale.....76

16 MARZO 2015, N. 253: Inserimento nel nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale della prestazione "Imprinting corneo-congiuntivale (cross linking corneale)" in relazione alle appropriate condizioni di erogabilità78

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

6 FEBBRAIO 2014, N. 7 : Interventi urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi meteorologici del novembre 2012 che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna. V Provvedimento81

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

27 FEBBRAIO 2015, N. 30: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Nomina Direttore Generale.....83

27 FEBBRAIO 2015, N. 32: IRCCS "Istituto Ortopedico Rizzoli" di Bologna - Nomina Direttore Generale83

27 FEBBRAIO 2015, N. 33: Azienda USL di Bologna - Nomina Direttore Generale83

27 FEBBRAIO 2015, N. 34: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Nomina Direttore Generale83

27 FEBBRAIO 2015, N. 35: Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Nomina Direttore generale.....83

27 FEBBRAIO 2015, N. 36: Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Nomina Direttore generale83

27 FEBBRAIO 2015, N. 37: Azienda USL della Romagna - Nomina Direttore generale.....84

27 FEBBRAIO 2015, N. 38: Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara - Nomina Direttore generale.....84

27 FEBBRAIO 2015, N. 39: Azienda USL di Parma - Nomina Direttore generale.....84

27 FEBBRAIO 2015, N. 40: Azienda USL di Modena - Nomina Direttore generale.....84

27 FEBBRAIO 2015, N. 41: Azienda USL di Reggio Emilia - Nomina Direttore Generale84

27 FEBBRAIO 2015, N. 42: Azienda USL di Ferrara - Nomina Direttore generale84

4 MARZO 2015, N. 43: Delega permanente all'Assessore Palma Costi a presiedere la Consulta della Cooperazione istituita con decreto n. 252/2006.....85

4 MARZO 2015, N. 44: Modifica della composizione della Consulta regionale degli studenti istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13/08, ai sensi della L.R. 15/07.....85

4 MARZO 2015, N. 45: Azienda USL di Piacenza - Nomina Direttore Generale85

13 MARZO 2015, N. 51: L.R. 11/2010, art.5 comma 3, ridefinizione dei componenti la Consulta regionale del Settore Edile e delle Costruzioni.....85

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

31 DICEMBRE 2014, N. 19233: Accredito della Residenza sanitaria psichiatrica "Gaibola" ubicata a Bologna e gestita da Asscoop Società cooperativa sociale con sede legale a Bologna.....86

31 DICEMBRE 2014, N. 19234: Accredito della Residenza sanitaria psichiatrica "Casa Maria Domenica Mantovani", ubicata a Bologna e gestita da Nazareno - Società cooperativa sociale, con sede legale in Carpi (Modena)87

31 DICEMBRE 2014, N. 19235: Accredito della Residenza sanitaria psichiatrica "La Pascola" ubicata a Imola e gestita da Comunità solidale S.C.S. Consorzio della Cooperazione sociale Imolese con sede legale a Imola88

31 DICEMBRE 2014, N. 19236: Accredito della Residenza sanitaria psichiatrica "Le Radici", ubicata a Monte Colombo (RN)

e gestita da "Formula Servizi alle Persone Società Cooperativa sociale Onlus", con sede legale in Forlì.....90

23 GENNAIO 2015, N. 590: Accredimento della Residenza sanitaria psichiatrica "Il Colle", ubicata a Longiano (FC) e gestita dall'Oasi Società cooperativa sociale con sede legale a Cesena.....91

23 GENNAIO 2015, N. 591: Accredimento della Residenza sanitaria psichiatrica "Casa Santa Teresa", ubicata a Forlì e gestita da Società Cooperativa sociale Domus Coop Onlus con sede legale a Forlì92

23 GENNAIO 2015, N. 592: Accredimento della residenza sanitaria psichiatrica "Il Parco", ubicata a Meldola (FC) e gestita dall'Oasi società cooperativa sociale con sede legale a Cesena.....93

23 GENNAIO 2015, N. 593: Accredimento della residenza sanitaria psichiatrica "Casa San Leonardo", ubicata a Forlì e gestita da Società Cooperativa sociale Domus coop onlus con sede legale a Forlì95

27 FEBBRAIO 2015, N. 2162: Accredimento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Pianoro Associazione Volontaria onlus e annullamento determinazione Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n. 13177 del 24/9/2014.....96

27 FEBBRAIO 2015, N. 2175: Accredimento di UOM gestite da Casa di Cura prof. Nobili SpA e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13187 del 24/9/201498

27 FEBBRAIO 2015, N. 2176: Accredimento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Val di Sambro onlus e annullamento determinazione direttore Generale Sanità e Politiche sociali n. 13184 del 24/9/201499

27 FEBBRAIO 2015, N. 2177: Accredimento di UOM gestite da Associazione Pubblica Assistenza Città di Vado e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13183 del 24/9/2014101

27 FEBBRAIO 2015, N. 2178: Accredimento di UOM gestite da Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13182 del 24/09/2014.....102

27 FEBBRAIO 2015, N. 2179: Accredimento di UOM gestite da Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Sasso Marconi e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13180 del 24/9/2014.....104

27 FEBBRAIO 2015, N. 2180: Accredimento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Crevalcore onlus e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13181 del 24/9/2014106

27 FEBBRAIO 2015, N. 2181: Accredimento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Monterenzio onlus e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13179 del 24/9/2014107

27 FEBBRAIO 2015, N. 2182: Accredimento di UOM gestite da Ozzano-San Lazzaro onlus e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali

n. 13178 del 24/9/2014109

27 FEBBRAIO 2015, N. 2183: Accredimento di UOM gestite da Gruppo Volontario Soccorso Valle Lavino "GVS" e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13186 del 24/9/2014110

27 FEBBRAIO 2015, N. 2184: Accredimento di UOM gestite da associazione Pubblica Assistenza Castello di Serravalle e annullamento determinazione Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n. 13185 del 24/09/2014.....112

27 FEBBRAIO 2015, N. 2230: Accredimento Dipartimento Emergenza-Urgenza Azienda USL della Romagna - Sede di Ravenna.....114

27 FEBBRAIO 2015, N. 2232: Accredimento Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena115

27 FEBBRAIO 2015, N. 2233: Accredimento del Laboratorio Unico provinciale dell'Azienda USL di Ferrara.....115

27 FEBBRAIO 2015, N. 2234: Presa d'atto nuovo assetto Casa di Cura San Pier Damiano Hospital S.P.A di Faenza.....116

27 FEBBRAIO 2015, N. 2235: Ampliamento dell'accreditamento del Punto di Primo intervento Casa di Cura Prof. Nobili di Castiglione dei Pepoli - BO -117

27 FEBBRAIO 2015, N. 2236: Ampliamento accreditamento Dipartimento Chirurgia e del Dipartimento Medicina e della Diagnostica dell'Ospedale Santa Maria di Borgo Val di Taro - PR -117

27 FEBBRAIO 2015, N. 2237: Ampliamento accreditamento del Dipartimento di Diagnostica per immagini e Radiologia interventistica e U.O di Fisica Sanitaria dell'AUSL della Romagna - Sede di Ravenna118

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE

2 MARZO 2015, N. 2296: Determinazione dirigenziale n. 14198/2014 "Piano assicurativo 2014. Individuazione delle produzioni medie unitarie annuali per il calcolo dei valori assicurabili con polizze agevolate". Ridefinizione ed integrazione rese colture vegetali per annualità 2014 e conferma delle fasce altimetriche di applicazione delle rese colture vegetali119

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO, TURISMO E QUALITÀ AREE TURISTICHE

27 FEBBRAIO 2015, N. 2168: DGR n. 1348/2014 e s.m. - Approvazione graduatoria dei progetti di promocommercializzazione turistica collegati a Expo 2015 presentati dal 31/10/2014 al 31/12/2014135

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO

2 MARZO 2015, N. 2272: Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal DLgs 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Tecnocart Imballaggi Srl - Aut. 4031144

9 MARZO 2015, N. 2650: Variazione dell'autorizzazione

fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/08/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Mondocactus di Cattabriga Andrea - Aut. 3812 144

10 MARZO 2015, N. 2736: Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/08/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Cooperativa Terremerse Soc. Coop. in sigla "Terremerse Soc. Coop." - Aut. 2137.....144

13 MARZO 2015, N. 2917: Variazione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal DLgs 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Martelli Salvatore. Aut. 2345.....144

10 MARZO 2015, N. 2731: Accreditalimento "Laboratorio di Fitobatteriologia e Fitoplasmologia dipartimento di Scienze agrarie (DIPSA) Università degli Studi di Bologna" per analisi fitosanitarie su piante da frutto, ortive e ornamentali e relativi materiali di moltiplicazione, escluso le sementi (D.M. 14/4/97, D.M. 9/8/2000).....145

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERCORSI DI QUALITÀ, RELAZIONI DI MERCATO E INTEGRAZIONE DI FILIERA

8 GENNAIO 2015, N. 30: L.R. 28/99. Decadenza uso marchio Q.C. Azienda Agricola "Garuffi Angelo" 145

25 FEBBRAIO 2015, N. 2068: L.R. 28/99. Decadenza uso marchio Q.C. "Società Agricola Tufo I Sapori della Natura e C. S.S." 147

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO QUALITÀ URBANA E POLITICHE ABITATIVE

11 MARZO 2015, N. 2778: L. 457/78, L. 179/92 - Programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata della provincia di Reggio-Emilia - Quadriennio 1992/95 - conclusione del 9° biennio 1994/95 - Accertamento delle economie..... 148

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

28 DICEMBRE 2011, N. 16913: Oleomarket Srl - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso igienico ed assimilati in comune di Brescello (RE) (Pratica n. 6202 - REPPA2942) 148

28 DICEMBRE 2011, N. 16916: Benassi Maria Rosa - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso agricolo irriguo in comune di Luzzara (RE) (Pratica n. 2902 - RE08A0018)..... 149

28 DICEMBRE 2011, N. 16918: Ugolotti Valerio - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso zootecnico in comune di Montecchio Emilia (RE) (Pratica n. 2454 - 8241 - RE02A0603)..... 149

28 DICEMBRE 2011, N. 16919: Boni Laura - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso agricolo irriguo in comune di Gualieri (RE) (Pratica n. 8362 - RE07A0139) 149

27 GENNAIO 2014, N. 785: Azzali Fulvio Sas di Azzali Fulvio & C. - Domanda 28/11/2012 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Fontanellato (PR), Loc. Ghiara. Regolamento

regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. concessione di derivazione Proc PR12A0049..... 150

1 SETTEMBRE 2014, N. 11760: Comune di Fidenza - Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di Fidenza(PR). Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione..... 150

3 SETTEMBRE 2014, N. 11936: La Felinese Salumi SpA - Domanda 3/2/2006 di rinnovo con variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, in comune di Sala Baganza (PR), loc. Castellaro. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5, 6, 27, 31, 37, 38. Proc. n. PRPPA3029/06RN01 151

22 SETTEMBRE 2014, N. 13061: Greci e Folzani SpA - Domanda 25/7/2014 di variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, in comune di Felino (PR), loc. Via Calestano. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5, 6, 27, 31, 37, 38. Proc. n. PRPPA1034/14VR01..... 151

15 OTTOBRE 2014, N. 14632: Brisichella Liliana - Domanda 8/11/2012 di variante a concessione di derivazione acqua pubblica, per uso idroelettrico, dal Canale Maggiore, in comune di Montechiarugolo (PR), con sottensione parziale della concessione di derivazione assentita con DM n. 13114 del 15/11/2010. Regolamento regionale n. 41 del 20/11/2001 artt. 29, 31. Procedimento PR12A0047/14VR01 - Variante a concessione di derivazione..... 151

DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

28 NOVEMBRE 2011, N. 15489: FEMM srl - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso irriguo aree verdi in comune di Cavriago (RE) (Pratica n. 5361 - REPPA1839) 152

28 NOVEMBRE 2011, N. 15494: Azienda Agricola Ferrari Niveo - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso agricolo irriguo in comune di Casalgrande (RE) (Pratica n. 8245 - RE07A0010)..... 152

29 NOVEMBRE 2011, N. 15563: Autosalone Formentini sas - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso igienico ed assimilati in comune di Guastalla (RE) (Pratica n. 8384 - RE07A0149)... 152

29 NOVEMBRE 2011, N. 15568: Codeluppi Pietro - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso agricolo irriguo in comune di Guastalla (RE) (Pratica n. 8363 - RE07A0138)..... 153

29 NOVEMBRE 2011, N. 15579: MEFA spa - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso igienico ed assimilati in comune di Gattatico (RE) (Pratica n. 4094 - RE07A0021)..... 153

1 DICEMBRE 2011, N. 15723: Soc. Agricola Salati Dino Roberto e Romano ss - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso zootecnico in comune di Gattatico (RE) (Pratica n. 2175/A-B - RE07A0164)..... 154

DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA

20 NOVEMBRE 2014, N. 17231: Riconoscimento di concessione preferenziale ordinaria, con cambio d'uso e di titolarità, di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in località Pievesestina nel comune di Cesena (FC), concessionario Trevi Finanziaria Industriale SpA - Pratica FC07A0203 sede di Cesena.....154

27 GENNAIO 2015, N. 669: Rinnovo con variante della concessione ordinaria di acqua pubblica superficiale dal subalveo del fiume Savio, ad uso industriale in località Gualdo in comune di Sogliano al Rubicone (FC), concessionario Società agricola Santa Maria Srl Pratica FCPA3175 sede di Cesena.....154

COMUNICATI REGIONALI

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA. SICUREZZA E LEGALITÀ. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE

Comune di Bologna. Approvazione Piano operativo comunale (POC). Articolo 34 L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....155

Comune di Ferrara. Approvazione variante al Piano operativo comunale (POC). Articolo 34 L.R. 24 marzo 2000 n. 20155

Comune di Pavullo nel Frignano (MO). Approvazione variante al Piano operativo comunale (POC). Articolo 34 L.R. 24 marzo 2000 n. 20.....155

Comune di Pieve di Cento (BO). Approvazione variante al Piano strutturale comunale (PSC). Articolo 32 L.R. 24 marzo 2000 n. 20.....155

Comune di Pieve di Cento (BO). Approvazione variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Articolo 33 L.R. 24 marzo 2000 n. 20.....156

Comune di San Felice sul Panaro (MO). Approvazione variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Articolo 33 L.R. 24 marzo 2000 n. 20.....156

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SALUTE MENTALE, DIPENDENZE PATOLOGICHE, SALUTE NELLE CARCERI

Iscrizione all'elenco regionale di palestra etica.....156

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica ..156

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...157

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...159

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica ..160

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...161

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica...163

COMUNICATO DEL DIRIGENTE APICALE DEL SETTORE NAVIGAZIONE INTERNA DELL'AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA

Domanda di concessione per l'occupazione di spazio acqueo.164

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni.....164

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni.....165

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA:

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni166

PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 18 MAGGIO 1999, N. 9 COME MODIFICATA DALLA L.R. 16 NOVEMBRE 2000, N. 35

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE.. 167

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 168

PROVINCIA DI PARMA..... 170

PROVINCIA DI RAVENNA..... 170

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA..... 172

PROVINCIA DI RIMINI..... 172

COMUNE DI GOSSOLENGO (PIACENZA)..... 172

COMUNE DI MODENA 173

COMUNE DI PIACENZA..... 173

COMUNE DI RAVENNA..... 173

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

Agenzia Interregionale per il Fiume Po - Parma; Città Metropolitana di Bologna; Provincia di Parma; Comuni di Baiso, Langhirano, Misano Adriatico, Modena, Ravenna, Salsomaggiore Terme, Sassuolo, Soliera,.....174

Accordo di Programma del Comune di Faenza179

Occupazioni temporanee e d'urgenza per conto di enti terzi, pronunce di espropriazione o di asservimento, determinazioni di indennità provvisorie, nulla osta di svincolo di indennità di esproprio presentate dalle Province di Forlì-Cesena, Rimini; dai Comuni di Carpi, Forlì, Imola, Monte San Pietro, Parma, Rimini, San Giovanni in Persiceto; da Autostrade per l'Italia SpA; dal Consorzio di Bonifica di Secondo Grado per il Canale Emiliano Romagnolo; dal Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara - Ferrara; da Italferr SpA; dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo - Direzione Generale per l'Archeologia180

Comunicazioni relative ad autorizzazioni per la costruzione ed esercizio di impianti elettrici presentate dalla Città Metropolitana di Bologna; dalla Provincia di Ferrara; da HERA SpA202

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 175 - Risoluzione per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, presso il Governo e le società concessionarie del servizio pubblico ferroviario affinché, in relazione al potenziamento della tratta Milano-Roma connesso all'EXPO 2015, siano previste fermate di treni speciali a Modena, Parma e Piacenza. A firma dei Consiglieri: Rancan, Rainieri, Bargi, Fabbri, Delmonte, Marchetti Daniele, Pettazzoni, Liverani, Pompignoli (Prot. DOC/2015/64 del 4 marzo 2015)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

EXPO 2015 costituisce una grande opportunità di sviluppo anche e soprattutto per l'Emilia-Romagna sia per la vicinanza con la sede dell'esposizione universale, Milano, sia per il tema principale della stessa, l'alimentazione, che è una delle filiere produttive in cui eccelle a livello mondiale la nostra regione.

Considerato che

tutto il territorio regionale dovrebbe essere messo nelle condizioni di poter usufruire al meglio di questa occasione di crescita probabilmente irripetibile e in questa considerazione rientra anche il miglioramento e il potenziamento dei trasporti per collegare la sede di EXPO con le varie realtà del nostro territorio.

Appreso che

Trenitalia ha previsto che i treni speciali per EXPO 2015 sulla tratta Milano-Roma fermino in Emilia-Romagna solo nelle stazioni alta velocità di Bologna e Reggio Emilia

Rilevato che

Modena, Parma e Piacenza sono sulla medesima tratta ferroviaria Milano-Roma e hanno stazioni in cui già fermano treni ad alta velocità;

in particolare la stazione di Parma, di recente ristrutturazione, è dotata di una interconnessione con la linea ad alta velocità, costata parecchi soldi pubblici ma pressoché inutilizzata ed è oggetto di pressanti richieste di maggior attraversamento da parte delle autorità e istituzioni locali oltre che da parte delle categorie economiche del territorio.

Ricordato inoltre che

Modena, Piacenza e Parma sono realtà fortissime nella filiera dell'alimentazione umana e che a Parma è presente la sede dell'EFSA, l'autorità europea per la sicurezza alimentare.

Impegna la Giunta regionale

ad intervenire presso il Governo italiano, Trenitalia SpA e altre concessionarie del servizio pubblico ferroviario eventualmente interessate perché, in previsione del potenziamento della tratta Milano-Roma in concomitanza con EXPO 2015, siano previste fermate di treni speciali a Modena, Parma e Piacenza.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 3 marzo 2015

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 201 - Risoluzione per impegnare la Giunta ad assumere provvedimenti in ordine alla pesca

nelle acque interne, con particolare riferimento alla specie *Cyprinus carpio* ed al contrasto da attuare nei confronti dei pescatori di frodo. A firma dei Consiglieri: Calvano, Zappaterra, Fabbri, Pettazzoni (Prot. DOC/2015/67 del 4 marzo 2015)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

con la Legge Regionale 11/2012 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", la Regione Emilia-Romagna si è dotata di un quadro normativo organico per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico nonché per la disciplina della pesca e dell'acquacoltura nelle acque interne;

è noto che alcune disposizioni contenute nella norma in oggetto abbiano creato diversi problemi anche per i semplici pescatori dilettanti, ossia coloro che per semplice diletto affollano i nostri corsi d'acqua tenendo viva una tradizione fortemente radicata nei nostri territori;

fra gli elementi di criticità riscontrati ricorre la circostanza per cui la carpa (*Cyprinus carpio*) verrebbe inserita, secondo la proposta della Commissione Tecnica Regionale, fra le specie alloctone ed in conseguenza di ciò non tutelata, con obbligo da parte del pescatore di non procedere alla reimmissione in acqua;

la pesca sportiva e dilettantistica conta migliaia di appassionati nella nostra Regione e, se opportunamente valorizzata, può divenire uno strumento di promozione turistica capace di offrire agli appassionati i più begli angoli naturalistici della nostra regione, oltre che, un importante fattore di sviluppo delle economie locali specialmente in montagna;

che da diverso tempo a questa parte i corsi d'acqua emiliano-romagnoli, con particolare riferimento al fiume Po e agli altri corsi d'acqua interni sono oggetto di una vera e propria azione predatoria realizzata da pescatori che attraverso reti, elettrostorditori e altro operano un progressivo impoverimento della quantità e qualità della fauna ittica determinando un grave danno ambientale ed economico, in considerazione del volano economico indotto dalle manifestazioni agonistiche e ricreative di pesca praticate sul territorio.

Valutato che

una delle novità introdotte dalla norma consiste nel divieto di utilizzo di esche vive, con l'obiettivo di evitare la divulgazione di pesci alloctoni, obiettivo egualmente perseguibile attraverso l'innescio di carassi (*Carassius carassius*) o breme (*Abramis brama*) pescati in loco, come già avviene in Umbria (cfr. Regolamento 15 febbraio 2011 n. 2 "Disciplina dell'attività di pesca professionale e sportiva nelle acque interne") e presso la Provincia di Mantova dal gennaio 2010;

il regime sanzionatorio introdotto dalla norma risulta essere poco incisivo, in forza del basso importo delle sanzioni e della mancata possibilità, da parte delle autorità preposte, di sequestrare mezzi ed attrezzatura.

Considerato che

l'art. 29 della legge introduce una clausola valutativa in forza della quale ogni cinque anni l'Assemblea legislativa esercita il controllo sull'attuazione della legge e ne valuta i risultati conseguiti.

Impegna la Giunta

a considerare l'opportunità e l'esigenza, nell'ambito della proposta della Commissione Tecnica, di consentire la reimmissione

dell'animale in acqua in relazione a qualsiasi azione di pesca sportiva;

a rendere possibile l'utilizzo di esche di pesce non vivo porzionato (art. 12 lett. f), secondo una tradizione e modalità di pesca risalente nel tempo;

a prevedere o sollecitare - nei limiti delle competenze regionali - un inasprimento delle sanzioni amministrative ed accessorie che fungano da efficace deterrente nei confronti dei pescatori di frodo, valutando l'opportunità di procedere anche al sequestro amministrativo e all'eventuale confisca degli autoveicoli e dei natanti utilizzati, in aggiunta a quello, già previsto, degli strumenti e delle reti;

in aderenza con quanto stabilito dall'articolo 29 della LR 11/2012 a trasmettere alla competente commissione assembleare una relazione che tenga conto dei rilievi sollevati nella presente risoluzione, anche prevedendo proposte di modifica della legge in esame.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 3 marzo 2015

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 219 – Risoluzione per impegnare la Giunta a promuovere azioni volte ad ottenere il riconoscimento dello stato di calamità naturale a seguito del maltempo del febbraio 2015, riconoscere ai soggetti colpiti il risarcimento dei danni subiti dalla sospensione di servizi, verificare l'operato delle società che li erogano coinvolgendo i consumatori, prevenendo inoltre situazioni di emergenza e di dissesto idrogeologico. A firma dei Consiglieri: Montalti, Iotti, Gibertoni, Taruffi, Rontini, Marchetti Francesca, Prodi, Poli, Boschini, Molinari, Zoffoli, Serri, Lori, Mumolo, Rossi Nadia, Pruccoli, Zappaterra, Soncini, Calvano, Ravaioli, Torri, Bagnari, Mori (Prot. DOC/2015/66 del 4 marzo 2015)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

in data 5 e 6 febbraio 2015 si sono abbattute in regione copiose precipitazioni, per lo più di carattere nevoso in Appennino e piovose sulla Romagna e nell'area ferrarese;

interi paesi e frazioni delle province di Forlì-Cesena, Ravenna, Rimini e vasta parte del ferrarese hanno subito danni ingenti ad edifici ad uso civile e produttivo a causa degli allagamenti diffusi conseguenti alla rottura di argini dei corsi d'acqua e della rete di bonifica e dei canali, a cui si è aggiunta la tracimazione degli stessi per la difficoltà di recapitare l'acqua in mare;

è stata inoltre registrata una violentissima mareggiata ("storm surge"), con conseguente tracimazione di acqua marina sulla spiaggia e successivi e diffusi allagamenti, che hanno interessato le aree litoranee delle province di Ferrara, Ravenna, Rimini e Forlì-Cesena, causando ingenti danni agli edifici pubblici e privati e alle strutture turistiche della costa

Considerato che

in tutte le province dell'Emilia, ed in alcune zone del ravennate, si sono succedute intense nevicate che in breve tempo hanno comportato effetti di particolare criticità per le caratteristiche igrotermiche della neve (effetto "sticky snow" - neve bagnata);

a seguito di tali precipitazioni circa 300 linee della media

e dell'alta tensione hanno subito danni determinando, secondo Enel, l'interruzione prolungata della fornitura elettrica a circa 200.000 utenze (pari a 2,5 clienti ad utenza) e circa 500.000 cittadini in tutta la regione, di cui 70.000 nella sola provincia di Reggio Emilia;

l'energia elettrica ha cominciato a mancare a partire dalla notte di giovedì 5 febbraio ed ha coinvolto per oltre 24 ore decine di migliaia di utenze. Parte delle utenze sono rimaste scollegate anche nei giorni successivi. E la mancanza di energia elettrica è diventata in sé un'emergenza, anche per la difficoltà da parte di cittadini e sindaci nel reperire informazioni chiare dalle società multiservizi, rendendo quindi difficile programmare i servizi di assistenza necessari per la notte tra il 6 e il 7 febbraio, rivolti ai cittadini rimasti senza energia e riscaldamento;

i piani di emergenza messi in atto dai soggetti gestori si sono dunque rivelati insufficienti: dimostrazione ne è stata la diffusa interruzione del servizio energetico, che ha avuto ripercussioni sul riscaldamento e sull'erogazione del servizio idrico e sulla gestione degli impianti di sollevamento delle acque della rete di bonifica.

Evidenziato che

secondo la deliberazione 29 dicembre 2011 (ARG/elt 198/11) dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas "Testo integrato per la qualità dei servizi di distribuzione e misura dell'energia elettrica per il periodo di regolazione 2012-2015" e relativi allegati, ai rimborsi da parte delle imprese distributrici di energia elettrica hanno diritto i clienti di bassa tensione che hanno subito un'interruzione di almeno 8 ore consecutive nei comuni con più di 50mila abitanti, di oltre 12 ore consecutive nei comuni tra i 5mila e i 50mila abitanti e oltre le 16 ore consecutive nei comuni sotto i 5mila abitanti, determinando così un'evidente disparità di trattamento che danneggia chi abita nei comuni più piccoli e periferici del nostro territorio e libera le aziende distributrici da qualsiasi obbligo di indennizzo automatico;

allo stesso modo, per quanto riguarda la media tensione, le interruzioni devono essere di almeno 4 ore consecutive nei comuni con più di 50mila abitanti, di oltre 6 ore consecutive nei comuni tra i 5mila e i 50mila abitanti e di oltre le 8 ore consecutive nei comuni sotto i 5mila abitanti;

la somma che verrà corrisposta automaticamente in bolletta dipende pertanto dalla dimensione dell'abitato, dai kilowatt previsti dal contratto di allacciamento e dalle ore di interruzione della fornitura, a partire da un indennizzo minimo di 30 euro fino ai 300 euro per le utenze domestiche, da 150 a 1.000 euro per le piccole utenze non domestiche (come negozi e laboratori fino a 100 kW di potenza) fino alle utenze industriali, per le quali l'indennizzo massimo previsto può, in linea teorica, arrivare fino ai 6.000 euro.

Dato atto che

la Regione, insieme al sistema di protezione civile regionale, si è attivata sin da subito, collaborando con i comuni, i sindaci e tutti gli enti ed i soggetti pubblici e privati coinvolti nell'emergenza, per intervenire a tutela e protezione delle popolazioni e dei territori colpiti, cercando di mitigare i danni e le possibili conseguenze;

la Giunta regionale ha da subito stanziato 5 milioni di euro per sostenere i primi interventi realizzati in emergenza nei territori;

è stata già inviata al Governo, a firma del Presidente Bonaccini, la richiesta del riconoscimento dello stato di emergenza

in Emilia-Romagna a causa di neve, pioggia ed eccezionali mareggiate dei primi di febbraio, dopo aver effettuato in collaborazione con comuni e province una prima ricognizione dei danni, che ammontano a circa 180 milioni di euro per il comparto pubblico, e a circa 90 milioni di euro per i comparti privato ed economico-produttivo.

Rilevato che

Il 16 febbraio 2015 si è tenuta una seduta della III Commissione "Territorio Ambiente Mobilità" sull'emergenza connessa agli eventi meteorologici del 5-6 febbraio 2015, con l'audizione dei rappresentanti di Terna, Enel, Iren, Hera, durante la quale sono stati esposti dati, criticità e rilievi in merito alla gestione dell'emergenza.

Preso atto che

la Regione ha convocato un tavolo di confronto a cui parteciperanno Enel, Province, Città metropolitana, Anci, Uncem e saranno invitate le associazioni dei consumatori con l'obiettivo di trovare una soluzione al problema dell'equità dei rimborsi che gli enti gestori devono corrispondere ai cittadini colpiti dal maltempo, assicurare la trasparenza nelle procedure e mettere a punto azioni comuni per la sicurezza delle reti e la gestione delle emergenze.

Tutto ciò premesso e considerato
impegna la Giunta regionale a

Presidiare il percorso avviato di richiesta al Governo del riconoscimento dello stato di emergenza in Emilia-Romagna a causa di neve, pioggia ed eccezionali mareggiate dei primi di febbraio, affinché si arrivi complessivamente, considerando anche i risarcimenti che dovranno essere messi in atto dalle società multiservizi, al riconoscimento del 100% dei danni subiti dai soggetti pubblici e dai privati.

Garantire, nell'ambito dei risarcimenti derivanti dal riconoscimento da parte del Governo dello stato d'emergenza, un risarcimento anche per quei casi, come le utenze pubbliche e private dei comuni sotto i 5 mila abitanti, in cui non sono previsti dalla normativa vigente degli indennizzi automatici da parte delle aziende distributrici di energia elettrica.

Sostenere presso il Governo la richiesta di sblocco del patto di stabilità, relativa agli oneri sostenuti dai comuni coinvolti nell'emergenza, per il ripristino dei danni subiti.

Avviare un tavolo di confronto con le società multiservizi per verificare l'operato nei giorni dell'emergenza, eventuali responsabilità di mancata manutenzione della rete, e concordare un piano di manutenzione ed investimenti sul sistema delle reti regionali, a partire dai punti critici e più a rischio; in quest'ambito promuovere un percorso conciliativo, coinvolgendo anche le associazioni dei consumatori, per dare completa soluzione alla questione dei risarcimenti per danni alle cose, persone e al sistema produttivo connesse al malfunzionamento della rete elettrica

Promuovere, con il coinvolgimento del sistema di Protezione Civile regionale e i sindaci, un Protocollo di intesa con le società multiservizi, che operano nel territorio regionale, per definire le modalità di intervento e comunicazione in situazioni di emergenza, la dotazione di personale di riferimento a disposizione in scenari di emergenza, l'ammodernamento delle reti, il potenziamento dei sistemi di controllo delle reti in remoto, nonché la predisposizione sul territorio di un numero congruo di tecnici che possa intervenire direttamente in loco sul ripristino delle reti ove non sia possibile in remoto, riducendo significativamente

il protrarsi dei disservizi dovuto a problemi di viabilità, oltre che istituire procedure condivise di allerta e attivazione di interventi coordinati, per prevenire in futuro le criticità registrate durante questa emergenza.

Avviare sin da subito l'iter per la realizzazione di un piano di investimenti quinquennale, con risorse da destinarsi sin dal prossimo bilancio, che abbia come obiettivo il contrasto del dissesto idrogeologico e la prevenzione dei rischi derivanti dai fenomeni climatici, con azioni specifiche relative sia alla situazione delle aree montane e piano-collinari, sia alla costa e, lavorando ad una più ampia strategia regionale integrata di contrasto del mutamento climatico, che anticipi il percorso nazionale e definisca le politiche regionali di resilienza e prevenzione.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta pomeridiana del 3 marzo 2015

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 269 - Risoluzione per impegnare la Giunta a proseguire il dialogo con Trenitalia al fine di ottenere la fermata di convogli ETR Frecciarossa e Freccia-bianca presso le stazioni di Modena, Parma e Piacenza e a procedere nel confronto con le imprese ferroviarie regionali e con la Regione Lombardia per implementare la tratta ferroviaria Piacenza-Milano-Piacenza, in vista di EXPO 2015. A firma dei Consiglieri: Molinari, Rontini, Rossi Nadia, Prucoli, Bagnari, Montalti, Lori, Zoffoli, Ravaioli, Cardinali, Paruolo, Iotti, Poli, Boschini, Taruffi, Torri, Sabbatini, Serri (Prot. DOC/2015/65 del 4 marzo 2015)

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

l'imminente avvio di EXPO 2015 rappresenta un'occasione di conoscenza e valorizzazione del nostro territorio regionale sia per la vicinanza territoriale che per il tema principale della stessa, l'alimentazione, che è una delle filiere produttive in cui eccelle a livello mondiale la nostra regione;

l'evento, se correttamente approcciato, può rappresentare un'occasione importante anche per moltissimi operatori economici della nostra Regione.

Evidenziato che

il livello di offerta ferroviaria tra Bologna e Milano, già quantitativamente elevato, verrà incrementato ulteriormente da Ferrovie Italiane, con 25 corse aggiuntive con uniche fermate Bologna e Reggio Medio Padana, snodo centrale nel sistema dei collegamenti veloci in direzione Milano. La Regione ha inoltre chiesto a Trenitalia di assegnare a tutte le corse la fermata di Rogaredo;

anche la Regione Emilia-Romagna ha aperto un tavolo con le imprese ferroviarie a contratto di servizio per verificare la possibilità di 5 corse aggiuntive sulla relazione Piacenza-Milano per tutto il periodo dell'Expo, mentre continua il rapporto con la Regione Lombardia per approntare strategie comuni di collegamento in particolare con Piacenza, vicinissima all'Expo milanese.

Sottolineato che

le città di Modena, Parma e Piacenza, realtà fortissime nella filiera dell'alimentazione umana, sono poste sulla linea Roma-Milano e già dotate di interconnessione con la linea AV progettata

e realizzata per consentire ulteriori fermate intermedie;

queste città, inoltre, sono già collegate col capoluogo lombardo da una offerta di convogli Frecciabianca e Frecciarossa, ragione per la quale sarebbe agevole prevedere che ulteriori treni a collegamento veloce dotati di elevati standard di qualità, comfort e servizi possano fermare in queste stazioni nel periodo dell'Expo.

Impegna la Giunta regionale

a proseguire il dialogo con Trenitalia al fine di ottenere la fermata di un numero congruo di convogli ETR Frecciarossa e Frecciabianca presso le stazioni di Modena, Parma e Piacenza in funzione di Expo 2015 ed, in generale, un potenziamento di tutto il servizio regionale, anche nel territorio della Romagna, alla

luce dell'eccezionalità dell'evento e delle potenzialità turistiche della zona, perseguendo l'ottica di una maggiore interconnessione dei territori regionali attraverso un servizio ferroviario orientato ad assumere le caratteristiche di un sistema regionale metropolitano;

a procedere nel confronto sia con le imprese ferroviarie a contratto di servizio regionale sia con la Regione Lombardia, per giungere ad un'implementazione quantitativa e qualitativa del servizio locale sulla tratta Piacenza-Milano-Piacenza, evitando in ogni caso che le modifiche transitorie dell'offerta e il maggior traffico previsto per l'EXPO creino disagi e disservizi agli utenti pendolari locali.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta pomeridiana del 3 marzo 2015

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 DICEMBRE 2014, N. 1995

L.R. 44/1995 e s.m. Affidamento all'ARPA per la realizzazione della terza campagna di monitoraggio delle aree di immersione in mare dei materiali dragati nei porti regionali e comunali

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Decreto Ministeriale 24 gennaio 1996 "Direttive inerenti le attività istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 11 della legge 10 maggio 1976, n. 319, e successive modifiche ed integrazioni, relative allo scarico nelle acque del mare o in ambienti ad esso contigui, di materiali provenienti da escavo di fondali di ambienti marini o salmastri o di terreni litoranei emersi, nonché da ogni altra movimentazione di sedimenti in ambiente marino";
- l'art. 109 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i. inerente immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte;
- il Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare l'art. 24 che trasferisce dal Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare alle regioni la competenza per l'istruttoria e per il rilascio delle autorizzazioni di immersione deliberata in mare di materiale derivante da attività di escavo di fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi di cui all'art. 109 del D.Lgs. n.152/2006, comma 2, fatta eccezione per gli interventi ricadenti in aree protette nazionali di cui alle leggi 31 dicembre 1982, n. 979 e 6 dicembre 1991, n. 394, per i quali l'autorizzazione è rilasciata dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- la nota del Direttore Generale per la Protezione della Natura e del Mare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, prot. n. 2012-7433 del 11/04/2012 che detta disposizioni in merito al trasferimento della funzione sopra citata;

Visti inoltre:

- l'art. 11 "Codice unico di progetto degli investimenti pubblici" della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione;
- il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136." ed in particolare l'art. 83 comma 3, lett. a);
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e succ. mod.;
- la propria deliberazione n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto: "Indirizzi interpretativi per l'applicazione

degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33”;

- la propria deliberazione della Giunta Regionale n. 68 del 27 gennaio 2014 “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;

Viste altresì:

- la propria deliberazione n. 21 del 14 gennaio 2013 “D.Lgs. N. 152/2006 e s.m.i. - Art. 109, comma 2. Attribuzione della competenza attinente il rilascio dell'autorizzazione all'immersione deliberata in mare trasferita alla Regione Emilia-Romagna”;
- la determinazione del Direttore Generale all'Ambiente, Difesa del Suolo e della Costa n. 1355 del 19 febbraio 2013 “DGR N. 21/2013 - Trasferimento alla Regione della competenza per il rilascio dell'autorizzazione all'immersione in mare di cui all'art. 109, comma 2, D.Lgs. 3/04/2006, N. 152 - Prime indicazioni procedurali”;

Viste infine:

- la L.R. 18 luglio 1991, n. 17 “Disciplina delle attività estrattive” e successive integrazioni e modificazioni;
- la L.R. 19 aprile 1995, n. 44, “Riorganizzazione dei controlli ambientali e istituzione dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) dell'Emilia-Romagna” e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare l'art. 5, comma 1, lett. r) che prevede tra le funzioni dell'ARPA quella di svolgere attività di studio, ricerca e controllo dell'ambiente marino e costiero;
- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 “Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione della L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4” e in particolare l'art.47 “Impegni di spesa”;
- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna” e s.m.i.;
- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 28, “Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014”;
- la L.R. 20 dicembre 2013, n. 29, “Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016”;
- la L.R. 18 luglio 2014, n. 17, “Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione della legge di Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016. Primo provvedimento generale di variazione”;

- L.R. 18 luglio 2014, n. 18, "Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016 a norma dell'articolo 30 della legge regionale 15 novembre 2001, n. 40. Primo provvedimento generale di variazione";

Premesso che:

- con propria deliberazione n. 1679 del 28 settembre 1998 è stato concesso all'ARPA un contributo per il progetto "individuazione di aree per scarichi a mare di materiale litoide dragati dai porti regionali e comunali", che ha portato alla identificazione geografica e caratterizzazione ambientale di numero cinque aree di scarico al largo del porto Garibaldi e Goro, del porto di Cervia, dei porti di Cesenatico e Bellaria-Igea Marina, del porto di Rimini e dei porti di Riccione, Portoverde e Cattolica;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Pianificazione dei trasporti e logistica n. 16226 del 27 novembre 2003 e determinazione n. 9188 del 7 aprile 2004 l'ARPA è stata incaricata di realizzare una prima campagna di monitoraggio attraverso l'analisi e lo studio delle suddette aree individuate per lo scarico in mare dei materiali dragati nei porti regionali e comunali, e che tale attività è terminata con la consegna della relazione finale trasmessa con nota dell'ARPA prot. n. 747 del 28 ottobre 2004;
- con propria deliberazione n. 1185 del 27 luglio 2009 l'ARPA è stata incaricata di realizzare una seconda campagna di monitoraggio attraverso l'analisi e lo studio delle medesime aree per lo scarico in mare dei materiali dragati nei porti regionali e comunali, che tale attività è terminata con la consegna della relazione finale trasmessa con nota dell'ARPA prot. n. PGDG/2010/5702 del 24 novembre 2010, nella quale viene, fra l'altro, ribadito che le suddette cinque aree, a suo tempo individuate, possono continuare ad essere utilizzate come zone di immersione per i materiali provenienti dagli stessi porti;

Rilevato che:

- nel capitolo relativo alle considerazioni della relazione conclusiva della seconda campagna di cui sopra, è segnalata l'opportunità di realizzare una terza campagna di monitoraggio non oltre l'anno 2015, al fine di verificare se le aree di immersione al largo possano essere ancora utilizzate quali zone di immersione dei materiali provenienti dal dragaggio dei porti stessi;
- con la terza campagna di monitoraggio si intende inoltre verificare, se i materiali scaricati dal 2009 ad oggi non hanno alterato le caratteristiche chimiche, fisiche e biologiche delle aree marine di scarico/immersione e se la continuazione dell'attività di immersione risulti ancora sostenibile;

Considerato che, per la realizzazione della terza campagna di monitoraggio in questione, l'ARPA ha presentato con lettera PGSOD/2014/234 del 13 novembre 2014, una Specifica tecnico-economica contenente sia modalità di svolgimento, tempistica e spesa, come di seguito riportato:

Attività	Importo in euro	Iva 22%	Totale Iva Compresa in euro
a) Attività operativa in mare (incluso stand-by) entro 5 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione	11.300,00	2.486,00	13.786,00
b) Analisi di laboratorio entro 9 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione	40.535,00	8.917,70	49.452,70
c) Analisi ed elaborazione dati entro 1 anno dalla data di esecutività della presente deliberazione	20.000,00	4.400,00	24.400,00
TOTALE	71.835,00	15.803,70	87.638,70

Dato atto che la suddetta Specifica è stata acquisita agli atti del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica della Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa prot. n. PG/2014/428818 del 13 novembre 2014 e dallo stesso verificata per congruità tecnica-economica, regolarità contabile e corrispondenza ai dettati legislativi sopraindicati;

Considerato infine che:

- in base alle considerazioni sopra esposte allo stato attuale si rende necessario avvalersi ed affidare all'ARPA la realizzazione dell'attività denominata "Terza campagna di monitoraggio delle aree per lo scarico in mare dei materiali dragati nei porti regionali e comunali" riconoscendo alla stessa a titolo di corrispettivo la somma di Euro 87.638,70 (I.V.A. compresa), secondo le modalità individuate nella Specifica tecnico-economica sopraindicata;
- l'ARPA dovrà consegnare, le seguenti relazioni e elaborati sia in formato cartaceo che su supporto informatico:
 - una relazione intermedia contenente la rendicontazione delle attività a) e b) indicate nella suddetta tabella (una copia cartacea e un CD) da presentarsi entro 10 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione;

- una relazione finale contenente la rendicontazione della attività c) indicata nella suddetta tabella e i risultati complessivi delle attività svolte, unitamente ai certificati delle analisi e agli elaborati necessari (dieci copie cartacea e dieci CD) da presentarsi entro 1 anno dalla data di esecutività della presente deliberazione;
- le attività in argomento non rientrano nel Programma annuale generale delle attività commissionate dalla Regione all'ARPA per l'anno 2014;
- tali attività corrispondono ai dettati dell'art.12, comma 3, della L.R. 18 luglio 1991, n. 17 e successive modificazioni e integrazioni, e pertanto risulta possibile far fronte alla spesa attraverso il ricorso al Capitolo 39400 "SPESE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO, RIPRISTINO, VALORIZZAZIONE E RINATURALIZZAZIONE AMBIENTALE E PAESISTICA PRIORITARIAMENTE DELLE AREE INTERESSATE E PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO, STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE, IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE NONCHE' IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PER QUANTO IN CONNESSIONE CON LE ATTIVITA' ESTRATTIVE E PER LA GESTIONE DEL CATASTO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. (ARTT. 12, COMMA 3 E 28, L.R. 18 LUGLIO 1991, N.17; ART. 146, COMMA 5, L.R. 21 APRILE 1999, N.3)" di cui all'U.P.B. 1.4.2.2.13830 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, che è dotato della necessaria disponibilità;

Considerato inoltre, in base alle valutazioni effettuate dal Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica, che la fattispecie delle attività oggetto del presente provvedimento non rientra nell'ambito di applicazione del sopra citato art. 11 della Legge n. 3/2003, in quanto interventi non configurabili come progetto di investimento pubblico;

Ritenuto necessario ed indifferibile procedere all'approvazione del presente atto in considerazione della natura dell'attività della terza campagna di monitoraggio che persegue finalità di tutela dell'ambiente marino;

Ritenuto, inoltre, che ricorrano gli elementi di cui all'art.47, comma 2, della L.R. n. 40/2001 e che pertanto l'impegno di spesa di Euro 87.638,70 a favore dell'ARPA possa essere assunto con il presente atto;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n.1057 del 24 luglio 2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione Interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n. 1663 del 27 novembre 2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle

relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e s.m.;

- n. 1377 del 20 settembre 2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali;
- n. 1222 del 4 agosto 2011 avente per oggetto "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alla Sicurezza Territoriale, Difesa del Suolo e della Costa, Protezione Civile;

A voti unanimi e palesi

delibera:

Per i motivi indicati nelle premesse che qui si intendono integralmente richiamati

1. di approvare la realizzazione dell'attività denominata "Terza campagna di monitoraggio delle aree per lo scarico in mare dei materiali dragati nei porti regionali e comunali" articolata come segue:

Attività	Importo in euro	Iva 22%	Totale Iva Compresa in euro
a) Attività operativa in mare (incluso stand-by) entro 5 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione	11.300,00	2.486,00	13.786,00
b) Analisi di laboratorio entro 9 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione	40.535,00	8.917,70	49.452,70
c) Analisi ed elaborazione dati entro 1 anno dalla data di esecutività della presente deliberazione	20.000,00	4.400,00	24.400,00
TOTALE	71.835,00	15.803,70	87.638,70

2. di avvalersi, ai sensi della L.R. n. 44/95 e s.m.i., all'ARPA per la realizzazione delle attività di cui al precedente punto 1. secondo quanto indicato nella Specifica tecnico-economica PGSOD/2014/234 del 13 novembre 2014 presentata e agli atti del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica prot. n. PG/2014/428818 del 13 novembre 2014, nella quale vengono individuate le modalità di svolgimento e i tempi di realizzazione; nello svolgimento delle attività l'ARPA dovrà tener conto anche delle indicazioni riportate all'interno della precedente relazione conclusiva PGDG/2010/5702 del 24 novembre 2010, "Seconda campagna di monitoraggio delle aree di scarico in mare dei materiali dragati nei porti della Regione Emilia-Romagna";
3. di riconoscere all'ARPA a titolo di corrispettivo per la realizzazione delle attività sopra indicate l'importo di Euro 87.638,70 IVA al 22% compresa;
4. di dare atto che le attività in argomento dovranno essere svolte dall'ARPA a partire dalla data di esecutività della presente deliberazione e concludersi entro 1 anno;
5. l'ARPA dovrà consegnare, le seguenti relazioni e elaborati sia in formato cartaceo che su supporto informatico:
 - una relazione intermedia contenente la rendicontazione delle attività a) e b) indicate nella tabella di cui al precedente punto 1. (una copia cartacea e un CD) da presentarsi entro 10 mesi dalla data di esecutività della presente deliberazione;
 - una relazione finale contenente la rendicontazione della attività c) indicata nella suddetta tabella e i risultati complessivi delle attività svolte, unitamente ai certificati delle analisi e agli elaborati necessari (dieci copie cartacea e dieci CD) da presentarsi entro 1 anno dalla data di esecutività della presente deliberazione;
6. di imputare la spesa complessiva di Euro 87.638,70, registrata al n. 5162 di impegno, sul Capitolo 39400 "SPESE PER INTERVENTI DI RISANAMENTO, RIPRISTINO, VALORIZZAZIONE E RINATURALIZZAZIONE AMBIENTALE E PAESISTICA PRIORITARIAMENTE DELLE AREE INTERESSATE E PER ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE, CONTROLLO, STUDIO, RICERCA E SPERIMENTAZIONE, IN MATERIA DI ATTIVITA' ESTRATTIVE NONCHE' IN MATERIA DI DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA, PER QUANTO IN CONNESSIONE CON LE ATTIVITA' ESTRATTIVE E PER LA GESTIONE DEL CATASTO DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE. (ARTT. 12, COMMA 3 E 28, L.R. 18 LUGLIO 1991, N.17; ART. 146, COMMA 5, L.R. 21 APRILE 1999, N.3)" di cui all'U.P.B. 1.4.2.2.13830 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014, che è dotato della necessaria disponibilità;
7. di dare atto che il Responsabile del Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, ai sensi della L.R. n. 40/2001 ed in applicazione della propria deliberazione n.2416/2008 e

s.m., provvederà alla liquidazione della somma, di cui al precedente punto 3., ed alla emissione delle richieste dei titoli di pagamento a presentazione di regolari fatture, previa verifica della regolarità dell'esecuzione delle attività svolte entro 1 mese, con le seguenti modalità:

- euro 63.238,70 (IVA inclusa) a conclusione delle attività a), b), di cui al precedente punto 1., su presentazione di una specifica relazione intermedia come specificato al precedente punto 5, entro 1 mese dall'avvenuta verifica della regolarità dell'esecuzione;
 - euro 24.400,00 (IVA inclusa) a saldo, a conclusione delle attività c) di cui al precedente punto 1., su presentazione della relazione finale come specificato al precedente punto 5, entro 1 mese dall'avvenuta verifica della regolarità dell'esecuzione;
8. di dare atto che il Responsabile del Servizio Difesa del suolo, della Costa e Bonifica ai sensi della normativa vigente dovrà concedere, con propri atti formali, sospensioni dell'attività o proroghe dei termini di consegna, per cause non imputabili all'ARPA, in seguito a documentata richiesta dell'ARPA medesima, nonché sospendere le attività per oggettive esigenze legate alla buona riuscita delle medesime; tali sospensioni daranno luogo ad un termine suppletivo pari alla durata delle prestazioni da eseguire o pari almeno alla durata delle sospensioni stesse;
 9. di dare atto infine che i risultati e gli elaborati dell'attività in questione appartengono alla Regione Emilia-Romagna;
 10. di trasmettere al fine di adempiere a quanto previsto al punto 1. che precede, la presente deliberazione all'ARPA;
 11. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.
 12. di dare atto che per quanto concerne gli adempimenti richiesti dall'art. 22 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33 e succ. mod., si rinvia a quanto espressamente indicato nelle proprie deliberazioni n. 1621 del 11/11/2013 e n. 68 del 27/1/2014.
-

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 FEBBRAIO 2015, N. 123

Decisione in merito alla procedura di VIA relativa al progetto per la realizzazione di un impianto idroelettrico sul torrente Fellicarolo nel comune di Fanano (MO) presentato dalla Ditta Bioenergy Srl - Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) la valutazione di impatto ambientale negativa del progetto per la realizzazione di una centrale idroelettrica sul Torrente Fellicarolo in località Madonna del Ponte, Comune di Fanano (MO) presentata dalla Bioenergy srl per i motivi di seguito elencati:

- il progetto non è approvabile per carenza di documentazione tecnica, non essendo mai state fornite le integrazioni richieste in data 3 agosto 2007 dalla apposita Conferenza di Servizi convocata dalla Regione Emilia-Romagna ai sensi dell'art. 18 della L.R. 9/99 e s.m.i. e preordinata all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla realizzazione del progetto;
- il progetto non è realizzabile in quanto tecnicamente incompatibile ai sensi della DGR 1783/2008 con altro impianto idroelettrico esistente, in possesso di regolare concessione di derivazione, a valle di quello in esame;
- il progetto è infine non procedibile ai sensi della disciplina per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile, definita nel DM 10 settembre 2010, non essendo mai stata presentata alla competente Provincia di Modena domanda per il rilascio di Autorizzazione Unica ai sensi del DLgs 387/2003;

b) di trasmettere la presente delibera a Gianluca Quercia-grossa in qualità di liquidatore unico della ditta Bioenergy srl, al Comune di Fanano, alla Provincia di Modena, al Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po di Modena, all'ARPA – Sezione Provinciale di Modena, all'AUSL di Modena, alla Unione dei Comuni del Frignano, all'Autorità di Bacino del Po, al Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici dell'Emilia-Romagna, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio di Bologna e alla Soprintendenza Archeologica per l'Emilia-Romagna;

c) di pubblicare per estratto, ai sensi dell'art. 16, comma 4, della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

d) di pubblicare integralmente il presente atto sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27, comma 2 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 MARZO 2015, N. 214

Provvedimento di VIA in relazione al progetto di derivazione interregionale (di cui all'Accordo di Programma con la Regione Veneto del 30 dicembre 2006) di acque ad uso consumo umano dal fiume Po, nel comune di Bondeno, in località Palantone/Salvatonica, provincia di Ferrara presentato da Romagna Acque Società delle Fonti SpA

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

la Valutazione di Impatto Ambientale positiva, ai sensi dell'art. 16 della legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e successive modificazioni ed integrazioni del "progetto di derivazione interregionale (di cui all'accordo di programma con la Regione Veneto del 30 dicembre 2006) di acque ad uso consumo umano dal fiume Po, nel comune di Bondeno, in località Palantone/Salvatonica, provincia di Ferrara" presentato da Romagna Acque Società delle Fonti SpA, poiché l'intervento previsto è, secondo gli esiti dell'apposita Conferenza di Servizi conclusasi il giorno 23 dicembre 2013, nel complesso ambientalmente compatibile;

a) di ritenere quindi possibile realizzare gli interventi in progetto e rilasciare la concessione per l'esercizio della derivazione di cui al punto a) a condizione che siano rispettate le prescrizioni indicate ai punti 1.C, 2.C e 3.C. del Rapporto Ambientale conclusivo della Conferenza di Servizi, che costituisce l'Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, di seguito trascritte:

1. La concessione di derivazione d'acqua da Fiume Po per una portata pari a 2,3 m³/sec può essere assentita, in regime di sottensione parziale, ai sensi dell'art.29, comma 2 lett. a) del RR 41/01, ovvero mediante l'utilizzo delle opere in capo al CER per fornire risorsa esclusivamente:

- a. - al potabilizzatore di Cesena;
- b. - al potabilizzatore di Faenza;
- c. - al potabilizzatore di Forlimpopoli;
- d. - al potabilizzatore di Castelbolognese;
- e. - al potabilizzatore NIP2 di Fosso Ghiaia (RA).

La concessione di derivazione d'acqua da Fiume Po può, inoltre, essere utilizzata per far fronte ad eventuali crisi idriche;

2. con la delibera di adozione del Piano di Gestione del Distretto Idrografico del 24 febbraio 2010, e il suo Allegato parte integrante all'art.14, che contiene l'esplicazione degli obiettivi di portata per il fiume Po a Pontelagoscuro, l'Autorità di Bacino del Fiume Po fissa quantitativi specifici da rispettare. Al fine di garantire gli usi idropotabili e il contenimento della risalita del cuneo salino nei rami del Delta durante gli eventi di magra del fiume Po, è fissato il seguente obiettivo di portata, riferito alla sezione di Pontelagoscuro: 350 m³/s da garantire per 365 gg/anno a partire dalla data di adozione del Piano di Gestione;

3. in coerenza con l'esito positivo della Valutazione d'Incidenza e per la compatibilità con la corretta gestione dei siti della Rete Natura 2000, deve essere garantito il rispetto del deflusso minimo vitale del corso d'acqua di prelievo, secondo le modalità definite nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Emilia-Romagna (P.T.A.);

4. al fine di garantire alle utenze poste più a valle l'approvvigionamento idrico, in caso di dichiarata emergenza idrica, Romagna Acque dovrà diminuire o interrompere il prelievo dalla presa del Po a Palantone;

5. in caso di eventi siccitosi e/o qualora le variate condizioni idrometriche lo rendessero necessario, Romagna Acque dovrà offrire misure compensative onde facilitare il posizionamento delle zattere mobili atte ad assicurare l'approvvigionamento idropotabile lungo il Po a valle di Palantone;

b) di dare atto che il parere dalla Provincia di Ferrara e quello del Comune di Bondeno, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DPR 12 aprile 1996, in merito al progetto in esame, sono ricompresi all'interno del Rapporto di cui al punto 3.7, e poiché non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 23/12/2013, trova quindi applicazione quanto disposto dall'art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

c) di dare atto che la concessione di derivazione di acqua pubblica, ai sensi del R.R. 41/2001, è stata rilasciata con Determinazione n. 14738 del 16 ottobre 2014 a firma del Direttore Generale dr. Giuseppe Bortone, che costituisce l'Allegato 2, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

d) di dare atto che nella concessione n. 14738 del 16 ottobre 2014 il quantitativo concesso è stato ridotto a 1,4 m³/s poiché alcune opere di utilizzo non sono ancora compiutamente predisposte; la valutazione di impatto ambientale ritiene comunque ambientalmente ammissibile la portata di prelievo pari a 2,3 m³/s;

e) di dare atto che le opere ed i manufatti funzionali al sistema di attingimento, vettoriamento e distribuzione dei quantitativi di acqua richiesti sono state già precedentemente autorizzate e realizzate;

f) di dare atto che il parere previsto dal R.R. 41/2001 di competenza del Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, è ricompreso all'interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.7;

g) di dare atto che i pareri previsti dal R.R. 41/2001 di competenza dell'AUSL di Ferrara, della Provincia di Ferrara e dell'Autorità di Bacino del Po, sono ricompresi all'interno del Rapporto di cui al punto 3.7, e poiché non hanno partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 23/12/2013, trova quindi applicazione quanto disposto dall'art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

h) di dare atto che il parere di competenza dell'Autorità di Bacino del Po ai sensi degli artt. 38 e 38 bis delle Norme del PAI

del Bacino del Po è ricompreso all'interno del Rapporto di cui al punto 3.7, e poiché non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi del 23/12/2013, trova quindi applicazione quanto disposto dall'art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

i) di dare atto che la Valutazione di Incidenza del progetto è stata acquisita in data 21/11/2013 al prot. n. NP.2013 0014818, a firma del Responsabile dr Enzo Valbonesi del Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna ed è riportata all'interno del Rapporto Ambientale di cui al punto 3.7;

j) di dare atto che il parere di competenza della Regione Veneto – Direzione Difesa del Suolo, che non ha partecipato alla seduta conclusiva della Conferenza di Servizi, relativamente alla derivazione di interesse interregionale previsto dall'Accordo tra Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna del 30 dicembre 2006, trova quindi applicazione quanto disposto dall'art. 14-ter, comma 7 e comma 9, della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni;

k) di dare atto che ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni le autorizzazioni che vengono rilasciate nell'ambito della Conferenza di Servizi assumono efficacia all'atto dell'approvazione della presente deliberazione;

l) di stabilire, ai sensi dell'art. 17, comma 10, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, che l'efficacia temporale della presente Valutazione di Impatto Ambientale è fissata in anni 5 (cinque) dalla pubblicazione del provvedimento di VIA, salvo proroghe;

m) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, copia della presente deliberazione alla proponente ditta Romagna Acque Società delle Fonti SpA;

n) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della LR 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di rispettiva competenza, copia della presente deliberazione alla Provincia di Ferrara, al Comune di Ferrara, al Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano, al Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua della Regione Emilia-Romagna, all'Autorità di Bacino del Po, ad AI-PO, all'AUSL di Ferrara Dipartimento Sanità Pubblica, all'ARPA - Sezione provinciale di Ferrara ed alla Regione Veneto - Direzione Difesa del Suolo;

o) di pubblicare, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, il presente partito di deliberazione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 FEBBRAIO 2015, N. 140

Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma - Dodicesimo provvedimento di autorizzazione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto:

- l'art. 15 commi 1, 2 e 3 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia,

Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2012, n. 122;

- la Convenzione stipulata in data 21-6-2013 fra Ministero del Lavoro e Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia e Regione Veneto ai sensi del comma 3 dell'art. 15 del sopra citato decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla Legge 1 agosto 2012, n. 122, con la quale sono state ripartite tra le Regioni interessate le risorse finanziarie e sono state individuate le modalità di attuazione dello stesso art. 15 del D.L. n. 74/2012;

- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato di concerto con Il Ministro dell'Economia e della Finanze n. 75719 del 17/9/2013, il quale stabilisce nello specifico:

- all'art. 1 la ripartizione delle risorse finanziarie complessive di cui all'art. 15, comma 3 del Decreto Legge sopra citato attribuendo alla Regione Emilia-Romagna il 92,2% delle stesse pari ad un importo di € 64.540.000,00;
- all'art. 2 i lavoratori dipendenti da imprese fruitrici della cassa integrazione in deroga;
- all'art. 3 gli ulteriori lavoratori dipendenti beneficiari;
- all'art. 4 le prestazioni in favore di lavoratori autonomi e dei titolari di impresa individuale;
- all'art. 5 i limiti e le condizioni delle erogazioni;

Dato atto che il suddetto Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali adottato di concerto con Il Ministro dell'economia e della Finanze n. 75719/2013, di seguito per brevità citato solo come Decreto n. 75719/13, in particolare all'art. 2, riconosce ai lavoratori operanti in uno dei Comuni compresi nell'allegato 1 del sopra citato D.L. n. 74/2012, l'integrazione salariale in deroga alla normativa vigente ai sensi dell'articolo 33, comma 21, della legge 12 novembre 2011 n. 183;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 691 del 28 maggio 2012 ad oggetto "Presenza d'atto del "Protocollo d'intesa per interventi straordinari per ammortizzatori sociali causa evento sismico che ha interessato i territori delle province di Bologna, Modena e Ferrara il giorno 20 maggio 2012";
- n. 744 del 4 giugno 2012 ad oggetto "Estensione alla Provincia di Reggio Emilia dell'applicazione del Protocollo d'intesa per interventi straordinari per ammortizzatori sociali causa evento sismico – Integrazione alla DGR 691/2012";
- n. 261 del 11 marzo 2013 e ss.mm. ad oggetto "Approvazione delle integrazioni alla 'Raccolta aggiornata delle disposizioni regionali per l'attuazione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla Deliberazione di Giunta Regionale n. 294/2012 e ss.mm.", ed in particolare l'allegato parte integrante della stessa;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni:

- n. 850 del 15 giugno 2009 "Approvazione schema di convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna per modalità attuative, gestionali e flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga ex all'art. 19 L. 2/2008 e art. 16 LR 17/2005.";
- n. 1138 del 27 luglio 2009 "Modifica allo schema di Convenzione di cui alla propria deliberazione n. 850/2009 del 15 giugno 2009 avente ad oggetto "Approvazione schema di convenzione tra INPS e Regione Emilia-Romagna per modalità attuative, gestionali e flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga ex all'art. 19 L. 2/2008 e art. 16 LR 17/2005.";

Richiamata altresì la Convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione Generale dell'INPS Regionale sottoscritta in data 29 luglio 2009;

Richiamata altresì l'intesa siglata dalle Parti componenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga il 18 dicembre 2014", ed in particolare il punto 8 che prevede che le procedure di accesso per i datori di lavoro colpiti dal sisma del 2012 sono prorogate per tutto l'anno 2015;

Dato atto che con le seguenti proprie deliberazioni si è già proceduto alla concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma a favore dei beneficiari come individuati da ultimo dall'art. 2 del sopra citato Decreto n. 75719/13;

- n. 1086 del 30 luglio 2012 ad oggetto "Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma. Primo provvedimento di autorizzazione";

- n. 1294 del 10 settembre 2012 ad oggetto "Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma. Secondo provvedimento di autorizzazione";

- n. 1567 del 29 ottobre 2012 ad oggetto "Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma. Terzo provvedimento di autorizzazione";

- n. 2004 del 17 dicembre 2012 ad oggetto "Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma. Quarto provvedimento di autorizzazione";

- n. 847 del 24 giugno 2013 ad oggetto "Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma. Quinto provvedimento di autorizzazione";

- n. 1857 del 9 dicembre 2013 ad oggetto "Attuazione contenuti del Decreto Ministeriale n. 75719 del 17/9/2013. Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma. Sesto provvedimento di autorizzazione. Approvazione avviso pubblico per domande di trattamenti in deroga a causa sisma per ulteriori beneficiari" e s.m.;

- n. 140 del 10 febbraio 2014 "Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma. Settimo provvedimento di autorizzazione";

- n. 678 del 19 maggio 2014 "Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma. Ottavo provvedimento di autorizzazione";

- n. 876 del 12 giugno 2014 "Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma. Nono provvedimento di autorizzazione", così come modificata con DGR n. 1493/2014;

- n. 1610 del 13 ottobre 2014 "Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma- decimo provvedimento di autorizzazione. Concessione ai sensi dell'art. 1-bis del D.L. 74/14 convertito in L. n. 93/14, degli ammortizzatori sociali in deroga per lavoratori colpiti da eventi alluvionali verificatisi tra il 17 e il 19 gennaio 2014", rettificata con Deliberazione della Giunta regionale n. 1675 del 20 ottobre 2014;

- n. 29 del 19 gennaio 2015 "Concessione degli ammortizzatori sociali in deroga per sisma - undicesimo provvedimento di autorizzazione";

Dato atto altresì che:

- con determinazione del Direttore Generale "Cultura, Formazione, Lavoro" n. 7256 del 30 maggio 2012 si è provveduto all'istituzione dei tavoli tecnici previsti dal sopra citato Protocollo d'intesa per interventi straordinari per ammortizzatori sociali causa evento sismico;

presso le Amministrazioni provinciali di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia, alla presenza delle parti sociali sono stati sottoscritti appositi verbali dell'insediamento dei suddetti tavoli, nonché i relativi verbali di accordo per l'accesso alla CIG in deroga per evento sismico dei datori di lavoro ubicati negli stessi territori;

- nel corso di appositi incontri del "Tavolo Tecnico" di monitoraggio delle situazioni di crisi e delle dinamiche del lavoro - di cui al Decreto Assessorile n. 3 del 8/6/2010 - sono state condivise le modalità operative per la gestione degli ammortizzatori sociali legati al sisma di cui ai verbali del 13/6/2012, del 25/6/2012, del 2/7/2012, del 25/7/2012, del 2/10/2012 e del 28/2/2013, agli atti del competente Servizio regionale;

Verificato dal competente Servizio Lavoro che nel proseguo dell'attività di riconoscimento ai sopra citati lavoratori di cui all'art. 2 del Decreto n. 75719/13 per il suddetto trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga risultano pervenute le seguenti ulteriori richieste di proroga:

SISMA 12	n. domande	Lavoratori
A.	1	2
B.	7	28
Totale	8	30

Ritenuto, in attuazione dei contenuti del sopra citato Decreto n. 75719/13, di procedere alla concessione, secondo le modalità definite con propria deliberazione n. 261/2013 e ss.mm. dei sopra citati trattamenti in deroga contenuti negli allegati A. e B. che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Visti:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.;

- le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377/2010 così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 2060 del 20 dicembre 2010, n. 1642 del 14/11/2011, n. 221 del 27/2/2012 e n. 1222/2011 e n. 1179/2014.

- la determinazione del Direttore Generale Cultura Formazione e Lavoro n. 16910 del 19/11/201 "Proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza il 30/11/2014 nell'ambito della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro"

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali.

Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori regionali competenti per materia;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. concedere i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga contenuti negli allegati A. e B. parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. dare atto che i trattamenti in deroga concessi al precedente punto 1, comunque, potranno coprire unicamente le sospensioni dal lavoro o le riduzione di attività lavorative dovute all'evento sismico, non potendosi riferire, pertanto, a vicende dipendenti da ragioni diverse;
3. autorizzare, conseguentemente alla concessione di cui al punto 1, la sede dell'INPS territorialmente competente, fatto salvo l'accertamento da parte dell'Istituto stesso di eventuali preclusioni, incompatibilità, o cause di decadenza, sulla base di quanto richiesto dalle suddette imprese di cui agli allegati A. e B. parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
4. autorizzare il Responsabile del Servizio Lavoro a revocare i trattamenti concessi con il presente atto, qualora si verifichi la carenza o l'insussistenza dei requisiti richiesti;
5. pubblicare la presente deliberazione sia nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna sia sul portale tematico: <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/>.

A. Proroga periodo CIGO

Codice Domanda	Cod. Fiscale	Rag. Sociale	Indirizzo	Cap	Comune	Prov.	N. Lav	Data Inizio CIG	Data Fine CIG
C103615200000001	02771040363	FISIO-LINE DI BABINI RITA E. C. SNC	VIA CASTELFIDARDO N.55	41037	MIRANDOLA	MO		201/01/2015	04/05/2015

B. Proroga periodo CIGS

Codice Domanda	Cod. Fiscale	Rag. Sociale	Indirizzo	Cap	Comune	Prov.	N. Lav	Data Inizio CIG	Data Fine CIG
CI03815200000022	00951980382	BAGNI SNC DI BAGNI DOMENICO & C.	VIA BONDENESE N. 83 FR. CASUMARO	44042	CENTO	FE	6	6/01/01/2015	30/06/2015
CI03815200000018	BLLLRDS3C15C469G	CRIPTON DI BALLANTI ALFREDO	VIA SAFFI, 9	44042	CENTO	FE	1	10/01/01/2015	31/03/2015
CI03615200000006	03349280366	M.C. SRL	Via Ponte Garbese 2	41016	NOVI DI MODENA	MO	9	9/01/01/2015	31/03/2015
CI03615200000044	01507840369	N.P.S. DI BERGAMINI NADIA & C. SNC	VIA POSTA VECCHIA 73/75	41037	MIRANDOLA	MO	6	6/01/01/2015	29/06/2015
CI03615200000080	10188940158	ORLY GENERAL SUPPLY SAS	VIA LATTANZIO 57	20137	MILANO	MI	2	2/01/01/2015	30/04/2015
CI03615200000052	01488230382	PETRA POLIMERI SRL	VIA DELL'INDUSTRIA N. 4 LOCALITA' CASUMARO	44041	CENTO	FE	1	10/01/01/2015	30/03/2015
CI03615200000017	01308630365	RICAMIFICIO LUDAN SNC	VIA G. DI VITTORIO N. 349	41032	CAVEZZO	MO	3	01/01/2015	31/03/2015

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 FEBBRAIO 2015, N. 142

Approvazione Piano di utilizzo del materiale da scavo ai sensi dell'art. 5 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161 relativo ai lavori di costruzione dell'invaso interaziendale denominato "Castagneto" ad uso irriguo al servizio del Consorzio Volontario "Poggio-San Ruffillo", nei comuni di Brisighella e di Faenza (RA)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera:

a) di approvare ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.M. 10 agosto 2012 n. 161, il Piano di Utilizzo del materiale di scavo presentato in data 23 settembre 2014 prot. PG.2014.336742 dal Consorzio Irriguo Poggio-San Ruffillo e relativa al progetto per i lavori di costruzione dell'invaso interaziendale ad uso irriguo

al servizio del Consorzio volontario denominato "Poggio-San Ruffillo", nei Comuni di Brisighella e Faenza (RA);

b) di stabilire che la durata di validità del Piano di utilizzo del materiale da scavo è fissata in 24 mesi a decorrere dalla data della presente approvazione;

c) di stabilire che alla scadenza dei termini di validità del Piano di utilizzo del materiale da scavo approvato viene meno la qualifica di sottoprodotto del materiale da scavo;

d) di trasmettere copia del presente atto al proponente Consorzio Irriguo Poggio-San Ruffillo;

e) di trasmettere, per opportuna conoscenza, copia del presente atto alla Provincia di Ravenna, ai Comuni di Brisighella e Faenza (RA), all'ARPA Sezione Provinciale di Ravenna, all'AUSL di Ravenna, all'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli, alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle Province per le Province di Ravenna, Ferrara, Forlì-Cesena, Rimini, alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 FEBBRAIO 2015, N. 143

Parere motivato relativo al Piano Faunistico-Venatorio (PFVP 2014-2018) della Provincia di Rimini (art. 15, Titolo II della Parte seconda del DLgs 152/06)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(*omissis*)

delibera:

a) di esprimere parere motivato positivo, relativamente alla proposta di Piano Faunistico Venatorio (PFVP 2014-2018) della Provincia di Rimini, e al relativo Rapporto Ambientale, ai sensi dell'art. 15 del DLgs 152/06, in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente, a condizione che si tenga adeguatamente conto di quanto riportato ai punti successivi:

1) si chiede di considerare quanto contenuto nell'osservazione del Servizio Provinciale ARPA di Rimini prot. N.3079 del 03/06/2014:

- in riferimento all'uso di munizioni di piombo, dovranno essere adottate tutte le limitazioni utili e necessarie a minimizzare l'impatto derivante dalle stesse, prevedendone l'uso in conformità alla norme vigenti (L.R. 8/94, Delibera dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 60 del 31/5/2006, D.M. 184/2007, D.G.R. n. 467/2014), al fine di limitare/evitare criticità e ricadute di inquinamento ambientale;
- verificare gli effetti ambientali attuando il Piano di monitoraggio definito con gli Enti competenti, attraverso gli indicatori descritti del Rapporto Ambientale;

2) al fine di implementare un corretto piano di monitoraggio si ritiene utile:

- che il sistema di monitoraggio assicuri oltre al controllo degli impatti significativi, anche la verifica del grado di raggiungimento previsto a seguito dell'attuazione delle azioni del Piano, degli obiettivi di sostenibilità a cui il Piano si riferisce;
- che a tal fine siano individuate le modalità di raccolta dei dati, gli indicatori necessari alla valutazione, i target di rife-

rimento, la definizione di strumenti per riorientare le scelte di Piano nel caso di effetti negativi, le responsabilità e le risorse finanziarie da adottare;

- tale sistema di monitoraggio potrà essere integrato all'eventuale monitoraggio di altri strumenti di Pianificazione vigenti; è opportuno inoltre individuare modalità e strumenti per condividere il monitoraggio con gli enti e fornitori di dati e l'implementazione operativa delle banche dati e flussi informativi;
- che sia esplicitata l'eventuale possibilità per il Piano di concorrere, tramite sua attuazione a seguito del monitoraggio, alla modifica e aggiornamento delle previsioni di altri piani, tra cui il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale;

b) di dare atto della Valutazione di Incidenza prot. PG.2014.0374634 del 14/10/2014 del Servizio Parchi e Risorse Forestali della Regione Emilia-Romagna, ad esito positivo, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni specifiche, da ritenere aggiuntive rispetto alla normativa venatoria di riferimento ed a quanto previsto nelle Misure Generali di Conservazione e nelle Misure Specifiche di Conservazione dei siti, e che sono fatte proprie:

1) *Addestramento cani*

- Vietare l'addestramento di cani per l'attività venatoria durante il periodo di insediamento, riproduzione e di presenza di giovani di avifauna (dal 1 febbraio al 31 agosto inclusi), all'interno dei Siti Natura 2000;

2) *Controllo di specie potenzialmente problematiche (esclusi gli Ungulati)*

- Vietare l'uso dei cani nei piani di controllo della volpe; il controllo dovrà avvenire esclusivamente con "tiro selettivo" o con impiego di gabbie di cattura;

3) *Ripopolamento e introduzione di fauna selvatica*

- Individuare il periodo utile per le catture di lepree esclusivamente nel mese di dicembre;
- Divieto di ripopolamento con anatidi provenienti da allevamento e divieto di permanenza all'interno degli specchi d'acqua dedicati all'esercizio venatorio di richiami vivi oltre gli orari di caccia (comprese anatre domestiche, germanate o

altri tipi di anatidi detenuti a scopo venatorio);

- Obbligo di detenzione di richiami vivi, anatre domestiche, germanate o altri tipi di anatidi detenuti a scopo venatorio, oltre la stagione venatoria ed al di fuori degli orari consentiti di caccia, in apposite gabbie o voliere di dimensioni adeguate per la salvaguardia del benessere animale; le voliere, in particolare, devono essere chiuse su ogni lato e superiormente; nella parte a terra ed eventualmente in acqua, la rete (elettrosaldata ed a maglia massima 3x3 cm) deve essere infissa nel terreno per almeno 10 cm; nel periodo di caccia le gabbie e le voliere devono essere oscurate con teli o stuoie scuri al fine di limitare la funzione di richiamo da parte degli anatidi ivi presenti;

4) *Interventi e miglioramenti ambientali*

- Mantenimento ed incremento dei boschi igrofilici presenti in alveo, nei pressi di bacini idrici naturali o artificiali, anche al fine dell'insediamento delle colonie di Ardeidi all'interno dei siti "Marecchia a Ponte Messa" e "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia";
- Mantenimento di un livello idrico costante all'interno dei laghetti a servizio di appostamenti fissi (nel periodo febbraio-settembre) con divieto di sfalcio della vegetazione palustre dei laghetti nei periodi di nidificazione, all'interno del S.I.C. "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia";
- Mantenimento ed incremento di fragmiteti e tifei nei laghetti artificiali e nei bacini di cava all'interno dei siti "Marecchia a Ponte Messa" e "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia";

c) i progetti degli interventi previsti conseguentemente al Piano, qualora inseriti negli Allegati III e IV alla parte seconda del DLgs 152/06 e della L.R. 9/99, dovranno essere sottoposti alle procedure di verifica (screening) o alle procedure di VIA ai sensi delle vigenti disposizioni normative, al fine di definire la migliore e specifica determinazione degli impatti ambientali e delle necessarie misure di mitigazione e/o compensazione;

d) di ritenere che le presenti valutazioni relative al Piano in oggetto sono valide salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti; in caso di tali modifiche, ai sensi di quanto previsto dalla parte II del DLgs 152/06, sarà necessaria una nuova valutazione;

e) di trasmettere, ai sensi dell'art. 16, del DLgs 152/06, copia della presente deliberazione alla Provincia di Rimini; al riguardo si ricorda che, ai sensi dell'art. 17, del D. Lgs 152/06, si dovrà provvedere a rendere pubblica la decisione finale in merito all'approvazione del Piano, nonché il parere motivato, la Dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio;

f) di informare che è possibile prendere visione della variante e di tutta la documentazione oggetto dell'istruttoria presso la Regione Emilia-Romagna, Via della Fiera, 8, Bologna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale;

g) di rendere pubblico attraverso la pubblicazione sul proprio sito web, ai sensi dell'art. 17, del DLgs 152/06 il presente partito di deliberazione, la Dichiarazione di sintesi nonché le misure adottate in merito al monitoraggio;

h) di pubblicare in estratto il presente partito di deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 FEBBRAIO 2015, N. 155

Approvazione stralcio del programma annuale 2015: Ripartizione delle risorse del Fondo sociale regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003. Assegnazione e concessione risorse a Comuni

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova, Rovigo, i giorni del 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;

- il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012 convertito con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122;

Richiamate:

- l'ordinanza commissariale n. 23 del 14 agosto 2012 "Azioni finalizzate alla realizzazione del Programma Casa per la transizione e l'avvio della ricostruzione" che prevede tra le diverse soluzioni per far fronte alle esigenze abitative conseguenti

al sisma del 20 e 29 maggio 2012 anche la realizzazione di soluzioni alternative alle abitazioni danneggiate e distrutte con la installazione di moduli temporanei rimovibili nelle aree rurali e nei centri urbani gravemente danneggiati;

- l'ordinanza commissariale n. 85 del 5 dicembre 2012 "Assegnazione dei Prefabbricati Modulari Abitativi Rimovibili (PMAR) e dei Prefabbricati Modulari Rurali Rimovibili (PMRR). Indicazione criteri, ai sensi comma 10 articolo 10 decreto legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge n. 134/2012";

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto ingenti danni e ripercussioni sulla popolazione e che ad oltre due anni e mezzo dal sisma permane uno stato di forte disagio di parte della popolazione direttamente colpita dal sisma;

Viste altresì:

- la Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ed in particolare l'art. 20 che prevede la ripartizione, da parte dello Stato, delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali finalizzato alla promozione e al raggiungimento degli obiettivi di politica sociale;

- la L.R. 12 marzo 2003, n.2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" ed in particolare l'art. 46 che istituisce il Fondo sociale regionale e ne individua le fonti di finanziamento e l'art. 47, così come modificato dall'art. 41 L.R. 20 dicembre 2013 n. 28, che specifica la destinazione delle risorse medesime;

- la deliberazione di Assemblea legislativa n. 175 del 22 maggio 2008 avente per oggetto "Piano sociale e sanitario 2008-2010";

- la deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 117 del 18 giugno 2013 recante "Indicazioni attuative del Piano sociale e sanitario regionale per il biennio 2013/2014. Programma annuale 2013: obiettivi e criteri generali di ripartizione del Fondo sociale ai sensi dell'art. 47, comma 3 della L. R. 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) ed in particolare il punto "Risollevarsi dal sisma" del paragrafo "il contesto regionale: tra nuove emergenze e risorse disponibili", dell'allegato 1 parte integrante del medesimo provvedimento;

Valutato che alla luce dell'emergenza anche la situazione sociale e i bisogni della popolazione in parte si siano modificati e amplificati, e che occorra impegnarsi per rispondere, anche in modo innovativo alle esigenze socio-assistenziali dei cittadini;

Preso atto delle difficoltà incontrate da alcuni comuni che hanno avuto il maggior numero di danni alle abitazioni e il maggior numero di famiglie sgomberate e sedi di prefabbricati modulari abitativi rimovibili (PMAR), a far fronte alle situazioni tuttora permanenti di grave disagio economico di alcuni nuclei familiari terremotati;

Valutata la possibilità da parte della Regione di intervenire, ai sensi dell'art. 5 comma 4 lett. l) della L.R.2/2003, con misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito, fra cui il prestito d'onore, che consentano ai nuclei terremotati di riacquistare una progressiva autonomia e il ritorno alle normali condizioni di vita;

Ritenuto opportuno, per i motivi sopra indicati, di approvare uno stralcio del "Programma Annuale 2015: Ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003 e individuazione degli obiettivi" e di assegnare e concedere, ai soli Comuni maggiormente colpiti e individuati nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento, la somma di euro 500.000,00 a valere sul Fondo Sociale Regionale;

Ritenuto altresì di procedere al riparto della somma complessiva di euro 500.000,00 ai suddetti Comuni sulla base del numero di nuclei familiari ad oggi alloggiati nei PMAR, così come riportato nell'allegato 1 e parte integrante del presente provvedimento;

Dato atto che la quota di Euro 500.000,00 risulta compresa nel limite di autorizzazione alla spesa previsto dal citato art. 17, comma 5 della L.R. n. 40/2001, alla luce dello stanziamento definitivo sulla U.P.B 1.5.2.2.20100 Fondo Sociale Regionale, e sul capitolo U57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona(art. 47, comma 1 lett. b), L.R. 12 marzo 2003, n. 2", per l'anno 2014;

Considerato che, sulla base delle valutazioni tecniche operate con i soggetti pubblici interessati ed in ragione delle verifiche procedurali effettuate dalla competente struttura regionale, le misure di intervento oggetto del presente provvedimento saranno realizzate entro l'esercizio 2015 e che i Comuni beneficiari del finanziamento dovranno presentare entro il 31/12/2015 una relazione riepilogativa circa l'utilizzo dei fondi che saranno erogati dalla Regione ad avvenuta esecutività del presente atto, previa pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.;

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui al D.Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii. in relazione anche all'esigibilità della spesa nell'anno

2015 (scadenza dell'obbligazione) e che pertanto si possa procedere all'assunzione dell'impegno di spesa;

Viste:

- il D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche e integrazioni;

- la L.R. n. 25 del 18 novembre 2014 concernente l'autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'esercizio 2015;

- la L.R. 15 novembre 2001, n. 40 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle LL.RR. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1977, n. 4", che:

- all'art. 17, comma 4, prevede che, nel caso in cui il bilancio non sia stato ancora presentato all'Assemblea legislativa, l'esercizio provvisorio sia autorizzato sulla base dell'ultimo bilancio approvato;

- all'art. 17, comma 5, prevede che, nel caso di cui al comma 4, l'autorizzazione all'esecuzione della spesa sia limitata ad un dodicesimo dello stanziamento di ciascuna unità previsionale di base, per ciascun capitolo di spesa ad essa appartenente, per ogni mese di esercizio provvisorio;

- le LL.RR. n. 28 e n. 29 del 20 dicembre 2013, rispettivamente Legge Finanziaria regionale e Legge di approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2014 e del Bilancio pluriennale 2014-2016;

- le LL.RR. n. 17 e n. 18 del 18 luglio 2014, rispettivamente Legge finanziaria regionale e Legge di assestamento dei Bilanci medesimi;

Preso atto che la procedura dei conseguenti pagamenti disposti in attuazione del presente atto è compatibile con le prescrizioni previste all'art. 56, comma 6, del citato D.Lgs. n. 118/2011;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modificazioni;

- le proprie deliberazioni n. 1621/2013 "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33" e n. 57/2015 "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

Richiamate altresì le proprie deliberazioni n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., n. 1663 del 27 novembre 2006, n.1377 del 20 settembre 2010, n. 1222 del 4 agosto 2011, n. 1511 del 24 ottobre 2011, n. 57 del 23 gennaio 2012, n. 725 del 4 giugno 2012 e n. 1179 del 21 luglio 2014;

Vista la determinazione del Direttore generale Risorse Finanziarie e Patrimonio n. 17051 del 15 novembre 2014 avente ad oggetto "Conferimento di incarico dirigenziale e proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza al 30/11/2014 presso la Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio";

Preso atto del parere della Commissione Politiche per la salute e Politiche sociali espresso nella seduta del 17/2/2015 acquisito e conservato agli atti d'ufficio del Servizio Coordinamento Politiche Sociali e Socio educative. Programmazione e Sviluppo del Sistema dei Servizi - Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta del Vicepresidente e Assessore alle politiche di welfare e politiche abitative Elisabetta Gualmini;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate, uno stralcio del "Programma Annuale 2015: Ripartizione delle risorse del Fondo Sociale Regionale ai sensi dell'art. 47 comma 3 della L.R. 2/2003 e individuazione degli obiettivi";

2) di procedere al riparto della somma complessiva di euro 500.000,00 ai Comuni sulla base del numero di nuclei familiari ad oggi alloggiati nei PMAR, così come riportato nell'allegato 1 parte integrante del presente provvedimento e di assegnare e concedere tali risorse al fine di realizzare misure di contrasto delle povertà e di sostegno al reddito, fra cui il prestito d'onore, che consentano ai nuclei terremotati di riacquistare una progressiva autonomia e il ritorno alle normali condizioni di vita;

3) di impegnare la somma complessiva di Euro 500.000,00 registrata al n. 421 di impegno sul capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario 2015 che sarà dotato della necessaria disponibilità corrispondente al capitolo 57120 "Fondo sociale regionale. Quota parte destinata ai Comuni singoli e alle forme associative per l'attuazione dei piani di zona (art. 47, comma 1 lett. b), L.R. 12 marzo 2003 n. 2" U.P.B. 1.5.2.2.20100 del bilancio d'esercizio 2014;

4) di dare atto che l'ammontare dell'impegno di spesa di cui sopra è compreso nel limite di 2/12 dello stanziamento definitivo del competente capitolo del bilancio per l'esercizio finanziario

2014 ai sensi di quanto previsto dalla L.R. n. 25/2014;

5) di dare atto che in attuazione del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., la stringa concernente la codificazione della Transazione elementare, come definita dal citato decreto, è la seguente:

Missione 12 - Programma 01 - Codice Economico U.1.04.01.02.003 - CO FOG 10.4 - Transazioni UE 8 - SIOPE 1535 - C:I: spesa 3 - Gestione ordinaria 3

6) di precisare altresì che, in ragione delle prescrizioni dettate dal medesimo D.Lgs. n. 118/2011, ad entrata in vigore della L.R. di approvazione del bilancio per l'esercizio finanziario 2015, le indicazioni di natura contabile inserite nel presente provvedimento saranno riviste al fine di consentire l'eventuale adeguamento delle scritture contabili eseguite;

7) di dare atto che alla liquidazione delle somme a favore dei beneficiari provvederà con proprio atto formale, ai sensi della vigente normativa contabile ed in attuazione della propria deliberazione n. 2416/2008 e ss.mm., il Dirigente regionale competente, ad esecutività del presente provvedimento e previa pubblicazione di cui al successivo punto 11);

8) di precisare che i Comuni beneficiari del finanziamento dovranno presentare entro il 31/12/2015 una relazione riepilogativa circa l'utilizzo dei fondi che saranno erogati dalla Regione come indicato al precedente punto 7);

9) di dare atto che, sulla base delle valutazioni effettuate dal Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative. Programmazione e sviluppo del sistema dei servizi, le norme di cui all'art. 11 della L. 16 gennaio 2003, n. 3 non siano applicabili al progetto oggetto del finanziamento di cui al presente provvedimento;

10) di pubblicare il presente atto deliberativo nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

11) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm., nonché sulla base degli indirizzi interpretativi ed adempimenti contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n.57 del 26 gennaio 2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

12) di dare atto infine che si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 56, 7° comma, del citato D.Lgs. 118/2011.

COMUNI	(1) Numero nuclei familiari occupanti i PMAR	(2) in %	(3) Riparto Risorse (Euro)
Comune di Cento (Fe)	29	6,20	30.982,91
Comune di Cavezzo (Mo)	46	9,83	49.145,29
Comune di Concordia sulla Secchia (Mo)	71	15,17	75.854,70
Comune di Mirandola (Mo)	133	28,42	142.094,02
Comune di Novi di Modena (Mo)	87	18,59	92.948,72
Comune di San Felice Sul Panaro (Mo)	50	10,68	53.418,80
Comune di San Possidonio (Mo)	52	11,11	55.555,56
	468	100	500.000,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 FEBBRAIO 2015, N. 161

Approvazione "Criteri di presentazione per l'anno 2015 delle domande di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2015" e definizione criteri per l'attuazione dell'art. 6, c. 3 del D.I. n. 83473/2014

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il D.L. 29 novembre 2008, n. 185 e ss.mm. recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, ed in particolare l'art. 19 "Potenziamento ed estensione degli strumenti di tutela del reddito in caso di sospensione dal lavoro o di disoccupazione, nonché disciplina per la concessione degli ammortizzatori in deroga";
- la legge 28 giugno 2012, n. 92 e ss.mm. recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita", e ss.mm., ed in particolare l'art. 2 "Ammortizzatori sociali" commi 64, 65 e 66;
- il D.L. 21 maggio 2013, n. 54 e ss.mm. recante "Interventi urgenti in tema di sospensione dell'imposta municipale propria, di rifinanziamento di ammortizzatori sociali in deroga, di proroga in materia di lavoro a tempo determinato presso le pubbliche amministrazioni e di eliminazione degli stipendi dei parlamentari membri del Governo", convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, ed in particolare l'art. 4, comma 2 che prevede che con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze sono determinati criteri di concessione degli ammortizzatori in deroga alla normativa vigente, con particolare riguardo ai termini di presentazione, a pena di decadenza, delle relative domande, alle causali di concessione, ai limiti di durata e reiterazione delle prestazioni anche in relazione alla continuazione rispetto alle altre prestazioni di sostegno al reddito, alle tipologie dei datori di lavoro e lavoratori beneficiari;
- il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1 agosto 2014, emanato ai sensi dell'art. 4, comma 2 del D.L. 54/2013 sopra citato;
- la circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 19 dell'11 novembre 2014 e la successiva nota del 24 novembre 2014 prot. 40/5425 con le quali sono stati definiti gli aspetti applicativi del decreto n. 83473/2014 sopra richiamato;

Vista, altresì, la legge regionale 1 agosto 2005 n. 17 e ss.mm. "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro" ed in particolare l'art. 16 "Crisi occupazionali";

Richiamata la propria deliberazione n. 1643 del 13 ottobre 2014 "Approvazione 'Criteri per la presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze n. 83473

del 1° agosto 2014 - Art. 16 L.R. 17/2005" con la quale, al fine di dare una prima attuazione ai nuovi criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga di cui al DI n. 83473/2014 più volte richiamato, si è provveduto tra l'altro:

- al punto 1) del dispositivo ad approvare l'allegato 1) "Criteri per la presentazione delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e Finanze n. 83473 del 1 agosto 2014 - Art. 16 L.R. 17/2005"
- al punto 3) del dispositivo di "rimandare ad un successivo proprio provvedimento la definizione dei criteri per l'attuazione di quanto previsto all'art. 6, comma 3 del DI n. 83473/2014";

Preso atto delle Intese siglate dalle Parti costituenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga il 18 dicembre 2014 e il 13 febbraio 2015, di cui agli allegati 1) e 2) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, con le quali, anche alla luce della definizione degli aspetti applicativi del DI n. 83473/2014, sono state concordate con riferimento all'anno 2015, nuovi aspetti inerenti l'accesso alla cassa integrazione sociale in deroga, nonché definite le modalità operative per il trattamento di mobilità in deroga;

Ritenuto quindi, al fine di dare completa attuazione agli ammortizzatori sociali in deroga di cui al DI n. 83473 del 1 agosto 2014 sopra richiamato di:

- approvare l'Allegato 3) "Criteri di presentazione per l'anno 2015 delle domande di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1 agosto 2014", parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

- definire che in attuazione dell'art. 6, comma 3 del DI n. 83473/2014 si potrà disporre nei limiti delle risorse finanziarie definiti dal medesimo decreto e tenuto conto che gli effetti dei trattamenti di sostegno al reddito non possono prodursi oltre il 31/12/2014, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2 del Decreto interministeriale stesso, delle domande di:

- cassa integrazione guadagni in deroga in favore di lavoratori sospesi dal lavoro esclusivamente nel mese di agosto 2014 a seguito di accordi sindacali sottoscritti dal 4 agosto 2014 che abbiano fatto riferimento ai criteri di cui alla normativa precedente,
- cassa integrazione guadagni in deroga in favore di lavoratori sospesi dal lavoro esclusivamente nell'anno 2014 a causa della cessazione parziale di attività dell'impresa, a seguito di accordi sindacali sottoscritti dal 4 agosto 2014;
- stabilire che con propria deliberazione:
- si provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, ovvero quelle di cui al secondo allinea sopra richiamato, previa istruttoria del Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo per quanto riguarda la Cassa integrazione guadagni in deroga e dall'invio telematico della domanda con riferimento alla mobilità in deroga.
- si riserverà di definire criteri per l'accesso ai trattamenti

in deroga per altre situazioni di cui all'art. 6, c. 3 del DI 83473/2014 diverse da quelle sopra definite, sempre riferite esclusivamente all'anno 2014, solo dopo che siano stati concessi i trattamenti di sostegno al reddito in deroga in favore dei lavoratori aventi diritto che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto stesso;

- stabilire altresì che il Responsabile del Servizio Lavoro, con propri atti, provvederà a:

- revocare i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga individuati con precedenti deliberazioni della Giunta regionale, qualora si verifichi la carenza o l'insussistenza dei requisiti richiesti attraverso l'acquisizione di informazioni successive all'adozione del provvedimento stesso,
- non accogliere le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga a seguito della verifica della mancanza dei requisiti richiesti da parte del Servizio Lavoro o che siano state presentate oltre il termine massimo di utilizzo della prestazione stessa;

Visti:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni",

- la deliberazione di G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013, "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33";

- la deliberazione di G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 recante "Programma per la Trasparenza e l'Integrità. Approvazione ed aggiornamento per il triennio 2015-2017";

Dato atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013 e sulla base degli indirizzi interpretativi contemplati nelle succitate deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- le proprie deliberazioni n. 1057/2006, n. 1663/2006, n. 2416/2008, n. 1377/2010 così come rettificata dalla n. 1950/2010, n. 2060/2010, n. 1642/2011, n. 221 del 27 febbraio 2012, n. 1222/2011 e n.1179/2014;

- la determinazione del Direttore Generale Cultura Formazione e Lavoro n. 16910 del 19/11/201 "Proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza il 30/11/2014 nell'ambito della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro".

Dato atto dei pareri allegati;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate di:

1. prendere atto delle Intese siglate dalle Parti costituenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio degli ammortizzatori sociali in deroga il 18 dicembre 2014 e il 13 febbraio 2015, di cui agli allegati 1) e 2) parti integranti e sostanziali del presente provvedimento;

2. approvare l'Allegato 3) "Criteri di presentazione delle domande per l'anno 2015 di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con

il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1 agosto 2014", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. definire che in attuazione dell'art. 6, comma 3 del DI n. 83473/2014 si potrà disporre nei limiti delle risorse finanziarie definiti dal medesimo decreto e tenuto conto che gli effetti dei trattamenti di sostegno al reddito non possono prodursi oltre il 31/12/2014, la concessione dei trattamenti di integrazione salariale, anche in deroga ai criteri di cui all'art. 2 del Decreto interministeriale stesso, delle domande di:

- cassa integrazione guadagni in deroga in favore di lavoratori sospesi dal lavoro esclusivamente nel mese di agosto 2014 a seguito di accordi sindacali sottoscritti dal 4 agosto 2014 che abbiano fatto riferimento ai criteri di cui alla normativa precedente,
- cassa integrazione guadagni in deroga in favore di lavoratori sospesi dal lavoro esclusivamente nell'anno 2014 a causa della cessazione parziale di attività dell'impresa, a seguito di accordi sindacali sottoscritti dal 4 agosto 2014;

4. stabilire che con propria deliberazione:

- si provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, ovvero quelle di cui al secondo allinea sopra richiamato, previa istruttoria del Servizio Lavoro della Regione Emilia-Romagna finalizzata a verificare la sussistenza dei requisiti, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo per quanto riguarda la Cassa integrazione guadagni in deroga e dall'invio telematico della domanda con riferimento alla mobilità in deroga.
- si riserverà di definire criteri per l'accesso ai trattamenti in deroga per altre situazioni di cui all'art. 6, c. 3 del DI 83473/2014 diverse da quelle sopra definite, sempre riferite esclusivamente all'anno 2014, solo dopo che siano stati concessi i trattamenti di sostegno al reddito in deroga in favore dei lavoratori aventi diritto che sono in possesso dei requisiti stabiliti dal Decreto stesso;

5. stabilire altresì che il Responsabile del Servizio Lavoro, con propri atti, provvederà a:

- revocare i trattamenti di ammortizzatori sociali in deroga individuati con precedenti deliberazioni della Giunta regionale, qualora si verifichi la carenza o l'insussistenza dei requisiti richiesti attraverso l'acquisizione di informazioni successive all'adozione del provvedimento stesso,
- non accogliere le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga a seguito della verifica della mancanza dei requisiti richiesti da parte del Servizio Lavoro o che siano state presentate oltre il termine massimo di utilizzo della prestazione stessa;

6. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013 e n. 57/2015 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

7. di pubblicare la presente deliberazione unitamente agli Allegati 1), 2) e 3), parti integranti e sostanziali della stessa, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e nella sezione "Crisi occupazionale" del sito: <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it>.



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO AMMORTIZZATORI IN DEROGA

INTESA SULLA GESTIONE DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI IN DEROGA DEL 18 DICEMBRE 2014

In data 18 dicembre 2014, alle ore 14,30 si è riunito il Tavolo Tecnico di monitoraggio sugli ammortizzatori sociali in deroga.

Preso atto del persistere della crisi che caratterizza il contesto economico regionale.

Preso atto del Decreto Interministeriale n. 83473 del 1° agosto 2014 pubblicato il 4 agosto 2014 che ha definito nuovi criteri di accesso agli ammortizzatori sociali in deroga.

Ribaditi i contenuti dei punti da 1 a 11 della precedente intesa del 5 settembre 2014 con la quale si è provveduto a dare una prima attuazione del Decreto Interministeriale di cui sopra.

Preso atto della Delibera di Giunta regionale n. 1643 del 13 ottobre 2014 con la quale sono stati definiti i criteri di presentazione delle domande di cassa integrazione in deroga con riferimento al DI n. 83473/2014.

Premesso che il Ministero del Lavoro ha definito con circolare n. 19 dell'11 settembre 2014 e con successiva nota del 27 novembre 2014 gli aspetti applicativi del decreto Interministeriale in questione, chiarendo quindi i dubbi interpretativi riportati nel verbale dell'Intesa del 5 settembre 2014.

Preso atto inoltre delle risorse finanziarie destinate alla Regione Emilia-Romagna per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014 con i seguenti decreti interministeriali:

- DI 83527 del 6 agosto 2014: Euro 30.866.178
- DI 86486 del 4 dicembre 2014: Euro 38.582.722, di cui 1.929.136 da destinare alle finalità di cui all'art. 6, c. 3 del DI 83473/2014 (5%)

Le parti confermano che gli oneri non dovranno ricadere impropriamente sulle imprese e sui lavoratori.




Si definisce quanto segue:















1. Le parti costituenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio concordano sul fatto che le imprese possano proseguire l'accesso alla Cassa integrazione guadagni in deroga anche nell'anno 2015 nei limiti temporali previsti dal DI 83473/2014 per un periodo massimo di tre mesi, con possibilità di richiedere ulteriori proroghe fino a un massimo complessivo di 5 mesi di concessione dei trattamenti, con le modalità previste dalla Regione Emilia-Romagna con DGR 1643/2014. Ogni domanda non potrà avere durata inferiore a un mese.

2. Dal 2015 le domande di integrazione salariale non sono sottoposte a limiti di giornate ed ore.
3. E' confermato l'obbligo per le imprese richiedenti di trasmettere i consuntivi dell'effettivo utilizzo delle prestazioni secondo le modalità definite dalla DGR 1643/2014.
4. Nel 2015 saranno attivate le prestazioni di mobilità in deroga per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal DI 83473/2014. L'accesso a tali prestazioni è condizionato alla previa stipulazione di un accordo sindacale collettivo seguita da presentazione da parte dell'impresa di istanza telematica. La Regione definirà le modalità operative sentire le parti sociali.
5. Le parti decidono di utilizzare le risorse individuate dell'articolo 6 comma 3 del sopracitato DI per le finalità lì precisate.
6. In attuazione del punto precedente, si decide di accogliere le istanze presentate da parte delle imprese, dal 4-8-2014 al 31-12-2014, che abbiano cessato parzialmente l'attività nonché da parte delle imprese che hanno sospeso i lavoratori nel mese di agosto 2014, secondo accordi sindacali che abbiano fatto riferimento ai criteri precedenti.
7. Le parti si riservano di valutare successivamente al 31-12-2014 le domande relative a lavoratori con requisiti inferiori a quelli del DI, ma in possesso delle 90 giornate di anzianità.
8. Le procedure di accesso per i datori di lavori colpiti dal sisma del 2012 sono prorogate per tutto l'anno 2015.
9. Le parti si incontreranno entro il 31-3-2015 per un monitoraggio della situazione e per definire le questioni ancora aperte.
10. Al fine di garantire continuità nell'erogazione delle anticipazioni delle risorse connesse agli istituti di sostegno al reddito quali le casse integrazioni straordinarie e in deroga e i contratti di solidarietà, la Regione Emilia-Romagna si impegna, per garantire la massima operatività, ad informare le banche sottoscrittrici degli accordi provinciali e a inviare tutte le informazioni necessarie per la erogazione delle anticipazioni.

Bologna, 18 dicembre 2014

Firmatari intesa

ENTE	COGNOME E NOME	FIRMA
Regione Emilia-Romagna	Assessore Luciano Vecchi	
CGIL ER	Marina Antonio	
CISL ER	Roberto Amadio	

UIL ER	Gianni Mastelloni	
UGL ER	Dev. Loc. / U. Coop.	
CONFINDUSTRIA ER	Enrico Castagnoli	
API ER		
CONFIMI ER		
ABI		
UPI		
CONFSERVIZI ER		
CNA ER	FABRIZIA FORNI	
CONFARTIGIANATO ER	BARBARA MACCARI	
CONFCOMMERCIO ER	OLIVIERI ANNA	
CONFESERCENTI ER	RAISI GIACOMO	
LEGACOOP ER		
CONFCOOPERATIVE ER	ALESSANDRO HONDANI	
AGCI ER		
PROVINCIA DI BOLOGNA	VISCOMI MARCA	
PROVINCIA DI MODENA	ADA GIULIOLI	
PROVINCIA DI RIMINI		
PROVINCIA DI REGGIO E.	SALATTI FANNI	
PROVINCIA DI RAVENNA		
PROVINCIA DI PIACENZA	MESCHIATTI N. JOVITA	
CONFIMI E. R.	GIACOMINI INGROSSI	
PROVINCIA FORLÌ-CESENA	MARIA LENTINI	
ASER ASSOCIAZIONE STAMPA EMILIA-ROMAGNA	GIORGIO MARIA LEONE	



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

TAVOLO TECNICO DI MONITORAGGIO AMMORTIZZATORI IN DEROGA

INTESA SULLA GESTIONE DELLA MOBILITA' IN DEROGA DEL 13 FEBBRAIO 2015

In data 13 febbraio 2015, alle ore 14,30 si è riunito il Tavolo Tecnico di monitoraggio sugli ammortizzatori sociali in deroga.

Preso atto del persistere della crisi che caratterizza il contesto economico regionale.

Ribaditi i contenuti della precedente intesa del 18 dicembre 2014 con la quale si è provveduto a definire le modalità di accesso anche per l'anno 2015 alla cassa integrazione guadagni in deroga, e a rimandare al 2015 le modalità di accesso alla mobilità in deroga.

Preso atto inoltre delle risorse finanziarie destinate alla Regione Emilia-Romagna per gli ammortizzatori sociali in deroga per l'anno 2014 con i seguenti decreti interministeriali:

- DI 83527 del 6 agosto 2014: Euro 30.866.178
- DI 86486 del 4 dicembre 2014: Euro 38.582.722, di cui 1.929.136 da destinare alle finalità di cui all'art. 6, c. 3 del DI 83473/2014 (5%)

che hanno consentito alla Regione di adottare i provvedimenti di concessione dei trattamenti in deroga fino al 31 agosto 2014 che facevano riferimento alla disciplina normativa previgente al suddetto Decreto interministeriale.

Tenuto conto che ad oggi il Ministero del Lavoro non ha ancora definito le ulteriori risorse necessarie per finanziare le ulteriori domande di accesso ai trattamenti in deroga per periodi successivi.

Dato atto che, al fine di dare attuazione a quanto previsto al punto 4. dell'Intesa del 18 dicembre 2014, con la presente intesa si individuano le modalità di accesso alle prestazioni di mobilità in deroga per i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal DI 83473/2014.

Le parti costituenti il Tavolo Tecnico di monitoraggio concordano quanto segue:

1. Possono accedere ai trattamenti di mobilità in deroga i lavoratori disoccupati ai sensi del Dlgs 181/2000, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 (*) che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro (es. indennità di mobilità, disoccupazione speciale, ASPI, mini ASPI, disoccupazione speciale edile, ecc.) e che provengono da unità operative situate nel

















territorio dell'Emilia-Romagna di imprese ai sensi degli artt. 2082, 2083 e 2135 del codice civile.

(* art. 16, c. 1 L. 223/1991 "Lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine".

2. Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2015, il trattamento di mobilità in deroga potrà essere concesso per un massimo di sei mesi non prorogabili;
3. La cessazione involontaria dei rapporti di lavoro deve risultare da un accordo sindacale sottoscritto successivamente al 4 agosto 2014.
4. Le domande di mobilità in deroga devono essere inviate dalle imprese esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema SARE e corredata dall'accordo sindacale aziendale sottoscritto successivamente al 4 agosto 2014.
5. In casi di eventuale irreperibilità degli imprenditori le domande di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga potranno essere formulate dalle organizzazioni sindacali secondo le modalità sopra specificate, previa richiesta da parte delle organizzazioni sindacali stesse di esame congiunto alla Regione.
6. I lavoratori interessati dovranno presentare la relativa istanza all'INPS entro 60 giorni dalla data del licenziamento o, se posteriore, dalla data della delibera di Giunta regionale.
7. Le parti si incontreranno entro un mese per un monitoraggio della situazione e per definire le questioni che dovessero emergere nei mesi successivi.

Bologna, 13 febbraio 2015

Firmatari intesa

ENTE	COGNOME E NOME	FIRMA
Regione Emilia-Romagna	Assessore Palma Costi	
CGIL ER	Mazzoli Andrea	
CISL ER	ANTONIO AMOROSO	
UIL ER	Mantelli Giampaolo	
UGL ER	Massimiliano Murgio	
ASER ER	SERENA BERSANI MARIO GARZIGNI	
CONFINDUSTRIA ER	ENRICO CASTAGNOLI	
API ER		
CONFIMI ER	ING. LUISI GIANCARO	
ABI		
UPI		
CONFSERVIZI ER		
CNA ER	FABRIZIA TORNI	
CONFARTIGIANATO ER	BARBARA MAREATO	
CONFCOMMERCIO ER	OLIVIERI ANNA	
CONFESERCENTI ER	RALSI GIACOMO	
LEGACOOP ER	MARTINA DANFRODI	
CONFCOOPERATIVE ER	MESSANARO ROBERTO	
AGCI ER		
UNIONCAMERE ER	BEGHELLI MATEO	
CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA	ELENA DEUDI	

PROVINCIA DI MODENA	ADA GIULIOLI	Adalgisoli
PROVINCIA DI REGGIO E.	SALATTI VANINI	Salatti Vanini
PROVINCIA DI FERRARA	Berlora CERN	Berlora Cern
PROVINCIA DI PIACENZA	MECHIAZZI NOZZATI	Mechiazzi Nozzati
COMUNE DI BOLOGNA	MONTALTO VALERIO	Montalto Valerio

Criteri di presentazione per l'anno 2015 delle domande di cassa integrazione guadagni e di mobilità in deroga alla normativa vigente di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014

A) CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA PER L'ANNO 2015

1. Regole generali

Le prestazioni di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente per le crisi che coinvolgono unità produttive situate nel territorio regionale, saranno garantite tenuto conto dei criteri esplicitati nel presente documento, in conformità al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014 (entrato in vigore il 4 agosto 2014), compatibilmente con le risorse finanziarie a disposizione della Regione Emilia-Romagna, e solo dopo che siano stati utilizzati **tutti** gli strumenti ordinari di flessibilità (ferie residue e maturate, permessi, banca ore, ecc.).

I criteri e le procedure di cui al Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto il con il Ministro dell'Economia e delle Finanze n. 83473 del 1° agosto 2014, costituiscono il nuovo quadro normativo per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga riferiti ad accordi sottoscritti a decorrere da 4 agosto 2014.

I trattamenti sono concessi, ove i prestatori di lavoro aventi diritto siano dipendenti di:

- imprese non soggette alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Fondi di solidarietà) e neppure alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS;
- imprese soggette alla disciplina di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 (Fondi di solidarietà) **se attivi**, e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, che abbiano superato i limiti temporali di concessione disposti dalle rispettive normative nazionali di riferimento,
- imprese che, pur soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, alla disciplina dei fondi di solidarietà (art. 3, commi da 4 a 41 della L. 92/2012) **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, non sono in possesso dei requisiti d'accesso a tali ammortizzatori "ordinari",

e che effettuino prestazioni di lavoro ad orario ridotto per contrazione o sospensione dell'attività produttiva con riferimento alle seguenti **causali**:

- a) Situazioni aziendali dovute ad eventi transitori non imputabili a imprese e lavoratori
- b) Situazione aziendali determinate da situazioni temporanee di mercato
- c) Crisi aziendali
- d) Ristrutturazioni e riorganizzazioni

Le domande di cassa integrazione guadagni in deroga non sono più sottoposte a limiti di giornate e di ore, pertanto viene individuata un'unica tipologia di trattamento di cassa integrazione guadagni in deroga.

Ove compatibili si applicano anche le norme secondarie relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria di cui alla normativa nazionale vigente, in particolare per le imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo, anche senza cessazione di beni) contenute nella Legge Fallimentare e successive modifiche, si applicano le disposizioni di cui al Decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012, di attuazione della Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita".

Gli accordi di mobilità di cui alla Legge 223/1991 che prevedono l'esodo volontario dei lavoratori, al fine di ridurre gli esuberi, non precludono il ricorso alla cassa integrazione guadagni in deroga.

La sussistenza dei requisiti di accesso agli ammortizzatori in deroga di cui al DI 83473/2014 devono essere dichiarati da parte delle imprese richiedenti, attraverso le forme stabilite dall'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, su apposito modulo predisposto dal Servizio Lavoro regionale, disponibile sul sito tematico <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/crisi-occupazionale>, nonché sul sito "Amministrazione trasparente" sezione "Attività e procedimenti", sotto-sezione "Tipologia di procedimento":

<http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/attivita-e-procedimenti>.

Il Servizio Lavoro provvederà alla verifica delle suddette dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, attraverso gli organismi territoriali di vigilanza competenti, nella misura di almeno il 5% delle richieste pervenute sulla base di un campione costruito ricorrendo al generatore di Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna al seguente indirizzo [Http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/](http://www.servizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/).

2. Decorrenza del trattamento giuridico di cui al D.I. n. 83473 del 1° agosto 2014

Le disposizioni di cui al presente documento si applicano agli accordi sindacali di cui al successivo punto 8., stipulati in sede aziendale successivamente all'entrata in vigore del

Decreto interministeriale e quindi agli accordi sottoscritti dalla data del 4 agosto 2014, che fanno riferimento a periodi di sospensione nell'anno 2015.

Le disposizioni di cui al presente documento **non si applicano** alle domande che riguardano i lavoratori subordinati del settore privato, impossibilitati a prestare attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara e Reggio Emilia nel 2012, a favore dei quali si applica quanto disposto dal Decreto n. 75719 del 17 settembre 2013.

3. Datori di lavoro interessati

Possono richiedere il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente solo le imprese di cui agli artt. 2082, 2083 e 2135 del codice civile, comprese le cooperative ed i loro consorzi, riferite a situazioni di cui alle causali esplicitate al punto 1. che coinvolgono unità operative situate nel territorio dell'Emilia-Romagna.

4. Lavoratori beneficiari

Possono beneficiare del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente i lavoratori subordinati, con qualifica di operai, impiegati e quadri, ivi compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.

5. Requisiti di anzianità aziendale dei lavoratori

I lavoratori possono fruire dei trattamenti di cassa integrazione in deroga se in possesso di una anzianità lavorativa relativa all'ultimo contratto di lavoro presso l'impresa di **almeno dodici mesi** alla data di inizio del periodo dell'intervento di integrazione salariale, che sono sospesi dal lavoro o che effettuano prestazioni ad orario ridotto.

Sono ammesse eccezioni esclusivamente nei seguenti casi:

- Per i lavoratori somministrati l'anzianità aziendale è verificata presso l'agenzia di somministrazione in quanto datore di lavoro,
- In caso di sostituzione di appalto l'anzianità aziendale per accedere alla CIG non trova applicazione, fermo restando che tale operazione non prevede una interruzione dell'attività tra un appalto e l'altro. In questo caso l'assunzione nel nuovo appalto non deve generare una nuova condizione di lavoro.

6. Esclusioni

In nessun caso il trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente può essere concesso ai lavoratori:

- occupati presso datori di lavoro non imprenditori di cui all'art. 2082, 2083 e 2135 del codice civile (*).
- in caso di cessazione di attività dell'impresa, anche parziale

- in possesso di una anzianità lavorativa presso l'impresa di meno di dodici mesi alla data di inizio del trattamento,
- beneficiari di pensioni di anzianità o di vecchiaia che contestualmente continuano a prestare la propria attività lavorativa.

(*) La lettera del Direttore Generale degli Ammortizzatori sociali e I.O. del Ministero del Lavoro n. 40/5425 del 24/11/2014 riporta quanto segue: "Sono invece escluse della possibilità di richiedere il trattamento, in via meramente esemplificativa, **tra le altre**, le associazioni sindacali o datoriali e gli studi professionali. Le medesime considerazioni valgono con riferimento alle disposizioni relative al trattamento di mobilità in deroga." Per meglio individuare **gli altri** datori di non imprenditori si fa riferimento alla lettera del Ministero del Lavoro n. 5/25244/13/MOB del 14/2/21995 che elenca tra datori di lavoro non imprenditori chi svolgono, senza fini di lucro, attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto (organizzazione di tendenza), ovvero gli studi professionali, le organizzazioni di volontariato laico, i circoli sportivi e ricreativi.

7. Durata del trattamento di cassa integrazione in deroga alla normativa vigente

- a) Per le imprese **non** soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, o per quelle imprese che, pur se soggette a tali discipline non sono in possesso dei requisiti di accesso, in relazione a ciascuna attività produttiva, il trattamento di cassa integrazione in deroga può essere concesso per un periodo non superiore a **cinque mesi nell'anno 2015**, in relazione a ciascuna unità produttiva (il cantiere è considerato in analogia all'unità produttiva).
- b) Per le imprese soggette alla disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria e alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali di cui all'art. 3, commi da 4 a 41, della Legge 28 giugno 2012, n. 92 **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, il superamento dei limiti temporali disposti dall'art. 6 della Legge 20 maggio 1975, n. 164 (cassa integrazione guadagni ordinaria) e dall'art. 1 della Legge 23 luglio 1991, n. 223 (cassa integrazione guadagni straordinaria) può essere disposto **unicamente in caso di eccezionalità della situazione, legata alla necessità di salvaguardare i livelli occupazionali, ed in presenza di concrete prospettive di ripresa dell'attività produttiva** e comunque per un periodo non superiore a **cinque mesi nell'anno 2015** in relazione a ciascuna unità produttiva (il cantiere è considerato in analogia **all'unità** produttiva).

Nel computo dei periodi indicati nei precedenti punti a) e b) si considerano tutti i periodi di integrazione di salariale **in deroga** riferiti all'anno 2015 precedentemente

concessi anche afferenti a diversi provvedimenti di concessione o proroga, emanati in sede territoriale e/o in sede governativa.

I lavoratori dipendenti di imprese soggette alla disciplina nazionale in materia di CIG, alla disciplina dei Fondi di solidarietà **se attivi** e alla disciplina degli Enti Bilaterali che abbiano sottoscritto apposite convenzioni con l'INPS, devono quindi essere ammessi **in via prioritaria** ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria, **ovve ne sussistano le condizioni di accesso**, ovvero devono essere ammessi a beneficiare delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo di solidarietà di appartenenza o dall'Ente Bilaterale o, in via sussidiaria, dal Fondo di solidarietà o dall'Ente Bilaterale residuale nel caso di sospensione e/o riduzione dell'orario di lavoro, **qualora attivi** e come previste e disciplinate dai rispettivi Regolamenti.

8. Verbale di accordo sottoscritto in sede sindacale

L'accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga deve risultare da un accordo collettivo intervenuto tra l'impresa e le rappresentanze sindacali aziendali, organizzazioni di categoria, che deve essere sottoscritto in sede aziendale in data antecedente o coincidente la data di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro.

In tale accordo dovrà essere indicativamente evidenziato:

- la causale e la durata dell'intervento,
- l'organico dell'azienda e della/e unità produttiva/e e il numero dei lavoratori coinvolti dalle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro per ogni singola unità produttiva,
- gli ammortizzatori ordinari e/o in deroga richiesti nell'anno dell'intervento,
- la previsione dell'utilizzo della CIG in deroga nel periodo di riferimento. In questo caso il numero di ore richiesto nella domanda non potrà superare il limite orario previsto nell'accordo,
- La presenza dei requisiti di cui al Decreto n. 70750 del 4 dicembre 2012, di attuazione della Legge 28 giugno 2012, n. 92 in caso di ammissione a procedura concorsuale di cui al precedente punto 1.

9. Esame congiunto.

In caso di mancato accordo o di mancato svolgimento del confronto in sede sindacale, su richiesta dell'azienda o delle organizzazioni sindacali, la Regione provvederà alla convocazione delle Parti sotto indicate affinché sia svolto l'esame congiunto **entro 20 giorni** dal ricevimento della richiesta. Le procedure sono svolte e sottoscritte dalla Regione Emilia-Romagna, prevedendo l'intervento delle Associazioni imprenditoriali regionali, delle Organizzazioni sindacali regionali confederali, delle Organizzazioni

sindacali di categoria regionali e territoriali interessate. In questo caso le sospensioni e/o riduzioni dell'attività lavorativa potranno decorrere dalla data di richiesta dell'esame congiunto.

10. Modalità e termini di presentazione della domanda di cassa integrazione in deroga

La presentazione della domanda di cassa integrazione guadagni in deroga deve avvenire attraverso l'invio telematico attraverso il sistema SARE già in uso per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, **entro 20 giorni** dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro corredate dall'accordo sindacale *sottoscritto in sede aziendale in data antecedente o coincidente la data di inizio delle sospensioni e/o riduzioni dell'orario di lavoro*. **In caso di presentazione tardiva della domanda con modalità telematica, il trattamento di cassa integrazione in deroga decorrerà dall'inizio della settimana anteriore alla data di presentazione telematica della stessa.**

Tenuto conto dei tempi necessari per la formalizzazione delle procedure stesse, il termine di 20 giorni indicati al paragrafo precedente non si applica alle imprese soggette a procedure concorsuali (fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e concordato preventivo, anche senza cessazione di beni) contenute nella Legge Fallimentare e successive modifiche.

Le domande dovranno essere altresì inviate su supporto cartaceo, con adempimento dell'obbligo di bollo, secondo la normativa vigente, alla Regione Emilia-Romagna, Direzione regionale Cultura, Formazione e Lavoro – Servizio Lavoro – Viale Aldo Moro 38 – 40127 Bologna (7° piano stanza 714). Alla domanda dovranno essere allegati:

- il verbale d'accordo sindacale di cui al precedente punto 8,
- la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del possesso dei requisiti di cui al DI n.83473 del 1° agosto 2014, corredata da fotocopia del documento valido d'identità del dichiarante di cui al precedente punto 1.

Il modello di dichiarazione sostitutiva sopra richiamato è predisposti dal Servizio Lavoro ed è disponibile sul sito tematico <http://formazione.lavoro.regione.emilia-romagna.it/crisi-occupazionale>, nonché sul sito "Amministrazione trasparente" sezione "Attività e procedimenti", sotto-sezione "Tipologia di procedimento":

<http://www.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/attivita-e-procedimenti>

Per l'anno 2015 le imprese potranno presentare la domanda di cassa integrazione guadagni in deroga, riferiti ad accordi sottoscritti dal 4 agosto 2014, un massimo di tre mesi, con possibilità di richiedere ulteriori proroghe fino ad un massimo complessivo di

cinque mesi di concessione dei trattamenti. Ogni domanda non potrà avere durata inferiore a 30 giorni.

11. Rettifica delle domande di cassa integrazione guadagni in deroga

E' possibile rettificare le domande di cassa integrazione guadagni in deroga entro sette giorni dall'invio telematico di cui al punto precedente, attraverso l'apposita funzionalità del sistema informatico SARE, tenendo conto del rispetto dei termini di invio di 20 giorni dall'inizio delle sospensioni o riduzioni dell'orario di lavoro.

Non è in alcun modo possibile effettuare rettifiche nel caso in cui la domanda sia stata già inserita nell'elenco delle domande in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale approvato con atto della Giunta regionale.

12. Concessione dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga

La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le domande di prestazioni di sostegno al reddito in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria del Servizio Lavoro regionale da effettuarsi entro trenta giorni dalla data di protocollazione della domanda su supporto cartaceo. Le relative prestazioni saranno quindi erogate dall'INPS solamente a seguito di verifica sulla disponibilità finanziaria effettuata dall'INPS stessa.

La richiesta di chiarimenti o di integrazioni sospendono il suddetto termine (art. 17 L.R.

13. Comunicazione della effettiva fruizione delle prestazioni alla Regione e all'INPS

Al fine di consentire alla Regione di quantificare l'onere del finanziamento connesso alle domande presentate, entro il **venticinquesimo** giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento in deroga, le imprese devono comunicare mensilmente per via telematica attraverso il SARE, il reale utilizzo dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga, in termini di giorni e ore complessive utilizzate nel corso del mese. La suddetta comunicazione del consuntivo mensile relativo ai lavoratori, giorni e ore di cassa integrazione in deroga utilizzate dovrà sempre essere fornita anche se pari zero.

Le autorizzazioni degli interventi di cassa integrazione guadagni in deroga sono condizionate dal fatto che dalla comunicazione di cui sopra risulti un utilizzo effettivo delle prestazioni in deroga riguardante il periodo richiesto.

Al fine dell'erogazione del trattamento di integrazione salariale in deroga, entro il suddetto termine le imprese hanno altresì l'obbligo di inviare mensilmente all'INPS i modelli SR41, attraverso il sistema telematico messo a disposizione dall'INPS stesso.

14. Disciplina nel settore dell'edilizia.

In caso di presenza di più imprese nei cantieri, i vincoli di concessione degli ammortizzatori in deroga riguardano esclusivamente ciascuna singola impresa.

Il cantiere edile è considerato in analogia all'unità produttiva.

B) MOBILITA' IN DEROGA

1. Requisiti di accesso dei soggetti interessati

Possono accedere ai trattamenti di mobilità in deroga i lavoratori disoccupati ai sensi del Dlgs 181/2000, che sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ("lavoratore, operaio, impiegato o quadro, qualora possa far valere una anzianità aziendale di almeno dodici mesi, di cui almeno sei di lavoro effettivamente prestato, ivi compresi i periodi di sospensione del lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, con un rapporto di lavoro a carattere continuativo e comunque non a termine") che risultano privi di altra prestazione legata alla cessazione del rapporto di lavoro (es. indennità di mobilità, disoccupazione speciale, ASPI, mini ASPI, disoccupazione speciale edile, ecc.) e che provengono da unità operative situate nel territorio dell'Emilia-Romagna di imprese come definite al precedente paragrafo A) 6.

2. Durata del trattamento di mobilità in deroga:

Ai lavoratori in possesso dei requisiti di cui al punto precedente, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro a decorrere dal 1 gennaio 2015, è concesso il trattamento di mobilità in deroga per un massimo di sei mesi non prorogabili. La cessazione dei rapporti di lavoro deve risultare da un accordo sindacale sottoscritto in sede aziendale dal 4 agosto 2014.

3. Procedura di richiesta del trattamento di mobilità in deroga:

Le domande di mobilità in deroga devono essere inviate dalle imprese esclusivamente con modalità telematica attraverso il sistema SARE già in uso per le comunicazioni obbligatorie dei rapporti di lavoro, corredate dall'accordo sindacale di cui al punto 2. che precede.

In casi di eventuale irreperibilità degli imprenditori le domande di accesso ai trattamenti di mobilità in deroga potranno essere formulate dalle organizzazioni sindacali secondo le modalità sopra specificate, previa richiesta da parte delle organizzazioni sindacali stesse di esame congiunto alla Regione.

4. Istruttoria delle domande di mobilità in deroga da parte del Servizio Lavoro

Il Servizio Lavoro provvederà all'istruttoria delle le domande di mobilità in deroga inviate dalle imprese tramite il SARE. Il Servizio Lavoro provvederà ad effettuare la verifica presso il Centro per l'Impiego competente dello stato di disoccupazione ai sensi del Dlgs 181/2000, nonché della tipologia contrattuale del rapporto di lavoro e delle motivazioni della relativa cessazione.

La richiesta di chiarimenti o di integrazioni sospendono il suddetto termine (art. 17 L.R. n. 32/1993).

5. Concessione dei trattamenti di mobilità in deroga

La Giunta regionale con propria deliberazione provvederà ad individuare le domande di mobilità in deroga in possesso dei requisiti previsti dalla normativa nazionale e/o regionale, previa istruttoria del Servizio Lavoro regionale. Le relative prestazioni saranno erogate dall'INPS solamente a seguito di verifica sulla disponibilità finanziaria effettuata dall'INPS stessa.

6. Presentazione domanda all'Inps da parte dei lavoratori

I lavoratori interessati, a pena di decadenza, dovranno presentare la relativa istanza all'INPS entro 60 giorni dalla data del licenziamento o, alla dalla data della delibera della Giunta regionale di cui sopra se posteriore alla data di licenziamento.

La verifica dei requisiti soggettivi dei lavoratori inseriti nell'elenco delle domande approvate dalla delibera di Giunta Regionale, di cui al punto 5 che precede, e del rispetto dei termini di cui sopra è effettuata dall'INPS in occasione della liquidazione delle prestazioni.

C) PRIVACY

1. Indicazione del Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii.

Il Responsabile del procedimento ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii è il Responsabile del Servizio Lavoro.

2. Titolare e Responsabili del trattamento privacy

Il Titolare del trattamento dei dati personali di cui alla presente Informativa è la Regione Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Viale Aldo Moro n. 52, cap. 40127. La Regione Emilia-Romagna ha designato quale Responsabile del trattamento, il

Direttore della Direzione Regionale Cultura, Formazione e Lavoro. Lo stesso è responsabile del riscontro, in caso di esercizio dei diritti sopra descritti.

Al fine di semplificare le modalità di inoltro e ridurre i tempi per il riscontro si invita a presentare le richieste, di cui al precedente paragrafo, alla Regione Emilia-Romagna, Ufficio per le relazioni con il pubblico (Urp), per iscritto o recandosi direttamente presso lo sportello Urp.

L'Urp è aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 in Viale Aldo Moro 52, 40127 Bologna (Italia): telefono 800-662200, fax 051-527.5360, e-mail urp@regione.emilia-romagna.it.

Le richieste di cui all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 181

Rettifica della deliberazione della Giunta regionale n. 1577 del 13 ottobre 2014 riportante "Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici di cui agli allegati 1, 2 e 3 della delibera dell'Assemblea Legislativa del 4 marzo 2008 n. 156 e s.m."

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1577 del 13 ottobre 2014 avente ad oggetto "Modifiche alle disposizioni in materia di prestazione energetica degli edifici di cui agli Allegati 1, 2 e 3 della delibera dell'Assemblea Legislativa del 4 marzo 2008, n. 156 e s.m." con cui si è provveduto ad apportare modifiche alle disposizioni regionali di cui al punto 21 dell'Allegato 2 della DAL 156/08 e s.m. (e dei corrispondenti punti dell'Allegato 3 - scheda 6.6) relativamente alla scadenza degli obblighi di installazione di impianti di produzione di energia termica da fonti rinnovabili a copertura del 50% del fabbisogno complessivo dell'edificio, adeguandola alle analoghe disposizioni di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

Dato atto che:

- l'Allegato 2, punto 21 lettera b2, prevedeva che dal 01 gennaio 2015 decorresse l'incremento dal 35% al 50% del limite minimo di copertura del fabbisogno con FER;
- con la citata deliberazione n. 1577/2014 si è provveduto a posticipare al 01 gennaio 2017 la data di decorrenza dal 35% al 50% del limite minimo di copertura del fabbisogno con FER;
- l'Allegato 2, punto 21 lettera b1 della DAL n. 156/2008 e smi individuava la soglia del 35% per gli interventi per i quali la richiesta di titolo edilizio è presentata dal 31 maggio 2012 fino al 31 dicembre 2014 e che tale disposizione, per mero errore materiale, non è stata modificata adeguandola al nuovo termine del 1 gennaio 2017;

Ritenuto opportuno procedere a correggere l'errore materiale di cui sopra allineando i termini previsti dalla DAL n. 156/2008 e s.m.i. relativamente alla decorrenza dell'obbligo di incremento dal 35% al 50% del limite minimo di copertura del fabbisogno con FER prevedendo esplicitamente la modifica del punto b1) dell'Allegato 2 punto 21 della DAL 156/08 e s.m. (e dei corrispondenti punti dell'Allegato 3 - scheda 6.6) mediante la sostituzione delle parole "fino al 31 dicembre 2014" con le parole "fino al 31 dicembre 2016";

Richiamati i punti 3.3 e 3.4 - secondo comma delle disposizioni generali della citata D.A.L. n. 156/08 che assegnano alla Giunta la competenza a modificare gli allegati alla stessa in relazione allo sviluppo tecnico-scientifico ed in conformità all'evoluzione del quadro normativo regionale, nazionale e comunitario.

Richiamato il Decreto legislativo n. 33/2013 e la deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2013:

Dato atto del parere della Commissione Assembleare Territorio, Ambiente, Mobilità nella seduta del 19 febbraio 2015;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano energetico, Sviluppo sostenibile, Economia verde e Ricostruzione post-sisma;

A voti unanimi e palesi

delibera:

per le ragioni espresse in premessa e che si intendono qui integralmente richiamate:

1) di approvare le modifiche agli Allegati 2 e 3 della deliberazione di Assemblea Legislativa 4 marzo 2008 n. 156 e s.m. - Parte Seconda - Allegati riportate all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, ad integrazione delle disposizioni riportate nella citata DGR 1577/2014;

2) di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 33/2013 secondo le indicazioni operative contenute nella deliberazione di Giunta regionale n. 1621/2013;

3) di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

ALLEGATO 1

Modifiche agli Allegati 2 e 3 della deliberazione di Assemblea Legislativa 4 marzo 2008 n. 156 e s.m. ad integrazione delle disposizioni riportate nella citata DGR 1577/2014

A. Modifiche all'Allegato 2 della deliberazione di Assemblea Legislativa 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.

All'Allegato 2 - punto 21 - lettera b1) le parole "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2016".

Ciò ad integrazione delle disposizioni riportate nella DGR 1577/2014 che già prevedono che al medesimo Allegato 2 - punto 21 alla successiva lettera b2) le parole "a partire dal 1 gennaio 2015" sono sostituite dalle parole "a partire dal 1 gennaio 2017".

B. Modifiche all'Allegato 3 della deliberazione di Assemblea Legislativa 4 marzo 2008 n. 156 e s.m.

All'Allegato 3 nella scheda relativa al requisito "6.6 - Utilizzo di fonti energetiche rinnovabili (FER) o assimilate" al punto A.2 "Produzione di energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria, per il riscaldamento e il raffrescamento da FER" alla lett. a), le parole "fino al 31 dicembre 2014" sono sostituite dalle parole "fino al 31 dicembre 2016".

Ciò ad integrazione delle disposizioni riportate nella DGR 1577/2014 che già prevedono che al medesimo Allegato 3 - scheda 6.6 - punto A.2 alla successiva lettera b) le parole "a partire dal 1 gennaio 2015" sono sostituite dalle parole "a partire dal 1 gennaio 2017".

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 182

Criteria per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, che, nel riformulato art. 117, commi 4 e 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare (e pertanto anche amministrativa) esclusiva in materia fieristica;

- la L.R. 25/2/2000, n. 12 "Ordinamento del sistema fieristico regionale", così come modificata dalla L.R. 27/06/2014, n. 7 "Legge comunitaria regionale per il 2014" che all'art. 5, comma 3, dispone che il riconoscimento della qualifica alle manifestazioni fieristiche è attribuito dalla Regione, secondo i criteri determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lett. c), in considerazione: a) della consistenza numerica e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori; b) delle caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e dei servizi da esporre; c) della idoneità della sede, delle infrastrutture, degli impianti, delle strutture e dei servizi espositivi; d) dei risultati conseguiti nelle precedenti edizioni, indicati sinteticamente in apposita relazione consuntiva e dettagliatamente elencati nella scheda di rilevazione dati, da trasmettere alla Regione al termine di ogni manifestazione, entro i quaranta giorni successivi alla chiusura della manifestazione stessa;

Preso atto dell'Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, approvata in sede di Conferenza Unificata, con la quale, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, sono state stabilite disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale;

Ritenuto di riformulare i criteri per il riconoscimento delle qualifiche, già disciplinati dalla deliberazione di Giunta regionale 1931/002;

Richiamati gli artt. 5, comma 3, e 21, comma 2, lett. c) della legge regionale 25/2/2000, n. 12;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

a) di approvare i criteri per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale alle manifestazioni fieristiche di cui all'allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;

b) di revocare la propria deliberazione 1931/02;

c) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

ALLEGATO**Criteria per il riconoscimento della qualifica internazionale, nazionale, regionale e locale delle manifestazioni fieristiche**

- Le manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali devono svolgersi in quartieri fieristici dotati degli idonei requisiti strutturali, infrastrutturali e funzionali.

- Per quanto attiene alla sede espositiva delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, possono essere concesse deroghe da parte della Regione, con apposito atto, in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o alla accertata qualificazione ed idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.

- Le manifestazioni fieristiche, che non posseggono i seguenti requisiti per il riconoscimento della qualifica "regionale", "nazionale" o "internazionale" sono qualificate "locali".

- È riconosciuta la qualifica "regionale" alla manifestazione fieristica "locale" nella cui ultima edizione si sia registrata una partecipazione, in misura superiore alla metà del rispettivo numero complessivo, di espositori o visitatori provenienti da almeno cinque province diverse da quella ove si svolge l'iniziativa.

- È riconosciuta la qualifica "nazionale" alla manifestazione fieristica già riconosciuta "regionale", quando nell'ultima edizione si sia registrata una partecipazione, superiore alla metà del rispettivo numero complessivo, di espositori o visitatori provenienti da almeno sei regioni diverse da quella in cui si svolge l'iniziativa. Si può derogare al suddetto requisito qualora sia rilevata una quota percentuale, rapportata alla totalità rispettivamente degli espositori o dei visitatori, non inferiore al 10% di espositori esteri o non inferiore al 5% di visitatori esteri.

- In caso di auto rilevazione del dato o di certificazione effettuata da un organismo non riconosciuto da ACCREDIA o da organismo europeo equivalente è riconosciuta la qualifica "internazionale" alla manifestazione fieristica già riconosciuta "nazionale", quando nell'ultima edizione si sia registrata una partecipazione di:

- almeno il 15%, rispetto al numero totale di espositori diretti ed indiretti, di espositori provenienti dall'estero;
- ovvero almeno l'8%, rispetto al numero complessivo delle visite o dei visitatori (sia generici che professionali) provenienti dall'estero;

- In caso di certificazione del dato effettuata da organismi di certificazione riconosciuti da ACCREDIA, per l'applicazione della norma ISO 25639-2008, è riconosciuta la qualifica "internazionale" alla manifestazione fieristica quando nell'ultima edizione si sia registrata una partecipazione di:

- almeno il 10%, rispetto al numero totale di espositori, diretti ed indiretti, provenienti dall'estero;
- ovvero almeno il 5%, rispetto al numero complessivo delle visite o dei visitatori (sia generici che professionali) provenienti dall'estero;

- In presenza di manifestazioni di nuova istituzione, la qualifica "regionale", "nazionale" o "internazionale" può essere riconosciuta sin dalla prima edizione quando si accerti, in base ad idonea documentazione presentata dal soggetto organizzatore, che l'iniziativa abbia i requisiti sopra previsti, ovvero che si tratti di iniziativa di derivazione da altra manifestazione e finalizzata ad una più ampia valorizzazione di settori merceologici già presenti nella manifestazione d'origine e da queste distaccati.

- Deve esserci corrispondenza biunivoca tra qualifica riconosciuta alla manifestazione e caratteristiche e dimensioni del mercato dei beni e servizi esposti: mercato locale per le manifestazioni locali, mercato regionale per le manifestazioni regionali,

mercato nazionale per le manifestazioni nazionali, mercato internazionale per le manifestazioni internazionali.

- La qualifica "regionale", "nazionale" o "internazionale" viene revocata quando per due edizioni consecutive la manifestazione fieristica non possiede più i requisiti prescritti per il riconoscimento della rispettiva qualifica.

La presente disciplina si applica a decorrere dall'edizione 2016 delle manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali.

Per tutto quanto non espressamente richiamato si fa riferimento all'Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 183

Sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, che, nel riformulato art. 117, commi 4 e 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare (e pertanto anche amministrativa) esclusiva in materia fieristica;

- la L.R. 25/02/2000, n. 12 "Ordinamento del sistema fieristico regionale", così come modificata dalla L.R. 27/06/2014, n° 7 "Legge comunitaria regionale per il 2014" che all'art. 5, comma 5, dispone che le modalità di raccolta dei dati attinenti agli espositori e i visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale devono essere certificabili secondo parametri oggettivi e sono determinate dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lett. a);

Preso atto dell'Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, approvata in sede di Conferenza Unificata, con la quale, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, sono state stabilite disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale;

Ritenuto di formulare i criteri di rilevazione e certificazione dei dati sulla base di quanto previsto dalla suddetta Intesa 6 febbraio 2014;

Richiamati gli artt. 5, comma 5, e 21, comma 2, lett. a) della legge regionale 25/2/2000, n. 12;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

delibera:

a) di stabilire i sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche con qualifica internazionale, nazionale e regionale di cui all'Allegato 1 che forma parte integrante della presente deliberazione;

b) di adottare la Sche di rilevazione dati di cui all'Allegato 2 che forma parte integrante della presente deliberazione;

c) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

Sistemi idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori ed ai visitatori delle manifestazioni fieristiche di qualifica internazionale, nazionale e regionale

a) Disposizioni generali

1. La certificazione dei dati delle manifestazioni fieristiche rappresenta una modalità attivabile su base volontaria da parte degli organizzatori delle stesse.

2. La certificazione dei dati è effettuata da organismi di certificazione, allo scopo tempestivamente incaricati dal soggetto organizzatore della manifestazione. Tali organismi devono risultare accreditati dall'Ente unico nazionale di accreditamento (ACCREDIA), riconosciuto dal Governo con D.M. 22 dicembre 2009, sulla base dei criteri e modalità stabiliti dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella riunione del 25 luglio 2012. Accanto a tale modalità, rimane ferma la possibilità di produrre a cura dell'organizzatore, un'autodichiarazione sulla base di una scheda di rilevazione dati.

3. Le Regioni hanno individuato principi e criteri idonei ed oggettivi di rilevazione e certificazione dei dati attinenti agli espositori e visitatori di manifestazioni fieristiche internazionali e nazionali, in applicazione della norma ISO 25639-2008.

4. Gli organizzatori delle manifestazioni fieristiche, al fine dell'inserimento dei dati della propria manifestazione nelle statistiche europee pubblicate da UFI, autodichiarano o fanno certificare i dati attinenti agli espositori ed ai visitatori secondo quanto previsto dal punto 2.

5. L'autodichiarazione dei dati o la certificazione degli stessi va effettuata ad ogni edizione di manifestazione fieristica, ed è condizione per il riconoscimento o il mantenimento della qualifica.

6. L'autodichiarazione dei dati o l'attestato di certificazione degli stessi, effettuata nel corso del periodo di svolgimento della manifestazione fieristica, deve essere inviata nei 40 giorni successivi al termine della manifestazione stessa.

7. L'organizzatore della manifestazione fieristica è tenuto a prestare la massima collaborazione per il migliore esito della rilevazione e certificazione dei dati.

b) Meccanismi premiali della certificazione accreditata dei dati

Le manifestazioni fieristiche internazionali che si doteranno del riconoscimento a mezzo di certificazione accreditata dei dati sono consultabili costantemente sui siti: www.calendariofiereinternazionali.it; www.sviluppoeconomico.it; www.aefi.it e godranno, inoltre, di una serie di premialità consistenti in:

1. Procedure amministrative regionali più snelle relativamente all'attribuzione della qualifica internazionale e all'inserimento nel Calendario Fieristico Regionale;

2. Riconoscimento di priorità nel quadro delle attività promozionali a favore dell'internazionalizzazione del Sistema fieristico regionale;

3. Riconoscimento di punteggi superiori a favore delle manifestazioni certificate nell'accesso ai contributi finanziari della Regione;

4. Iniziative a sostegno delle start-up innovative o della riconversione delle manifestazioni esistenti secondo linee di sviluppo innovativo, nel quadro delle attività promozionali a favore dell'internazionalizzazione del Sistema fieristico regionale;

5. Procedura semplificata ai fini della concessione del patrocinio del Ministero dello Sviluppo Economico e della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome;

6. Evidenziazione degli eventi certificati nel Calendario Fieristico Italiano e nelle statistiche annuali curate dalla Conferenza

delle Regioni e Province Autonome, nelle comunicazioni all'UFI (Unione Fiere Internazionali) e nei rapporti annuali relativi al settore;

7. Previsione di una sezione dedicata del Calendario delle manifestazioni fieristiche internazionali;

8. Mutuo riconoscimento della qualifica di fiera internazionale «certificata» su tutto il territorio nazionale.

Per tutto quanto non espressamente richiamato si fa riferimento all'Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, pubblicata nella G.U. del 4 marzo 2014, n. 52.

Allegato 2

Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Commissione Attività Produttive - Coordinamento fiere **Ministero dello Sviluppo Economico** - Coordinamento per il sistema fieristico nazionale
in collaborazione con **CERMES Bocconi** - Osservatorio Fiere

SCHEDA DI RILEVAZIONE DATI MANIFESTAZIONE FIERISTICA

- INTERNAZIONALE
 NAZIONALE
 REGIONALE

**1. NOME
MANIFESTAZIONE
(per esteso)**

**2. NOME
ORGANIZZATORE**

3. QUARTIERE

**4. SEGRETERIA ORG./
GESTORE TECNICO**

**9. NAZIONE
E PARTNER**

5. DATI CERTIFICATI

Sì No

**6. ULTIMA
CERTIFICAZIONE
(ANNO)**

**7. ENTE
CERTIFICATORE**

8. NUMERO CERTIFICATO

10. SETTORE MERCEOLOGICO (indicare solo il principale)

- | | | |
|--|---|--|
| <input type="checkbox"/> 1. Agricoltura, Silvicoltura, Zootecnia | <input type="checkbox"/> 10. Protezione dell'ambiente | <input type="checkbox"/> 19. Industria, Tecnologia, Meccanica |
| <input type="checkbox"/> 2. Food, Bevande, Ospitalità | <input type="checkbox"/> 11. Stampa, Packaging, Imballaggi | <input type="checkbox"/> 20. Aviazione, Aerospaziale |
| <input type="checkbox"/> 3. Sport, Hobby, Intrattenimento, Arte | <input type="checkbox"/> 12. Arredamento, Design d'interni | <input type="checkbox"/> 21. IT e Telecomunicazioni |
| <input type="checkbox"/> 4. Servizi Business, Commercio | <input type="checkbox"/> 13. Casalinghi, giochi, realistica | <input type="checkbox"/> 22. Salute, Attrezzature Ospedaliere |
| <input type="checkbox"/> 5. Costruzioni, Infrastrutture | <input type="checkbox"/> 14. Bellezza, Cosmetica | <input type="checkbox"/> 23. Ottica |
| <input type="checkbox"/> 6. Viaggi, trasporti | <input type="checkbox"/> 15. Real Estate, Immobiliare | <input type="checkbox"/> 24. Gioielli, Orologi, Accessori |
| <input type="checkbox"/> 7. Sicurezza, Antincendio, Difesa | <input type="checkbox"/> 16. Automobili, Motocicli | <input type="checkbox"/> 25. Tessile, Abbigliamento, Moda |
| <input type="checkbox"/> 8. Formazione, Educazione | <input type="checkbox"/> 17. Chimica | <input type="checkbox"/> 26. Trasporti, Logistica, Navigazione |
| <input type="checkbox"/> 9. Energia, Combustibili, Gas | <input type="checkbox"/> 18. Elettronica, Componenti | <input type="checkbox"/> 27. Campionarie Generali |

11. a. DATA INIZIO

b. DATA FINE

12. FREQUENZA

a- SEMESTRALE

b- ANNUALE

c- BIENNALE

d. ALTRO

22. PARTECIPANTI²

	1. ITALIANI	2. ESTERI	3. TOTALE
a. Numero totale visitatori			
b. Numero totale staff espositori			
c. Numero totale addetti stampa			
d. Numero totale relatori			
e. NUMERO PARTECIPANTI			

23. ATTIVITA' CONVEGNISTICA (rif. ISO 25639-1, 3.7-3.11)

	1. Organizzati direttamente	2. Organizzati da terzi	3. Totale eventi
a. Numero conferenze/ convention/congressi			
c. Numero seminari/simposi/workshop			
f. Totale numero eventi			

24. ASPETTI ECONOMICI**Tariffe medie di vendita (€/mq):**a. Area Coperta b. Area Scoperta **Prezzo medio Biglietti di ingresso:**c. Visitatore d. Formule Speciali

RICAVI della manifestazione (in euro)	
d. Per locazione aree espositive	
e. Per ingressi, biglietti visitatori	
f. Per contributi da enti pubblici, associazioni, privati	
g. Per altri ricavi	
h. Totale	

²

PARTECIPANTI (rif ISO 25639-2.26): Persone che partecipano alla manifestazione compresi visitatori, personale dell'espositore, relatori, addetti stampa

COSTI della manifestazione (in euro)	
i. Per promozione	
l. Per organizzazione e affitto aree	
m. Per personale di manifestazione	
n. Per consulenze e collab. Profess	
O .Per altri costi	
p. Totale	

Si ringrazia per la gentile collaborazione. Dopo aver compilato la scheda, procedere all'invio della stessa in uno dei seguenti modi (a scelta)

1) Salvare il file della scheda in PDF
e inviare via email all'indirizzo
del Responsabile regionale
per la materia fieristica

2) Salvare il file della scheda in PDF
e inviare via FAX al n°
del Responsabile regionale
per la materia fieristica

LEGENDA/NOTE

- 2 Nome del titolare/titolari e della Manifestazione (proprietari del Marchio)**
- 3 Nome del quartiere fieristico che ospita la manifestazione ovvero dell'area (città), identificazione dello spazio in cui si svolge la manifestazione;**
- 4 Organizzazione/Ente che gestisce l'organizzazione tecnica e/o commerciale delle manifestazione fieristica**
- 5 Indicare se l'edizione della manifestazione in oggetto è stata certificata**
- 6 Indicare l'anno di certificazione se certificata**
- 7 Indicare l'ente /organizzazione di certificazione**
- 8 Indicare il Numero di Certificato attribuito alla manifestazione fieristica in oggetto**
- 9 Se la manifestazione fieristica si svolge all'estero indicare la nazione di svolgimento e l'eventuale Partner estero**
- 10 Indicare il settore merceologico principale della manifestazione fieristica in oggetto**
- 11 Indicare le date di svolgimento**
- 12 Indicare la frequenza con cui la manifestazione si svolge**
- 13 Indicare le superfici occupate dalla manifestazione fieristica**
- 14 Indicare numero e tipologia di espositori**
- 15 Indicare la provenienza degli espositori nazionali**
- 16 Indicare la provenienza (nazione)degli espositori esteri**
- 17 Tipologia di visitatori ammessi alla manifestazione**
- 18 Indicare la manifestazione concomitante se e solo se questa condivide i visitatori con la manifestazione in oggetto**
- 19 Indicare il numero di visitatori (conteggiati come unici indipendentemente dai loro ingressi) ed il numero di reingressi dopo il primo ingresso (conteggiati come un ingresso unico al giorno) ed il numero delle visite dato dal numero di visitatori più il numero dei reingressi.**
- 20 Indicare la provenienza dei visitatori italiani ed i loro reingressi ed il totale delle visite (visitatori più reingressi)**
- 21 Indicare la provenienza dei visitatori esteri ed i loro reingressi ed il totale delle visite (visitatori più reingressi)**
- 22 Indicare il totale dei partecipanti di cui il numero totale dei visitatori (esteri ed italiani), il numero degli addetti agli stand (individuato sommando il numero di titoli di ingresso espositori distribuiti suddivisi tra esteri e italiani), il numero degli addetti stampa (calcolato sommando il numero di accrediti/titoli stampa distribuiti), il numero dei relatori presenti solo agli eventi congressuali se non già censiti come visitatori**
- 23 Il numero di eventi congressuali, seminari, etc. svolti durante la manifestazione secondo queste definizioni ISO 25639:**
- 3.7 conferenze** incontro organizzato formale, o serie di incontri, con la presenza di gruppi di rappresentanti che appartengono ad un gruppo di interesse comune, in cui questioni, idee e politiche vengono affrontate.
- 3.8 convention/congresso** : incontro organizzato di settore, professionale o aziendale, per scambiare informazioni ed esperienze **NOTA** un convegno viene anche chiamato un "congresso".
- 3.9 seminario** : incontro organizzato per affrontare temi specializzati e specifici
- 3.10 simposio:** Incontro organizzato con la presentazione di relazioni su un tema specifico e discusso da vari esperti. **NOTA** il simposio è tipicamente scientifico o medico.
- 3.11 workshop** : incontro organizzato condotto da esperti per raggiungere un obiettivo predefinito cui possono accedere tutti coloro che sono interessati
- 24 Compilare le voci riferite agli aspetti economici inerenti la manifestazione fieristica in oggetto.**

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 184

Requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali e modalità di verifica di tali requisiti

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- la legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, che, nel riformulato art. 117, commi 4 e 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare (e pertanto anche amministrativa) esclusiva in materia fieristica;

- la L.R. 25/2/2000, n. 12 "Ordinamento del sistema fieristico regionale", così come modificata dalla L.R. 27/6/2014, n. 7 "Legge Comunitaria Regionale per il 2014" che all'art. 6, comma 3, dispone che i requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti per lo svolgimento di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica di tali requisiti sono determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lett. b), nel rispetto della legislazione statale vigente;

Preso atto dell'Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, approvata in sede di Conferenza Unificata, con la quale, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, sono state stabilite disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale;

Ritenuto di riformulare i requisiti di idoneità dei quartieri fieristici per lo svolgimento di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali, già disciplinati dalla deliberazione di Giunta regionale n. 1933/2002;

Richiamati gli artt. 6, comma 3, e 21, comma 2, lett. b) della legge regionale 25/2/2000, n. 12;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi
delibera:

a) di approvare i requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti per lo svolgimento di manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali nonché le modalità di verifica di tali requisiti di cui all'allegato, che forma parte integrante della presente deliberazione;

b) di revocare la propria deliberazione n. 1933/2002;

c) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato

Requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti per lo svolgimento delle manifestazioni internazionali, nazionali, regionali e locali e modalità di verifica di tali requisiti

I requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche nonché le modalità di verifica di tali requisiti si articolano come segue:

Manifestazioni fieristiche internazionali

1) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;

2) disponibilità di parcheggi esterni;

3) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);

4) sale convegni;

5) prenotazione viaggi ed alberghi;

6) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;

7) servizi bancari;

8) servizi di ristoro;

9) servizio stampa;

10) pronto soccorso;

11) ordine pubblico;

12) spedizioniere;

13) centro affari (servizio informazioni in generale; centro accogliamento operatori e delegazioni; servizio informazioni import-export, assistenza operatori esteri; interpretariato; contatti commerciali; domande e offerte);

14) servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale e provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);

15) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche;

16) sistemi informatizzati.

Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.

Manifestazioni fieristiche nazionali

1) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;

2) disponibilità di parcheggi esterni;

3) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);

4) sale convegni;

5) prenotazione viaggi ed alberghi;

6) servizio telecomunicazioni e collegamenti informatici;

7) servizi bancari;

8) servizi di ristoro;

9) servizio stampa;

10) pronto soccorso;

11) ordine pubblico;

12) servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale e provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali; stampa personal card);

13) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.

Manifestazioni fieristiche regionali

1) presenza di servizi di collegamento funzionali al raggiungimento del quartiere fieristico;

2) disponibilità di parcheggi esterni;

3) sicurezza degli impianti (dotazione di impianti e di servizio antincendio; criteri per il materiale di allestimento; unificazione dei requisiti richiesti agli espositori in termini di sicurezza; servizio di vigilanza; impianti termici, aerazione, illuminazione);

4) sale convegni;

5) servizi bancari;

6) servizi di ristoro;

7) pronto soccorso;

8) servizio informazioni (elenco espositori per: settore merceologico, interesse commerciale e provenienza; programma convegni e manifestazioni collaterali, stampa personal card);

9) statistiche attinenti alle manifestazioni fieristiche.

Nel caso di manifestazioni fieristiche collocate in spazi espositivi non permanenti, i suddetti servizi possono essere resi disponibili nelle immediate vicinanze.

Manifestazioni fieristiche locali

1) pronto soccorso;

2) sicurezza antincendio;

3) vigilanza;

4) illuminazione;

5) ordine pubblico.

A) I sopraelencati requisiti di idoneità dei quartieri e dei centri fieristici permanenti sono necessari e sufficienti per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche delle varie qualifiche territoriali.

B) Ai sensi dell'art. 5, comma 4, della L.R. 25/2/2000, n. 12 "Ordinamento del sistema fieristico regionale", il dirigente competente, con apposito atto, può concedere deroghe in relazione alle specifiche caratteristiche della manifestazione fieristica o all'accertata qualificazione e idoneità strutturale, infrastrutturale e funzionale della sede espositiva proposta.

C) La Regione o il Comune interessato verifica la rispondenza dei quartieri e dei centri fieristici permanenti ai sopraelencati requisiti in riferimento a ciascuna manifestazione fieristica nel corso dell'istruttoria finalizzata al riconoscimento della qualifica territoriale ed all'iscrizione nel calendario regionale o comunale delle manifestazioni fieristiche, acquisendo in tale sede l'apposita dichiarazione in merito del legale rappresentante del soggetto organizzatore e promuovendo ispezioni sul posto da parte del competente ufficio regionale o comunale.

La presente regolamentazione si applica a decorrere dall'edizione 2016 delle manifestazioni fieristiche.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 185

Modalità, documenti ed attestazioni da trasmettere ed allegare alle comunicazioni per lo svolgimento di manifestazioni fieristiche

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la legge costituzionale 18/10/2001, n. 3, che, nel riformulato art. 117, commi 4 e 6, della Costituzione attribuisce alle Regioni la potestà legislativa e regolamentare (e pertanto anche amministrativa) esclusiva in materia fieristica;

Preso atto dell'Intesa 6 febbraio 2014, ai sensi della Legge 5 giugno 2003, n. 131 tra il Governo, le regioni e gli enti locali, pubblicata sulla G.U. del 4 marzo 2014, n. 52, approvata in sede di Conferenza Unificata, con la quale, al fine di promuovere il sistema fieristico nazionale, sono state stabilite disposizioni relative alla disciplina unitaria in materia fieristica elaborate dal tavolo di coordinamento nazionale;

Vista la L.R. 25/02/2000, n. 12 "Ordinamento del sistema fieristico regionale", così come modificata dalla L.R. 27/06/2014, n° 7 "Legge comunitaria regionale per il 2014" che, agli artt. 10 e 11, detta disposizioni relative alla "Comunicazione dello svolgimento di manifestazioni fieristiche" nonché indica i "Requisiti e le modalità delle comunicazioni dello svolgimento di manifestazioni fieristiche", precisando che i documenti e le attestazioni che devono essere allegati alla suddetta comunicazione, nonché quelli relativi alla relazione consuntiva sulla manifestazione, sono determinati dalla deliberazione di cui all'articolo 21, comma 2, lett. d);

Richiamate:

- La Legge 7 Agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";;

- la propria deliberazione n. 1361/2005, con cui erano stati definiti i documenti e le attestazioni da allegare alle richieste di autorizzazione, nonché quelli relativi alla relazione consuntiva su ogni manifestazione;

Ritenuto di riformulare tale regolamentazione al fine di adeguarla alle modifiche introdotte dalla legge regionale 27/06/2014, n.7, revocando la precedente deliberazione n. 1361/2005;

Considerati gli artt. 10, 11, comma 2, e 21, comma 2, lett. d) della legge regionale 25/2/2000, n. 12;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi

delibera:

a) di approvare gli allegati A e B quali parti integranti della presente deliberazione, dettanti disposizioni relative alla comunicazione di svolgimento di manifestazioni fieristiche, ai documenti e le attestazioni da allegare alla suddetta comunicazione, e alla relazione consuntiva sulla manifestazione;

b) di revocare la propria deliberazione n. 1361/2005;

c) di disporre che la presente deliberazione sia integralmente pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A

1) Premessa

La comunicazione di svolgimento di manifestazioni fieristiche, inviata alla Regione o al Comune territorialmente competente, è disciplinata dall'istituto del silenzio-assenso, per il quale la stessa, al fine dell'iscrizione della manifestazione all'interno del calendario fieristico regionale e del riconoscimento della qualifica proposta, s'intende efficace qualora l'amministrazione competente non provveda, entro sessanta giorni dalla comunicazione, a segnalarne la irricevibilità o l'esigenza

di presentare rettifiche o integrazioni.

2) Forma e contenuti della comunicazione

Le comunicazioni di svolgimento delle manifestazioni fieristiche, di cui agli artt. 10 e 11 della legge regionale 25 febbraio 2000, n. 12, vanno inviate entro il termine del 31 Marzo dell'anno precedente a quello di svolgimento e, redatte in carta semplice, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante dell'ente organizzatore e indirizzate alla Regione Emilia-Romagna, nel caso di manifestazioni fieristiche qualificate o qualificabili internazionali, nazionali o regionali, o al Comune territorialmente competente, nel caso di manifestazioni fieristiche locali.

La comunicazione deve indicare, a pena di irricevibilità:

- a) la denominazione o ragione sociale del soggetto che organizza la manifestazione fieristica;
- b) la sede dell'organizzatore, comprensiva di recapito postale, numero di telefono e di fax, sito Internet e indirizzo di posta elettronica, qualora disponibili;
- c) la sede espositiva;
- d) l'esatta denominazione della manifestazione fieristica;
- e) gli specifici settori merceologici rappresentati;
- f) il periodo di svolgimento e la cadenza temporale (semestrale, annuale, biennale, triennale, ecc...);
- g) la natura della manifestazione (fiera generale, fiera specializzata, mostra-mercato od esposizione);
- h) la qualifica proposta per la manifestazione (internazionale, nazionale, regionale o locale) e, in caso di manifestazione fieristica alla prima edizione, la stima motivata delle caratteristiche della rassegna, del numero e della provenienza geografica degli espositori e dei visitatori;

La comunicazione deve inoltre contenere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, attestante:

1. l'idoneità del centro espositivo alla tipologia della manifestazione, circa gli aspetti relativi alla sicurezza ed agibilità degli impianti, delle strutture e delle infrastrutture ed il livello dei servizi per lo svolgimento della manifestazione, anche in riferimento alla sua qualifica e quindi l'applicazione, nello svolgimento della manifestazione fieristica, di tutte le normative igienico-sanitarie, di sicurezza ambientale e sul lavoro previste dalle leggi vigenti;
2. la disponibilità delle aree espositive, in accordo col concedente, quando il soggetto organizzatore sia diverso dal titolare delle stesse;
3. la garanzia di pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e qualificati per l'attività;
4. la garanzia di condizioni contrattuali a carico dei singoli espositori che rispondano a criteri di trasparenza, che non contengano clausole discriminatorie e prevedano tariffe equivalenti a parità di prestazioni;

5. l'insussistenza di cause di sospensione, di decadenza o di divieto di cui all' art. 67 del DLgs 159 del 6/9/2011 e ss.mm.ii.(Effetti delle misure di prevenzione - Antimafia)

3) Allegati alla comunicazione di svolgimento di manifestazioni fieristiche

Alla comunicazione di svolgimento di ogni singola manifestazione fieristica devono essere allegati i seguenti documenti:

- a) il regolamento di manifestazione, che disciplini i rapporti contrattuali tra organizzatore ed espositori; tale regolamento deve, fra l'altro, regolare:
 - l'attività di vendita consentita all'interno delle fiere generali e delle mostre-mercato;
 - l'accesso del pubblico indifferenziato alle fiere specializzate;
 - lo stesso regolamento deve, altresì, contenere clausole atte a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati e qualificati per l'iniziativa fieristica, nonché contenere l'importo della tassa di iscrizione alla manifestazione, della quota di partecipazione degli espositori e del prezzo dei biglietti di ingresso dei visitatori;
- b) la copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigente del soggetto organizzatore; detta documentazione non è prescritta qualora sia già stata inviata all'ente competente e non siano intervenute successivamente modifiche statutarie;

Tali documenti devono essere sottoscritti dal legale rappresentante del soggetto organizzatore.

Il soggetto interessato può comunque allegare alla comunicazione ogni altro documento ritenuto rilevante ai fini dell'istruttoria.

4) Relazione consuntiva sulla manifestazione fieristica

Entro quaranta giorni dalla chiusura della manifestazione fieristica, il soggetto organizzatore trasmette all'ente che ha rilasciato l'autorizzazione:

- a) relazione sui risultati promozionali e commerciali, nonché economico-finanziari conseguiti dalla manifestazione, anche in rapporto alle finalità perseguite, e sulle iniziative congressuali e convegnistiche attuate;
- b) catalogo della manifestazione;
- c) per le manifestazioni fieristiche internazionali, nazionali e regionali, scheda rilevazione dati della manifestazione fieristica, predisposta e resa disponibile dall'ufficio regionale, correttamente ed integralmente compilata;

I documenti e le dichiarazioni di cui alle lettere a) e c), sono sottoscritti dal legale rappresentante dell'ente organizzatore.

ALLEGATO B

SCHEMA DI COMUNICAZIONE**Regione Emilia-Romagna**

Assessorato Attività Produttive
 Ordinamento Sistema Fieristico Regionale
 40127 Bologna Viale Aldo Moro,44

Ovvero **Comune di**

Oggetto: comunicazione di svolgimento, nell'anno, di manifestazione fieristica ai sensi della L.r. 25 febbraio 2000, n. 12, e successive modificazioni.

Il sottoscritto nella sua qualità di legale rappresentante del ⁽¹⁾ con sede in Via, tel., telefax, sito Internet ⁽²⁾ ed indirizzo di posta elettronica ⁽²⁾

C O M U N I C A

alla Regione Emilia-Romagna - Assessorato Attività Produttive - Ordinamento Sistema Fieristico Regionale (ovvero al Comune di) lo svolgimento, nell'anno, della seguente manifestazione fieristica:

- a. denominazione
- b. tipo di manifestazione ⁽³⁾
- c. sede di svolgimento ⁽⁴⁾
- d. periodo di svolgimento
- e. qualifica proposta ⁽⁵⁾
- f. cadenza temporale ⁽⁶⁾
- g. settori merceologici :

A tale scopo il sottoscritto dichiara:

- che la manifestazione sarà aperta al pubblico
oppure
- che la manifestazione sarà riservata ai soli operatori economici interessati;
- che durante la manifestazione è consentita l'attività di vendita al minuto dei prodotti esposti
oppure
- che durante la manifestazione non è consentita l'attività di vendita al minuto dei prodotti esposti;
- che sarà inviata, entro 40 giorni dalla chiusura, la relazione consuntiva della manifestazione;
- che sarà comunicata ogni eventuale rinuncia alla realizzazione della manifestazione od ogni proposta di modificazione dei

dati identificativi della stessa, in tempo utile per le conseguenti cancellazioni o iscrizioni;

- che, ottenuta l'iscrizione in calendario e il riconoscimento della qualifica, la manifestazione sarà organizzata e pubblicizzata in stretta aderenza ai termini con cui verrà iscritta in calendario e cioè col soggetto organizzatore, con la denominazione, nella sede, con la tipologia e qualifica, con i settori merceologici e nel periodo di svolgimento comunicati e iscritti in calendario;
- che saranno osservate le disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii. "Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro";

Il sottoscritto allega la seguente documentazione:

- regolamento di manifestazione ⁽⁷⁾;
- copia conforme all'originale dell'atto costitutivo e dello statuto vigenti del soggetto organizzatore (detta documentazione non è prescritta qualora sia già stata inviata all'ente competente e non siano intervenute successivamente modifiche statutarie);

Luogo e data

Firma del legale rappresentante

NOTE

- (1) denominazione o ragione sociale dell'ente organizzatore;
- (2) qualora disponibili;
- (3) Fiera generale - Fiera specializzata - Mostra mercato - Esposizione.

Fiera generale- manifestazione senza limitazione merceologica, aperta al pubblico, diretta alla presentazione ed all'eventuale vendita, anche con consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti;

Fiera specializzata - manifestazione limitata ad un settore merceologico o a più settori merceologici omogenei o connessi, riservata agli operatori professionali, diretta alla presentazione, alla promozione e alla contrattazione, senza consegna immediata, dei beni e dei servizi esposti, con possibile accesso del pubblico in qualità di visitatore;

Mostra-mercato - manifestazione limitata ad un settore merceologico o a più settori merceologici omogenei o connessi, aperta al pubblico o ad operatori professionali, diretta alla promozione e alla vendita dei prodotti esposti;

Esposizione - manifestazione aperta al pubblico, diretta alla promozione sociale, culturale, tecnica, scientifica, con esclusione di ogni immediata finalità commerciale.

- (4) indicare l'esatta sede di svolgimento con relativo indirizzo;
- (5) internazionale, nazionale, regionale o locale;
- (6) semestrale - annuale - biennale - triennale - ecc ...
- (7) il regolamento deve regolare l'attività di vendita consentita all'interno delle fiere generali e delle mostre-mercato, l'accesso del pubblico indifferenziato alle fiere specializzate; deve, altresì, contenere clausole atte a garantire pari opportunità di accesso a tutti gli operatori economici interessati.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 195

Deliberazione n. 1868/2014 "D.Lgs. 102/2004 nel testo modificato dal D.Lgs. 82/2008. Proposta di declaratoria dell'eccezionalità delle piogge alluvionali del 20 settembre 2014 che hanno colpito territori della provincia di Forlì-Cesena, dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e della provincia di Ravenna. Delimitazione zone danneggiate ed individuazione provvidenze applicabili". Integrazione dei territori danneggiati

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- l'art. 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura" e successive modifiche;

- il Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38", con il quale sono state definite le nuove norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la legislazione previgente;

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38";

- la Legge regionale 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche recante norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di agricoltura;

Richiamata la propria deliberazione n. 1868 del 28 novembre 2014, con la quale si è provveduto alla delimitazione delle zone danneggiate a seguito delle piogge alluvionali del 20 settembre 2014 che hanno colpito i territori della Provincia di Ravenna, della Provincia di Forlì-Cesena, dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese e all'individuazione delle provvidenze applicabili ai sensi del Decreto Legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 82/2008;

Vista, altresì, la nota del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Prot. n. 30157 del 29 dicembre 2014, con la quale era stato comunicato:

- che era in corso di perfezionamento il decreto di riconoscimento dell'eccezionalità delle piogge alluvionali del 20 settembre 2014 limitatamente alla Provincia di Forlì-Cesena e all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;

- che per quanto riguardava la Provincia di Ravenna non era possibile accogliere la proposta di riconoscimento dell'eccezionalità dell'evento di che trattasi;

Richiamato, conseguentemente, il D.M. del 29 dicembre 2014, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2015, con il quale il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali accogliendo la proposta della Regione Emilia-Romagna ha, tra l'altro, riconosciuto l'esistenza del carattere di eccezionalità dell'evento sopra richiamato, limitatamente a territori della Provincia di Forlì-Cesena e dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;

Considerato che, in ottemperanza a quanto disposto dal citato Decreto Legislativo n. 102/2004 e successive modifiche, entro

il termine di 45 giorni dalla data di pubblicazione del predetto decreto ministeriale - e pertanto entro il 6 marzo 2015 - le aziende agricole ricomprese all'interno dei territori della Provincia di Forlì-Cesena e dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, delimitati con la deliberazione n. 1868/2014 e danneggiati nella misura prevista dallo stesso Decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche, dovranno presentare domanda di aiuto agli Enti territoriali competenti;

Preso atto che, con lettera del 12 febbraio 2015, acquisita agli atti d'ufficio del competente Servizio Aiuti alle imprese al n. PG.2015.0091835 di pari data, la Provincia di Forlì-Cesena:

- ha segnalato, con riferimento al territorio di competenza dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, che nella relazione riferita alla proposta iniziale di delimitazione delle aree colpite dalle piogge alluvionali in questione - trasmessa alla Regione con lettera prot. n. 28934 del 20 novembre 2014 e registrata al n. di protocollo PG.2014.0440918 del 20 novembre 2014, relativamente ai danni alle strutture aziendali agricole di cui all'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 102/2004 - per mero errore, nei territori delimitati non erano stati indicati i fogli di mappa n. 14 e 21 relativi al Comune di Tredozio;

- ha richiesto l'integrazione - sempre all'interno dei territori delimitati al punto 4.1.1.2. della predetta deliberazione - dei fogli di mappa riguardanti il sopra citato Comune di Tredozio;

Ritenuto pertanto necessario modificare, come richiesto dalla Provincia dalla Provincia di Forlì-Cesena e relativamente a territori di competenza dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, la delimitazione di cui al punto 4.1.1.2. del dispositivo della citata deliberazione n. 1868/2014, integrando l'elenco dei fogli di mappa con l'inserimento dei fogli 14 e 21 riferiti al Comune di Tredozio;

Dato atto che, anche per le imprese agricole ricadenti nei territori oggetto della presente deliberazione, resta fissato al 6 marzo 2015 il termine perentorio per la presentazione, all'Ente territoriale competente, delle domande per la concessione dei benefici previsti;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- le proprie deliberazioni:

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1950 del 13 dicembre 2010 "Revisioni della struttura organizzativa della Direzione Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo e della Direzione Generale Agricoltura";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca Simona Caselli;

A voti unanimi e palesi, delibera:

1) di modificare, per le motivazioni espresse in premessa, la delimitazione dei territori di competenza dell'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese, danneggiati dalle piogge alluvionali

del 20 settembre 2014, di cui al punto 4.1.1.2. della deliberazione n. 1868 del 28 novembre 2014 - in cui possono trovare applicazione le provvidenze previste dall'art. 5, comma 3, del Decreto Legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal Decreto Legislativo n. 82/2008, integrando l'elenco dei fogli di mappa indicati con riferimento al Comune di Tredozio con l'inserimento dei seguenti ulteriori fogli:

Comune di Tredozio - fogli di mappa nn.: 14 - 21;

2) di dare atto che, anche per le imprese agricole ricadenti nei territori oggetto della presente deliberazione, resta fissato

al 6 marzo 2015 il termine perentorio per la presentazione, all'Ente territoriale competente, delle domande per la concessione dei benefici previsti;

3) di trasmettere la presente deliberazione, per gli adempimenti di competenza, al Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, alla Provincia di Forlì-Cesena ed all'Unione dei Comuni della Romagna Forlivese;

4) di pubblicare integralmente il testo della presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 196

L.R. 8/94 art. 8. Indici di densità venatoria negli ambiti territoriali di caccia (ATC) dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2015/2016

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

A voti unanimi e palesi
delibera

1. di individuare, per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, ai fini della determinazione del numero di cacciatori da accogliere negli ATC dell'Emilia-Romagna per la stagione venatoria 2015/2016, i seguenti indici di densità venatoria per ciascuno degli ATC medesimi:

Provincia	ATC	Indice di densità venatoria
Ferrara	FE01	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE02	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE03	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE04	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE05	1 cacciatore ogni 24 ettari
	FE06	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE07	1 cacciatore ogni 23 ettari
	FE08	1 cacciatore ogni 28 ettari
	FE09	1 cacciatore ogni 28 ettari
Forlì - Cesena	FC01	1 cacciatore ogni 12 ettari
	FC02	1 cacciatore ogni 12 ettari
	FC03	1 cacciatore ogni 18 ettari
	FC04	1 cacciatore ogni 14 ettari
	FC05	1 cacciatore ogni 18 ettari
	FC06	1 cacciatore ogni 16 ettari
Modena	MO01	1 cacciatore ogni 25 ettari
	MO02	1 cacciatore ogni 22 ettari
	MO03	1 cacciatore ogni 23 ettari
Parma	PR01	1 cacciatore ogni 28 ettari
	PR02	1 cacciatore ogni 28 ettari
	PR03	1 cacciatore ogni 28 ettari
	PR04	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PR05	1 cacciatore ogni 23 ettari
	PR06	1 cacciatore ogni 22 ettari
	PR07	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PR08	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PR09	1 cacciatore ogni 23 ettari

Piacenza	PC01	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PC02	1 cacciatore ogni 28 ettari
	PC03	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PC04	1 cacciatore ogni 26 ettari
	PC05	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PC06	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PC07	1 cacciatore ogni 25 ettari
	PC08	1 cacciatore ogni 21 ettari
	PC09	1 cacciatore ogni 23 ettari
	PC10	1 cacciatore ogni 23 ettari
	PC11	1 cacciatore ogni 23 ettari
Ravenna	RA01	1 cacciatore ogni 13 ettari
	RA02	1 cacciatore ogni 15 ettari
	RA03	1 cacciatore ogni 18 ettari
Reggio Emilia	RE01	1 cacciatore ogni 28 ettari
	RE02	1 cacciatore ogni 28 ettari
	RE03	1 cacciatore ogni 22 ettari
	RE04	1 cacciatore ogni 23 ettari
Rimini	RN01	1 cacciatore ogni 12 ettari
	RN02	1 cacciatore ogni 16 ettari

Città Metropolitana di Bologna	BO01	1 cacciatore ogni 25 ettari
	BO02	1 cacciatore ogni 25 ettari
	BO03	1 cacciatore ogni 23 ettari

2. di confermare anche per la stagione venatoria 2015/2016, per le finalità di cui all'art. 35, comma 4, lett. b) della Legge Regionale 15 febbraio 1994, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, l'ATC Rimini - RN01 - come ambito territoriale di caccia dell'Emilia-Romagna a maggiore densità venatoria;
3. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 205

Modifiche agli "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che la deliberazione della Giunta regionale n. 53 del 26/01/2015 ad oggetto "Definizione dei limiti di spesa e modifiche alla direttiva in materia di acquisizione e gestione del personale assegnato alle strutture speciali della Giunta regionale" ha provveduto, anche, a:

- ridefinire l'articolazione organizzativa e funzionale del Gabinetto del Presidente della Giunta regionale, individuando al suo interno una posizione dirigenziale di struttura denominata Affari della Presidenza;

- attribuire al responsabile del Servizio Affari della Presidenza le funzioni assegnate, nelle strutture ordinarie, ai Direttori generali in relazione alle attività di gestione del personale, contrattualistica ed economico-finanziaria e la competenza di espressione del parere di legittimità sulle deliberazioni proposte dal Direttore dell'Agenzia di informazione e comunicazione;

Richiamate le deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 2416 del 29/12/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e ss.mm.ii.;

- n. 58 del 23/01/2012 ad oggetto "Approvazione del documento "Linee guida operative per la realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica" in attuazione dell'art. 30 L.R. n. 21/2011", modificata, successivamente, dalla deliberazione della Giunta regionale n. 32 del 14/1/2013;

Dato atto che:

- la citata deliberazione n. 53 del 26/01/2015, al paragrafo 9. dell'allegato B disciplina le modalità di sostituzione dei dirigenti delle strutture speciali in caso di assenza, impedimento e vacanza degli incarichi dirigenziali, ad eccezione dei casi in cui l'interessato sia il Direttore dell'Agenzia di informazione e comunicazione;

- le sopra richiamate deliberazioni della Giunta regionale non risultano più coerenti con il nuovo assetto organizzativo, delineato dalla citata deliberazione della Giunta regionale n. 53/2015;

- la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008 al paragrafo 20, della sezione 1. "Finalità, quadro normativo e contenuto degli indirizzi", stabilisce che il Servizio cui sono assegnati i compiti di gestione della segreteria e degli affari generali della Giunta predisponga periodicamente un elenco degli atti adottati dai dirigenti per la relativa presa d'atto da parte della Giunta a norma dell'art. 41, comma 2, della L.R. 43/2001;

- tale modalità per assicurare la conoscenza degli atti adottati dai dirigenti da parte della Giunta regionale appare ormai superata dalle attuali tecnologie informatiche e telematiche di pubblicazione degli atti sulla rete intranet regionale;

- la richiamata deliberazione della Giunta regionale n. 58 del 23/1/2012 e ss.mm.ii. prevede:

1. al punto 4 del dispositivo di attribuire il coordinamento dell'attività di comunicazione pubblica al Gabinetto del Presidente della Giunta, che tramite l'Agenzia di Informazione e comunicazione, sarà di riferimento e sovrintenderà alla promozione e applicazione delle suddette "Linee Guida";

2. nell'allegato "Linee guida operative per la realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica" al paragrafo "Approvazione, attuazione e monitoraggio del Piano della comunicazione istituzionale" prevede:

- 2.1 che l'Agenzia di Informazione e comunicazione istruisce ed elabora il piano della comunicazione istituzionale da sottoporre all'esame del Gabinetto del Presidente;

- 2.2 che Iniziative di comunicazione non previste dal Piano possono essere realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno, da inserire nei programmi di acquisizione di beni e servizi formulati dalle Direzioni competenti, previa istruttoria tecnica eseguita dall'Agenzia di Informazione e comunicazione e sottoposte all'esame del Gabinetto del Presidente della Giunta

- le disposizioni operative connesse agli aspetti procedurali indicati ai sub-paragrafi 1. e 2. non siano più coerenti con il nuovo assetto organizzativo del Gabinetto del Presidente;

Ritenuto, pertanto necessario:

- integrare il paragrafo 9, allegato B, della deliberazione della Giunta regionale n. 53 del 26/01/2015, prevedendo le modalità per la sostituzione del Direttore dell'Agenzia di Informazione e comunicazione in analogia a quelle previste in caso di assenza, impedimento e vacanza del Responsabile del Servizio "Affari della Presidenza";

- modificare alcuni punti della deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008 per allinearla al nuovo assetto delle responsabilità previsto dalla deliberazione della Giunta regionale n. 53 del 26/01/2015 e per superare alcune modalità attuative in un'ottica di semplificazione;

- precisare che negli atti antecedenti la deliberazione della Giunta regionale n. 53 del 26/01/2015, le funzioni relative ad attività di gestione del personale, contrattualistica ed economico-finanziaria attribuite al Capo di Gabinetto, sono svolte dal Responsabile del Servizio Affari della Presidenza nell'ambito del Gabinetto, se non diversamente disposto dalla citata deliberazione;

- provvedere ad un parziale aggiornamento della propria deliberazione n. 58/2012 come modificata dalla deliberazione 32/2013, introducendo alcune disposizioni operative connesse ad aspetti inerenti il percorso dell'agire amministrativo tracciato e nello specifico:

- modificare il paragrafo 4 del dispositivo della suddetta delibera 58/2012 come modificata alla deliberazione 32/2013 come segue "di affidare il coordinamento di tale attività all'Agenzia di Informazione e Comunicazione che costituisce struttura di riferimento per la Presidenza della Giunta nella promozione e applicazione delle suddette linee guida";

- apportare modifiche al paragrafo "Approvazione, attuazione e monitoraggio del Piano della comunicazione istituzionale" del citato documento "Linee Guida operative per la

realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica", come dettagliatamente specificato nell'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore al Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità, Emma Petitti;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di disciplinare le modalità di sostituzione, in caso di assenza, impedimento e vacanza del Direttore dell'Agenzia di Informazione e comunicazione, sostituendo i punti 1 e 2, paragrafo 9., allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 53 del 26/01/2015, come riportato nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di modificare il paragrafo 20 della deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2015, stabilendo che la pubblicazione degli atti sulla rete intranet regionale costituisca la nuova modalità a norma dell'art. 41, comma 2, della L.R. 43/2001 per assicurare la conoscenza degli atti adottati dai dirigenti da parte della Giunta regionale, come riportato nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di sostituire i paragrafi 25, 26 e 27 della deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29/12/2008 per le motivazioni sopraespresse e come specificato nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. di precisare che le funzioni relative ad attività di gestione del personale, contrattualistica ed economico-finanziaria attribuite, negli atti antecedenti la deliberazione della Giunta regionale n. 53/2015, al Capo di Gabinetto, sono svolte, dal 29/01/2015, dal Responsabile del Servizio Affari della Presidenza nell'ambito del Gabinetto, se non diversamente disposto dalla citata deliberazione n. 53/2015;

5. di sostituire al punto 2., paragrafo 8, allegato B, della deliberazione della Giunta regionale n. 53 del 26/01/2015, la parola "legittimità" con "regolarità amministrativa";

6. di provvedere ad un parziale aggiornamento della propria deliberazione n. 58/2012 come modificata dalla deliberazione 32/2013, introducendo alcune disposizioni operative connesse ad aspetti inerenti il percorso dell'agire amministrativo tracciato e nello specifico:

- modificare il paragrafo 4 del dispositivo della suddetta delibera 58/2012 come modificata dalla deliberazione 32/2013 come segue "di affidare il coordinamento di tale attività all'Agenzia di Informazione e Comunicazione che costituisce struttura di riferimento per la Presidenza della Giunta nella promozione e applicazione delle suddette linee guida";
- apportare modifiche al paragrafo "Approvazione, attuazione e monitoraggio del Piano della comunicazione istituzionale" del citato documento "Linee Guida operative per la realizzazione dell'attività di comunicazione pubblica", come dettagliatamente specificato nell'Allegato C parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, che sostituisce, per la predisposizione dei successivi Piani di Comunicazione, il paragrafo corrispondente del documento approvato con propria deliberazione n. 58/2012 come modificata dalla deliberazione n. 32/2013;

7. di pubblicare il presente atto nel BURERT Emilia-Romagna.

Allegato A

Modifiche alla deliberazione della Giunta regionale n. 53 del 26/01/2015

I punti 1 e 2, paragrafo 9., allegato B sono sostituiti come segue.

1. In caso di assenza o impedimento superiore ad un mese del Responsabile del Servizio "Affari della Presidenza", il Presidente nomina un altro dirigente, in possesso dei requisiti, incaricato della sostituzione. In caso di assenza o impedimento superiore ad un mese del Direttore dell'Agenzia di Informazione e comunicazione, il Presidente nomina un altro dirigente incaricato della sostituzione, eventualmente limitatamente agli aspetti amministrativo-gestionali.

2. Nel caso di assenza o impedimento inferiore a un mese e comunque limitatamente ad attività di ordinaria amministrazione, è il Responsabile del Servizio Affari della Presidenza che provvede a nominare il proprio sostituto, tra i dirigenti alle sue dirette dipendenze, se presenti; altrimenti si provvede con le modalità indicate al precedente punto 1. Nel caso di assenza o impedimento inferiore a un mese e comunque limitatamente ad attività di ordinaria amministrazione, il Direttore dell'Agenzia di Informazione e comunicazione è sostituito dal responsabile del Servizio Affari della Presidenza; altrimenti si provvede con le modalità indicate al precedente punto 1.

Allegato B

Modifiche ad alcuni paragrafi della deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 9/12/2008 e ss.mm.ii.

I paragrafi 20, 25, 26, 27 sono sostituiti come segue.

20. La conoscenza tempestiva degli atti adottati dai dirigenti di cui all'art. 41, comma 2, della legge regionale, s'intende garantita attraverso la messa on-line in tempo reale di tutti gli atti dirigenziali sulla intranet dell'amministrazione, nella specifica sezione.

25. In primo luogo in caso di inerzia o ritardo, la Giunta può fissare con apposita deliberazione, su proposta dell'Assessore competente in materia di Organizzazione e acquisito il parere del Direttore generale competente in materia di organizzazione (ovvero del Direttore generale competente in materia legislativa nel caso in cui il Direttore competente in materia di organizzazione sia quello interessato), un termine perentorio al Direttore generale competente ad adottare gli atti. Il termine deve essere congruo in relazione alla complessità dell'atto da adottare e alle ragioni di interesse pubblico che motivano la necessità della sua adozione. Qualora l'inerzia permanga scaduto il termine assegnato, la Giunta, su proposta dell'Assessore competente in materia di Organizzazione e acquisito il parere del Direttore generale competente in materia di organizzazione (ovvero del Direttore generale competente in materia legislativa nel caso in cui il Direttore competente in materia di organizzazione sia quello interessato), può attribuire ad altro Direttore generale, previa contestazione, il compito di adottare gli atti.

26. In secondo luogo, in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del Direttore generale, la Giunta, con apposita motivata deliberazione su proposta dell'Assessore competente in materia di Organizzazione e acquisito il parere del Direttore generale competente in materia di organizzazione (ovvero del Direttore generale competente in materia legislativa nel caso in cui il Direttore competente in materia di organizzazione sia quello interessato), può attribuire ad altro Direttore generale, previa contestazione, il compito di adottare gli atti.

27. In entrambe le ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 42 della "legge regionale" e in casi di particolare urgenza, la Giunta può procedere, su proposta dell'Assessore competente in materia di Organizzazione e acquisito il parere del Direttore generale competente in materia di organizzazione (ovvero del Direttore generale competente in materia legislativa nel caso in cui il Direttore competente in materia di organizzazione sia quello interessato), senza previa contestazione, all'attribuzione ad altro Direttore generale della competenza ad adottare gli atti; nella deliberazione che provvede alla sostituzione dovranno essere indicati i motivi che giustificano l'urgenza a provvedere.

Allegato C

“Linee guida operative per la realizzazione dell’attività di comunicazione pubblica” allegato alla DGR 58/2012: parziale revisione e riproposizione del paragrafo, già oggetto di modifica e sostituzione con l’allegato parte integrante alla DGR 32/2013, recante: “Approvazione, attuazione e monitoraggio del Piano della comunicazione istituzionale”

La redazione del Piano è in capo all’Agenzia di Informazione e comunicazione.

A tale fine l’Agenzia di Informazione e comunicazione provvederà, secondo modalità e tempi dalla stessa definiti, a richiedere a ciascuna Direzione Generale le proposte di attività di comunicazione pubblica (iniziative/azioni) da realizzare, sintetizzate in una scheda di descrizione, redatta secondo lo schema di cui all’”Allegato A” parte integrante e sostanziale della DGR 32/2013.

All’Agenzia di Informazione e comunicazione, che costituisce struttura di riferimento per la Presidenza della Giunta, compete l’istruttoria tecnica necessaria alla predisposizione e all’elaborazione della proposta di Piano. Le Direzioni Generali interessate a proporre iniziative/azioni di comunicazione pubblica forniranno i dati informativi della singola iniziativa in forma sintetica, mediante la compilazione della suddetta scheda.

La voce “Iniziativa/Azione di comunicazione”, presente nella scheda, dovrà contenere l’indicazione del titolo e di una breve descrizione:

- il titolo esporrà la metodologia di comunicazione: “campagna di comunicazione”, “inserzione di carattere non pubblicitario” o altri corrispondenti contenuti anche su piattaforma web, portale, editoria (opuscoli, pubblicazioni e periodici);

- la breve descrizione del contenuto dell’iniziativa dovrà evidenziare le caratteristiche, i requisiti propri dell’attività di comunicazione istituzionale.

Il ricorso all’utilizzo delle risorse finanziarie allocate ai capitoli di spesa del bilancio regionale armonizzato destinati alla copertura di oneri previsti da specifiche leggi settoriali, oltre a dover essere compatibile con le finalità della legge si settore medesima, deve parimenti garantire il pieno rispetto delle finalità e principi contabili, dell’ordinamento finanziario e contabile vigente, anche per quanto concerne la specifica destinazione alla realizzazione di iniziativa/azione di comunicazione come definita nell’ambito dei diversi paragrafi trattati nelle linee guida in argomento.

Qualora le Direzioni Generali interessate individuino, a copertura degli oneri finanziari quantificati, capitoli di spesa afferenti leggi di settore (da indicare con relativa descrizione integrale e U.P.B.) compatibili con iniziative/azioni oggetto di comunicazione istituzionale, l’effettiva disponibilità di stanziamento sarà

indicata e rilevata da parte delle Strutture proponenti stesse, in sede di segnalazione delle iniziative/azioni di comunicazione istituzionale nel rispetto delle disposizioni e postulati previsti in materia di armonizzazione dei sistemi contabili così come dettate dal D.lgs 118/2011 e s.m.i..

Allorché la medesima iniziativa/azione sia promossa in sinergia fra più Direzioni/Agenzia la segnalazione sarà effettuata dalla Direzione Generale promotrice dell’iniziativa/azione, che curerà la redazione della scheda secondo lo schema di cui all’Allegato A, in precedenza richiamato, previo accordo fra le Direzioni coinvolte, esponendo i dati informativi, anche per quanto concerne costi/budget, relativi a ciascuna Direzione interessata. Nell’ambito della programmazione formulata ai sensi dell’art.4 della L.R. 28/2007, ciascuna Direzione indicherà, al fine della programmazione finanziaria, la quota posta a carico del capitolo di spesa di rispettiva pertinenza, precisando eventuali specifiche modalità attuative in ordine alla fase di assunzione delle conseguenti obbligazioni giuridico-contabili, nel rispetto dei vincoli posti dal D.lgs 118/2011 e s.m.i. e con particolare attenzione al principio della competenza finanziaria, cd “potenziata”.

In relazione alle disponibilità finanziarie previste nei documenti di programmazione, il Piano della comunicazione può contenere, iniziative/azioni di comunicazione la cui articolazione operativo-gestionale abbia durata pluriennale, con particolare riferimento ad iniziative/azioni di livello b), finanziate attraverso il ricorso a mezzi UE con specifico vincolo di destinazione ed obblighi di controllo e di rendicontazione diversificati ed eventuali mezzi statali/regionali di cofinanziamento obbligatorio, e/o iniziative/azioni di comunicazione di livello a) finanziate con il ricorso a mezzi propri del bilancio regionale.

Per le eventuali iniziative/azioni di durata pluriennale, l’indicazione degli oneri finanziari riferiti agli esercizi successivi alla competenza sarà oggetto di evidenza e contabilizzazione del relativo ammontare per la quota imputabile su ogni singolo esercizio alla luce dei principi e postulati indicati dal D.lgs 118/2011 e s.m.i. e costituirà strumento operativo per la successiva programmazione nell’ambito delle disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi (comma 5 art. 30 L.R. 21/2011).

Nel suddetto caso anche la descrizione delle iniziative/azioni, nell’ambito della scheda, dovrà essere prevista in relazione alla rispettiva ricaduta su ciascuno degli esercizi finanziari considerati.

I dati indicati dovranno corrispondere all’eventuale “timing richiesto”.

Il Piano è approvato con deliberazione della Giunta regionale.

Alle Direzioni Generali saranno comunicate le iniziative/azioni inserite nel Piano e le relative risorse programmabili nell’ambito dei capitoli di spesa settoriali individuati, nonché l’eventuale quota parte delle risorse attribuite alla realizzazione dell’iniziativa/azione segnalata, programmabile nell’ambito del/i capitolo/i di spesa, specificatamente finalizzato/i alla copertura di oneri per l’attività di comunicazione della Regione, in conformità alle disposizioni del nuovo sistema contabile armonizzato previsto dal D.lgs 118/2011 e s.m.i..

All’attuazione del Piano, così come indicato al comma 5 dell’art.30 della L.R. n. 21/2011, si provvede attraverso i programmi redatti dalle Direzioni Generali di acquisizione di beni e servizi di cui all’articolo 4 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 28 (Disposizioni per l’acquisizione di beni e servizi).

All’Agenzia compete altresì l’attività di riscontro e controllo

del budget previsto nonché il monitoraggio gestionale sul complesso delle risorse regionali destinate alla realizzazione delle iniziative/azioni ricomprese nel Piano, mentre provvederà alla sola attività di monitoraggio delle iniziative/azioni di comunicazione indicate nel Piano, la cui copertura è assicurata con l'utilizzo di altri mezzi finanziari.

La Giunta regionale, ai sensi di quanto indicato al comma 4 dell'art.30 della L.R. n. 21/2011, in occasione dell'approvazione della legge regionale dell'assestamento del bilancio di previsione, aggiorna il Piano sulla base delle specifiche esigenze

manifestatesi.

Iniziative di comunicazione non previste dal Piano possono essere realizzate soltanto per particolari e contingenti esigenze sopravvenute nel corso dell'anno, da inserire nei programmi di acquisizione di beni e servizi formulati dalle Direzioni competenti, previa istruttoria tecnica eseguita dall'Agenzia di Informazione e comunicazione che costituisce struttura di riferimento per la Presidenza della Giunta. Di tali attività si terrà conto, ai sensi del 4° comma dell'art.30 della L.R. n. 21/2011, in sede di aggiornamento del Piano medesimo.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 MARZO 2015, N. 209

Rettifica Allegato 2) "Invito a presentare operazioni per l'inclusione lavorativa PO FSE 2014/2020 Obiettivo tematico 9 - Priorità di investimento 9.1 inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità", della propria deliberazione n. 131/2015

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Vista la propria deliberazione n. 131/2015 "Approvazione degli Inviti a presentare operazioni PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 8 e Obiettivo Tematico 9";

Dato atto con che la suddetta deliberazione è stato approvato, tra l'altro, l'"Invito a presentare operazioni per l'inclusione lavorativa PO FSE 2014/2020 Obiettivo Tematico 9 - Priorità di Investimento 9.1 Inclusione attiva, anche per promuovere le pari opportunità e la partecipazione attiva, e migliorare l'occupabilità", allegato 2) parte integrante e sostanziale della stessa;

Dato atto altresì che il sopracitato Invito prevede, al punto D) "Azioni Finanziabili", tre tipologie di azioni tra le quali l'Azione 3 finalizzata a sostenere l'inclusione lavorativa di persone vittime di tratta e/o di violenza, anche di genere, in carico ai servizi territoriali competenti;

Dato atto inoltre che per l'Azione 3:

- le operazioni candidabili possono essere costituite da progetti comprendenti, tra gli altri, "tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 comma 1 lettere b) e c) della legge regionale n. 17/2005 e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative";
- per mero errore materiale nella tabella descrittiva delle tipologia di azione sono riportati solo i tirocini di cui alla lettera c) come di seguito riportato:

tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento	T01c	Promozione tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento c)
	T02	Indennità per la partecipazione al tirocinio

Ritenuto pertanto necessario rettificare la suddetta tabella inserendo, in coerenza a quanto riportato nel paragrafo precedente, anche i tirocini di cui alla lettera b) come segue:

tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento	T01b	Promozione tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro b)
	T01c	Promozione tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento c)
	T02	Indennità per la partecipazione al tirocinio

Visti:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed in particolare l'art. 26, comma 1;
- la propria deliberazione n. 1621 dell' 11/11/2013, "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 Marzo 2013, n. 33";
- la propria deliberazione n. 68 del 27/01/2014 "Approvazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";
- la propria deliberazione n. 57 del 26/01/2015 "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";

Richiamata la Legge Regionale n.43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;

Viste le proprie deliberazioni:

- 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";
- n.1663/2006 "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n.2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera n. 450/2007" e ss.mm;
- n. 1377/2010 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali" così come rettificata dalla deliberazione n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 "Rinnovo incarichi a direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";
- n.1222/2011 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";
- n. 1642/2011 "Riorganizzazione funzionale di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale";
- n. 221/2012 "Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro";
- n.1179/2014 "Proroghe contratti e incarichi dirigenziali";

Vista infine la determinazione del Direttore Generale della Direzione Cultura, Formazione e Lavoro n. 16910 del 17/11/2014 di proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza al 30/11/2014 nell'ambito della Direzione;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

A voti unanimi e palesi

Delibera:

per le ragioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di prendere atto che nell'Invito di cui all'allegato 2) della propria deliberazione n. 131/2015 al punto D) "Azioni Finanziabili", per l'Azione 3, si prevede che le operazioni candidabili possano essere costituite da progetti comprendenti, tra gli altri, "tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento, sulla base di quanto disposto dall'art. 25 comma 1 lettere b) e c) della legge regionale n. 17/2005 e s.m.i. e dalle relative disposizioni attuative";
2. di prendere atto altresì che per mero errore materiale nella tabella riportata allo stesso punto D) per mero errore materiale sono contenuti solo i tirocini di cui alla lettera c);
3. di approvare la rettifica di quanto previsto nella sopra citata tabella inserendo anche i tirocini di cui alla lettera b) come segue:

tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento	T01b	Promozione tirocini di inserimento o reinserimento al lavoro b)
	T01c	Promozione tirocini di orientamento e formazione oppure di inserimento o reinserimento c)
	T02	Indennità per la partecipazione al tirocinio

4. di dare atto infine che secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14/03/2013 e s.m, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nelle proprie deliberazioni n. 1621/2013, n. 68/2014 e n. 57/2015, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
5. di confermare, fatte salve le sopra citate modifiche, in ogni altra sua parte la già citata propria deliberazione n. 131/2015, compresi gli allegati 1) e 2) parti integranti della stessa deliberazione;
6. di pubblicare altresì la presente deliberazione, nel bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico e sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 6 MARZO 2015, N. 210

L.R. 7/2012. Procedure per l'approvazione dei Piani di classifica da parte dei Consorzi di Bonifica

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visto il R.D.L. 13 febbraio 1933, n. 215 contenente le norme in materia per la bonifica integrale e in particolare l'art. 12 che prevede la pubblicazione dei criteri per la ripartizione della quota di spesa tra i proprietari di beni immobili che traggono beneficio dall'attività di bonifica;

Vista la L.R. 2 agosto 1984, n. 42 "Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative" e s.m.;

Vista la L.R. 23 aprile 1987, n. 16 "Disposizioni integrative della L.R. 2 agosto 1984 n. 42 - Nuove norme in materia di enti di bonifica. Delega di funzioni amministrative" e s.m.;

Vista la L.R. 6 luglio 2012, n. 7 "Disposizioni per la bonifica. Modificazioni alla L.R. 2 agosto 1942. Nuove norme in materia di bonifica. Delega di funzioni amministrative";

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2067 del 28 dicembre 2012 di istituzione della Commissione tecnica per le bonifiche, così come previsto dall'art. 4 della predetta L.R. 7/2012;

Dato atto che la predetta Commissione tecnica ha il compito di supportare la Giunta regionale ai fini dell'individuazione dei parametri tecnici atti a determinare quando le interconnessioni tra le rete idrauliche di bonifica e del sistema fognario siano significative nonché per la valutazione ed approvazione dei nuovi Piani di classifica;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 385 del 24 marzo 2014 di approvazione del documento contenente le "Linee guida" per la predisposizione dei Piani di Classifica da parte dei Consorzi di bonifica, predisposta dalla predetta Commissione tecnica;

Vista la lettera prot. PG.2014 0088204 del 31 marzo 2014 dell'Assessore regionale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatoria di trasmissione della suddetta deliberazione della Giunta regionale n. 385/2013 ai Presidenti dei Consorzi di bonifica per la predisposizione dei nuovi Piani di Classifica;

Considerato che gli otto Consorzi di bonifica stanno completando la redazione dei propri Piani di classifica e che prossimamente saranno trasmessi all'Assessorato regionale Agricoltura, Caccia e Pesca;

Dato atto che successivamente i Piani di classifica dovranno essere pubblicati da parte dei singoli Consorzi di bonifica, così come dispone il citato art. 12 del R.D.L. 215/1933, al fine di garantire la massima oggettività, razionalità e trasparenza nei riguardi di tutti i proprietari di beni immobili, in considerazione che dagli indici tecnico-economici contenuti nei Piani deriva l'entità del contributo da corrispondere al Consorzio stesso;

Viste le procedure per l'approvazione dei Piani di classifica, contenute nell'Allegato A allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Richiamate, infine, le proprie deliberazioni:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, recante "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;

- n. 1663 del 27 novembre 2006 recante "Modifiche all'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
- n. 2060 del 20 dicembre 2010, recante "Rinnovo incarichi a Direttori Generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";
- n. 1222 del 4 agosto 2011 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1.8.2011)";
- n. 1621 del 11 novembre 2013 recante "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal DLgs 14 marzo 2013, n. 33"

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, sulla base di quanto espresso in premessa e che si intende qui richiamato, le "Procedure per l'approvazione dei Piani di classifica" per il riparto della contribuzione, come risulta dall'Allegato A, allegata quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà reso pubblico per intero mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Allegato A**Procedure per l'approvazione dei Piani di Classifica**

1) la proposta del "Piano di classifica" ai fini del riparto delle spese consortili deve essere adottata con delibera del Consiglio di Amministrazione del Consorzio di bonifica e deve essere trasmessa entro 10 giorni al Direttore Generale Ambiente, Difesa del suolo e della Costa, il quale dispone con propria determinazione:

a) il deposito, per la durata di 20 giorni, di copia della delibera, del testo completo del **Piano di classifica con i relativi allegati tecnici e la cartografia del comprensorio scala 1:25.000**, presso la sede del Consorzio nonché presso la Direzione Regionale Ambiente Difesa del Suolo e della Costa e presso la Direzione Regionale Agricoltura Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatoria. Per i Consorzi interregionali la medesima documentazione deve essere depositata presso le analoghe Direzioni delle Regioni contermini;

b) la data d'inizio e di termine del deposito;

c) la data in cui scade il termine (45 giorni dall'ultimo giorno di deposito) entro il quale gli interessati potranno presentare opposizione o osservazioni;

d) la pubblicazione di un avviso, prima dell'inizio del deposito di cui alla lettera a) all'Albo Pretorio dei Comuni interessati e su due quotidiani a diffusione locale, nel quale si dia notizia del deposito e dei termini per presentare eventuali opposizioni o osservazioni;

e) la pubblicazione di copia della citata determinazione del Direttore generale Ambiente, Difesa del suolo e della Costa e del Piano di classifica nel sito web della Regione Emilia-Romagna e delle Regioni contermini nel caso di Consorzi interregionali;

f) la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e nei Bollettini Ufficiali delle Regioni contermini nel caso di Consorzi interregionali, della delibera del Consorzio di approvazione della proposta del nuovo Piano di classifica;

2) entro 30 giorni dal termine di presentazione delle opposizioni o osservazioni il Consorzio dovrà pronunciarsi sulle stesse con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. A seguito di tale pronunciamento il Consorzio provvederà all'invio del Piano di classifica alla Giunta Regionale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 e 5, della L.R. 7/2012;

3) l'applicazione del Piano di Classifica avviene solo dopo l'approvazione definitiva da parte della Giunta regionale;

4) per le successive variazioni o modifiche, anche parziali del Piano di classifica approvato, che comportino varianti al perimetro di contribuzione ovvero nuovi parametri per il calcolo del beneficio saranno seguite le medesime procedure sopra descritte;

5) dell'intervenuta approvazione del Piano di classifica e delle sue successive variazioni deve essere data pubblicità mediante inserzione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna e delle Regioni contermini nel caso di Consorzi Interregionali.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 MARZO 2015, N. 242

Nomina del Direttore dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- la Legge regionale n. 6 del 24 marzo 2004, avente ad oggetto: "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'Università", e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare il comma 10 dell'art. 43 "Agenzie operative ed agenzie di supporto tecnico e regolativo";

- la Legge regionale 19 febbraio 2008, n. 4, "Disciplina degli accertamenti della disabilità. Ulteriori misure di semplificazione ed altre disposizioni in materia sanitaria e sociale" e successive modificazioni ed integrazioni;

- la Legge regionale n. 43 del 26 novembre 2001 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e successive modificazioni ed integrazioni;

- il D.P.C.M. 19 Luglio 1995, n. 502 "Regolamento recante norme sul contratto del Direttore generale, del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere" e successive modificazioni ed integrazioni;

Viste le proprie precedenti deliberazioni:

- n. 1914/2005 ad oggetto: "Regolamentazione delle Agenzie operative e delle Agenzie di supporto tecnico e regolativo, in attuazione dell'art. 43 della L.R. 6/2004";

- n. 788/2006 ad oggetto: "Attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 1914/05: armonizzazione delle disposizioni organizzative relative all'Agenzia Sanitaria Regionale";

- n. 293/2009 ad oggetto: "Approvazione modifiche alle disposizioni organizzative dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale di cui alla DGR 788/2006 in attuazione della L.R. 4/2008";

Atteso che:

- con propria deliberazione n. 413 in data 31 marzo 2014 sono state approvate le "Linee di indirizzo per la predisposizione e l'attuazione del Piano-programma 2015-2017 dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale";

- la piena realizzazione operativa di dette linee di indirizzo doveva essere preceduta, entro il 30 settembre 2014, da una fase di complessiva revisione organizzativa della Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale (di seguito indicata "ASSR" o "Agenzia") in collaborazione con la Direzione Generale Sanità

e Politiche Sociali e da un processo elaborativo funzionale alla individuazione puntuale degli ambiti oggetto delle iniziative progettuali conseguenti;

- l'assetto istituzionale che si è determinato nel 2014 a seguito dello svolgimento delle operazioni elettorali per il rinnovo degli organi politici della Regione Emilia-Romagna, non ha consentito entro il 30 settembre 2014 di avere già insediato un organo di governo pienamente competente a valutare e disporre in merito alla complessiva revisione organizzativa della ASSR e alla individuazione puntuale degli ambiti oggetto delle iniziative progettuali conseguenti alle richiamate linee di indirizzo;

Dato atto che:

- tra le priorità dell'attività di questa Giunta nel primo anno di lavoro vi è l'impegno centrale alla revisione della struttura organizzativa e dei processi di funzionamento amministrativo della Regione;

- la modifica organizzativa dell'ASSR deve essere ricompresa nel piano di riorganizzazione dell'amministrazione regionale e che, a tal fine, con propria deliberazione n. 219 del 6/3/2015 si è disposto di estendere all'anno 2015 la validità del Piano-programma pluriennale dell'ASSR di cui alla propria deliberazione n. 1038/2011;

Considerato che l'incarico di Direttore dell'ASSR conferito con propria deliberazione n. 2088/2010 ad oggetto "Nomina del direttore dell'Agenzia sanitaria e sociale regionale" e prorogato con propria deliberazione n. 1353/2014, giunge a scadenza il 31 marzo 2015;

Rilevata l'esigenza, da un lato, di assicurare continuità alle funzioni che l'ASSR è chiamata ad espletare nel suo fondamentale ruolo di supporto tecnico e regolativo a sostegno del Servizio Sanitario Regionale e del Sistema integrato di interventi e servizi sociali di cui alla legge regionale n. 2 del 2003 e, dall'altro, di dar corso alla complessiva revisione organizzativa della ASSR;

Considerata quindi la necessità di provvedere alla nomina del Direttore dell'ASSR, secondo le procedure fissate dalla richiamata deliberazione n. 293/2009, al fine di consentire l'espletamento da parte dell'Agenzia di quanto sopra sinteticamente esposto;

Atteso che, ai sensi della deliberazione n. 293/09 citata, il Direttore dell'Agenzia:

- è scelto tra esperti di riconosciuta competenza professionale nel campo dell'organizzazione e valutazione dei servizi sanitari, è un dirigente regionale, anche assunto ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 43 del 2001 e successive modificazioni, ovvero un dirigente proveniente dal servizio sanitario nazionale;

- ha la responsabilità della gestione e del conseguimento dei

risultati fissati dalla Giunta ed esercita i compiti previsti dalla deliberazione n. 1914/2005;

Preso atto della nota prot. n. PG/2015/130376 del 2/3/2015 a firma congiunta del Vicepresidente Assessore alle Politiche di welfare e politiche abitative e dell'Assessore alle Politiche per la salute (al cui contenuto si rinvia ad ulteriore integrazione delle motivazioni del presente atto) con la quale si propone di conferire l'incarico di Direttore dell'Agenzia alla dott.ssa Maria Luisa Moro, motivando con la considerazione, come si evince dal curriculum allegato alla stessa nota e depositato agli atti della Direzione generale centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica, che la stessa è in possesso di una qualificata e comprovata professionalità ed esperienza che la rendono particolarmente idonea a ricoprire l'incarico di cui trattasi;

Dato atto che la Direzione generale centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica ha richiesto con nota prot. n. PG/137876 del 5/3/2015 l'assegnazione temporanea in posizione di distacco della dott.ssa Maria Luisa Moro, dirigente medico dipendente della Azienda USL della Romagna, già responsabile dell'Area di Programma Rischio Infettivo dell'Agenzia;

Richiamati:

- la Legge 6 novembre 2012, n.190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

- il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della Legge 6 novembre 2012, n. 190";

Vista la determinazione del direttore generale della Direzione generale centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica n. 8655 del 24/06/2014 ad oggetto "Prime misure per l'attivazione di un sistema articolato di vigilanza e di controllo per la prevenzione della corruzione";

Dato atto che è stata acquisita e trattenuta agli atti della Direzione generale centrale Organizzazione, personale, sistemi informativi e telematica con prot. PG n.138550 del 5/3/2015, dalla dott.ssa Maria Luisa Moro, la dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativa alla Comunicazione obbligatoria degli interessi finanziari e dei conflitti di interessi - assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 - della Deliberazione della Giunta regionale n. 783 del 17 giugno 2013 - Art. 35 bis D.Lgs. n. 165/2001;

Ritenuto pertanto di conferire l'incarico di Direttore dell'ASSR alla dott.ssa Maria Luisa Moro previa acquisizione della stessa in posizione di distacco;

Considerato che, ai sensi della deliberazione n. 293/09 più volte citata, il trattamento economico spettante al direttore dell'ASSR deve essere rapportato a quello relativo alla figura di Direttore Sanitario di Azienda Sanitaria di seconda categoria, così come definito dalla normativa di settore;

Vista la propria precedente deliberazione n. 1838/01 e successive modifiche ad oggetto: "Determinazione trattamento economico dei direttori generali, dei direttori sanitari e dei direttori amministrativi delle aziende sanitarie e provvedimenti conseguenti" che definisce il trattamento economico

della seconda classe retributiva, Direttore Sanitario, in euro 116.202,80 annui onnicomprensivi;

Ritenuto inoltre di prevedere che la predetta retribuzione possa essere elevata di un ulteriore 10% massimo, in analogia con quanto previsto dall'articolo 4 del nuovo schema di contratto di prestazione d'opera dei direttori sanitario e amministrativo di aziende sanitarie o Enti del Servizio Sanitario Regionale approvato con delibera n. 225 del 06/03/2015, in ragione del raggiungimento dei risultati verificati secondo la metodologia ed il processo di valutazione previsti per i Direttori regionali;

Richiamati:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- le proprie deliberazioni:

- n. 1621/2013 recante "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n.33", n. 68/2014 avente ad oggetto "Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 - 2016" e n. 57 del 26 gennaio 2015 avente per oggetto "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";

- n. 2416 del 29/12/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni ed integrazioni;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a "Bilancio, riordino istituzionale, risorse umane e pari opportunità" Emma Petitti di concerto con l'Assessore a "Politiche di welfare e politiche abitative" Elisabetta Gualmini e l'Assessore a "Politiche per la salute" Sergio Venturi;

A voti unanimi e segreti

delibera:

1. di conferire l'incarico di Direttore dell'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale alla dott.ssa Maria Luisa Moro a decorrere dall'1/04/2015 e fino al 30/11/2017 previa acquisizione della dirigente in posizione di distacco;

2. di dare atto che il trattamento economico spettante è pari a 116.202,80 euro annui lordi onnicomprensivi, elevabili di un 10% massimo a seguito della valutazione annuale dei risultati accertati secondo la metodologia e il processo di valutazione vigenti;

3. di dare atto che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono da imputare al capitolo di spesa n. 51622 "Fondo Sanitario Regionale di parte corrente - Quota in Gestione Sanitaria Accentrata. Rimborsi ad Aziende sanitarie ed altri Enti per spese di personale in distacco presso la regione (art. 2, D.Lgs. 30 dicembre 1992, n.502)" - Codice voce U.1.09.01.01.000 del Bilancio per l'esercizio finanziario 2015 e successivi che saranno dotati della necessaria disponibilità;

4. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 MARZO 2015, N. 253

Inserimento nel nomenclatore tariffario delle prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale della prestazione "Imprinting corneo-congiuntivale (cross linking corneale)" in relazione alle appropriate condizioni di erogabilità

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Viste:

- l'intesa Stato-Regioni del 3 dicembre 2009, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2010-2012 (Repertorio n. 243/CSR), ed in particolare l'art.6 comma 5 che, al fine di razionalizzare e incrementare l'appropriatezza nel ricorso ai ricoveri ospedalieri, individua prestazioni ad alto rischio di inapproprietezza in regime di day surgery - trasferibili in regime ambulatoriale;

- l'intesa Stato-Regioni del 10 luglio 2014, concernente il nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016 (Repertorio n. 82/CSR), ed in particolare l'art.5 comma 19 nel quale si conferma che le Regioni e le Province Autonome assicurano l'erogazione delle prestazioni rese in regime di ricovero ordinario, in regime di ricovero diurno ovvero, previo il loro inserimento nel nomenclatore dell'assistenza specialistica ambulatoriale con specifica definizione e relativo codice, in regime ambulatoriale;

Considerato che le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale erogabili nell'ambito della Regione sono state individuate con DGR n. 410 del 25 marzo 1997, "Prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale e relative tariffe", e che le stesse sono state aggiornate con provvedimenti successivi di cui ultimo la DGR n. 1299 del 23/07/2014;

Richiamata la propria deliberazione n. 199 del 25 febbraio 2013 "Linee di Programmazione e finanziamento delle Aziende del Servizio sanitario regionale per l'anno 2013" la quale al punto 2.14.6 "Day-hospital" prevede che "Le Aziende devono rivedere la dotazione dei posti letto di day hospital medico procedendo alla loro disattivazione qualora in essi non si svolgano processi assistenziali che richiedano irrinunciabilmente la condizione di ricovero";

Considerato che:

- il cheratocono è una patologia genetica progressiva, spesso bilaterale, caratterizzata dall'incremento della curvatura corneale e dall'indebolimento e assottigliamento della medesima, che porta la cornea ad assumere una forma irregolarmente conica e che nelle fasi avanzate può compromettere la visione in tutte le condizioni ambientali e a tutte le distanze;
- il cheratocono è una malattia rara, con una prevalenza media di 50-200/100.000 ed una incidenza di 1/1.000, ed è la causa più frequente di trapianto di cornea;
- che l'età di insorgenza, di solito intorno alla pubertà, progredisce e si arresta intorno ai 40 anni, mentre raramente può comparire in età più avanzata, di solito è bilaterale asimmetrico;
- il cross linking corneale (CXL) è una metodica efficace nel rallentare o nell'arrestare la progressione delle malattie ectasiche - fra le quali il cheratocono e la degenerazione marginale pellucida - pur non prospettando, se non in rari casi, beneficio refrattivo;

- per garantire l'appropriatezza dell'intervento e il conseguimento del miglior effetto terapeutico possibile, è necessario accertare le caratteristiche di evolutività della malattia prima di scegliere di effettuare questa metodica;
- la procedura di cross linking corneale deve essere effettuata dai centri della rete regionale per le malattie rare autorizzati alla diagnosi, cura e trattamento del Cheratocono, di cui alla DGR n. 160 del 2004 e ss.mm.ii., nel pieno rispetto dei criteri di inclusione elencati nell'allegato n.1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- i centri che offrono la metodica di cross linking corneale devono garantire la presa in carico complessiva dei pazienti, comprendente tutte le prestazioni correlate alla procedura stessa: prima visita ed esami preoperatori di arruolamento, intervento, visite di controllo successive;

Valutato che il cross linking corneale è stato proposto come prestazione da inserire nel nomenclatore tariffario della specialistica ambulatoriale, in fase di predisposizione a livello nazionale nell'ambito della revisione dei Livelli essenziali di assistenza;

Ritenuto opportuno, sulla base di quanto sopra descritto, di modificare il nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale prevedendo l'inserimento nella branca di oculistica della prestazione "Imprinting [corneo-congiuntivale], [cross linking corneale]" Inclusa Visita ed esami pre intervento, intervento e visite di controllo entro i 12 mesi - identificata con il codice 11.99.5 e tariffa euro pari a 800,00 e contrassegnata con la lettera HIA Rr, la cui legenda sarà riportata in allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche, ed in particolare l'art. 37, comma 4;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 193 del 27/2/2015 di nomina del Direttore Generale "Sanità e Politiche Sociali";

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. l'inserimento nel Nomenclatore tariffario regionale delle prestazioni di specialistica ambulatoriale, nella branca di oculistica, della seguente prestazione:

11.99.5 IMPRINTING [CORNEO-CONGIUNTIVALE], [CROSS LINKING CORNEALE] Inclusa Visita ed esami pre intervento, intervento e visite di controllo entro i 12 mesi, con tariffa pari a euro 800,00, contrassegnata con le lettere H,I,A, Rr, la cui legenda sarà riportata in allegato 2 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di prevedere che la prestazione "Imprinting [corneo-congiuntivale], [cross linking corneale]" sia erogata ai pazienti affetti da cheratocono sulla base dei criteri d'inclusione riportati

in allegato 1 parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

3. di stabilire che le modificazioni e le integrazioni introdotte dal documento sopracitato decorrano dal 1 aprile 2015;

4. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Allegato 1

Criteri di inclusione

Il cross linking corneale è indicato per il trattamento delle malformazioni ectasiche, fra le quali il cheratocono, con le seguenti caratteristiche:

- in peggioramento clinico e strumentale negli ultimi 6 - 12 mesi.

- allo stadio 1 o 2 in pazienti con tutte le condizioni elencate:
 - a) pachimetria (spessore corneale) uguale o superiore a 400 micron;
 - b) età compresa tra i 10 e i 40 anni (salvo ectasie post Lasik);
 - c) cornea trasparente (assenza di cicatrici e/o opacità dello stroma corneale);
 - d) conta endoteliale > 2000 cell/mm²;
 - e) assenza di concomitanti patologie (sindrome dell'occhio secco, patologie autoimmuni, infezioni oculari, alterazione dell'endotelio corneale) o condizioni (stato di gravidanza, terapie favorevoli la procreazione negli ultimi 6 mesi).

LEGENDA DEI CONTRASSEGNI IN "NOTA" UTILIZZATI NELLA PRESENTE DELIBERAZIONE	
<i>contrassegni come da D.M. 22.07.96</i>	
Incluso:	Il termine raggruppa ulteriori specificazioni o esempi di prestazioni o procedure che devono intendersi comprese in quel codice
*	indica le prestazioni la cui erogabilità a carico del Fondo Sanitario è condizionata da linee guida riportate nell'allegato 2 del decreto integrate dai provvedimenti regionali.
A	Indica l'accorpamento per profilo di trattamento di due o più prestazioni, come identificate nell'allegato 1. Tali accorpamenti, con le tariffe corrispondenti, dovranno essere specificamente codificati.
H	indica le prestazioni erogabili in ambulatori situati presso le istituzioni di ricovero ovvero ambulatori protetti
<i>integrazioni della Regione Emilia-Romagna</i>	
I	indica le prestazioni erogabili, ad integrazione di quelle individuate con il D.M. 22.07.96
Rr	indica le ulteriori prestazioni erogabili solo in ambulatori dotati di particolari requisiti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ORDINANZA DEL PRESIDENTE IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO 6 FEBBRAIO 2014, N. 7

Interventi urgenti di messa in sicurezza finalizzati a mitigare le conseguenze degli eventi meteorologici del novembre 2012 che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna. V Provvedimento

IL PRESIDENTE

IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO

ai sensi del DPCM 23 marzo 2013

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401 "Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture proposte alle attività di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile";

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2012, n. 100 "Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile";

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ("Legge di stabilità 2013") ed in particolare l'art. 1, comma 548;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 marzo 2013 "Ripartizione delle risorse di cui all'art. 1, comma 548 della legge 24 dicembre 2012, n. 228";

Visto il decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 1 agosto 2012, n. 122 "Interventi urgenti in favore delle aree colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova Reggio nell'Emilia e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012";

Vista la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1 "Norme in materia di protezione civile";

Visto il D.L. n. 93/2013 convertito con modificazioni dalla L. n. 119/2013;

Premesso che:

- con propria Ordinanza n. 1 del 09 agosto 2013, esecutiva a seguito del positivo controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti effettuato ai sensi dell'art. 3, comma 1, lett. c-bis) della L. n. 20/1994 in data 14 agosto 2013 (sez. reg. Emilia-Romagna, reg. 1, foglio 227) si è disposto:

1) di avvalersi dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile delle strutture competenti della Regione Emilia-Romagna facenti capo alla Direzione Generale Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa e degli enti locali interessati;

2) di approvare l'Allegato 1 - Tabelle interventi, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza, contenente l'elenco degli interventi urgenti sulle opere di regimazione e di difesa idraulica e sui versanti e di difesa della costa finalizzati alla messa in sicurezza e alla mitigazione delle conseguenze degli eventi alluvionali, dissesti e mareggiate verificatesi nel novembre 2012, nonché l'individuazione dei soggetti attuatori degli interventi medesimi articolato in:

- Tabella 1 - Interventi di somma urgenza e urgenti eseguiti e da eseguire - stralcio 2.200.000 euro;

- Tabella 2 - Interventi urgenti da eseguire il cui avvio è subordinato alla effettiva disponibilità delle risorse;

3) di approvare l'Allegato 2 - Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi, parte integrante e sostanziale che definisce le disposizioni procedurali per l'attuazione, la rendicontazione e la liquidazione degli interventi di cui all'Allegato 1;

4) di assicurare la copertura finanziaria per l'importo di € 2.200.000,00 degli interventi di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 1, a valere sulle risorse provenienti dal Fondo di protezione civile di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 142/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 195/1991 come incrementato per l'anno 2013 dall'art. 1, comma 548, L. n. 228/2012, già confluite in apposita contabilità speciale all'uopo istituita n. 5757, come da nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio V Amministrazione e Bilancio - Servizio Affari Finanziari prot. DPC/ABI/34687 del 7 giugno 2013;

5) di approvare in sola linea tecnica gli interventi di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 1 per l'importo di € 6.600.000,00;

- con propria Ordinanza n. 2 del 10 ottobre 2013 si è disposto, tra l'altro:

1) di ratificare le Tabelle interventi dell'Allegato 1 dell'Ordinanza n. 1/2013 con l'indicazione dei nuovi codici come da allegato alla nota del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile, prot. n. PG.2013.11872 del 30/8/2013;

2) di modificare l'intervento n. 09830 di cui all'Allegato 1 - Tabella 1 dell'Ordinanza n. 1/2013 come segue: "Lavori urgenti di riapertura e messa in sicurezza della strada comunale della Siberia" in Comune di Carpaneto Piacentino;

3) di confermare la Tabella 1 e di sostituire la Tabella di cui al precedente punto 1) articolata in due sezioni:

- Tabella 2a - Interventi urgenti - Stralcio 4.400.000,00 euro;

- Tabella 2b - Interventi urgenti subordinati all'effettiva disponibilità delle risorse;

come da allegato parte integrante e sostanziale della presente ordinanza;

4) di autorizzare l'esecuzione degli interventi della "Tabella 2a - Interventi urgenti - Stralcio 4.400.000,00 euro" di cui al precedente punto 3);

5) di autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di cui al punto 3) ad attivare le procedure di affidamento degli interventi medesimi nel rispetto delle disposizioni stabilite nell'Allegato 2 - Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento che definisce le disposizioni procedurali per l'attuazione, la rendicontazione e la liquidazione degli interventi di cui all'Allegato 1" all'Ordinanza n. 1/2013;

6) di assicurare la copertura finanziaria per l'importo di euro 4.400.000,00 degli interventi di cui al precedente punto 4) a valere sulle risorse provenienti dal Fondo di Protezione Civile di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 142/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 195/1991 come incrementato per l'anno 2013 dall'art. 1, comma 548, L. n. 228/2012, confluite nell'apposita contabilità speciale n. 5757, come da nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio V Amministrazione e Bilancio - Servizio Affari Finanziari prot. n. DPC/ABI/51874 del 9/9/2013;

7) di dare atto che gli interventi urgenti di cui alla Tabella 2b

di cui al precedente punto 3), già approvati in linea tecnica con l'Ordinanza n. 1/2013, saranno eseguiti a seguito dell'ulteriore erogazione di risorse da parte del Dipartimento di Protezione Civile;

8) di inviare l'ordinanza ed il relativo Allegato alla Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per l'Emilia-Romagna per il controllo preventivo di legittimità ai sensi della legge n. 20 del 1994;

- con propria Ordinanza n. 3 del 10 ottobre 2013 si è disposto, tra l'altro

1) di precisare che per gli interventi inseriti nella "Tabella 2a - Interventi urgenti stralcio 4.400.000 euro" dell'allegato all'Ordinanza n. 2/2013, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna il 25 ottobre 2013, i termini per l'affidamento e l'ultimazione, di cui al punto 3, dell'Allegato 2 all'Ordinanza n. 1/2013 decorrono dalla data di pubblicazione dell'Ordinanza n. 2/2013;

2) di approvare la Tabella 2b-bis in allegato, parte integrante e sostanziale della presente Ordinanza, contenente la rimodulazione finanziaria degli interventi urgenti di cui alla Tabella 2b dell'allegato all'Ordinanza n. 2/2013 nel rispetto delle risorse finanziarie effettivamente disponibili pari a € 1.868.678,38 (Allegato);

3) di autorizzare l'esecuzione degli interventi della "Tabella 2b-bis" per complessivi € 1.868.678,38 di cui al precedente punto 1);

4) di autorizzare i soggetti attuatori degli interventi di cui al punto 1) ad attivare le procedure di affidamento degli interventi medesimi nel rispetto di quanto stabilito nell'"Allegato 2 - Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi" all'Ordinanza n. 1/2013 che definisce le disposizioni per l'attuazione, la rendicontazione e la liquidazione degli interventi, cui si rimanda con la precisazione che i termini per l'affidamento e l'ultimazione degli interventi, di cui al punto 3, decorrono dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

5) di assicurare la copertura finanziaria per l'importo di € 1.868.678,38 degli interventi di cui al precedente punto 1) a valere sulle risorse provenienti dal Fondo di Protezione Civile di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 142/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 195/1991 come incrementato per l'anno 2013 dall'art. 1, comma 548, L. n. 228/2012, confluite nell'apposita contabilità speciale n. 5757, come da nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio V Amministrazione e Bilancio - Servizio Affari Finanziari, prot. n. DPC/ABI/66494 del 15 novembre 2013;

- con propria Ordinanza n. 1 del 18 Giugno 2014 si è disposto, tra l'altro a rettificare alcuni interventi inseriti nell'Ordinanza n. 1/2013;

Dato atto che:

- la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio V Amministrazione e Bilancio - Servizio Affari Finanziari con nota prot. n. DPC/ABI/46449 del 11 settembre 2014 ha comunicato che il Dipartimento stesso ha dato corso all'erogazione degli importi indicati nella Tabella (All. 1) a saldo delle risorse spettanti ai sensi dell'art. 1, comma 548, L. n. 228/2012 mediante accreditamento alla Regione Emilia-Romagna ad € 172.575,60;

- il quadro dei trasferimenti ministeriali complessivi è

pertanto il seguente:

1^ tranche	2.200.000,00
2^ tranche	4.400.000,00
3^ tranche	1.868.678,38
4^ tranche	172.575,60
Totale	8.641.253,98

- la riduzione finanziaria di cui alla sopraccitata Ordinanza n. 3/2013 ha interessato il settore di difesa della costa;

Ritenuto pertanto opportuno finanziare con la predetta somma un intervento finalizzato alla difesa della costa ai fini di recuperare parzialmente la predetta riduzione e precisamente:

"C.I. 11394 - Comuni vari (RN) - Ripristino delle opere di difesa contro l'erosione del mare e ripascimento del litorale riminese" - € 172.575,60 - Soggetto Attuatore: Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa

Ritenuto pertanto che sussistano le condizioni per procedere all'attivazione dell'intervento di cui sopra;

Richiamato quanto stabilito nell'Allegato 2 "Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi" all'Ordinanza n. 1/2013 in merito alle procedure da attuarsi per la realizzazione degli interventi in argomento;

Dato atto dei pareri allegati

dispone:

per le ragioni espresse in parte narrativa che qui si intendono integralmente richiamate

1) di autorizzare l'esecuzione dell'intervento: "C.I. 11394 - Comuni vari (RN) - Ripristino delle opere di difesa contro l'erosione del mare e ripascimento del litorale riminese" - € 172.575,60 - Soggetto Attuatore: Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano e della Costa;

2) di autorizzare il soggetto attuatore di cui al punto 1) ad attivare le procedure di affidamento degli interventi medesimi nel rispetto di quanto stabilito nell'"Allegato 2 - Disposizioni procedurali per l'attuazione degli interventi" all'Ordinanza n. 1/2013 che definisce le disposizioni per l'attuazione, la rendicontazione e la liquidazione degli interventi, cui si rimanda con la precisazione che i termini per l'affidamento e l'ultimazione dell'intervento decorrono dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;

3) di assicurare la copertura finanziaria per l'importo di € 172.575,60 dell'intervento di cui al precedente punto 1) a valere sulle risorse provenienti dal Fondo di Protezione Civile di cui all'art. 6, comma 1 del D.L. n. 142/1991, convertito con modificazioni dalla L. n. 195/1991 come incrementato per l'anno 2014 dall'art. 1, comma 548, L. n. 228/2012, confluite nell'apposita contabilità speciale n. 5757, come da nota della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile - Ufficio V Amministrazione e Bilancio - Servizio Affari Finanziari, prot. n. DPC/ABI/46449 del 21 settembre 2014;

4) di confermare le restanti statuizioni delle Ordinanze nn. 1, 2 e 3/2013 e 1/2014;

5) di pubblicare la presente ordinanza nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e sul portale dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile.

IL COMMISSARIO DELEGATO

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 30

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Nomina Direttore Generale

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, a decorrere dal 1° marzo 2015, quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna, per anni cinque, il dott. Mario Cavalli, nato a Bologna il 25 agosto 1955;

2. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURERT.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 32

IRCCS "Istituto Ortopedico Rizzoli" di Bologna - Nomina Direttore Generale

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, a decorrere dal 1° marzo 2015, quale Direttore Generale dell'IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, per anni cinque, il dott. Francesco Ripa di Meana, nato a Roma il 2 maggio 1951;

2. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURERT.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 33

Azienda USL di Bologna - Nomina Direttore Generale

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, a decorrere dal 1° marzo 2015, quale Direttore Generale dell'Azienda USL di Bologna, per anni cinque, la dott.ssa Chiara Gibertoni, nata a Modena il 19 luglio 1966;

2. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURERT.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 34

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena - Nomina Direttore Generale

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, a decorrere dal 1° marzo 2015, quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Modena, per anni cinque, il dott. Ivan Trenti, nato a Modena il 28 marzo 1955;

2. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURERT.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 35

Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia - Nomina Direttore generale

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, a decorrere dal 1° marzo 2015, quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, per anni cinque, la dott.ssa Antonella Messori, nato a Correggio (RE) il 21 gennaio 1958;

2. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURERT.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 36

Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma - Nomina Direttore generale

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, a decorrere dal 1° marzo 2015, quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, per anni cinque, il dott. Massimo Fabi, nato a Parma il 13 dicembre 1958;

2. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURERT.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 37

Azienda USL della Romagna - Nomina Direttore generale

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, a decorrere dal 1° marzo 2015, quale Direttore generale dell'Azienda USL della Romagna, per anni cinque, il dott. Marcello Tonini, nato a Rimini il 28 dicembre 1957;

2. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURERT.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 38

Azienda Ospedaliero Universitaria di Ferrara - Nomina Direttore generale

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, a decorrere dal 1° marzo 2015, quale Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliero-Universitaria di Ferrara, per anni cinque, il dott. Tiziano Carradori, nato a Fano (PU) il 18 settembre 1957;

2. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURERT.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 39

Azienda USL di Parma - Nomina Direttore generale

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, a decorrere dal 1° marzo 2015, quale Direttore Generale dell'Azienda USL di Parma, per anni cinque, la dott.ssa Elena Saccenti, nata a Parma il 26 novembre 1957;

2. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURERT.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 40

Azienda USL di Modena - Nomina Direttore generale

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, a decorrere dal 1° marzo 2015, quale Direttore generale dell'Azienda USL di Modena, per anni cinque, il dott. Massimo Annicchiarico, nato a Taranto il 10 settembre 1958;

2. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURERT.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 41

Azienda USL di Reggio Emilia - Nomina Direttore Generale

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, a decorrere dal 1° marzo 2015, quale Direttore Generale dell'Azienda USL di Reggio Emilia, per anni cinque, il dott. Fausto Nicolini, nato a Correggio (RE) il 26 febbraio 1958;

2. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURERT.

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 27 FEBBRAIO 2015, N. 42

Azienda USL di Ferrara - Nomina Direttore generale

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, a decorrere dal 1° marzo 2015, quale Direttore Generale dell'Azienda USL di Ferrara, per anni cinque, la dott.ssa Paola Bardasi, nata a Bologna il 5 marzo 1963;

2. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURERT.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MARZO 2015, N. 43

Delega permanente all'Assessore Palma Costi a presiedere la Consulta della Cooperazione istituita con decreto n. 252/2006

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

- l'Assessore a "Attività Produttive, Piano Energetico, Economia verde e Ricostruzione post-sisma", Palma Costi, è delegata a rappresentarlo in via permanente nella Consulta della Cooperazione, istituita con decreto presidenziale n. 252/2006;

- di dare atto che il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT) e notificato agli interessati.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MARZO 2015, N. 44

Modifica della composizione della Consulta regionale degli studenti istituita con decreto del Presidente della Giunta regionale n. 13/08, ai sensi della L.R. 15/07

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1) di modificare, alla luce di quanto esposto in parte narrativa e qui integralmente riportato, in attuazione dell'art. 6, comma 3 della L.R. 27 luglio 2007 n. 15, la composizione della Consulta regionale degli studenti, istituita con proprio decreto n. 13 del 23 gennaio 2008 e ss.mm. e che risulta quindi così composta:

per l'Università di Bologna:

Francesco Mattia Rubini

Ilaria Sacchetti (rappresentante Polo romagnolo)

Stefano Guidi

Giuliano Benincasa

Chiara Patricolo

Marco Giacomini

Cecilia Barazzoni

per l'Università di Ferrara:

Andrea Agni

Simone Boldrini

Lorenzo Santolo

per l'Università di Modena e Reggio Emilia:

Sampogna Veronica

Zangue Keabou Yanick

Tsana Sonna Dalice;

per l'Università di Parma:

Andrea Gerardi

Andrea Tafuri

Davide Fausto Borrelli

Antonio Della Rovere

per l'Università Cattolica di Milano, sede di Piacenza:

Marco Piccoli

per il Politecnico di Milano, sede di Piacenza:

Alessandro Betta

2) di dare atto che:

- i componenti nominati con il presente atto svolgeranno le funzioni relative alla carica dal giorno successivo all'adozione del presente decreto;

- ai sensi del comma 6 dell'art. 6 della citata L.R. 15/07, ai componenti della Consulta è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle riunioni in cui vengono espressi i pareri di cui al comma 5, lettere a) e b), dell'art. 6 della medesima L.R. 15/07, il cui importo è stato rideterminato con deliberazione della Giunta regionale n. 108/11.

Il presente decreto viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 MARZO 2015, N. 45

Azienda USL di Piacenza - Nomina Direttore Generale

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di nominare, a decorrere dal 4 marzo 2015, quale Direttore Generale dell'Azienda USL di Piacenza, per anni cinque, l'ing. Luca Baldino, nato a Milano il 19 luglio 1967;

2. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel BURERT.

IL PRESIDENTE
Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 MARZO 2015, N. 51

L.R. 11/2010, art. 5 comma 3, ridefinizione dei componenti la Consulta regionale del Settore Edile e delle Costruzioni

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1) in base alle motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate, in attuazione dell'art. 5 comma 3) della Legge regionale n. 11/2010 di ridefinire la composizione della Consulta regionale, come segue:

Massimo Mezzetti – Assessore regionale in qualità di presidente;

Stefano Isler - Responsabile del Servizio Opere Pubbliche

ed Edilizia. Sicurezza e legalità. Coordinamento Ricostruzione, in qualità di delegato;

- Luigi Giove - Fillea CGIL - membro effettivo;
- Primo Gatta - Fillea CGIL - membro supplente;
- Cristina Raghitta - Filca CISL - membro effettivo;
- Remo Perboni - Filca CISL - membro supplente;
- Giuseppe Meglio - Feneal UIL - membro effettivo;
- Riccardo Galasso - Feneal UIL - membro supplente;
- Giovanni Torri - ANCE Emilia-Romagna - membro effettivo;
- Giulio Capello - ANCE Emilia-Romagna - membro supplente;
- Enzo Ponzio - CNA Costruzioni Emilia-Romagna - membro effettivo;
- Franca Ormidelli - CNA Costruzioni Emilia-Romagna - membro supplente;
- Francesco Zanoni - Confcooperative Emilia-Romagna -

membro effettivo;

- Francesca Zarri - ANCPL Legacoop Emilia Romagna - membro supplente;
 - Raffaele Zanna - CUP Emilia-Romagna - membro effettivo;
 - Alberto Talamo - CUP Emilia-Romagna - membro supplente;
 - Alessandro Tassi Carboni - Federazione Ordini Architetti P.P.C. Emilia-Romagna - membro effettivo;
 - Massimo Bastelli - CUP Emilia-Romagna - membro supplente;
 - Andrea Bassi - Federazione regionale ordine degli ingegneri - membro effettivo;
 - Felice Monaco - Federazione regionale ordine degli ingegneri - membro supplente;
- 2) di dare atto che il presente decreto è comunicato alle persone interessate ed è pubblicato nel BURERT.

IL PRESIDENTE

Stefano Bonaccini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 31 DICEMBRE 2014, N. 19233

Accreditamento della Residenza sanitaria psichiatrica "Gaibola" ubicata a Bologna e gestita da Asscoop Società cooperativa sociale con sede legale a Bologna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34/1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche; le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;
- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";
- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1830/2013 "Requisiti specifici per l'accreditamento delle residenze sanitarie psichiatriche";

- n. 1831/2013 "Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna, in materia di prestazioni erogate a favore delle persone inserite in residenze sanitarie psichiatriche accreditate;

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni n.53/2013 e n.624/2013 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 286/2014 "Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR 1830/2013 e DGR N. 1831/2013) e domande di accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR n.624/2013)";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private"

Considerato che con le citate deliberazioni n.1830/2013, n.1831/2013 e n. 286/2014 si è provveduto a definire per le strutture residenziali già accreditate un percorso per l'allineamento ai nuovi requisiti, definendo il fabbisogno in base al quale le strutture potevano presentare domanda di nuovo accreditamento, e stabilendo in caso di valutazione positiva la concessione di accreditamento istituzionale con durata quadriennale (DGR 53/2013);

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 2 aprile 2014 (PG/2014/0099195 del 4 aprile 2014), conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di ASSCOOP Società Cooperativa Sociale, con sede legale in Bologna, Via Galliera 11, chiede un nuovo accreditamento per la residenza sanitaria psichiatrica "Gaibola", ubicata a Bologna, Via Gaibola 22, per la seguente tipologia: Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva) 9 posti letto;

Preso atto che la struttura "Gaibola" risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Considerato che la domanda di nuovo accreditamento di "Gaibola" risponde alla programmazione del percorso

di allineamento ai nuovi requisiti da parte delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, di cui all'allegato 1 della citata deliberazione 286/14;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 19 novembre 2014;

Vista la relazione motivata in ordine all'accreditabilità della struttura, formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo NP/2014/15387 del 17 dicembre 2014, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la DGR n. 1621/13 e successive modifiche;

Dato atto che ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

determina:

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, l'accreditamento istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica "Gaibola", ubicata a Bologna, Via Gaibola 22 e gestita da ASSCOOP Società Cooperativa Sociale con sede legale in Bologna, Via Galliera 11, per la seguente tipologia: "Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)", 9 posti letto;

2) di dare atto che l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente atto e ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 31 DICEMBRE 2014, N. 19234

Accreditamento della Residenza sanitaria psichiatrica "Casa Maria Domenica Mantovani", ubicata a Bologna e gestita da Nazareno - Società cooperativa sociale, con sede legale in Carpi (Modena)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34/1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
 - attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche; le deliberazioni di Giunta regionale:
- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;
 - n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";
 - n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
 - n. 1830/2013 "Requisiti specifici per l'accreditamento delle residenze sanitarie psichiatriche";
 - n. 1831/2013 "Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna, in materia di prestazioni erogate a favore delle persone inserite in residenze sanitarie psichiatriche accreditate;
 - n. 865/2014 "Modifica deliberazioni n.53/2013 e n.624/2013 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";
 - n. 286/2014 "Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe(DGR n. 1830/2013 e DGR 1831/2013) e domande di accreditamento

di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR n.624/2013);

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”

Considerato che con le citate deliberazioni n.1830/2013, n.1831/2013 e n. 286/2014 si è provveduto a definire per le strutture residenziali già accreditate un percorso per l’allineamento ai nuovi requisiti, definendo il fabbisogno in base al quale le strutture potevano presentare domanda di nuovo accreditamento, e stabilendo in caso di valutazione positiva la concessione di accreditamento istituzionale con durata quadriennale (DGR 53/2013);

Vista le note trasmesse a questa Amministrazione in data 3 aprile 2014 (PG/2014/0099217 del 4 aprile 2014) e 1 luglio 2014 (PG 2014.0252798 del 3 luglio 2014), conservate agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con le quali il Legale rappresentante della società cooperativa sociale Nazareno con sede legale a Carpi (MO), chiede un nuovo accreditamento per la struttura già accreditata “Casa Maria Domenica Mantovani”, ubicata a Bologna, Via Santa Barbara 9/2, per la seguente tipologia: Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva) 20 posti letto;

Preso atto che la struttura di cui trattasi risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Considerato che la domanda di nuovo accreditamento di “Casa Maria Domenica Mantovani” risponde alla programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate ai nuovi requisiti, di cui all’allegato 1 della citata deliberazione n.286/2014;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 18 giugno 2014;

Vista la relazione motivata in ordine all’accreditabilità della struttura, formulata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo NP/2014/10692 del 2 settembre 2014, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;
- il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;
- il DLgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- la DGR n. 1621/2013 e successive modifiche;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8- quinquies;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

determina:

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs. 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica “Casa Maria Domenica Mantovani”, ubicata a Bologna, Via Santa Barbara 9/2, e gestita da “Nazareno Società Cooperativa Sociale” con sede legale in Carpi (MO) Via Bollitora Interna 130, per la seguente tipologia: “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)”, 20 posti letto;

2) di dare atto che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente atto e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) di dare atto che, ai sensi del DLg. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 31 DICEMBRE 2014, N. 19235

Accreditamento della Residenza sanitaria psichiatrica "La Pascola" ubicata a Imola e gestita da Comunità solidale S.C.S. Consorzio della Cooperazione sociale Imolese con sede legale a Imola

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34/1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all’art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all’Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l’accreditamento;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1830/2013 "Requisiti specifici per l'accreditamento delle residenze sanitarie psichiatriche";

- n. 1831/2013 "Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna, in materia di prestazioni erogate a favore delle persone inserite in residenze sanitarie psichiatriche accreditate;

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni n.53/2013 e n.624/2013 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 286/2014 "Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe(DGR n. 1830/2013 e DGR n. 1831/2013) e domande di accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR n.624/2013)";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private"

Considerato che con le citate deliberazioni n.1830/2013, n.1831/2013 e n. 286/2014 si è provveduto a definire per le strutture residenziali già accreditate un percorso per l'allineamento ai nuovi requisiti, definendo il fabbisogno in base al quale le strutture potevano presentare domanda di nuovo accreditamento, e stabilendo in caso di valutazione positiva la concessione di accreditamento istituzionale con durata quadriennale (DGR 53/2013);

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 2 aprile 2014 (PG/2014/0099141 del 4 aprile 2014), conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di Comunità Solidale s.c.s. Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese con sede legale a Imola, Via Fratelli Cairoli n.60, chiede un nuovo accreditamento per la residenza sanitaria psichiatrica "La Pascola", per la seguente tipologia: Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva) 15 posti letto;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 7 ottobre 2014 (PG/2014/361237 del 7 ottobre 2014), conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Soggetto gestore comunica l'avvenuto trasferimento della struttura "La Pascola" nella nuova sede in Via dei Colli n.23 a Imola;

Preso atto che tale trasferimento non ha comportato modifiche all'attività svolta oggetto di accreditamento;

Preso atto che la struttura "La Pascola" ubicata nella nuova sede in Via dei Colli n.23 a Imola risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Considerato che la domanda di nuovo accreditamento di "La Pascola" risponde alla programmazione del percorso di allineamento ai nuovi requisiti da parte delle residenze sanitarie

psichiatriche già accreditate, di cui all'allegato 1 della citata deliberazione 286/2014;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 20 novembre 2014;

Vista la relazione motivata in ordine all'accreditabilità della struttura, formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo NP/2014/15204 del 12 dicembre 2014, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;

- il DLgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la DGR n. 1621/2013 e successive modifiche;

Dato atto che ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato;

determina:

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l'accreditamento istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica "La Pascola", ubicata in Via dei Colli n 23 Imola, e gestita da Comunità Solidale s.c.s. Consorzio della Cooperazione Sociale Imolese con sede legale a Imola, Via Fratelli Cairoli n.60, per la seguente tipologia: "Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)", 15 posti letto;

2) di dare atto che l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente atto e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino

Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ
E POLITICHE SOCIALI 31 DICEMBRE 2014, N. 19236

Accreditamento della Residenza sanitaria psichiatrica "Le Radici", ubicata a Monte Colombo (RN) e gestita da "Formula Servizi alle Persone Società Cooperativa sociale Onlus", con sede legale in Forlì

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34/1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accREDITAMENTO";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie";

- n. 1830/2013 "Requisiti specifici per l'accREDITAMENTO delle residenze sanitarie psichiatriche";

- n. 1831/2013 "Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna, in materia di prestazioni erogate a favore delle persone inserite in residenze sanitarie psichiatriche accREDITATE;

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni n.53/2013 e n.624/2013 e ulteriori precisazioni in materia di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie";

- n. 286/2014 "Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accREDITATE, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe(DGR n. 1830/2013

e DGR 1831/2013) e domande di accREDITAMENTO di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR n.624/2013)";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private"

Considerato che con le citate deliberazioni n.1830/2013, n.1831/2013 e n. 286/2014 si è provveduto a definire per le strutture residenziali già accREDITATE un percorso per l'allineamento ai nuovi requisiti, definendo il fabbisogno in base al quale le strutture potevano presentare domanda di nuovo accREDITAMENTO, e stabilendo in caso di valutazione positiva la concessione di accREDITAMENTO istituzionale con durata quadriennale (DGR 53/2013);

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 18 febbraio 2014 (PG/2014/0049042 del 20 febbraio 2014) conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il soggetto gestore della residenza sanitaria psichiatrica "Le Radici", ubicata a Monte Colombo (RN) in Via Castello n. 2, chiede la variazione dell'accREDITAMENTO provvisoriamente concesso alla struttura(determinazione n. 14947/2012) in seguito alla variazione del soggetto titolare della residenza "Le Radici": da Formula Servizi società cooperativa a Formula Servizi alle persone soc. cooperativa sociale onlus, con sede legale a Forlì, Via Monteverdi n.31;

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 20 marzo 2014 (PG/2014/0080293 del 24 marzo 2014), conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di Formula Servizi alle persone soc. cooperativa sociale onlus chiede un nuovo accREDITAMENTO per la struttura "Le Radici", per la seguente tipologia: Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva) 14 posti letto, con la riduzione di 1 posto letto accREDITATO;

Preso atto che la struttura di cui trattasi risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente, aggiornato al nuovo assetto di posti e intestato al nuovo soggetto titolare;

Considerato che la domanda di nuovo accREDITAMENTO di "Le Radici" risponde alla programmazione del percorso di allineamento ai nuovi requisiti da parte delle residenze sanitarie psichiatriche già accREDITATE, di cui all'allegato 1 della citata deliberazione 286/2014;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 3 aprile 2014;

Vista la relazione motivata in ordine all'accREDITABILITÀ della struttura, formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo NP/2014/0014205 del 20 novembre 2014, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;

- il DLgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni

da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 1621/2013 e successive modifiche;

Dato atto che ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Dato atto del parere allegato;

determina:

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, l'accredito istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica "Le Radici", a Monte Colombo (RN) in Via Castello n. 2, e gestita da Formula Servizi alle persone soc. cooperativa sociale onlus con sede legale a Forlì, Via Monteverdi 31, per la seguente tipologia: "Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)", 14 posti letto;

2) di dare atto che l'accredito concesso decorre dalla data di adozione del presente atto e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accredito di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) di dare atto che, ai sensi del DLgs n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 23 GENNAIO 2015, N. 590

Accreditamento della Residenza sanitaria psichiatrica "Il Colle", ubicata a Longiano (FC) e gestita dall'Oasi Società cooperativa sociale con sede legale a Cesena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accredito istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione

regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34/1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accredito con propria determinazione;

- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accredito;

il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche; le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accredito delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1830/2013 "Requisiti specifici per l'accredito delle residenze sanitarie psichiatriche";

- n. 1831/2013 "Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna, in materia di prestazioni erogate a favore delle persone inserite in residenze sanitarie psichiatriche accreditate;

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni n.53/2013 e n.624/2013 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 286/2014 "Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR N. 1830/2013 e DGR N. 1831/2013) e domande di accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR N.624/2013)";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private"

Considerato che con le citate deliberazioni n.1830/2013, n.1831/2013 e n. 286/2014 si è provveduto a definire per le strutture residenziali già accreditate un percorso per l'allineamento ai nuovi requisiti, definendo il fabbisogno in base al quale le strutture potevano presentare domanda di nuovo accreditamento, e stabilendo in caso di valutazione positiva la concessione di accreditamento istituzionale con durata quadriennale (DGR 53/2013);

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 2 aprile 2014 (PG/2014/0099234 del 4 aprile 2014), conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di L'Oasi società cooperativa sociale, con sede legale a Cesena, Via Cesare Balbo n. 25, chiede un nuovo accreditamento per la residenza sanitaria psichiatrica "Il Colle", ubicata a Longiano (FC), Via Matteotti n. 42/44, per la seguente tipologia: Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva) 10 posti letto;

Preso atto che la struttura "Il Colle" risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Considerato che la domanda di nuovo accreditamento della residenza "Il Colle" risponde alla programmazione del percorso di allineamento ai nuovi requisiti da parte delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, di cui all'allegato 1 della citata deliberazione n.286/2014;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 26 novembre 2014;

Vista la relazione motivata in ordine all'accreditabilità della struttura, formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo NP/2014/15711 del 22 dicembre 2014, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il DLgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal DLgs n. 218/2012;

- il DLgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la DGR n. 1621/2013 e successive modifiche;

Dato atto che ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

determina:

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica "Il Colle", ubicata a Longiano (FC), Via Matteotti n. 42/44, gestita da L'Oasi società cooperativa sociale con sede legale in Cesena, Via Cesare Balbo n. 25, per la seguente tipologia: "Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)", 10 posti letto;

2) di dare atto che l'accREDITAMENTO concesso decorre dalla data di adozione del presente atto e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente

svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) di dare atto che, ai sensi del DLgs n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 23 GENNAIO 2015, N. 591

AccREDITAMENTO della Residenza sanitaria psichiatrica "Casa Santa Teresa", ubicata a Forlì e gestita da Società Cooperativa sociale Domus Coop Onlus con sede legale a Forlì

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34/1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accREDITAMENTO";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie";

- n. 1830/2013 "Requisiti specifici per l'accREDITAMENTO delle residenze sanitarie psichiatriche";

- n. 1831/2013 "Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna, in materia di prestazioni erogate a favore delle persone inserite in residenze sanitarie psichiatriche accreditate;

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni n. 53/2013 e n.624/2013 e ulteriori precisazioni in materia di accREDITAMENTO delle strutture sanitarie";

- n. 286/2014 “Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR 1830/2013 e DGR 1831/2013) e domande di accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR 624/2013)”;

- n. 1311/2014 “Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private”

Considerato che con le citate deliberazioni n.1830/2013, n.1831/2013 e n. 286/2014 si è provveduto a definire per le strutture residenziali già accreditate un percorso per l’allineamento ai nuovi requisiti, definendo il fabbisogno in base al quale le strutture potevano presentare domanda di nuovo accreditamento, e stabilendo in caso di valutazione positiva la concessione di accreditamento istituzionale con durata quadriennale (DGR 53/2013);

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 2 aprile 2014 (PG/2014/0099161 del 4 aprile 2014), conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di Società Cooperativa sociale Domus coop onlus con sede legale a Forlì (FC), Via Allegretti n. 14, chiede un nuovo accreditamento per la residenza sanitaria psichiatrica “Casa Santa Teresa”, ubicata a Forlì (FC), Via Barsanti n. 21, per la seguente tipologia: Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva) 16 posti letto, con la riduzione di 3 posti letto;

Preso atto che la struttura “Casa Santa Teresa” risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Considerato che la domanda di nuovo accreditamento della residenza “Casa Santa Teresa” risponde alla programmazione del percorso di allineamento ai nuovi requisiti da parte delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, di cui all’allegato 1 della citata deliberazione n. 286/2014;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 20 novembre 2014;

Vista la relazione motivata in ordine all’accreditabilità della struttura, formulata dall’Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo NP/2015/140 del 9 gennaio 2015, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all’esercizio di attività sanitarie;

- il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante “Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, così come modificato e integrato dal DLgs 218/2012;

- il DLgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

- la DGR n. 1621/2013 e successive modifiche;

Dato atto che ai sensi dell’art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’articolo 8- quinquies;

Dato atto dell’istruttoria condotta dal Servizio Salute menta-

le, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

determina:

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 8 quater, del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, l’accreditamento istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica “Casa Santa Teresa”, ubicata a Forlì (FC), Via Barsanti n. 21, gestita da Società Cooperativa sociale Domus coop onlus con sede legale a Forlì (FC), Via Allegretti n. 14, per la seguente tipologia: “Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)”, 16 posti letto;

2) di dare atto che l’accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente atto e ai sensi dell’art. 10 della L.R. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3) di dare atto che ai sensi dell’art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l’accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all’art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITA' E POLITICHE SOCIALI 23 GENNAIO 2015, N. 592

Accreditamento della residenza sanitaria psichiatrica "Il Parco", ubicata a Meldola (FC) e gestita dall'Oasi società cooperativa sociale con sede legale a Cesena

IL DIRETTORE

Visto l’art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l’accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34/1998: “Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997” e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all’art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell’accreditamento con propria determinazione;

- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

il comma 3 dell'art. 2 della L.R. 29/04 e successive modifiche; le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1830/2013 "Requisiti specifici per l'accreditamento delle residenze sanitarie psichiatriche";

- n. 1831/2013 "Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna, in materia di prestazioni erogate a favore delle persone inserite in residenze sanitarie psichiatriche accreditate;

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni n.53/2013 e n.624/2013 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 286/2014 "Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR n. 1830/2013 e DGR 1831/2013) e domande di accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR 624/2013)";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private"

Considerato che con le citate deliberazioni n.1830/2013, n.1831/2013 e n. 286/2014 si è provveduto a definire per le strutture residenziali già accreditate un percorso per l'allineamento ai nuovi requisiti, definendo il fabbisogno in base al quale le strutture potevano presentare domanda di nuovo accreditamento, e stabilendo in caso di valutazione positiva la concessione di accreditamento istituzionale con durata quadriennale (DGR 53/2013);

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 2 aprile 2014 (PG/2014/0099177 del 4 aprile 2014), conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di L'Oasi società cooperativa sociale, con sede legale a Cesena, Via Cesare Balbo n. 25, chiede un nuovo accreditamento per la residenza sanitaria psichiatrica "Il Parco", ubicata a Meldola (FC), Str. Meldola San Colombano n.1, per la seguente tipologia: Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva) 11 posti letto;

Preso atto che la struttura "Il Parco" risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Considerato che la domanda di nuovo accreditamento della residenza "Il Parco" risponde alla programmazione del percorso di allineamento ai nuovi requisiti da parte delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, di cui all'allegato 1 della citata deliberazione n.286/2014;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e

specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 26 novembre 2014;

Vista la relazione motivata in ordine all'accreditabilità della struttura, formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo NP/2014/15716 del 22 dicembre 2014, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il DLgs 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal DLgs n. 218/2012;

- il DLgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la DGR 1621/2013 e successive modifiche;

Dato atto che ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8- quinquies;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

determina:

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, l'accreditamento istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica "Il Parco", ubicata a Meldola (FC) Str. Meldola San Colombano n.1, gestita da L'Oasi società cooperativa sociale con sede legale in Cesena, Via Cesare Balbo n. 25, per la seguente tipologia: "Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)", 11 posti letto;

2) di dare atto che l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente atto e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

4) di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

5) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 23 GENNAIO 2015, N. 593

Accreditamento della residenza sanitaria psichiatrica "Casa San Leonardo", ubicata a Forlì e gestita da Società Cooperativa sociale Domus coop onlus con sede legale a Forlì

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34/1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1830/2013 "Requisiti specifici per l'accreditamento delle residenze sanitarie psichiatriche";

- n. 1831/2013 "Accordo generale per il triennio 2014-2016 tra la Regione Emilia-Romagna e le associazioni Confcooperative Emilia-Romagna e Legacoop Emilia-Romagna, in materia di prestazioni erogate a favore delle persone inserite in residenze sanitarie psichiatriche accreditate;

- n. 865/2014 "Modifica deliberazioni n.53/2013 e n.624/2013 e ulteriori precisazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 286/2014 "Programmazione del percorso di allineamento delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, gestite da enti non profit, ai nuovi requisiti e tariffe (DGR n. 1830/2013 e DGR n. 1831/2013) e domande di accreditamento di nuove residenze sanitarie psichiatriche (ai sensi della DGR n. 624/2013)";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private"

Vista la propria determinazione n. 4114 del 21/4/2010 con

la quale è stato concesso l'accreditamento alla residenza sanitaria psichiatrica "Casa San Leonardo" ubicata a Forlì e gestita da Società Cooperativa sociale Domus coop onlus con sede legale a Forlì (FC), per la tipologia "residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio riabilitativo", 20 posti letto;

Dato atto che come previsto dalla deliberazione di Giunta regionale n.1311/2014 l'accreditamento concesso con la citata determinazione n. 4114/2010 alla residenza "Casa San Leonardo" è valido fino al 31 luglio 2016;

Considerato che con le citate deliberazioni n.1830/2013, n.1831/2013 e n. 286/2014 si è provveduto a definire per le strutture residenziali già accreditate un percorso per l'allineamento ai nuovi requisiti, definendo il fabbisogno in base al quale le strutture potevano presentare domanda di nuovo accreditamento, e stabilendo in caso di valutazione positiva la concessione di accreditamento istituzionale con durata quadriennale (DGR 53/2013);

Vista la nota trasmessa a questa Amministrazione in data 28 marzo 2014 (PG/2014/0090763 del 1 aprile 2014), conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri, con la quale il Legale rappresentante di Società Cooperativa sociale Domus coop onlus con sede legale a Forlì (FC), Via Allegretti n. 14, chiede un nuovo accreditamento per la residenza sanitaria psichiatrica "Casa San Leonardo", ubicata a Forlì (FC), Via Giuseppe Tovini 15, per la seguente tipologia: Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva), 20 posti letto;

Preso atto che la struttura "Casa San Leonardo" risulta in possesso del provvedimento autorizzativo rilasciato dal Comune competente;

Considerato che la domanda di nuovo accreditamento della residenza "Casa San Leonardo" risponde alla programmazione del percorso di allineamento ai nuovi requisiti da parte delle residenze sanitarie psichiatriche già accreditate, di cui all'allegato 1 della citata deliberazione n.286/2014;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale circa i requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda: esame della documentazione e visita di verifica effettuata in data 19 novembre 2014;

Vista la relazione motivata in ordine all'accreditabilità della struttura, formulata dall'Agenzia Sanitaria e Sociale Regionale, inviata con protocollo NP/2015/136 del 9 gennaio 2015, conservata agli atti del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

Richiamato:

- quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

- il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;

- il D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

- la DGR n. 1621/2013 e successive modifiche;

Dato atto che ai sensi dell'art. 8-quater, comma 2 la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8-quinquies;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Salute mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Salute Mentale, Dipendenze Patologiche, Salute nelle Carceri;

determina:

1) di concedere, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, l'accreditamento istituzionale della residenza sanitaria psichiatrica "Casa San Leonardo", ubicata a Forlì (FC), Via Giuseppe Tovini 15, gestita da Società Cooperativa sociale Domus coop onlus con sede legale a Forlì (FC), Via Allegretti n. 14, per la seguente tipologia: "Residenza per trattamenti riabilitativi biopsicosociali a medio termine a carattere estensivo (RTR-estensiva)", 20 posti letto;

2) di dare atto che l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente atto e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3) di precisare che, per le motivazioni espresse in premessa e qui richiamate, l'accreditamento precedentemente concesso con propria determinazione n. 4114/2010 alla residenza sanitaria psichiatrica "Casa San Leonardo" per la tipologia "residenza sanitaria psichiatrica a trattamento socio riabilitativo", 20 posti letto, mantiene la propria validità fino alla data di adozione del presente atto e che pertanto a decorrere da tale data l'accreditamento concesso con determinazione n. 4114/2010 è revocato;

4) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del D.Lgs. 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

5) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si provvederà agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

6) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ
E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2162

Accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Pianoro Associazione Volontaria onlus e annullamento determinazione Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n. 13177 del 24/9/2014

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione,

alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;

- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 "Requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi" che ha approvato i requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi" specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l'attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell'accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall'impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a "veicoli per uso speciale" soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le "postazioni" svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L'Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla "struttura" modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell'offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;

- la propria determina n. 12861 dell'1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l'accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;

Viste:

- la nota del 30/12/2010 con cui il legale rappresentante della Pubblica Assistenza Pianoro Associazione Volontaria Onlus con sede legale in Via del lavoro 15, Pianoro (BO), chiede l'accreditamento delle proprie UOM;

- la nota prot. n 13425/08.01 del 1/2/2011 con la quale l'Azienda USL di Bologna trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della Pubblica Assistenza Pianoro Associazione Volontaria Onlus, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

- il possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall'art. 9 della L.R. 34/1998, e successive modifiche, tra l'altro attraverso visita su campo effettuata in data 23 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/4175 del 3/4/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Dato atto che:

- a seguito dell'attività istruttoria svolta dal Servizio Presidi Ospedalieri sulla documentazione sopra descritta è stato concesso, in data 24/9/2014, con propria determinazione n. 13177, l'accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Pianoro Associazione Volontaria Onlus;

- la determinazione n. 13177/2014 contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

Ritenuto pertanto necessario annullare l'atto sopra richiamato;

Richiamata la propria nota PG/2014/407124 del 3/11/2014, con la quale si chiede al legale rappresentante Pubblica Assistenza Pianoro Associazione Volontaria Onlus un'integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;

Vista la nota prot. PG 2014/429689 del 14/11/2014 con la quale il legale rappresentante Pubblica Assistenza Pianoro Associazione Volontaria Onlus ha dato risposta;

Vista la nota prot.n. NP/2015/1276 del 3/2/2015 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all'aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso della provincia di Bologna;

Vista la Deliberazione di programmazione n.407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Richiamato il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal DLgs n. 218/2012;

Richiamato il DLgs n. 33/2013;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti

i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;

determina:

1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite dalla Pubblica Assistenza Pianoro Associazione Volontaria Onlus con sede legale in Via del lavoro 15, Pianoro (BO):

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Deliberazione di programmazione n.407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Pianoro

2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

4) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) di stabilire che l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

7) di dare mandato all'Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, attraverso modalità definite dall'Azienda, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;

8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate

9) di annullare la propria determinazione n. 13177 del 24/9/2014 avente ad oggetto "Accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Pianoro Associazione Volontaria Onlus", perché contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

11) Di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/13, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2175

Accreditamento di UOM gestite da Casa di Cura prof. Nobili SpA e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13187 del 24/9/2014

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 "Requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi" che ha approvato i requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi" specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l'attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell'accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall'impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a "veicoli per uso speciale" soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le "postazioni" svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L'Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla "struttura" modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell'offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;

- la propria determina n. 12861 dell'1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l'accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi

(allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;

Viste:

- la nota del 7/10/2011 con cui il legale rappresentante della Casa di Cura Prof. Nobili S.p.A., con sede legale in Castiglione dei Pepoli (BO) via della Fiera, 25 chiede l'estensione dell'accreditamento con l'inserimento dell'Unità Operativa Mobile Ambulanza con Infermiere;

- la nota prot. n 130398/08.01 del 20/10/2011 con la quale l'Azienda USL di Bologna trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della Casa di Cura Prof. Nobili S.p.A., ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

- il possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall'art. 9 della L.R. 34/1998, e successive modifiche, tra l'altro attraverso visita su campo effettuata in data 15 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/4175 del 3/4/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Dato atto che:

- a seguito dell'attività istruttoria svolta dal Servizio Presidi Ospedalieri sulla documentazione sopra descritta è stato concesso, in data 24/9/2014, con propria determinazione n. 13187, l'accreditamento di UOM gestite da Casa di Cura Prof. Nobili SpA;

- la determinazione n. 13187/2014 contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

Ritenuto pertanto necessario annullare l'atto sopra richiamato;

Richiamata la propria nota PG/2014/407124 del 3/11/2014, con la quale si chiede al legale rappresentante della Casa di Cura Prof. Nobili SpA un'integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;

Vista la nota prot. PG 2014/428647 del 13/11/2014 con la quale il legale rappresentante della Casa di Cura Prof. Nobili S.p.A. ha dato risposta;

Vista la nota prot.n. NP/2015/1276 del 3/2/2015 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all'aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso della provincia di Bologna;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente

svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Richiamato il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione anti-mafia", così come modificato e integrato dal DLgs n. 218/2012;

Richiamato il DLgs n. 33/2013;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;

determina:

1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite dalla Casa di Cura Prof. Nobili SpA, con sede legale in Castiglione dei Pepoli (BO) via della Fiera, 25:

- 1 UOM Ambulanza con Infermiere;

2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

4) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) di stabilire che l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

7) di dare mandato all'Azienda sanitaria di monitorare le modalità adottate per la permanenza dei requisiti;

8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate

9) di annullare la propria determinazione n. 13187 del 24/09/2014, avente ad oggetto "Accreditamento con prescrizioni di UOM gestite da Casa di Cura Prof. Nobili SPA.", perché contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

11) di dare atto che, ai sensi del DLgs n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2176

Accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Val di Sambro onlus e annullamento determinazione direttore Generale Sanità e Politiche sociali n. 13184 del 24/9/2014

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;

- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 "Requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi" che ha approvato i requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi" specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l'attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell'accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall'impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a "veicoli per uso speciale" soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le "postazioni" svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L'Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla "struttura" modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell'offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;

- la propria determina n. 12861 dell'1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l'accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi

(allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;

Viste:

- la nota del 30/12/2010 con cui il legale rappresentante della Pubblica Assistenza Val di Sambro Onlus con sede legale in via Stazione 1 loc. Montefredente, San Benedetto Val di Sambro (BO), chiede l'accreditamento delle proprie UOM;

- la nota prot. n 12284/08.01 del 31/1/2011 con la quale l'Azienda USL di Bologna trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della Pubblica Assistenza Val di Sambro Onlus, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

- il possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall'art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l'altro attraverso visita su campo effettuata in data 23 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/4175 del 3/4/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Dato atto che:

- a seguito dell'attività istruttoria svolta dal Servizio Presidi Ospedalieri sulla documentazione sopra descritta è stato concesso, in data 24/9/2014, con propria determinazione n. 13184, l'accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Val di Sambro;

- la determinazione n. 13184/2014 contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

Ritenuto pertanto necessario annullare l'atto sopra richiamato;

Richiamata la propria nota PG/2014/407124 del 3/11/2014, con la quale si chiede al legale rappresentante della Pubblica Assistenza Val di Sambro Onlus un'integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;

Vista la nota prot. PG 2014/428682 del 13/11/2014 con la quale il legale rappresentante della Pubblica Assistenza Val di Sambro Onlus ha dato risposta;

Vista la nota prot.n. NP/2015/1276 del 3/2/2015 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all'aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso della provincia di Bologna;

Vista la Deliberazione di programmazione n.407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, in applicazione dell'art.9, co. 5, L.R. 34/98 e successive modifiche, di concedere l'accreditamento alla Pubblica Assistenza Val di Sambro Onlus, di superare le problematiche rilevate entro i termini meglio specificati al punto 1) del dispositivo del presente atto;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Richiamato il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;

Richiamato il DLgs n. 33/2013;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;

determina:

1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite dalla Pubblica Assistenza Val di Sambro Onlus con sede legale in via Stazione 1 loc. Montefredente, San Benedetto Val di Sambro (BO):

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Deliberazione di programmazione n.407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di San Benedetto Val di Sambro (BO), loc. Montefredente

2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

4) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) di stabilire che l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

7) di dare mandato all'Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, attraverso modalità definite dall'Azienda, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;

8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate

9) di annullare la propria determinazione n. 13184 del 24/9/2014 avente ad oggetto "Accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Val di Sambro", perché contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

11) Di dare atto che, ai sensi del DLgs n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ
E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2177

Accreditamento di UOM gestite da Associazione Pubblica Assistenza Città di Vado e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n.13183 del 24/9/2014

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 "Requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture di soccorso/trasporto infermi" che ha approvato i requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture di soccorso/trasporto infermi" specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l'attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti

quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell'accREDITAMENTO le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall'impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a "veicoli per uso speciale" soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le "postazioni" svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L'Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla "struttura" modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell'offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;

- la propria determina n. 12861 dell'1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l'accREDITAMENTO stabilendo che poteva presentare domanda di accREDITAMENTO il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accREDITAMENTO delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;

Viste:

- la nota del 30/12/2010 con cui il legale rappresentante della Pubblica Assistenza Città di Vado, con sede legale in Via Val di Setta n.38/b, loc. Vado, Monzuno (BO) chiede l'accREDITAMENTO delle proprie UOM;

- la nota prot. n 72673/08.01 del 31/5/2011 con la quale l'Azienda USL di Bologna trasmette la domanda di accREDITAMENTO istituzionale presentata dal legale rappresentante della Pubblica Assistenza Città di Vado, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

- il possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall'art. 9 della L.R. 34/1998, e successive modifiche, tra l'altro attraverso visita su campo effettuata in data 22 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITABILITÀ delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/4175 del 3/4/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Dato atto che:

- a seguito dell'attività istruttoria svolta dal Servizio Presidi Ospedalieri sulla documentazione sopra descritta è stato concesso, in data 24/9/2014, con propria determinazione n. 13183, l'accREDITAMENTO di UOM gestite da Associazione Pubblica Assistenza Città di Vado;

- la determinazione n. 13183/2014 contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

Ritenuto pertanto necessario annullare l'atto sopra richiamato;

Richiamata la propria nota PG/2014/407124 del 3/11/2014, con la quale si chiede al legale rappresentante della Pubblica Assistenza Città di Vado un'integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;

Vista la nota prot. PG 2014/454856 del 27/11/2014 con la quale il legale rappresentante della Pubblica Assistenza Città di Vado ha dato risposta;

Vista la nota prot.n. NP/2015/1276 del 3/2/2015 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all'aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso della provincia di Bologna;

Vista la Deliberazione di programmazione n. 407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Richiamato il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal DLgs 218/2012;

Richiamato il DLgs n. 33/2013;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;

determina:

1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite dalla Pubblica Assistenza Città di Vado con sede legale in via Val di Setta n 38/b, loc. Vado, Monzuno (BO):

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Deliberazione di programmazione n.407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;
- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Monzuno (loc. Vado)
- 1 UOM ambulanza con infermiere limitatamente all'ambulanza ed all'autista soccorritore con postazione nel Comune di Monzuno (loc. Vado)

2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

4) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento

di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) di stabilire che l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

7) di dare mandato all'Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, attraverso modalità definite dall'Azienda, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;

8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate

9) di annullare la propria determinazione n. 13183 del 24/09/2014 avente ad oggetto "Accreditamento di UOM gestite da Gruppo Volontario Soccorso Valle Lavino "GVS"", perché contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

11) Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2178

Accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13182 del 24/09/2014

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;

- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 "Requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi" che ha approvato i requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi" specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l'attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell'accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall'impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a "veicoli per uso speciale" soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le "postazioni" svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L'Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla "struttura" modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell'offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;

- la propria determina n. 12861 dell'1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l'accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);

- la propria circolare n.6 del 20/03/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;

Viste:

- la nota del 29/12/2010 con cui il legale rappresentante della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione, con sede legale in via IV Novembre 40, Ponte della Venturina – Granaglione (BO) chiede l'accreditamento delle proprie UOM;

- la nota prot. n 13428/08.01 del 1/2/2011 con la quale l'Azienda USL di Bologna trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

- il possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall'art. 9 della

L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l'altro attraverso visita su campo effettuata in data 14 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/4175 del 3/4/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Dato atto che:

- a seguito dell'attività istruttoria svolta dal Servizio Presidi Ospedalieri sulla documentazione sopra descritta è stato concesso, in data 24/09/2014, con propria determinazione n. 13182, l'accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione;

- la determinazione n. 13182/2014 contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

Ritenuto pertanto necessario annullare l'atto sopra richiamato;

Richiamata la propria nota PG/2014/407124 del 3/11/2014, con la quale si chiede al legale rappresentante della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione un'integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;

Vista la nota prot. PG 2014/454789 del 27/11/2014 con la quale il legale rappresentante della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione ha dato risposta;

Vista la nota prot.n. NP/2015/1276 del 3/2/2015 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all'aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso della provincia di Bologna;

Vista la Deliberazione di programmazione n. 407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Richiamato il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;

Richiamato il DLgs n. 33/2013;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;

determina:

1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite dalla Pubblica Assistenza della Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione con sede legale in via IV Novembre 40, Ponte della Venturina - Granaglione (BO):

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Deliberazione di programmazione n. 407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

4) di dare atto che l'accREDITAMENTO oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) di stabilire che l'accREDITAMENTO concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

7) di dare mandato all'Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, attraverso modalità definite dall'Azienda, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;

8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate.

9) di annullare la propria determinazione n. 13182 del 24/09/2014 avente ad oggetto "AccREDITAMENTO di UOM gestite da Pubblica Assistenza e Protezione Civile Granaglione", perché contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

11) di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ
E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2179

AccREDITAMENTO di UOM gestite da Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Sasso Marconi e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13180 del 24/9/2014

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla

loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. n. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;

- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 "Requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture di soccorso/trasporto infermi" che ha approvato i requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture di soccorso/trasporto infermi specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l'attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell'accREDITAMENTO le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall'impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a "veicoli per uso speciale" soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le "postazioni" svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L'Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla "struttura" modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell'offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;

- la propria determina n. 12861 dell'1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l'accREDITAMENTO stabilendo che poteva presentare domanda di accREDITAMENTO il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accREDITAMENTO delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;

Viste:

- la nota del 29/12/2010 con cui il legale rappresentante della Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Sasso Marconi, con sede legale in Sasso Marconi (BO) Via S.Lorenzo n.4 chiede l'accREDITAMENTO delle proprie UOM;

- la nota prot. n 2279/08.01 del 31/1/2011 con la quale

l'Azienda USL di Bologna trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Sasso Marconi, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

- il possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall'art. 9 della l.r. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l'altro attraverso visita su campo effettuata in data 22 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/4175 del 3/4/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Dato atto che:

- a seguito dell'attività istruttoria svolta dal Servizio Presidi Ospedalieri sulla documentazione sopra descritta è stato concesso, in data 24/9/2014, con propria determinazione n. 13180, l'accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Sasso Marconi;

- la determinazione n. 13180/2014 contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

Ritenuto pertanto necessario annullare l'atto sopra richiamato;

Richiamata la propria nota PG/2014/407124 del 3/11/2014, con la quale si chiede al legale rappresentante della Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Sasso Marconi un'integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;

Vista la nota prot. PG 2014/454874 del 27/11/2014 con la quale il legale rappresentante della Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Sasso Marconi ha dato risposta;

Vista la nota prot.n. NP/2015/1276 del 3/2/2015 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all'aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso della provincia di Bologna;

Vista la Deliberazione di programmazione n. 407 del 22/12/2010 dell'Azienda USL di Bologna;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Richiamato il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal DLgs n. 218/2012;

Richiamato il DLgs n. 33/2013;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;

determina:

1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite dalla Pubblica Assistenza della Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Sasso Marconi con sede legale in Sasso Marconi (BO), via S.Lorenzo, 4:

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Deliberazione di programmazione n.407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Sasso Marconi

2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

4) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) di stabilire che l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

7) di dare mandato all'Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, attraverso modalità definite dall'Azienda, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;

8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate

9) di annullare la propria determinazione n. 13180 del 24/09/2014 avente ad oggetto "Accreditamento di UOM gestite da Associazione Volontaria Pubblica Assistenza Sasso Marconi", perché contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

11) Di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2180

Accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Crevalcore onlus e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13181 del 24/9/2014

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 "Requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture di soccorso/trasporto infermi" che ha approvato i requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture di soccorso/trasporto infermi" specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l'attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell'accREDITAMENTO le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall'impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a "veicoli per uso speciale" soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le "postazioni" svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L'Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla "struttura" modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell'offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;

- la propria determina n. 12861 dell'1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l'accREDITAMENTO stabilendo che poteva presentare domanda di accREDITAMENTO il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi

(allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accREDITAMENTO delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;

Viste:

- la nota del 28/12/2010 con cui il legale rappresentante della Pubblica Assistenza Crevalcore Onlus con sede legale in via Candia 385/C, Crevalcore (BO), chiede l'accREDITAMENTO delle proprie UOM;

- la nota prot. n 13427/08.01 del 1/2/2011 con la quale l'Azienda USL di Bologna trasmette la domanda di accREDITAMENTO istituzionale presentata dal legale rappresentante della Pubblica Assistenza Crevalcore Onlus, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

- il possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall'art. 9 della L.R. 34/1998, e successive modifiche, tra l'altro attraverso visita sul campo effettuata in data 22 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITABILITÀ delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/4175 del 3/4/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Dato atto che:

- a seguito dell'attività istruttoria svolta dal Servizio Presidi Ospedalieri sulla documentazione sopra descritta è stato concesso, in data 24/9/2014, con propria determinazione n. 13181, l'accREDITAMENTO di UOM gestite da Pubblica Assistenza Crevalcore Onlus;

- la determinazione n. 13181/2014 contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

Ritenuto pertanto necessario annullare l'atto sopra richiamato;

Richiamata la propria nota PG/2014/407124 del 3/11/2014, con la quale si chiede al legale rappresentante della Pubblica Assistenza Crevalcore Onlus un'integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;

Vista la nota prot. PG 2014/438734 del 19/11/2014 con la quale il legale rappresentante della Pubblica Assistenza Crevalcore Onlus ha dato risposta;

Vista la nota prot.n. NP/2015/1276 del 3/2/2015 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all'aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso della provincia di Bologna;

Vista la Deliberazione di programmazione n.407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere

la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Richiamato il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;

Richiamato il DLgs n. 33/2013;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;

determina:

1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite dalla Pubblica Assistenza Crevalcore Onlus con sede legale in Via Candia n.385/C, Crevalcore (BO):

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Deliberazione di programmazione n. 407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;
- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Crevalcore

2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

4) di dare atto che l'accredito oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accredito di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) di stabilire che l'accredito concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

7) di dare mandato all'Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, attraverso modalità definite dall'Azienda, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;

8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché

alla tipologia di attività e di prestazioni erogate

9) di annullare la propria determinazione n. 13181 del 24/9/2014 ad oggetto "Accreditamento con prescrizioni di UOM gestite da Pubblica Assistenza Crevalcore Onlus", perché contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

11) di dare atto che, ai sensi del DLgs n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2181

Accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Monterezeno onlus e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13179 del 24/9/2014

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accredito istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accredito con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accredito;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accredito delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 "Requisiti per l'accredito delle strutture di soccorso/trasporto infermi" che ha approvato i requisiti per l'accredito delle strutture di soccorso/trasporto infermi" specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l'attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell'accredito le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall'impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a "veicoli per uso speciale" soggetti a particolari norme

di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le "postazioni" svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L'Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla "struttura" modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative competenze il cui utilizzo è integrato nella rete dell'offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;

- la propria determina n. 12861 dell'1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l'accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;

Viste:

- la nota del 30/12/2010 con cui il legale rappresentante della Pubblica Assistenza Monterenzio Onlus con sede legale in Via Idice n.169/C, Monterenzio (BO), chiede l'accreditamento delle proprie UOM;

- la nota prot. n. 13422/08.01 del 31/1/2011 con la quale l'Azienda USL di Bologna trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della Pubblica Assistenza Monterenzio Onlus, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

- il possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall'art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l'altro attraverso visita su campo effettuata in data 23 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/4175 del 3/4/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Dato atto che:

- a seguito dell'attività istruttoria svolta dal Servizio Presidi Ospedalieri sulla documentazione sopra descritta è stato concesso, in data 24/9/2014, con propria determinazione n. 13179, l'accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Monterenzio Onlus;

- la determinazione n. 13179/2014 contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

Ritenuto pertanto necessario annullare l'atto sopra richiamato;

Richiamata la propria nota PG/2014/407124 del 3/11/2014, con la quale si chiede al legale rappresentante della Pubblica Assistenza Monterenzio Onlus un'integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;

Vista la nota prot. PG 2014/434408 del 18/11/2014 con la quale

il legale rappresentante della Pubblica Assistenza Monterenzio Onlus ha dato risposta;

Vista la nota prot.n. NP/2015/1276 del 3/2/2015 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all'aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso della provincia di Bologna;

Vista la Deliberazione di programmazione n.407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, in applicazione dell'art.9, co. 5, L.R. 34/98 e successive modifiche, di concedere l'accreditamento;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Richiamato il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;

Richiamato il DLgs n. 33/2013;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;

determina:

1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite dalla Pubblica Assistenza Monterenzio Onlus con sede legale in Via Idice n.169/C - Monterenzio (BO):

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Deliberazione di programmazione n. 407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Monterenzio;

2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

4) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) di stabilire che l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

7) di dare mandato all'Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, attraverso modalità definite dall'Azienda, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;

8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate

9) di annullare la propria determinazione n. 13179 del 24/9/2014 avente ad oggetto "Accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Monterenzio Onlus", perché contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

10) di pubblicare la presente determinazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

11) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2182

Accreditamento di UOM gestite da Ozzano-San Lazzaro onlus e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13178 del 24/9/2014

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle

strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 "Requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi" che ha approvato i requisiti per l'accreditamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi" specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l'attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell'accreditamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall'impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a "veicoli per uso speciale" soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le "postazioni" svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM.

L'Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla "struttura" modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell'offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;

- la propria determina n. 12861 dell'1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l'accreditamento stabilendo che poteva presentare domanda di accreditamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accreditamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;

Viste:

- la nota del 30/12/2010 con cui il legale rappresentante della Pubblica Assistenza Ozzano-San Lazzaro Onlus, con sede legale in viale A.Moro, 4, Ozzano dell'Emilia (BO) chiede l'accreditamento delle proprie UOM;

- la nota prot. n 13429/08.01 del 1/2/2011 con la quale l'Azienda USL di Bologna trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della Pubblica Assistenza Ozzano-San Lazzaro Onlus, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

- il possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall'art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l'altro attraverso visita su campo effettuata in data 23 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/4175 del 3/4/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Dato atto che:

-a seguito dell'attività istruttoria svolta dal Servizio Presidi Ospedalieri sulla documentazione sopra descritta è stato concesso, in data 24/9/2014, con propria determinazione n. 13178, l'accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Ozzano-San Lazzaro Onlus;

- la determinazione n. 13179/2014 contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

Ritenuto pertanto necessario annullare l'atto sopra richiamato;

Richiamata la propria nota PG/2014/407124 del 3/11/2014, con la quale si chiede al legale rappresentante della Pubblica Assistenza Ozzano-San Lazzaro Onlus un'integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;

Vista la nota prot. PG 2014/428385 del 13/11/2014 con la quale il legale rappresentante della Pubblica Assistenza Ozzano-San Lazzaro Onlus ha dato risposta;

Vista la nota prot.n. NP/2015/1276 del 3/2/2015 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all'aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso della provincia di Bologna;

Vista la Deliberazione di programmazione n. 407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Richiamato il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;

Richiamato il DLgs n. 33/2013;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;

determina:

1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite dalla Pubblica Assistenza Ozzano-San Lazzaro Onlus con sede legale in viale A.Moro n. 4 - Ozzano dell'Emilia (BO):

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Deliberazione di programmazione n.407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;
- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Ozzano

2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

4) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) di stabilire che l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

7) di dare mandato all'Azienda sanitaria di monitorare la permanenza dei requisiti, attraverso modalità definite dall'Azienda, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;

8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate

9) di annullare la propria determinazione n. 13178 del 24/9/2014 avente ad oggetto "Accreditamento di UOM gestite da Pubblica Assistenza Ozzano-San Lazzaro", perché contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

11) di dare atto che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2183

Accreditamento di UOM gestite da Gruppo Volontario Soccorso Valle Lavino "GVS" e annullamento determinazione Direttore generale Sanità e Politiche sociali n. 13186 del 24/9/2014

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

-la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997"

e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITAMENTO;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 "Requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture di soccorso/trasporto infermi" che ha approvato i requisiti per l'accREDITAMENTO delle strutture di soccorso/trasporto infermi" specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l'attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell'accREDITAMENTO le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall'impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a "veicoli per uso speciale" soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le "postazioni" svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM. L'Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla "struttura" modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell'offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali

- la propria determina n. 12861 dell'1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l'accREDITAMENTO stabilendo che poteva presentare domanda di accREDITAMENTO il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accREDITAMENTO delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;

Viste:

- la nota del 21/1/2011 con cui il legale rappresentante del Gruppo Volontario Soccorso Valle Lavino GVS, con sede legale in Monte S. Pietro (BO) Via Lavino n.108 A/B/C chiede l'accREDITAMENTO delle proprie UOM;

- la nota prot. n 23552/08.01 del 4/3/2011 con la quale l'Azienda USL di Bologna trasmette la domanda di accREDITAMENTO istituzionale presentata dal legale rappresentante del Gruppo Volontario Soccorso Valle Lavino GVS, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

- il possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall'art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l'altro attraverso visita su campo effettuata in data 15 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITABILITÀ delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/4175 del 3/4/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Dato atto che:

- a seguito dell'attività istruttoria svolta dal Servizio Presidi Ospedalieri sulla documentazione sopra descritta è stato concesso, in data 24/9/2014, con propria determinazione n. 13186 l'accREDITAMENTO di UOM gestite da Gruppo Volontario Soccorso Valle Lavino "GVS";

- la determinazione n. 13186/2014 contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

Ritenuto pertanto necessario annullare l'atto sopra richiamato;

Richiamata la propria nota PG/2014/407124 del 3/11/2014, con la quale si chiede al legale rappresentante del Gruppo Volontario Soccorso Valle Lavino GVS un'integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;

Vista la nota prot. PG 2014/428409 del 13/11/2014 con la quale il legale rappresentante del Gruppo Volontario Soccorso Valle Lavino GVS ha dato risposta;

Vista la nota prot.n. NP/2015/1276 del 3/2/2015 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all'aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso della provincia di Bologna;

Vista la Deliberazione di programmazione n.407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accREDITAMENTO di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Richiamato il DLgs n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal DLgs n. 218/2012;

Richiamato il DLgs n. 33/2013;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri;

determina:

1)di accREDITARE le UOM di seguito elencate gestite dalla Pubblica Assistenza del Gruppo Volontario Soccorso Valle Lavino GVS con sede legale in Monte S. Pietro (BO) via Lavino, 108 A/B/C:

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella deliberazione

di programmazione n.407 del 22/12/2010 dell'Azienda UsI di Bologna;

- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Zola Pedrosa

2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

4) di dare atto che l'accREDITamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accREDITamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) di stabilire che l'accREDITamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della l.r. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

7) di dare mandato all'Azienda sanitaria di monitorare le modalità adottate per la permanenza dei requisiti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;

8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate

9) di annullare la propria determinazione n. 13186 del 24/9/2014 avente ad oggetto "AccREDITamento di UOM gestite da Gruppo Volontario Soccorso Valle Lavino "GVS"", perché contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

10) di pubblicare la presente determinazione nel BURERT della Regione Emilia-Romagna.

11) di dare atto che, ai sensi del DLgs n. 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2184

AccREDITamento di UOM gestite da associazione Pubblica Assistenza Castello di Serravalle e annullamento determinazione Direttore Generale Sanità e Politiche sociali n. 13185 del 24/9/2014

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni,

ai sensi del quale l'accREDITamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

- la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accREDITamento con propria determinazione;

- attribuisce all'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accREDITamento;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009 "Requisiti per l'accREDITamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi" che ha approvato i requisiti per l'accREDITamento delle strutture di soccorso/trasporto infermi" specificando che si intende per servizio soccorso/trasporto infermi l'attività che viene svolta con le auto mediche o le ambulanze in situazioni di emergenza-urgenza o con le sole ambulanze per attività non urgenti quali i trasporti tra ospedali o padiglioni dello stesso ospedale e fra territorio e ospedali e viceversa; tale deliberazione ha inoltre identificato come strutture oggetto dell'accREDITamento le Unità Operative Mobili (UOM) la cui attività è garantita dall'impiego di ambulanze e auto mediche riconducibili normativamente a "veicoli per uso speciale" soggetti a particolari norme di trasformazione che li individuano in modo univoco. In tale contesto le "postazioni" svolgono la funzione di base di sosta e di partenza di una o più UOM. L'Unità Operativa Mobile corrisponde pertanto alla "struttura" modulare rappresentata dalle ambulanze e auto mediche, personale e le relative clinical competence il cui utilizzo è integrato nella rete dell'offerta di prestazioni sanitarie e di emergenza, caratterizzata da specifica appropriatezza e differenziata per rispondere adeguatamente a specifici bisogni assistenziali;

- la propria determina n. 12861 dell'1/12/2009 con la quale sono state definite le procedure e le priorità per l'accREDITamento stabilendo che poteva presentare domanda di accREDITamento il legale rappresentante di strutture di soccorso/trasporto infermi (allegando una dichiarazione attestante la titolarità di rapporto contrattuale o convenzionale con il Servizio sanitario regionale in essere alla data del 30 giugno 2009, specificando la tipologia di prestazioni oggetto di contratto o di convenzione);

- la propria circolare n.6 del 20/3/2014 e successive integrazioni con la quale sono state date indicazioni alle Aziende Sanitarie in materia di accREDITamento delle strutture di trasporto infermi e soccorso di cui alla DGR 44/2009;

Viste:

- la nota del 29/04/2011 con cui il legale rappresentante della Pubblica Assistenza Castello di Serravalle Onlus, con sede legale in Castello di Serravalle (Bologna), Piazza della Pace n.37

chiede l'accreditamento delle proprie UOM;

- la nota prot. n 72673/08.01 del 31/5/2011 con la quale l'Azienda USL di Bologna trasmette la domanda di accreditamento istituzionale presentata dal legale rappresentante della Pubblica Assistenza Castello di Serravalle Onlus, ed evidenzia la propria valutazione positiva rispetto alle esigenze della programmazione aziendale dell'attività di emergenza territoriale e trasporto infermi;

Riscontrato dalla documentazione pervenuta:

- il possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie oggetto della domanda;

Preso atto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia sanitaria e sociale regionale, ai sensi dall'art. 9 della L.R. n. 34/1998, e successive modifiche, tra l'altro attraverso visita su campo effettuata in data 15 febbraio 2012, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici previsti in relazione alle attività di cui alla domanda;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità delle strutture formulata dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, trasmessa con nota n. NP/2013/4175 del 3/4/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Dato atto che:

- a seguito dell'attività istruttoria svolta dal Servizio Presidi Ospedalieri sulla documentazione sopra descritta è stato concesso, in data 24/9/2014, con propria determinazione n. 13185, l'accreditamento di UOM gestite da Associazione Pubblica Assistenza Castello di Serravalle;

- la determinazione n. 13185/2014 contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

Ritenuto pertanto necessario annullare l'atto sopra richiamato;

Richiamata la propria nota PG/2014/0457134 del 28/11/2014, con la quale si chiede al legale rappresentante della Pubblica Assistenza Castello di Serravalle Onlus un'integrazione relativa alla formazione ed ai mezzi, della documentazione presentata;

Vista la nota prot. PG 2014/428409 del 13/11/2014 con la quale il legale rappresentante della Pubblica Assistenza Castello di Serravalle Onlus ha dato risposta;

Vista la nota prot.n. NP/2015/1276 del 3/2/2015 dall'Agenzia sanitaria e sociale regionale, che ha trasmesso il report relativo all'aggiornamento della formazione e dei mezzi delle strutture di trasporto infermi e soccorso della provincia di Bologna;

Vista la Deliberazione di programmazione n. 407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, in applicazione dell'art.9, co. 5, L.R. 34/98 e successive modifiche, di concedere l'accreditamento alla Pubblica Assistenza Castello di Serravalle Onlus;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della L.R. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Richiamato il DLgs 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal DLgs 218/2012;

Richiamato il DLgs 33/2013;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri; determina:

1) di accreditare le UOM di seguito elencate gestite dalla Pubblica Assistenza Castello di Serravalle Onlus con sede legale in Castello di Serravalle (Bologna), Piazza della Pace n.37:

- le UOM di trasporto non urgente indicate nella Deliberazione di programmazione n.407 del 22/12/2010 dell'Azienda Usl di Bologna;

- 1 UOM ambulanza con soccorritore con postazione nel Comune di Castello di Serravalle

- 1 UOM ambulanza con infermiere limitatamente all'ambulanza ed all'autista soccorritore con postazione nel Comune di Bazzano

2) di stabilire che tutti i trasporti devono essere effettuati con mezzi che rientrino nei limiti di impiego stabiliti dai requisiti di accreditamento di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

3) di stabilire che il personale deve possedere i requisiti di clinical competence stabiliti dalla deliberazione di Giunta regionale n. 44 del 2009;

4) di dare atto che l'accreditamento oggetto del presente provvedimento viene concesso per gli effetti previsti dalla normativa vigente richiamata in premessa;

5) di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/1992, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

6) di stabilire che l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 34/1998, e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

7) di dare mandato all'Azienda sanitaria di monitorare le modalità adottate per la permanenza dei requisiti, anche in relazione alle specifiche caratteristiche delle Associazioni di volontariato caratterizzate dal notevole turn-over del personale volontario e dal limitato numero di ore prestate dal singolo operatore;

8) di stabilire che è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alla tipologia di attività e di prestazioni erogate

9) di annullare la propria determinazione n. 13185 del 24/09/2014 avente ad oggetto "Accreditamento di UOM gestite da Associazione Pubblica Assistenza Castello di Serravalle", perché contiene al suo interno errori materiali che ne inficiano la validità;

10) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

11) di dare atto che, ai sensi del DLgs 33/2013, si darà luogo agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati.

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ
E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2230

**Accreditamento Dipartimento Emergenza-Urgenza Azienda
USL della Romagna - Sede di Ravenna**

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art.9:

- pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- stabilisce che l'accREDITAMENTO è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

la deliberazione n. 53 del 21 gennaio 2013;

la deliberazione n. 624 del 21 maggio 2013;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione, PG n. 2006/30721, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Azienda USL di Ravenna, ora Azienda USL della Romagna, con sede legale in Ravenna, via De Gasperi n.8, chiede l'accREDITAMENTO del Dipartimento Emergenza - Urgenza con sede di riferimento in Viale Randi n.5, Ravenna; la nota dell'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale prot, PG/2012/244621, con la quale comunica all'Azienda Sanitaria che verrà effettuata una visita di verifica entro il primo trimestre 2013;

Considerato che il Dipartimento al momento della visita di verifica avvenuta in data 19 e 20 marzo 2013 risultava articolato come di seguito indicato:

Anestesia e rianimazione (Ravenna)(Terapia intensiva cod.49)

Anestesia e rianimazione (Ravenna)(Parto analgesia cod.49)

Anestesia e rianimazione (Faenza)(Terapia intensiva cod.49)

Anestesia e rianimazione (Lugo)(Terapia intensiva cod.49)
Pronto soccorso e medicina d'urgenza(Ravenna)(Astanteria cod. 51)

Pronto soccorso e medicina d'urgenza(Faenza)(Astanteria cod. 51)

Pronto soccorso e medicina d'urgenza(Lugo)(Astanteria cod. 51)

Aree di degenza ed ambulatoriali

Centrale Operativa 118 Romagna (Ravenna)

UOM Soccorso Trasporto Infermi di Ravenna

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Comune di Ravenna prot. P.G. n.3175/2007, prot. P.G. n. 45377/2012, del Comune di Faenza, prot. n.5762/2006, del Comune di Lugo, prot. n. 2416/2003, prot. n. 14844/2006;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate con esame della documentazione e visita di verifica effettuata il 19 e 20 marzo 2013 sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITABILITÀ della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2014/7334 del 9/6/2014, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

Dato atto del parere allegato;

determina:

1) di concedere l'accREDITAMENTO, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del DLgs 502/1992 e successive modifiche nei limiti e nei modi sotto definiti nei confronti di:

Dipartimento Emergenza-Urgenza con sede di riferimento in viale Randi, 5, Ravenna, così articolato:

Anestesia e rianimazione (Ravenna) (Terapia intensiva cod.49)

Anestesia e rianimazione (Ravenna) (Parto analgesia cod.49)

Anestesia e rianimazione (Faenza) (Terapia intensiva cod. 49)

Anestesia e rianimazione (Lugo) (Terapia intensiva cod. 49)

Pronto soccorso e medicina d'urgenza(Ravenna) (Astanteria cod. 51)

Pronto soccorso e medicina d'urgenza (Faenza) (Astanteria cod. 51)

Pronto soccorso e medicina d'urgenza (Lugo) (Astanteria cod. 51)

Aree di degenza ed ambulatoriali

Centrale Operativa 118 Romagna (Ravenna)

UOM Soccorso Trasporto Infermi di Ravenna

2) di stabilire che l'accREDITAMENTO decorre dalla data di adozione del presente provvedimento di accREDITAMENTO e ai sensi dell'art. 10 della L.R. n. 34/1998 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

3) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2232

Accreditamento Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda USL della Romagna - Sede di Cesena

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art.9:

- pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
 - stabilisce che l'accREDITAMENTO è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna;
 - la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 53 del 21 gennaio 2013;
- la deliberazione n. 624 del 21 maggio 2013;

Viste:

la determinazione n.1221 del 7/2/2012: "Rinnovo dell'accREDITAMENTO del Dipartimento di Medicina Specialistica dell'Azienda USL di Cesena per area di degenza e relative aree ambulatoriali" e la determinazione n. 1219 del 7/2/2012: "Rinnovo accREDITAMENTO Dipartimento chirurgico Azienda USL di Cesena";

la nota pervenuta a questa amministrazione, PG n. 2013/252143 del 15/10/2013 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Azienda USL di Cesena, con sede legale in Piazza L. Sciascia n.111,Cesena chiede l'accREDITAMENTO del Dipartimento Materno Infantile di Cesena, così composto:

Aree di degenza, ambulatoriali ed aree operatorie:

Day Hospital (cod.2)

Ostetricia e Ginecologia (cod. 37)

Pediatria (cod. 39)

Terapia intensiva neonatale (cod. 73)

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Comune di Cesena, autorizzazione prot. n 228 del 26/7/2005, e relativa presa d'atto n. 31958 del

27/10/2011, autorizzazione prot. n 15 del 20/9/2010, autorizzazione n. 13 del 19712/2011;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche eseguite con esame della documentazione e visite di verifica effettuate dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale il 10 e 11 dicembre 2013 sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine all'accREDITABILITÀ della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2015/2368 del 25/2/2015, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

Dato atto del parere allegato;

determina:

1) di concedere l'accREDITAMENTO del Dipartimento Materno Infantile della Azienda USL della Romagna - sede di Cesena per:

Aree di degenza, ambulatoriali ed aree operatorie:

Day Hospital (cod.2)

Ostetricia e Ginecologia (cod. 37)

Pediatria (cod. 39)

Terapia intensiva neonatale (cod. 73)

2) di definire che l'accREDITAMENTO decorre dalla data di adozione del presente provvedimento di accREDITAMENTO ed ha validità quadriennale;

3) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2233

AccREDITAMENTO del Laboratorio Unico provinciale dell'Azienda USL di Ferrara

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all'art.9:

- pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- stabilisce che l'accREDITAMENTO è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in

presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna;

- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 53 del 21 gennaio 2013;
- la deliberazione n. 624 del 21 maggio 2013;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione, PG n. 2013/241563 del 3/10/2013 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Azienda USL di Ferrara, con sede legale in Via Cassoli n. 30 - Ferrara chiede l'accreditamento del Laboratorio Unico provinciale (LUP) per le sedi di Argenta c/o Ospedale Mazzolani-Vandini - sito in Via Nazionale n.7- Argenta -) di Cento c/o Ospedale SS. Annunziata - sito in Via Cremonino n.18 Cento - e di Lagosanto c/o Ospedale del Delta- sito in via Via Valle Oppio n. 8 - Lagosanto;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Comune di Argenta n. 687 del 23/8/2005; del Comune di Cento, autorizzazione prot. n. 28184 del 29/11/2000; del Comune di Lagosanto, autorizzazione prot. n. 1 del 28/11/2000;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche eseguite con esame della documentazione e visite di verifica, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti effettuate dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale il 7 ottobre 2014, nell'ambito del procedimento per il completamento dell'accreditamento del Laboratorio Unico Provinciale dell'Azienda Ospedaliera di Ferrara (Determinazione n. 19066 del 23/12/2014);

Vista la relazione motivata in ordine all'accredibilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2435/2368 del 26/2/2015, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

Dato atto del parere allegato;

determina:

1) di concedere l'accreditamento del Laboratorio Unico provinciale (LUP) per le sedi di:

Argenta c/o Ospedale Mazzolani-Vandini

Cento c/o Ospedale SS. Annunziata

Lagosanto c/o Ospedale del Delta-

2) di impegnare l'Azienda a dare evidenza, per il laboratorio di Cento, dell'avvenuto acquisto del frigorifero per il quale sia disponibile il controllo remoto in caso di allarme in Pronto Soccorso

3) di definire che l'accreditamento decorre dalla data di adozione del presente provvedimento di accreditamento ed ha validità quadriennale;

4) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2234

Presa d'atto nuovo assetto Casa di Cura San Pier Damiano Hospital S.P.A di Faenza

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34/1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, art. 9;

il comma 3 dell'art. 2 della l.r. n. 29/04 e successive modifiche;

le deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 327/2004, e successive modificazioni e integrazioni, relativamente ai requisiti generali e specifici per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna;

- n. 293/2005 "Accreditamento istituzionale delle strutture pubbliche e private e dei professionisti per l'assistenza specialistica ambulatoriale e criteri per l'individuazione del fabbisogno";

- n. 1532/2006, n. 1035/2009 e n. 925/2011 relativamente al Piano regionale sul contenimento dei tempi di attesa;

- n. 53/2013 "Indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le strutture sanitarie in materia di accreditamento";

- n. 624/2013 "Indirizzi di programmazione regionale per il biennio 2013-2014 in attuazione della DGR 53/2013 in materia di accreditamento delle strutture sanitarie";

- n. 1311/2014 "Indicazioni in materia di accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private";

Vista la propria determinazione n. 15369 del 30/12/2010, n. 1781 del 21/2/2011, n. 7364 del 31/5/2012, e n. 15896 del 14/12/2012;

Vista la nota pervenuta il 17/12/2014 PG/496732 con la quale l'Amministratore delegato ha comunicato che Maria Cecilia Hospital S.P.A ha incorporato S. Pier Damiano Hospital S.P.A e che Maria Cecilia Hospital S.P.A opererà con due stabilimenti distinti:

- Maria Cecilia Hospital sito in Cotignola Via Corriera n. 1
- S. Pier Damiano Hospital sito in Faenza Via Isonzo n. 10;

Preso atto che il nuovo assetto societario non comporta variazioni nelle attività erogate per le quali la struttura è stata accreditata;

Richiamato il D.Lgs. n. 159/2011 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 218/2012;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri Dr. Eugenio Di Ruscio;

determina:

1) di prendere atto che Maria Cecilia Hospital S.P.A ha incorporato S. Pier Damiano Hospital S.P.A e che Maria Cecilia Hospital S.P.A opererà con due stabilimenti distinti:

- Maria Cecilia Hospital sito in Cotignola Via Corriera n. 1
- S. Pier Damiano Hospital sito in Faenza Via Isonzo n. 10;

2) di mantenere inalterate le altre disposizioni contenute nelle determinazioni di accreditamento citate in premessa, dando atto che la scadenza dell'accREDITamento ai sensi della DGR 1311/2014 è stata definita al 31/7/2016;

3) di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l'accREDITamento già concesso verrà revocato;

4) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ
E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2235

Ampliamento dell'accREDITamento del Punto di Primo intervento Casa di Cura Prof. Nobili di Castiglione dei Pepoli - BO -

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell'accREDITamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accREDITamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

la deliberazione n. 53 del 21 gennaio 2013;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Comune di Castiglione dei Pepoli

prot. n.8978, del 10/10/2005 e che è stata accREDITata con determinazioni n.15380 del 30/12/2010, n. 1831 del 21/2/2011 e n. 15508 del 28/11/2011;

Vista:

la nota pervenuta a questa amministrazione, PG n. 2014/0430749, del 14/11/2014 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Struttura privata accREDITata "Casa di Cura Prof. Nobili", Via Fiera n. 25 Castiglione dei Pepoli - Bologna, chiede l'accREDITamento del Punto di Primo Intervento;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche realizzate con esame della documentazione e visita di verifica effettuata il 24 giugno 2014 sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2015/2479 del 27/2/2015, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

Dato atto del parere allegato;

determina:

1) di concedere alla Casa di Cura Prof. Nobili di Castiglione dei Pepoli l'ampliamento dell'accREDITamento, per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D.Lgs. 502/1992 e successive modifiche nei confronti del:

Punto di Primo intervento

2) di definire che l'ampliamento dell'accREDITamento decorre dalla data di adozione del presente provvedimento, dando atto che la scadenza dell'accREDITamento ai sensi della DGR 1311/2014 è stata definita al 31/7/2016;

3) di dare atto che, in caso di sussistenza di cause di decadenza nei controlli antimafia attualmente in corso, l'accREDITamento concesso verrà revocato;

4) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ
E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2236

Ampliamento accREDITamento Dipartimento Chirurgia e del Dipartimento Medicina e della Diagnostica dell'Ospedale Santa Maria di Borgo Val di Taro - PR -

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima l.r. n. 4/2008, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
 - stabilisce che l'accREDITAMENTO è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna;
 - la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;
- la deliberazione n. 53 del 21 gennaio 2013;
la deliberazione n. 624 del 21 maggio 2013;

Viste:

- la determinazione n. 7441 del 1 giugno 2012 con la quale è stato concesso l'accREDITAMENTO ad alcune articolazioni dell'Ospedale di Borgo Val di Taro;

- la nota pervenuta a questa amministrazione, PG n. 2013/149017, del 19/6/2013 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Azienda USL di Parma, con sede legale in Strada del Quartiere n. 2/a, Parma (PR), chiede l'ampliamento dell'accREDITAMENTO del Dipartimento Chirurgia e del Dipartimento Medicina e della Diagnostica, dell'Ospedale Santa Maria, ubicato in Borgo Val di Taro Via Benefattori n.12:

- Aree di degenza, ambulatoriali e relative aree operatorie:
- Day Hospital (cod. 02)
- Medicina Interna (cod. 26)
- Recupero e Riabilitazione funzionale (cod. 56) (Riabilitazione Cardiologica)
- Lungodegenti (cod.60)
- Punto di Primo Intervento
- Laboratorio di analisi
- Radiologia
- Endoscopia digestiva

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Comune di Borgo Val di Taro, prot. n. 704 del 7/2/2011, prot. n. 709 del 8/2/2011, prot. n. 1554 del 21/3/2011, prot. P.G. n.1680 del 25/3/2011 prot. P.G. n.1961 del 3/4/2013, prot. n.2602 del 3/5/2013;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate con esame della documentazione e visita di verifica eseguita dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale il 15 maggio 2014 sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2015/ 2271 del 24/2/2015, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

Dato atto del parere allegato;

determina:

1) di concedere l'ampliamento dell'accREDITAMENTO del Dipartimento Chirurgia, del Dipartimento Medicina e della Diagnostica dell'ospedale Santa Maria di Borgo val di Taro, ubicato in Borgo Val di Taro Via Benefattori n.12, nei modi così definiti:

Aree di degenza, ambulatoriali e relative aree operatorie:

Day Hospital (cod. 02)

Medicina Interna (cod. 26)

Recupero e Riabilitazione funzionale (cod. 56) (Riabilitazione Cardiologica)

Lungodegenti (cod.60)

Punto di Primo Intervento

Laboratorio di analisi

Radiologia

Endoscopia digestiva

2) di definire che l'ampliamento dell'accREDITAMENTO decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ha scadenza il 31 luglio 2016 (DGR 1311/2014);

3) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 27 FEBBRAIO 2015, N. 2237

Ampliamento accREDITAMENTO del Dipartimento di Diagnostica per immagini e Radiologia interventistica e U.O di Fisica Sanitaria dell'AUSL della Romagna - Sede di Ravenna

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/2008, che all'art.9:

- pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la competenza di procedere al rinnovo dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- stabilisce che l'accREDITAMENTO è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna;
- la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO

delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

la deliberazione n. 53 del 21 gennaio 2013;

la deliberazione n. 624 del 21 maggio 2013;

Viste:

la determinazione n. 3602 dell'8/4/2010 con la quale è stato concesso l'accreditamento per le seguenti articolazioni del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e radiologia Interventistica e U.O. di Fisica Sanitaria dell'Azienda AUSL di Ravenna:

Radiologia Faenza

Radiologia Lugo

Radiologia Ravenna

Medicina Nucleare Faenza

Fisica sanitaria

la nota pervenuta a questa amministrazione, PG n. 2013/266678 del 29/10/2013 conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante dell'Azienda USL di Ravenna, con sede legale in Via de' Gasperi n.8 chiede l'ampliamento dell'accreditamento del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e radiologia Interventistica e U.O. di Fisica Sanitaria per le seguenti articolazioni:

SSD Neuroradiologia

SSD Radiodiagnostica vascolare interventistica

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Comune di Ravenna prot. n. 3175/2007 del 12/1/2007;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche eseguite con esame della documentazione e visita di verifica effettuata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale il 18 e 19 novembre 2013 sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2015/2371 del 25/2/2015, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

Dato atto del parere allegato;

determina

1) di concedere l'ampliamento dell'accreditamento del Dipartimento di Diagnostica per Immagini e Radiologia Interventistica e U.O. di Fisica Sanitaria della Azienda USL della Romagna - sede di Ravenna per:

SSD Neuroradiologia

SSD Radiodiagnostica vascolare interventistica

2) di definire che l'ampliamento dell'accreditamento decorre dalla data di adozione del presente provvedimento di accreditamento ed ha scadenza il 31 luglio 2016 (DGR 1311/2014);

3) di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AIUTI ALLE IMPRESE 2 MARZO 2015, N. 2296

Determinazione dirigenziale n. 14198/2014 "Piano assicurativo 2014. Individuazione delle produzioni medie unitarie annuali per il calcolo dei valori assicurabili con polizze agevolate". Ridefinizione ed integrazione rese colture vegetali per annualità 2014 e conferma delle fasce altimetriche di applicazione delle rese colture vegetali

IL RESPONSABILE

Visti:

– l'art. 1 della Legge 7 marzo 2003, n. 38 "Disposizioni in materia di agricoltura" e successive modifiche;

– il D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102 "Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38", con il quale sono state definite le nuove norme inerenti il Fondo di Solidarietà Nazionale e, contestualmente, è stata abrogata tutta la legislazione previgente;

– il D.Lgs. 8 aprile 2008, n. 82 "Modifiche al D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 102, recante interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della Legge 7 marzo 2003, n. 38";

– il Capo I del medesimo Decreto Legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal suddetto Decreto n. 82/2008, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi e, in particolare, l'articolo 4 che stabilisce procedure,

modalità e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale;

– gli articoli 68 e 70 del Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevedono, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversità atmosferiche sui raccolti, da epizootie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento della produzione media annua;

– l'articolo 11 del decreto 29 luglio 2009 del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'articolo 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal Decreto Legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;

– il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla Commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;

– il Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, art. 11, comma 2, lettera b) concernente aiuti per le perdite dovute ad avversità atmosferiche, come modificato dal Reg. (UE) n. 1114 del 7 novembre 2013;

– il decreto del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 6 dicembre 2013 n. 24335, con il quale è stato approvato il Piano assicurativo agricolo 2014 ed in particolare l'articolo 3, comma 12 nel quale è previsto:

– che i valori assicurabili delle produzioni vegetali devo-

no essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006, articolo 11, comma 2, lettera b);

– che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano, a tal fine, le produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantità unitarie massime assicurabili;

– che le singole imprese possono, per lo stesso scopo, utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale;

– la circolare del medesimo Ministero dell'11 marzo 2013 prot. 4662 recante, tra l'altro, le linee guida inerenti la determinazione delle produzioni medie unitarie annuali per il calcolo dei valori assicurabili con polizze agevolate, nella quale si prevede:

– quale base di partenza ai fini del calcolo, l'utilizzo di dati statistici ufficiali, con dettaglio minimo provinciale o altimetrico (pianura, collina, montagna);

– la possibilità di individuare ulteriori sottocategorie in relazione a determinate dinamiche produttive purché per le produzioni soggette a disciplinari produttivi le rese di riferimento siano contenute nel limite delle rese massime previste dagli stessi;

– che per le produzioni di nuova introduzione o per quelle marginali dove non sono disponibili dati puntuali dai quali derivare le rese medie, le stesse possano essere definite con riferimento ai valori ricavabili in ambito nazionale;

Richiamate:

– la deliberazione di Giunta regionale n. 358 del 2 aprile 2013 con la quale si sono approvate le rese medie unitarie e le fasce altimetriche per la campagna assuntiva 2013, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3, comma 12 del Piano assicurativo agricolo 2013 di cui al Decreto del Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 31 gennaio 2013, n. 1934;

– la determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese n. 1830 del 17 febbraio 2014, nella quale si provvedeva a ridefinire le rese unitarie annuali per il calcolo dei valori assicurabili con polizze agevolate per l'annualità assicurativa 2014, ed al contempo ad individuare le fasce altimetriche regionali tenendo conto anche dei nuovi comuni conseguenti alla fusione di più comuni;

– determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese n. 3836 del 24 marzo 2014, nella quale si provvedeva a ridefinire le rese unitarie annuali per il calcolo dei valori assicurabili con polizze agevolate per l'annualità assicurativa 2014;

– determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese n. 14198 del 8 ottobre 2014, nella quale si provvedeva a ridefinire le rese unitarie annuali per il calcolo dei valori assicurabili con polizze agevolate per l'annualità 2014, ed al contempo a ridefinire le fasce altimetriche in cui inserire i comuni della Regione Emilia-Romagna;

Preso atto della segnalazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali in cui si segnala che per alcune tipologie di colture vegetali - anice zona altimetrica di montagna,

coriandolo zona altimetrica di pianura, piante officinali zona altimetrica di collina, trifoglio seme zona altimetrica di pianura, rucola seme zona altimetrica di montagna - non erano presenti le corrispondenti rese medie unitarie;

Ritenuto di dover provvedere alla determinazione delle rese non indicate, con riferimento alla campagna assuntiva 2014;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni Generali delle attività produttive, commercio e turismo e dell'Agricoltura;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1903 del 19 dicembre 2011 con la quale sono stati approvati gli atti dirigenziali di conferimento di incarichi di responsabilità di struttura e professional;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1179 del 21 luglio 2014 recante: "Proroghe contratti e incarichi dirigenziali";

- la determinazione dirigenziale n. 17022 del 18/11/2014 con la quale sono stati prorogati gli incarichi dirigenziali di struttura e professional della Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-venatorie;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di confermare quanto previsto all'Allegato 1) "Elenco dei Comuni del territorio regionale suddivisi per fasce altimetriche";

3. di integrare l'Allegato 2) "Elenco aggiornato delle rese medie regionali definite per l'annualità assuntiva 2014" della determinazione del Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese n. 14198 del 8 ottobre 2014, con le rese medie unitarie dell'anice zona altimetrica di montagna, coriandolo zona altimetrica di pianura, piante officinali zona altimetrica di collina, trifoglio seme zona altimetrica di pianura, rucola seme zona altimetrica di montagna;

4. di disporre la pubblicazione integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, nonché sul portale agricoltura della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marco Calmistro

Allegato 1) Elenco dei Comuni del territorio regionale suddivisi per fasce altimetriche

PROVINCIA DI BOLOGNA
Pianura
ANZOLA DELL'EMILIA
ARGELATO
BARICELLA
BENTIVOGLIO
BUDRIO
CALDERARA DI RENO
CASTEL GUELFO DI BOLOGNA
CASTELLO D'ARGILE
CASTEL MAGGIORE
CASTENASO
CREVALCORE
GALLIERA
GRANAROLO DELL'EMILIA
IMOLA
MALALBERGO
MEDICINA
MINERBIO
MOLINELLA
MORDANO
PIEVE DI CENTO
SALA BOLOGNESE
SAN GIORGIO DI PIANO
SAN GIOVANNI IN PERSICETO
SAN PIETRO IN CASALE
SANT'AGATA BOLOGNESE
VALSAMOGGIA
Collina
BOLOGNA
BORGO TOSSIGNANO
CASALECCHIO DI RENO
CASALFIUMANESE
CASTEL DEL RIO
CASTEL SAN PIETRO TERME
DOZZA
FONTANELICE
LOIANO
MARZABOTTO
MONTERENZIO
MONTE SAN PIETRO
OZZANO DELL'EMILIA
PIANORO
SAN LAZZARO DI SAVENA
SASSO MARCONI
ZOLA PREDOSA
Montagna
CAMUGNANO
CASTEL D'AIANO
CASTEL DI CASIO
CASTIGLIONE DEI PEPOLI
GAGGIO MONTANO

GRANAGLIONE
GRIZZANA
LIZZANO IN BELVEDERE
MONGHIDORO
MONZUNO
PORRETTA TERME
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO
VERGATO

PROVINCIA DI FERRARA
Pianura
ARGENTA
BERRA
BONDENO
CENTO
CODIGORO
COMACCHIO
COPPARO
FERRARA
FORMIGNANA
GORO
JOLANDA DI SAVOIA
LAGOSANTO
MASI TORELLO
FISCAGLIA
MESOLA
MIRABELLO
OSTELLATO
POGGIO RENATICO
PORTOMAGGIORE
RO
SANT'AGOSTINO
TRESIGALLO
VIGARANO MAINARDA
VOGHIERA

PROVINCIA DI FORLI' - CESENA
Pianura
BERTINORO
CESENA
CESENATICO
FORLI'
FORLIMPOPOLI
GAMBETTOLA
GATTEO
LONGIANO
SAN MAURO PASCOLI
SAVIGNANO SUL RUBICONE
Collina
BORGHI
CASTROCARO T. E TERRA DEL SOLE
CIVITELLA DI ROMAGNA
DOVADOLA
GALEATA
MELDOLA
MERCATO SARACENO

MODIGLIANA
MONTIANO
PREDAPPIO
ROCCA SAN CASCIANO
RONCOFREDDO
SARSINA
SOGLIANO AL RUBICONE
TREDOZIO
Montagna
BAGNO DI ROMAGNA
PORTICO E SAN BENEDETTO
PREMILCUORE
SANTA SOFIA
VERGHERETO

PROVINCIA DI MODENA
Pianura
BASTIGLIA
BOMPORTO
CAMPOGALLIANO
CAMPOSANTO
CARPI
CASTELFRANCO EMILIA
CASTELNUOVO RANGONE
CAVEZZO
CONCORDIA SULLA SECCHIA
FINALE EMILIA
FORMIGINE
MEDOLLA
MIRANDOLA
MODENA
NONANTOLA
NOVI DI MODENA
RAVARINO
SAN CESARIO SUL PANARO
SAN FELICE SUL PANARO
SAN POSSIDONIO
SAN PROSPERO
SOLIERA
SPILAMBERTO
Collina
CASTELVETRO DI MODENA
FIORANO MODENESE
GUIGLIA
MARANELLO
MARANO SUL PANARO
PRIGNANO SULLA SECCHIA
SASSUOLO
SAVIGNANO SUL PANARO
SERRAMAZZONI
VIGNOLA
Montagna
FANANO
FIUMALBO
FRASSINORO
LAMA MOCOGNO

MONTECRETO
MONTEFIORINO
MONTESE
PALAGANO
PAVULLO NEL FRIGNANO
PIEVEPELAGO
POLINAGO
RIOLUNATO
SESTOLA
ZOCCA

PROVINCIA DI PARMA	
Pianura	
BUSSETO	
COLORNO	
FONTANELLATO	
FONTEVIVO	
MEZZANI	
MONTECHIARUGOLO	
PARMA	
POLESINE PARMENSE	
ROCCABIANCA	
SAN SECONDO PARMENSE	
SISSA TRECASALI	
SORAGNA	
SORBOLO	
TORRILE	
ZIBELLO	
Collina	
CALESTANO	
COLLECCHIO	
FELINO	
FIDENZA	
FORNOVO DI TARO	
LANGHIRANO	
LESIGNANO DE' BAGNI	
MEDESANO	
NEVIANO DEGLI ARDUINI	
NOCETO	
PELLEGRINO PARMENSE	
SALA BAGANZA	
SALSOMAGGIORE TERME	
TERENZO	
TRAVERSETOLO	
VARANO DE' MELEGARI	
Montagna	
ALBARETO	
BARDI	
BEDONIA	
BERCETO	
BORE	
BORGO VAL DI TARO	
COMPIANO	
CORNIGLIO	
MONCHIO DELLE CORTI	
PALANZANO	

SOLIGNANO
TIZZANO VAL PARMA
TORNOLO
VALMOZZOLA
VARSI

PROVINCIA DI PIACENZA	
Pianura	
BESENZONE	
CADEO	
CALENDASCO	
CAORSO	
CASTELVETRO PIACENTINO	
CORTEMAGGIORE	
FIORENZUOLA D'ARDA	
GOSSOLENGO	
GRAGNANO TREBBIENSE	
MONTICELLI D'ONGINA	
PIACENZA	
PODENZANO	
PONTENURE	
ROTTOFRENO	
SAN PIETRO IN CERRO	
SARMATO	
VILLANOVA SULL'ARDA	
Collina	
AGAZZANO	
ALSENO	
BORGONOVO VAL TIDONE	
CAMINATA	
CARPANETO PIACENTINO	
CASTELL'ARQUATO	
CASTEL SAN GIOVANNI	
GAZZOLA	
GROPPARELLO	
LUGAGNANO VAL D'ARDA	
NIBBIANO	
PIANELLO VAL TIDONE	
PIOZZANO	
PONTE DELL'OLIO	
RIVERGARO	
SAN GIORGIO PIACENTINO	
TRAVO	
VERNASCA	
VIGOLZONE	
ZIANO PIACENTINO	
Montagna	
BETTOLA	
BOBBIO	
CERIGNALE	
COLI	
CORTE BRUGNATELLA	
FARINI	
FERRIERE	
MORFASSO	
OTTONE	

PECORARA
ZERBA

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
Pianura
BAGNOLO IN PIANO
BIBBIANO
BORETTO
BRESCELLO
CADELBOSCO DI SOPRA
CAMPAGNOLA EMILIA
CAMPEGINE
CASTELNOVO DI SOTTO
CAVRIAGO
CORREGGIO
FABBRICO
GATTATICO
GUALTIERI
GUASTALLA
LUZZARA
MONTECCHIO EMILIA
NOVELLARA
POVIGLIO
REGGIOLO
REGGIO EMILIA
RIO SALICETO
ROLO
RUBIERA
SAN MARTINO IN RIO
SANT'ILARIO D'ENZA
Collina
ALBINEA
BAISO
CASALGRANDE
CASINA
CASTELLARANO
CANOSSA
QUATTRO CASTELLA
SAN POLO D'ENZA
SCANDIANO
VEZZANO SUL CROSTOLO
VIANO
Montagna
BUSANA
CARPINETI
CASTELNOVO NE' MONTI
COLLAGNA
LIGONCHIO
RAMISETO
TOANO
VETTO
VILLA MINOZZO

PROVINCIA DI RAVENNA	
Pianura	
ALFONSINE	
BAGNACAVALLO	
BAGNARA DI ROMAGNA	
CASTEL BOLOGNESE	
CERVIA	
CONSELICE	
COTIGNOLA	
FAENZA	
FUSIGNANO	
LUGO	
MASSA LOMBARDA	
RAVENNA	
RUSSI	
SANT'AGATA SUL SANTERNO	
SOLAROLO	
Collina	
BRISIGHELLA	
CASOLA VALSENIO	
RIOLO TERME	

PROVINCIA DI RIMINI	
Pianura	
BELLARIA-IGEA MARINA	
CATTOLICA	
MISANO ADRIATICO	
RICCIONE	
RIMINI	
SAN GIOVANNI IN MARIGNANO	
SANTARCANGELO DI ROMAGNA	
Collina	
CORIANO	
GEMMANO	
MAIOLO	
MONDAINO	
MONTE COLOMBO	
MONTEFIORE CONCA	
MONTEGRIDOLFO	
MONTESCUDO	
MORCIANO DI ROMAGNA	
NOVAFELTRIA	
POGGIO TORRIANA	
SALUDECIO	
SAN CLEMENTE	
SAN LEO	
SANT'AGATA FELTRIA	
TALAMELLO	
VERUCCHIO	
Montagna	
CASTELDELCI	
PENNABILLI	

Allegato 2) - Elenco aggiornato delle rese medie regionali definite per l'annualità assuntiva 2014

Fascia altimetrica	Culture vegetali	Resa quintali / ettaro / coltura MEDIA REGIONALE ANNUALITA' 2014
Pianura	ACTINIDIA	380,00
Collina	ACTINIDIA	300,00
Pianura	ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	380,00
Collina	ACTINIDIA SOTTO RETE ANTIGRANDINE	300,00
Pianura	AGLIO	165,00
Collina	AGLIO	120,00
Pianura	ALBICOCCHIE	400,00
Collina	ALBICOCCHIE	350,00
Montagna	ALBICOCCHIE	144,00
Pianura	ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	400,00
Collina	ALBICOCCHIE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	350,00
Pianura	ANETO	16,00
Collina	ANETO	8,00
Montagna	ANETO	8,00
Pianura	ANICE	20,00
Collina	ANICE	15,00
Montagna	ANICE	15,00
Pianura	ASPARAGO	87,00
Collina	ASPARAGO	50,00
Pianura	ASTONI PIANTE DA FRUTTO (PIANTE/ha)	30.000
Collina	ASTONI PIANTE DA FRUTTO (PIANTE/ha)	30.000
Pianura	AVENA	51,00
Collina	AVENA	46,00
Montagna	AVENA	43,00
Pianura	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	759,00
Collina	BARBABIETOLA DA ZUCCHERO	551,00
Pianura	BASILICO	320,00
Collina	BASILICO	300,00
Pianura	BASILICO DA SEME	10,00
Collina	BASILICO DA SEME	10,00
Pianura	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	40,00
Collina	BIETOLA DA ZUCCHERO SEME	30,00
Pianura	BIETOLA DA COSTE	387,00
Collina	BIETOLA DA COSTE	300,00
Pianura	BIETOLA ROSSA SEME	30,00
Collina	BIETOLA ROSSA SEME	25,00
Pianura	CACHI	380,00
Collina	CACHI	300,00
Pianura	CACHI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	380,00
Pianura	CARDO	230,00
Collina	CARDO	200,00
Pianura	CAROTA	715,00
Pianura	CAROTA SEME	10,00
Collina	CAROTA SEME	10,00
Pianura	CARCIOFO	100,00
Collina	CARCIOFO	80,00
Collina	CASTAGNO	24,00
Montagna	CASTAGNO	18,00

Pianura	CAVOLI SEME	25,00
Collina	CAVOLI SEME	25,00
Pianura	CAVOLFIORE SEME	6,00
Collina	CAVOLFIORE SEME	6,00
Pianura	CAVOLFIORE	418,00
Collina	CAVOLFIORE	351,00
Pianura	CAVOLO CAPPUCCIO	384,00
Collina	CAVOLO CAPPUCCIO	330,00
Pianura	CAVOLO VERZA SEME	25,00
Pianura	CAVOLO VERZA	360,00
Collina	CAVOLO VERZA	327,00
Pianura	CECE	30,00
Collina	CECE	22,00
Pianura	CETRIOLI SEME	6,00
Collina	CETRIOLI SEME	2,00
Pianura	CETRIOLO DA MENSA	500,00
Collina	CETRIOLO DA MENSA	250,00
Pianura	CICORIA SEME	25,00
Collina	CICORIA SEME	25,00
Pianura	CILIEGIE	200,00
Collina	CILIEGIE	150,00
Montagna	CILIEGIE	100,00
Pianura	CILIEGIE PROTETTE	200,00
Collina	CILIEGIE PROTETTE	150,00
Pianura	CIPOLLA SEME	15,00
Collina	CIPOLLA SEME	15,00
Montagna	CIPOLLA SEME	15,00
Pianura	CIPOLLE	522,00
Collina	CIPOLLE	522,00
Pianura	CIPOLLINE	430,00
Pianura	COCOMERI	800,00
Collina	COCOMERI	650,00
Pianura	COLTURE ARBOREE DA BIOMASSA	900,00
Pianura	COLZA	45,00
Collina	COLZA	39,00
Pianura	COLZA SEME	45,00
Collina	COLZA SEME	39,00
Pianura	CORIANDOLO	26,00
Pianura	CORIANDOLO	26,00
Pianura	CORIANDOLO DA SEME	30,00
Collina	CORIANDOLO DA SEME	30,00
Pianura	ERBA MEDICA	180,00
Collina	ERBA MEDICA	100,00
Pianura	ERBA MEDICA SEME	12,00
Collina	ERBA MEDICA SEME	8,00
Montagna	ERBA MEDICA SEME	8,00
Pianura	ERBAI MISTI	150,00
Collina	ERBAI MISTI	100,00
Pianura	FAGIOLI	105,00
Collina	FAGIOLI	53,00
Pianura	FAGIOLI SECCHI	51,00
Pianura	FAGIOLINI	97,00
Collina	FAGIOLINI	97,00
Pianura	FARRO	55,00
Collina	FARRO	50,00
Montagna	FARRO	50,00

Pianura	FAVA	45,00
Collina	FAVA	40,00
Montagna	FAVA	18,00
Pianura	FAVE SECICHE	35,00
Collina	FAVE SECICHE	30,00
Montagna	FAVE SECICHE	22,00
Pianura	FAVINO	48,00
Collina	FAVINO	35,00
Montagna	FAVINO	25,00
Pianura	FINOCCHIO	450,00
Pianura	FINOCCHIO SEME	6,00
Collina	FINOCCHIO SEME	6,00
Pianura	FLORICOLE SOTTO TUNNEL	200.000
Collina	FLORICOLE SOTTO TUNNEL	200.000
Pianura	FRAGOLE	343,00
Collina	FRAGOLE	250,00
Montagna	FRAGOLE	215,00
Pianura	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (NUMERO / ha)	38.000
Collina	FRONDE ORNAMENTALI IN PIENO CAMPO (NUMERO / ha)	38.000
Pianura	FRUMENTO DURO	80,00
Collina	FRUMENTO DURO	80,00
Montagna	FRUMENTO DURO	59,00
Pianura	FRUMENTO DURO SEME	80,00
Collina	FRUMENTO DURO SEME	70,00
Pianura	FRUMENTO DURO DA BIOMASSA	400,00
Collina	FRUMENTO DURO DA BIOMASSA	400,00
Pianura	FRUMENTO TENERO	83,00
Collina	FRUMENTO TENERO	83,00
Montagna	FRUMENTO TENERO	61,00
Pianura	FRUMENTO TENERO SEME	83,00
Collina	FRUMENTO TENERO SEME	73,00
Montagna	FRUMENTO TENERO SEME	73,00
Pianura	FRUMENTO TENERO DA BIOMASSA	400,00
Collina	FRUMENTO TENERO DA BIOMASSA	400,00
Pianura	GIRASOLE DA GRANELLA	45,00
Collina	GIRASOLE DA GRANELLA	45,00
Montagna	GIRASOLE DA GRANELLA	17,00
Pianura	GIRASOLE SEME	25,00
Collina	GIRASOLE SEME	18,00
Pianura	GIUGGIOLE	200,00
Collina	GIUGGIOLE	200,00
Montagna	GIUGGIOLE	200,00
Pianura	INDIVIA	417,00
Collina	INDIVIA	350,00
Pianura	INDIVIA SEME	15,00
Collina	INDIVIA SEME	15,00
Pianura	INSALATE	392,00
Pianura	LATTUGA	396,00
Collina	LATTUGA	300,00
Pianura	LATTUGHE SEME	15,00
Collina	LATTUGHE SEME	15,00
Collina	LINO SEME	27,00
Pianura	LOIETTO	38,00
Pianura	LOIETTO DA SEME	20,00

Pianura	MAIS DA BIOMASSA	845,00
Collina	MAIS DA BIOMASSA	845,00
Pianura	MAIS DA GRANELLA	136,00
Collina	MAIS DA GRANELLA	136,00
Montagna	MAIS DA GRANELLA	77,00
Pianura	MAIS DA INSILAGGIO	845,00
Collina	MAIS DA INSILAGGIO	845,00
Pianura	MAIS SEME	50,00
Collina	MAIS SEME	50,00
Montagna	MAIS SEME	30,00
Pianura	MAIS DOLCE	250,00
Collina	MAIS DOLCE	250,00
Pianura	MELANZANE	512,00
Collina	MELANZANE	350,00
Pianura	MELE	750,00
Collina	MELE	600,00
Montagna	MELE	400,00
Pianura	MELE SOTTO IMPIANTO ANTIBRINA	750,00
Pianura	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	750,00
Collina	MELE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	600,00
Pianura	MELONI	650,00
Collina	MELONI	650,00
Pianura	MIGLIO DA GRANELLA	410,00
Collina	MIGLIO DA GRANELLA	410,00
Pianura	NETTARINE	600,00
Collina	NETTARINE	400,00
Pianura	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	600,00
Collina	NETTARINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	400,00
Pianura	NETTARINE PRECOCI	600,00
Collina	NETTARINE PRECOCI	400,00
Pianura	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	600,00
Collina	NETTARINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	400,00
Pianura	NOCI	44,00
Collina	NOCI	44,00
Montagna	NOCI	50,00
Pianura	OLIVE	50,00
Collina	OLIVE	50,00
Montagna	OLIVE	30,00
Pianura	OLIVE DA TAVOLA	28,00
Collina	OLIVE DA TAVOLA	26,00
Pianura	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL/SERRA	10.000
Collina	ORNAMENTALI SOTTO TUNNEL/SERRA	10.000
Pianura	ORTICOLE SOTTO TUNNEL/SERRA	300.000
Collina	ORTICOLE SOTTO TUNNEL/SERRA	300.000
Pianura	ORZO	70,00
Collina	ORZO	70,00
Montagna	ORZO	53,00
Pianura	ORZO SEME	70,00
Collina	ORZO SEME	59,00
Pianura	ORZO DA BIOMASSA	400,00
Collina	ORZO DA BIOMASSA	400,00
Pianura	PATATE	600,00
Collina	PATATE	600,00
Montagna	PATATE	600,00

Pianura	PEPERONI	405,00
Collina	PEPERONI	250,00
Pianura	PERE	490,00
Collina	PERE	435,00
Montagna	PERE	300,00
Pianura	PERE PRECOCI	490,00
Collina	PERE PRECOCI	435,00
Pianura	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	490,00
Collina	PERE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	435,00
Pianura	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	490,00
Collina	PERE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	435,00
Pianura	PESCHE	600,00
Collina	PESCHE	400,00
Pianura	PESCHE PRECOCI	600,00
Collina	PESCHE PRECOCI	400,00
Pianura	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	600,00
Collina	PESCHE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	400,00
Pianura	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	600,00
Collina	PESCHE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	400,00
Pianura	PIANTE OFFICINALI	54,00
Collina	PIANTE OFFICINALI	54,00
Pianura	PISELLO	82,00
Collina	PISELLO	75,00
Pianura	PISELLO PROTEICO	51,00
Collina	PISELLO PROTEICO	46,00
Pianura	PISELLO SECCO	39,00
Pianura	PISELLO SEME	36,00
Collina	PISELLO SEME	25,00
Pianura	POMODORO CONCENTRATO	1.100,00
Collina	POMODORO CONCENTRATO	1.100,00
Pianura	POMODORO DA TAVOLA	900,00
Collina	POMODORO DA TAVOLA	900,00
Pianura	POMODORO PELATO	1.000,00
Collina	POMODORO PELATO	1.000,00
Pianura	PORRO	300,00
Pianura	PORRO SEME	20,00
Collina	PORRO SEME	20,00
Montagna	PORRO SEME	20,00
Pianura	PREZZEMOLO	250,00
Collina	PREZZEMOLO	150,00
Pianura	PREZZEMOLO SEME	15,00
Collina	PREZZEMOLO SEME	15,00
Pianura	RADICCHIO O CICORIA	403,00
Collina	RADICCHIO O CICORIA	325,00
Collina	RADICCHIO SEME	15,00
Pianura	RAPA SEME	25,00
Collina	RAPA SEME	25,00
Pianura	RAVANELLO	300,00
Collina	RAVANELLO	250,00
Pianura	RAVANELLO SEME	25,00
Collina	RAVANELLO SEME	25,00
Pianura	RISO	80,00
Pianura	RISO INDICA	80,00
Pianura	ROSA CANINA	40,00

Pianura	RUCOLA DA SEME	25,00
Collina	RUCOLA DA SEME	25,00
Montagna	RUCOLA DA SEME	20
Pianura	SALVIA	54,00
Collina	SALVIA	54,00
Pianura	SALVIA DA SEME	9,00
Collina	SALVIA DA SEME	9,00
Pianura	SCALOGNO	350,00
Collina	SCALOGNO	350,00
Montagna	SCALOGNO	250,00
Pianura	SEDANO	800,00
Collina	SEDANO	600,00
Pianura	SEDANO SEME	12,00
Pianura	SEGALE	60,00
Collina	SEGALE	37,00
Pianura	SEGALE SEME	40,00
Collina	SEGALE SEME	40,00
Montagna	SEGALE SEME	40,00
Pianura	SOIA	50,00
Collina	SOIA	50,00
Pianura	SORGO	100,00
Collina	SORGO	100,00
Montagna	SORGO	63,00
Pianura	SORGO DA SEME	50,00
Collina	SORGO DA SEME	40,00
Pianura	SORGO DA FIBRA	400,00
Pianura	SORGO DA BIOMASSA	1.000,00
Collina	SORGO DA BIOMASSA	1.000,00
Pianura	SPINACIO	230,00
Collina	SPINACIO	180,00
Pianura	SPINACIO SEME	25,00
Pianura	SUSINE	650,00
Collina	SUSINE	400,00
Montagna	SUSINE	250,00
Pianura	SUSINE PRECOCI	650,00
Collina	SUSINE PRECOCI	400,00
Pianura	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	650,00
Collina	SUSINE SOTTO RETE ANTIGRANDINE	400,00
Pianura	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	650,00
Collina	SUSINE PRECOCI SOTTO RETE ANTIGRANDINE	400,00
Pianura	TABACCO	350,00
Pianura	TRIFOGLIO SEME	12,00
Collina	TRIFOGLIO SEME	10,00
Pianura	TRITICALE	102,00
Collina	TRITICALE	80,00
Pianura	TRITICALE SEME	70,00
Collina	TRITICALE SEME	70,00
Montagna	TRITICALE SEME	70,00
Pianura	TRITICALE DA BIOMASSA	400,00
Collina	TRITICALE DA BIOMASSA	400,00
Pianura	UVA DA TAVOLA	255,00
Collina	UVA DA TAVOLA	194,00
Pianura	UVA DA VINO	450,00
Collina	UVA DA VINO	400,00

Montagna	UVA DA VINO	350,00
Pianura	VIVAI BIETOLINE DA SEME (PIANTE/ha)	420.000
Pianura	VIVAI DI PIANTE DI FRAGOLA (PIANTE/ha)	900.000
Pianura	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (PIANTE/ha)	33.000
Collina	VIVAI DI PIANTE DA FRUTTO (PIANTE/ha)	33.000
Pianura	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO (PIANTE/ha)	60.000
Collina	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI IN VASO (PIANTE/ha)	60.000
Pianura	VIVAI DI VITI (PIANTE/ha)	140.000
Collina	VIVAI DI VITI (PIANTE/ha)	140.000
Pianura	VIVAI DI PIANTE ORNAMENTALI (PIANTE/ha)	10.000
Pianura	ZUCCA	450,00
Collina	ZUCCA	450,00
Montagna	ZUCCA	260,00
Pianura	ZUCCA DA SEME	8,00
Collina	ZUCCA DA SEME	2,00
Pianura	ZUCCHINE	397,00
Collina	ZUCCHINE	262,00
Montagna	ZUCCHINE	260,00
Pianura	ZUCCHINE SEME	12,00
Collina	ZUCCHINE SEME	6,00

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO, TURISMO E QUALITÀ AREE TURISTICHE
27 FEBBRAIO 2015, N. 2168

DGR n. 1348/2014 e s.m. - Approvazione graduatoria dei progetti di promocommercializzazione turistica collegati a Expo 2015 presentati dal 31/10/2014 al 31/12/2014

LA RESPONSABILE

Viste:

- la Legge regionale n. 7 del 4/03/1998 e s.m., e in particolare l'art. 5 laddove individua, tra gli obiettivi degli interventi regionali, il sostegno alle iniziative di promocommercializzazione turistica realizzate dalle aggregazioni di imprese aderenti alle Unioni di prodotto;
- la L.R. 28/2013 in particolare l'art. 8 "Partecipazione all'Esposizione Universale di Milano (EXPO 2015);

Richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 1348 del 23 luglio 2014 avente ad oggetto: "L.R. 7/98 e s.m. - L.R. 28/2014 - Bando per la concessione di cofinanziamenti a progetti di promocommercializzazione turistica collegati a Expo 2015";

Richiamata inoltre la DGR 1483/2014 avente ad oggetto "DGR n. 1348/2014 - Bando promocommercializzazione turistica collegato a Expo 2015 - Integrazione requisiti";

Richiamati in particolare i seguenti articoli del bando di cui all'Allegato A) della citata deliberazione n. 1348/2014 e s.m.:

- l'art. 8, laddove prevede che il Servizio Commercio, Turismo e qualità aree turistiche effettua l'istruttoria amministrativa circa i requisiti di ammissibilità delle aggregazioni richiedenti il cofinanziamento, la completezza dell'anagrafica e della documentazione prodotta;
- l'art. 9, laddove prevede che la valutazione tecnica dei progetti presentati è effettuata da un Nucleo, nominato dal Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo, che determina il punteggio da assegnare a ciascun progetto e l'allocatione del medesimo nella classe di valutazione "Alto", "Medio" o "Non ammissibile";
- l'art. 10, laddove stabilisce i criteri ed i parametri per la valutazione dei progetti;
- l'art. 12, laddove stabilisce che il dirigente responsabile del Servizio Commercio, Turismo e qualità aree turistiche, sulla base delle risultanze dell'istruttoria amministrativa e della valutazione tecnica, provvede a concedere, con propria determinazione, il cofinanziamento agli aventi diritto fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Dato atto che:

- ai sensi di quanto stabilito dal citato art. 9, dell'Allegato A) della delibera n. 1348/2014 e s.m., il Direttore Generale Attività Produttive, Commercio, Turismo ha costituito, con la propria determinazione n. 15014 in data 22/10/2014, il Nucleo di valutazione tecnica;
- con determinazione n. 17981 del 4/12/2014 avente ad oggetto "DGR n. 1348/2014 e s.m.-Primo provvedimento di concessione cofinanziamenti a progetti di promocommercializzazione turistica collegati a Expo 2015 - Impegno di spesa" si è provveduto ad approvare l'elenco dei progetti pervenuti entro il 31/10/2014 e a concedere il cofinanziamento regionale ai progetti e negli importi di cui all'Allegato 1)

della medesima determinazione;

- il Bando in oggetto si configura, secondo quanto previsto all'art. 3 dell'allegato alla citata DGR 1348/2014, quale "bando valutativo a sportello" determinando la possibilità di procedere all'istruttoria amministrativa e alla valutazione tecnica di gruppi di progetti, seguendo l'ordine cronologico di arrivo degli stessi;

Preso atto che successivamente al 31/10/2014 e fino al 31/12/2014 (termine di scadenza per la presentazione delle domande), sono pervenute al Servizio regionale competente ulteriori 18 domande così come riportate, seguendo l'ordine cronologico di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, nella tabella 1) di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto che le attività di istruttoria amministrativa effettuate dal Servizio scrivente si sono concluse ed hanno accertato che:

- sono state presentate n. 18 domande di cofinanziamento;
- per n. 12 domande è stata accertata la presenza dei requisiti di ammissibilità, fatte salve le risultanze della valutazione tecnica, delle aggregazioni richiedenti il cofinanziamento, nonché la completezza dell'anagrafica e della documentazione prodotta;
- n. 6 domande sono state ritenute non ammissibili ai sensi di quanto previsto in particolare dall'Art. 8 del Bando di cui alla DGR 1348/2014 e s.m., per le motivazioni riportate nella Tabella n. 2) di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso inoltre atto che il Nucleo di valutazione tecnica, le cui attività si sono concluse in data 30/1/2015, ha:

- valutato i progetti di cui alla citata Tabella 1) attenendosi ai "Criteri per la valutazione dei progetti" di cui all'art. 10 dell'Allegato A) della DGR n. 1348/2014 e s.m. ed applicando la "Griglia di valutazione dei progetti di promocommercializzazione turistica" di cui all'Allegato 3) dell'Allegato A) della DGR 1348/2014 e s.m.;
- approvato i risultati della valutazione tecnica che sono stati riportati su apposite schede tecniche (una per ciascun progetto), contenenti tra l'altro:
 - il punteggio assegnato a ciascun progetto;
 - la fascia di valutazione "Alto", "Medio" o "Non ammissibile" nella quale ciascun progetto risulta allocato;
 - il piano finanziario approvato con l'indicazione dell'importo del progetto presentato, delle eventuali spese non ammissibili, dell'importo del progetto ammesso a cofinanziamento;

Dato atto che:

- ai sensi di quanto stabilito dall'art. 12 dell'Allegato A) della DGR 1348/2014 e s.m., lo scrivente Servizio ha provveduto a comunicare a tutti i soggetti interessati l'esito dell'istruttoria amministrativa e della valutazione tecnica;
- tutta la documentazione originale prodotta dal Nucleo appositamente costituito per lo svolgimento della valutazione tecnica, ivi compreso il verbale della seduta di valutazione, è trattenuta agli atti dello scrivente Servizio Commercio, Turismo e Qualità Aree Turistiche e risulta conforme a quanto previsto nella richiamata deliberazione n. 1348/2014 e s.m.;

Ritenuto pertanto, a fronte delle risultanze delle istruttorie amministrativa e tecnica, che sussistano le condizioni per

approvare la graduatoria dei progetti di promocommercializzazione turistica collegati a Expo 2015, pervenuti dal 31/10/2014 al 31/12/2014, ammissibili a cofinanziamento regionale, elencati nella Tabella 3) di cui all'Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto;

Dato atto che, secondo quanto disposto dal citato Art. 12 del bando di cui alla DGR 1348/2014 e s.m. ed ai sensi delle disposizioni della L.R. n. 25/2014, concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2015", si provvederà con un ulteriore proprio atto alla concessione del cofinanziamento regionale agli aventi diritto e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;

Dato inoltre atto che con la richiamata propria determinazione n. 17981 del 4/12/2014 avente ad oggetto "DGR n. 1348/2014 e s.m.-Primo provvedimento di concessione cofinanziamenti a progetti di promocommercializzazione turistica collegati a Expo 2015 - Impegno di spesa" si è provveduto tra l'altro a concedere un cofinanziamento di € 16.060,00 al Consorzio Terre del Ducato con sede legale in Via Roma, 29 - San Pietro in Cerro - Piacenza, per la realizzazione del progetto denominato "Experience Terre del Ducato", rif. CUP E33J14000260009;

Preso atto che il legale rappresentante del Consorzio Terre del Ducato, con sede legale in Via Roma n.29 - San Pietro in Cerro - Piacenza, con nota trasmessa con PEC il giorno 9/1/2015 e acquisita agli atti del presente Servizio con prot. 6474 del 9/1/2015, ha inviato testuale comunicazione di "richiesta di soppressione del progetto di promocommercializzazione turistica collegato a Expo 2015 Experience Terre del Ducato per l'impossibilità sopraggiunta ed impreveduta di garantire la copertura finanziaria di tale progetto";

Ritenuto quindi:

- di revocare il sopracitato cofinanziamento di € 16.060,00 concesso con determinazione 17981/2014 al Consorzio Terre del Ducato, con sede legale in Via Roma n. 29 - San Pietro in Cerro - Piacenza per la realizzazione del progetto denominato "Experience Terre del Ducato", rif. CUP E33J14000260009;
- di prendere atto che la sopracitata somma di € 16.060 sarà registrata quale economia in sede di Conto Consuntivo 2014;

Visti:

- il D.Lgs n. 159/2011 avente ad oggetto "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/8/2010, n. 136" ed in particolare l'art. 83, comma 3, lettera e), il quale stabilisce che la documentazione antimafia non è richiesta per i provvedimenti, gli atti, i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non supera i 150.000,00 euro;
- il D.Lgs n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs n. 159/2011;
- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- l'art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 1621 del 11.11.2013 avente ad oggetto: "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione

previsti dal D.Lgs. 33/2013;

- n. 68 del 27/1/2014 avente ad oggetto: "Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016";

Visto inoltre l'art. 4, comma 6 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con mod. con L. 135/2012 e dato atto che i soggetti ammissibili a cofinanziamento, di cui al citato Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto, hanno dichiarato di non fornire alla RER servizi, anche a titolo gratuito;

Viste:

- la Legge Regionale 15 novembre 2001, n. 40;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" ed in particolare l'art. 11;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136";

Richiamata la L.R. 26/11/2001, n. 43, nonché le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 10 del 10/1/2011, n. 1222 del 4/8/2011 e n. 1179 del 21/7/2014;
- n. 2416 del 29/12/2008, avente ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007." e succ. mod.; Vista altresì la determinazione del Direttore Generale della Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio n. 17051 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto "Conferimento di incarico dirigenziale e proroga degli incarichi dirigenziali in scadenza al 30/11/2014 presso la Direzione Generale Centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio";

Dato atto del parere allegato;

determina:

per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare l'elenco dei progetti pervenuti alla Regione Emilia-Romagna dal 31/10/2014 al 31/12/2014, di cui all'Allegato 1) parte integrante e sostanziale del presente atto, i progetti giudicati non ammissibili a cofinanziamento;
2. di approvare l'elenco dei progetti pervenuti dal 1/11/2014 al 31/10/2014 e non ammissibili a cofinanziamento regionale, di cui all'Allegato 2) parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di approvare l'elenco dei progetti pervenuti dal 1/11/2014 al 31/10/2014 e ammissibili a cofinanziamento regionale, di cui all'Allegato 3) parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di disporre che, secondo quanto disposto dal citato Art. 12 del bando di cui alla DGR 1348/2014 e s.m. ed ai sensi delle disposizioni della L.R. n. 25/2014, concernente: "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per l'anno 2015", si provvederà con un ulteriore proprio atto alla concessione del cofinanziamento regionale agli aventi diritto

- e fino ad esaurimento delle risorse disponibili;
5. di revocare il cofinanziamento di € 16.060,00 concesso con determinazione 17981/2014 al Consorzio Terre del Ducato, con sede legale in Via Roma, 29 - San Pietro in Cerro – Piacenza per la realizzazione del progetto denominato “Experience Terre del Ducato”, rif. CUP E33J14000260009;
 6. di prendere atto che la somma di € 16.060 di cui al precedente punto 5. sarà registrata quale economia in sede di Conto Consuntivo 2014;
7. di dare atto che secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 162172013, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
 8. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paola Castellini

ALLEGATO 1)

DOMANDE PRESENTATE
DAL 31.10.2014 AL 31.12.2014

N. Pr.	Prot. Pec	Beneficiario	Sede Legale (Comune)	LPr	Tipo aggregazione – L.R. 7/98, art. 13, comma 5 – DGR 1084/12 – DGR 1348/14	Titolo Progetto
7	422611	ESSEPIENNE S.p.a	BOLOGNA	BO	CLUB DI PRODOTTO	EXPO 2015 – MARE TERMALE BOLOGNESE
8	452770	TERRA BICI BY EMILIA ROMAGNA	RIMINI	RN	CLUB DI PRODOTTO	SAPORI DI EMILIA ROMAGNA IN BICICLETTA
9	475840	ETABETA SOC. COOP RL, MANDATARIA DI ATI LA RIVIERA MOBILE ED ACCESSIBILE	CERVIA	RA	ATI	LA RIVIERA MOBILE E ACCESSIBILE BASE IDEALE PER L'EXPO 2015
10	485073	BEACH SRL	CERVIA	RA	CLUB DI PRODOTTO	FOOD EXPERIENCE & FOOD FACTORY EMILIA ROMAGNA: COMING TO EXPO
11	487490	LINKTOURS SRL MANDATARIA ATI LINKTOURSBIKE	FERRARA	FE	ATI	LINKTOURSBIKE 2015
12	488797	VIVARA VIAGGI SRL MANDATARIA DI ATI VISIT MOTOR LEGEND	BOLOGNA	BO	ATI	DISCOVER FERRARI & PAVAROTTI LAND
13	502028	COTER-CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL'EMILIA-ROMAGNA SRL	CASTEL SAN PIETRO	BO	CONSORZIO	SISTEMA BENESSERE IN EMILIA-ROMAGNA
14	505345	TERRE EMILIANE SRL MANDATARIA DI ATI VIA EMILIA THE ITALIAN FOOD ROUTE	PARMA	PR	ATI	VIA EMILIA, THE ITALIAN FOOD ROUTE
15	505537	ETABETA SOC COOP RL MANDATARIA ATI LA RIVIERA MOBILE ED ACCESSIBILE	CERVIA	RA	ATI	LA RIVIERA MOBILE E ACCESSIBILE BASE IDEALE PER L'EXPO 2015
16	510201	FERRARA INCOMING SRL	FERRARA	FE	CLUB DI PRODOTTO	L'EUROPA IN PIAZZA ARIOSTEA 2015
17	511066	BOLOGNA WELCOME	BOLOGNA	BO	ALTRO RAGGR. DI IMPRESE TURISTICHE COSTITUITO IN FORMA DI IMPRESA	BOLOGNA CITTA' DEL CIBO PER EXPO 2015
18	511646	TURISMO BENESSERE	RAVENNA	RA	CONSORZIO	WELNESS VALLEY, IL DISTRETTO DEL BENESSERE IN VETRINA AD EXPO 2015

ALLEGATO 1)

DOMANDE PRESENTATE
DAL 31.10.2014 AL 31.12.2014

19	513706	VIVARA VIAGGI SRL MANDATARIA ATI DISCOVER FERRARI E PAVAROTTI LAND	BOLOGNA	BO	ATI	DISCOVER FERRARI E PAVAROTTI LAND
20	513807	MOOD EVENTI E COMUNICAZIONE MANDATARIA DI ATI PINK ROUTE	PIACENZA	PC	ATI	PINK ROUTE - ITINERARI TURISTICI NON CONVENZIONALI
21	514257	TERRE EMILIANE SRL MANDATARIA ATI VIA EMILIA THE ITALIAN FOOD ROUTE	PARMA	PR	ATI	VIA EMILIA THE ITALIAN FOOD ROUTE
22	514498	CONS. GESTIONE TURISTICA DEL DELTA DEL PO CO. GE. TOUR	COMACCHIO	FE	ATI	NATURALMENTE DIVERTENTISSIMO NATURE BURSTING WITH EVENTS
23	514719	NON SOLO CATTOLICA RETE DI IMPRESA	CATTOLICA	RN	ALTRO RAGGR. DI IMPRESA TURISTICHE COSTITUITO IN FORMA DI IMPRESA	NON SOLO CATTOLICA
24	254/2015	CONSORZIO D'AREA VIALE MICHELANGELO	RICICONE	RN	CONSORZIO	RIVIERA CHANNEL

ALLEGATO 2)

PROGETTI NON AMMISSIBILI

N. Progr.	Prot. pec	Beneficiario	Sede Legale (Comune)	Pr	Tipologia aggregazione - L.R. 7/98, art. 13, comma 5 DGR 1084/12, Cap. 4, Paragr. 1	Titolo Progetto	Punteggio	NOTE
7	422611	ESSEPIENNE S.p.a	BOLOGNA	BO	CLUB DI PRODOTTO	MARE TERNALE BOLOGNESE	63	VALUTAZIONE TECNICA: NON AMMISSIBILE II progetto non ha raggiunto la soglia minima di punteggio pari a 71
9	475840	ETABETA SOC. COOP RL MANDATARIA DI ATTI LA RIVIERA MOBILE ED ACCESSIBILE	CERVIA	RA	ATTI	LA RIVIERA MOBILE E ACCESSIBILE BASE IDEALE PER L'EXPO 2015	N.V.	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA: NON AMMISSIBILE L'atto costitutivo dell'ATI registrato a Ravenna il 7/09/2012 con n. 5220 non è conforme con quanto stabilito dal bando
12	488797	VAVARA VIAGGI SRL MANDATARIA DI ATTI VISIT MOTOR LEGEND	BOLOGNA	BO	ATTI	DISCOVER FERRARI & PAVAROTTI LAND	N.V.	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA: NON AMMISSIBILE L'atto costitutivo dell'ATI registrato a Ravenna il 9/09/2014 con n. 8864 non è conforme con quanto stabilito dal bando
14	505	TERRE EMILIANE SRL MANDATARIA DI ATTI VIA EMILIA THE ITALIAN FOOD ROUTE	PARMA	PR	ATTI	VIA EMILIA, THE ITALIAN FOOD ROUTE	N.V.	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA: NON AMMISSIBILE L'ATI ha una composizione non conforme con quanto stabilito dal bando
15	505537	ETABETA SOC. COOP RL MANDATARIA DI ATTI LA RIVIERA MOBILE ED ACCESSIBILE	CERVIA	RA	ATTI	LA RIVIERA MOBILE E ACCESSIBILE BASE IDEALE PER L'EXPO 2015	53	VALUTAZIONE TECNICA: NON AMMISSIBILE II progetto non ha raggiunto la soglia minima di punteggio pari a 71. Si evidenzia che Etabeta soc.coop. rl aveva presentato un'altra domanda (Rif. Prog. n. 9 - Prot. 475840) giudicata anch'essa non ammissibile.
16	510201	FERRARA INCOMING SRL	FERRARA	FE	CLUB DI PRODOTTO	L'EUROPA IN PIAZZA ARIOSTEA 2015	23	VALUTAZIONE TECNICA: NON AMMISSIBILE II progetto non ha raggiunto la soglia minima di punteggio pari a 71
20	513807	MOOD EVENTI E COMUNICAZIONE MANDATARIA DI ATTI PINK ROUTE	PIACENZA	PC	ATTI	PINK ROUTE - ITINERARI TURISTICI NON CONVENZIONALI	N.V.	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA: NON AMMISSIBILE II soggetto richiedente non è iscritto e non ha fatto domanda di iscrizione ad alcuna Unione di prodotto
22	514498	CONS. GESTIONE TURISTICA DEL DELTA DEL PO CO. GE. TOUR	COMACCHIO	FE	ATTI	NATURALMENTE DIVERTENTISSIMO NATURE BURSTING WITH EVENTS	N.V.	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA: NON AMMISSIBILE L'ATI ha una composizione non conforme con quanto stabilito dal bando

ALLEGATO 2)

PROGETTI NON AMMISSIBILI

N. Progr.	Prot. pec	Beneficiario	Sede Legale (Comune)	Pr	Tipologia aggregazione - L.R. 7/98, art. 13, comma 5 DGR 1084/12, Cap. 4, Paragr. 1	Titolo Progetto	Punteggio	NOTE
23	514719	NON SOLO CATTOLICA RETE DI IMPRESA	CATTOLICA	RN	ALTRO RAGGRUPPAMENTO DI IMPRESSE TURISTICHE COSTITUITO IN FORMA DI IMPRESA	NON SOLO CATTOLICA	N.V.	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA: NON AMMISSIBILE Il raggruppamento in forma di "contratto di rete non è giuridicamente costituito e non è iscritto al Registro delle imprese, quindi non è conforme con quanto stabilito dal bando. L'interessato ha presentato osservazioni con nota acquisita con prot. n. 63387 del 3.02.2015. Da tali osservazioni non è emersa alcun elemento probativo in grado di modificare il parere di non ammissibilità.
24	254/2015	CONSORZIO D'AREA VIALE MICHELANGELO	RICCIONE	RN	CONSORZIO	RIVIERA CHANNEL	30	VALUTAZIONE TECNICA: NON AMMISSIBILE II progetto non ha raggiunto la soglia minima di punteggio pari a 71

ALLEGATO 3)

PROGETTI DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA COLLEGATI A EXPO 2015
PRESENTATI DALLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI ALLE UNIONI DI PRODOTTO
AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO REGIONALE

N. Prog.	Prot. Pec	Beneficiario	Sede Legale (Comune)	LPr	Tipologia aggregazione – L.R. 7/98, art. 13, comma 5 – DGR 1084/12 – DGR 1348/14, art. 2	Titolo Progetto	Importo Progetto presentato Euro	Importo del progetto ammesso a Cofinanziamento Euro	Punteggio	Fascia di valutazione	% di Cofinanziamento concedibile
8	452770	TERRA BICI BY EMILIA ROMAGNA	RIMINI	RN	CLUB DI PRODOTTO	SAPORI DI EMILIA ROMAGNA IN BICICLETTA	99.600,00	99.600,00	100	alto	50
10	485073	BEACH SRL	CERVIA	RA	CLUB DI PRODOTTO	FOOD EXPERIENCE & FOOD FACTORY EMILIA ROMAGNA: COMING TO EXPO	99.500,00	99.500,00	100	alto	50
11	487490	LINKTOURS SRL MANDATARIA ATI LINKTOURSBIKE	FERRARA	FE	ATI	LINKTOURSBIKE 2015	54.280,00	54.280,00	80	medio	40
13	502028	COTER-CONSORZIO DEL CIRCUITO TERMALE DELL'EMILIA-ROMAGNA SRL	CASTEL SAN PIETRO	BO	CONSORZIO	SISTEMA BENESSERE IN EMILIA-ROMAGNA	97.900,00	93.500,00	80	medio	40
17	511066	BOLOGNA WELCOME	BOLOGNA	BO	ALTRO RAGGRUPPAMENTO IMPRESE TURISTICHE COSTITUITO IN FORMA DI IMPRESA	BOLOGNA CITTA' DEL CIBO PER EXPO 2015	100.000,00	100.000,00	80	medio	40

ALLEGATO 3) PROGETTI DI PROMOCOMMERCIALIZZAZIONE TURISTICA COLLEGATI A EXPO 2015
PRESENTATI DALLE AGGREGAZIONI DI IMPRESE ADERENTI ALLE UNIONI DI PRODOTTO
AMMISSIBILI A COFINANZIAMENTO REGIONALE

18	511646	TURISMO BENESSERE	RAVENNA	RA	CONSORZIO	WELNESS VALLEY, IL DISTRETTO DEL BENESSERE IN VETRINA AD EXPO 2015	71.500,00	71.500,00	95	alto	50
19	513706	VIVARA VIAGGI SRMANDATARIA ATI DISCOVER FERRARI E PAVAROTTI LAND	BOLOGNA	BO	ATI	DISCOVER FERRARI E PAVAROTTI LAND	99.970,00	99.970,00	75	medio	40
21	514257	TERRE EMILIANE SRL MANDATARIA ATI VIA EMILIA THE ITALIAN FOOD ROUTE	PARMA	PR	ATI	VIA EMILIA THE ITALIAN FOOD ROUTE	100.000,00	98.800,00	100	alto	50
TOTALE							722.800,00	717.150,00			

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 2 MARZO 2015, N. 2272

Rilascio dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal DLgs 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Tecnocart Imballaggi Srl - Aut. 4031

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di iscrivere ai sensi dell'art. 19, comma 1, lettera g) del DLgs 214/05 l'impresa Tecnocart Imballaggi Srl, con sede in Via Torretta n.14, Calderara di Reno (BO) al Registro Ufficiale Regionale con il n. 4031;
3. di autorizzare l'impresa ad esercitare l'attività di utilizzatore del marchio ISPM/FAO n. 15 FAO;
4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal DLgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale 1621/13 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Montanari

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 9 MARZO 2015, N. 2650

Variatione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/08/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Mondocactus di Cattabriga Andrea - Aut. 3812

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di prendere atto che:
 - la nuova denominazione dell'impresa iscritta nel Registro Regionale dei Produttori con il numero 3812 è Mondocactus di Cattabriga Andrea;
 - la sede legale dell'impresa è in Via Zinella n.4, San Lazzaro di Savena (BO);
3. di rettificare e aggiornare conseguentemente il Registro Ufficiale Regionale e la relativa autorizzazione fitosanitaria di cui è in possesso l'impresa;
4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 -

il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;

5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Montanari

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 10 MARZO 2015, N. 2736

Variatione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal D.Lgs. 19/08/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Cooperativa Terremerse Soc. Coop. in sigla "Terremerse Soc. Coop." - Aut. 2137

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;
2. di autorizzare l'impresa Cooperativa Terremerse Soc. Coop. in sigla "Terremerse Soc. Coop." ad esercitare l'attività come "Centro di raccolta di agrumi con peduncolo e foglie", presso il Centro aziendale sito in Via Bastia, 349/A in località Lavezzola, Conselice (Ra);
3. di autorizzare all'uso del passaporto delle piante per gli agrumi con peduncolo e foglie;
4. di rettificare e aggiornare conseguentemente il Registro Ufficiale Regionale e la relativa autorizzazione fitosanitaria di cui è in possesso l'impresa;
5. di dare atto che - secondo quanto previsto dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;
6. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mario Montanari

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 13 MARZO 2015, N. 2917

Variatione dell'autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dal DLgs 19/8/2005; D.M. 12/11/2009; Impresa: Martelli Salvatore. Aut. 2345

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2. di prendere atto che la sede legale dell'impresa Martelli Salvatore è stata spostata in Via Gramsci n.8 - Sasso Marconi (BO);
3. di rettificare e aggiornare conseguentemente il Registro Regionale dei Produttori e le relative autorizzazioni di cui è in possesso l'impresa Martelli Salvatore;
4. di dare atto che - secondo quanto previsto dal DLgs. 14 marzo 2013, n. 33, nonché sulla base degli indirizzi contenuti nella

deliberazione della Giunta regionale n. 1621/2013 - il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplata;

5. di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mario Montanari

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 10 MARZO 2015, N. 2731

Accreditamento "Laboratorio di Fitobatteriologia e Fitoplasmologia dipartimento di Scienze agrarie (DIPSA) Università degli Studi di Bologna" per analisi fitosanitarie su piante da frutto, ortive e ornamentali e relativi materiali di moltiplicazione, escluso le sementi (D.M. 14/4/97, D.M. 9/8/2000)

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1. di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2. di accreditare, ai sensi degli artt. 10 dei DD.MM. 14/04/1997 e dell'art. 8 del D.M. 09/08/2000, il laboratorio denominato "Laboratorio Fitobatteriologia e Fitoplasmologia - Dip.S.A. dell'Università degli Studi di Bologna", con sede in Bologna, Viale Fanin nn. 40-42-44, per lo svolgimento delle analisi fitosanitarie su piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione,

su piantine di ortaggi e relativi materiali di moltiplicazione ad eccezione delle sementi, su materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, per il seguente gruppo di organismi nocivi:

- batteri,
- fitoplasmi,
- viroidi,
- virus;

3. di prescrivere che tutte le variazioni relative alle strutture e alle attrezzature, nonché quelle riguardanti il personale tecnico-scientifico, dichiarate nella domanda di accreditamento, siano comunicate entro 30 giorni al Servizio Fitosanitario;

4. di disporre periodiche ispezioni per verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione per il quale il laboratorio di cui al precedente punto 2) è stato accreditato;

5. di comunicare il presente atto di accreditamento al Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali;

6. di pubblicare, per estratto, il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Mario Montanari

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERCORSI DI QUALITÀ, RELAZIONI DI MERCATO E INTEGRAZIONE DI FILIERA 8 GENNAIO 2015, N. 30

L.R. 28/99. Decadenza uso marchio Q.C. Azienda Agricola "Garuffi Angelo"

IL RESPONSABILE

Viste:

- la L.R. 28 del 28 ottobre 1999, avente per oggetto "Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi Regionali n. 29/92 e n. 51/95";
- la deliberazione n. 640/2000 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99 concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni";
- la deliberazione n. 840/2001 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, concernente "delibera 640/2000 avente per oggetto 'L.R. 28/99 - criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni'. Modifica

lettera C) punto 1.A) e lettera E) punto 7";

- la deliberazione n. 1692/2004 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99 - modifiche alla deliberazione n. 640/2000 concernente criteri e modalità per l'uso del marchio collettivo Qualità Controllata";
- la determinazione del Responsabile del Servizio percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera n. 16080 del 12 dicembre 2011 avente per oggetto "L.R. 28/99, Elenco concessionari marchio Qualità Controllata - anno 2011" con la quale alla ditta "Gruppo Ortofrutticoltori Bagnaresi Fausto", con sede in Massalombarda (RA), è stato concesso l'uso del marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute" per la produzione di Pesche, Nettarine e Pere;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 640 del 1 marzo 2000 avente per oggetto "L.R. 28/99 concernente valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni", ed in particolare il punto 8 della lettera E) con riferimento ai criteri e alle modalità per la comminazione delle sanzioni ai concessionari dell'uso del marchio inadempienti alla legge;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 6963 del 25 luglio 2000 "L.R. 28/99 concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti

con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Approvazione dell'elenco delle violazioni lievi e gravi ai disciplinari di produzione integrata in vigore ai fini della valorizzazione della produzione tramite il marchio”;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 840 del 22 maggio 2001 avente per oggetto “Delibera 640/2000 avente per oggetto 'L.R. 28/99 - Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni'. Modifica lettera c) punto 1.A) e lettera E) punto 7”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1692 del 30 luglio 2004 avente per oggetto “L.R. n. 28/1999. Modifiche alla deliberazione n. 640/2000 concernente criteri e modalità per l'uso del marchio collettivo Qualità Controllata”;

Richiamati:

- il rapporto di non conformità inviato dall'ente di certificazione CCPB s.r.l. in data 11 settembre 2014, acquisito agli atti con prot. PG/2014/0320906 del 12 settembre 2014, e relativo ai controlli effettuati presso il concessionario “Gruppo Ortofrutticoltori Bagnaresi Fausto” il giorno 29 agosto 2014 con cui è stata segnalata la “presenza di residuo di sostanza non consentita all'impiego sul prodotto pero dalla vigente normativa” in un campione di prodotto pere consegnato dall'azienda agricola associata “Garuffi Angelo”;
- la nota del Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali, acquisita agli atti con prot. NP/2014/13426 del 4 novembre 2014, con la quale si trasmette il verbale di accertamento di violazione di norma contestato al concessionario “Gruppo Ortofrutticoltori Bagnaresi Fausto” con proposta di comminazione di una sanzione di decadenza a carico dell'azienda agricola associata “Garuffi Angelo” e una sanzione di richiamo a carico del concessionario;
- la lettera di richiamo dello scrivente Servizio nei confronti del concessionario del marchio regionale Qualità Controllata “Gruppo Ortofrutticoli Bagnaresi Fausto”, prot. PG/2014/0443709, ai sensi del punto 8 della lettera E) del dispositivo della sopracitata deliberazione n. 640/2000;
- la lettera prot. n. PG/2014/0443565 del 21 novembre 2014, con la quale, ai sensi degli artt. 20 e seguenti della L.R. 6 settembre 1993, n. 32, si comunica all'azienda agricola “Garuffi Angelo”, associata al concessionario sopracitato, l'avvio del procedimento di revoca della concessione di marchio QC;

Dato atto che nei termini stabiliti l'azienda agricola “Garuffi Angelo” non ha presentato memorie od opposizioni;

Viste:

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.;
- la D.G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto “Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33” e s.m.;
- la D.G.R. n. 68 del 27 gennaio 2014 avente per oggetto “Approvazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”;

Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 “Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna” e successive modifiche;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 “Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;
 - n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta, e n. 1663 del 27 novembre 2006, con la quale è stato modificato l'assetto delle Direzioni Generali e del Gabinetto del Presidente;
 - n. 1950 del 13 dicembre 2010, con la quale, tra l'altro, è stato modificato l'assetto della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e quello della Direzione Generale Agricoltura;
 - n. 10 del 10 gennaio 2011, n. 1222 del 4 agosto 2011 e n. 913 del 23 giugno 2014 con la quale è stata attribuita efficacia giuridica ad atti dirigenziali di conferimento di incarichi di responsabilità di struttura e professional;
 - n. 1179 del 21 luglio 2014 recante “Proroghe contratti e incarichi dirigenziali”;

Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. 17022 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto “Proroga degli incarichi dirigenziali di struttura e professional della Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie”;

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

determina:

1. di comminare la decadenza dell'uso del marchio collettivo regionale Qualità Controllata alla ditta “Garuffi Angelo”, con sede in Bagnara di Ravenna (RA);
2. di dare atto che gli effetti della sanzione comportano il divieto di utilizzo, da parte di “Garuffi Angelo”, del marchio collettivo regionale Qualità Controllata relativamente alla produzione di Pesche, Nettarine e Pere a partire dalla campagna in cui sarà notificata la non conformità. “Garuffi Angelo” non potrà effettuare valorizzazione commerciale delle produzioni ai sensi della L.R. 28/99 prima che siano trascorse due annualità;
3. di disporre che tale provvedimento debba essere comunicato al destinatario, ai sensi del punto 8 della lettera E) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 640/2000;
4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
5. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 68/2014.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberta Chiarini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PERCORSI DI QUALITÀ, RELAZIONI DI MERCATO E INTEGRAZIONE DI FILIERA 25 FEBBRAIO 2015, N. 2068

L.R. 28/99. Decadenza uso marchio Q.C. "Società Agricola Tufo I Sapori della Natura e C. S.S."

IL RESPONSABILE

Viste:

- la L.R. 28 del 28 ottobre 1999, avente per oggetto "Valorizzazione dei prodotti agro-alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Abrogazione delle Leggi regionali n. 29/92 e n. 51/95";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 640 del 1 marzo 2000 avente per oggetto "L.R. 28/99 concernente valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute. Criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni", ed in particolare il punto 8 della lettera E) con riferimento ai criteri e alle modalità per la comminazione delle sanzioni ai concessionari dell'uso del marchio inadempienti alla legge;
- la determinazione del Direttore Generale Agricoltura n. 6963 del 25 luglio 2000 "L.R. 28/99 concernente la valorizzazione dei prodotti agricoli ed alimentari ottenuti con tecniche rispettose dell'ambiente e della salute dei consumatori. Approvazione dell'elenco delle violazioni lievi e gravi ai disciplinari di produzione integrata in vigore ai fini della valorizzazione della produzione tramite il marchio";
- la deliberazione n. 840/2001 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, concernente "delibera 640/2000 avente per oggetto 'L.R. 28/99 - criteri e modalità di richiesta e di concessione dell'uso del marchio collettivo, di controllo sui prodotti, di comminazione delle sanzioni'. Modifica lettera C) punto 1.A) e lettera E) punto 7";
- la deliberazione n. 1692/2004 della Giunta regionale, esecutiva ai sensi di legge, avente per oggetto "L.R. 28/99 - modifiche alla deliberazione n. 640/2000 concernente criteri e modalità per l'uso del marchio collettivo Qualità Controllata";
- la determinazione del Responsabile del Servizio percorsi di qualità, relazioni di mercato e integrazione di filiera n. 17025 del 20 dicembre 2013 avente per oggetto "L.R. 28/99 - Elenco concessionari marchio regionale Qualità Controllata - anno 2013" con la quale alla ditta "Società Agricola Tufo I Sapori della natura e C. s.s.", con sede in San Mauro Pascoli (FC), è stato concesso l'uso del marchio collettivo regionale "Qualità Controllata - Produzione integrata rispettosa dell'ambiente e della salute" per la produzione di lattuga e sedano;

Richiamati:

- il rapporto di non conformità inviato dall'ente di certificazione CCPB s.r.l. in data 2 dicembre 2014, acquisito agli atti con prot. PG/2014/465541 del 2 dicembre 2014, e relativo ai controlli effettuati presso il concessionario "Società Agricola Tufo I Sapori della natura e C. s.s." il giorno 20 novembre 2014 con cui è stata segnalata la presenza di principi attivi non registrati o superiori ai limiti previsti in un campione di sedano;
- la nota del Servizio Sviluppo delle Produzioni Vegetali,

acquisita agli atti con prot. NP/2015/226 del 13 gennaio 2015, con la quale si trasmette il verbale di accertamento di violazione di norma contestato al concessionario "Società Agricola Tufo I Sapori della natura e C. s.s." con proposta di comminazione di una sanzione di decadenza;

- la lettera prot. n. PG/2015/0047248 del 27 gennaio 2015, con la quale, ai sensi degli artt. 20 e seguenti della L.R. 6 settembre 1993, n. 32, si comunica al concessionario "Società Agricola Tufo I Sapori della natura e C. s.s.", l'avvio del procedimento di revoca della concessione di marchio QC;

Dato atto che nei termini stabiliti il concessionario non ha presentato memorie od opposizioni;

Viste:

- il DLgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.;
- la D.G.R. n. 1621 del 11 novembre 2013 avente per oggetto "Indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33" e s.m.;
- la D.G.R. n. 57 del 26 gennaio 2015 avente per oggetto "Programma per la trasparenza e l'integrità. Approvazione aggiornamento per il triennio 2015-2017";

Richiamata la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Viste:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;
- le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
 - n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e ss.mm.;
 - n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta, e n. 1663 del 27 novembre 2006, con la quale è stato modificato l'assetto delle Direzioni Generali e del Gabinetto del Presidente;
 - n. 1950 del 13 dicembre 2010, con la quale, tra l'altro, è stato modificato l'assetto della Direzione Generale Attività produttive, commercio e turismo e quello della Direzione Generale Agricoltura;
 - n. 10 del 10 gennaio 2011, n. 1222 del 4 agosto 2011 e n. 913 del 23 giugno 2014 con la quale è stata attribuita efficacia giuridica ad atti dirigenziali di conferimento di incarichi di responsabilità di struttura e professional;
 - n. 1179 del 21 luglio 2014 recante "Proroghe contratti e incarichi dirigenziali";

Vista, altresì, la determinazione dirigenziale n. 17022 del 18 novembre 2014 avente ad oggetto "Proroga degli incarichi dirigenziali di struttura e professional della Direzione Generale Agricoltura, Economia Ittica, Attività Faunistico-Venatorie";

Attestata, ai sensi della delibera di Giunta n. 2416/2008 e s.m.i., la regolarità del presente atto;

determina:

1. di comminare la decadenza dell'uso del marchio collettivo regionale Qualità Controllata alla ditta "Società Agricola Tufo I Sapori della natura e C. s.s.", con sede in San Mauro Pascoli (FC);
2. di dare atto che gli effetti della sanzione comportano il divieto di utilizzo, da parte della ditta "Società Agricola Tufo I Sapori della natura e C. s.s.", del marchio collettivo regionale Qualità Controllata relativamente alla produzione di lattuga e sedano a partire dalla campagna in cui sarà notificata la non conformità e per la durata di anni due;
3. di disporre che tale provvedimento debba essere comunicato

al destinatario, ai sensi del punto 8 della lettera E) del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 640/2000;

4. di disporre la pubblicazione integrale del presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna;
5. di dare atto che si provvederà agli adempimenti di cui al DLgs 14 marzo 2013, n. 33, secondo le indicazioni operative contenute nelle deliberazioni di Giunta regionale n. 1621/2013 e n. 57/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Roberta Chiarini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO QUALITÀ URBANA E POLITICHE ABITATIVE 11 MARZO 2015, N. 2778

L. 457/78, L. 179/92 - Programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata della provincia di Reggio-Emilia - Quadriennio 1992/95 - conclusione del 9° biennio 1994/95 - Accertamento delle economie

IL RESPONSABILE

(*omissis*)

determina:

1. di dichiarare concluso, sulla base della deliberazione trasmessa dall'ACER della Provincia di Reggio-Emilia di cui in premessa, il Programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata della Provincia di Reggio-Emilia, Quadriennio 1992/95, 9° biennio 1994/95, costituito da n.19 interventi finanziati dalla D.G.R. n.187/96 (17 interventi finanziati per 7.490.174,41) e dalla D.G.R. n.2966/96 (2 interventi finanziati per 1.248.276,33) per complessivi Euro 8.738.450,74;

2. di approvare la rendicontazione finanziaria finale di cui all'Allegato "Programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata della Provincia di Reggio-Emilia - Quadriennio 1992/95

- 9° biennio 1994/95", parte integrante e sostanziale del presente atto;

3. di dare atto che, dalla rendicontazione finanziaria finale di cui al punto 2. precedente, rispetto ai finanziamenti assegnati dalle D.G.R. n.187/96, e n.2966/96, risulta un'economia pari a Euro 27.337,90 (economia in cassa all'ACER di Reggio-Emilia);

4. di prendere atto, inoltre, sulla base della deliberazione trasmessa dall'ACER della Provincia di Reggio-Emilia di cui in premessa, dell'economia residua pari a Euro 4.809,68, risultante a conclusione del Programma di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata della Provincia di Reggio-Emilia 6° biennio (economia in cassa all'ACER di Reggio-Emilia) e che tale economia non è stata utilizzata ad integrazione dei bienni successivi;

5. di mantenere le economie di cui ai punti 3. e 4. precedenti, pari complessivamente a Euro 32.147,58, nella disponibilità dei Comuni nei quali si sono verificate, che potranno utilizzarle, previa autorizzazione regionale, per programmi di manutenzione straordinaria ed adeguamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, secondo quanto stabilito dalla deliberazione del Consiglio regionale n.133 del 21 dicembre 2000;

6. di pubblicare per estratto la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Michele Zanelli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 28 DICEMBRE 2011, N. 16913

Oleomarket Srl - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso igienico ed assimilati in comune di Brescello (RE) (Pratica n. 6202 - REPPA2942)

IL RESPONSABILE

(*omissis*)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Oleomarket Srl CF/P.IVA 01335150353 la concessione preferenziale a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in comune di Brescello (RE) località Lentigione Via Cisa Ligure da destinarsi ad uso igienico;

b) di stabilire che la concessione sia esercitata per la quantità

d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 0,03 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 600,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che la durata della concessione sia sino al 31 dicembre 2015;

(*omissis*)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 28/12/2011 n. 16913

(*omissis*)

1.1 L'opera di presa consiste in pozzo(*omissis*);

1.2 L'opera di prelievo è sita in comune di Brescello (RE) località Lentigione Via Cisa Ligure su terreno, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 24 mappale n. 181 (*omissis*).

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, dovrà procedere all'istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni

effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia *(omissis)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 28 DICEMBRE 2011, N. 16916

Benassi Maria Rosa - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso agricolo irriguo in comune di Luzzara (RE) (Pratica n. 2902 - RE08A0018)

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Benassi Maria Rosa CF/P.IVA *(omissis)* la concessione preferenziale a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in comune di Luzzara (RE) località Via Rongotaldo da destinarsi ad uso irriguo agricolo;

b) di stabilire che la concessione sia esercitata per la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 3,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 86400,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che la durata della concessione sia sino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 28/11/2011 n. 16916

(omissis)

1.1 L'opera di presa consiste in un pozzo *(omissis)*;

1.2 L'opera di prelievo è sita in comune di Luzzara (RE) località Via Rongotaldo su terreno, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 177 mappale n. 31 *(omissis)*.

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia *(omissis)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 28 DICEMBRE 2011, N. 16918

Ugolotti Valerio - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso zootecnico in comune di Montecchio Emilia (RE) (Pratica n. 2454 - 8241 - RE02A0603)

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Ugolotti Valerio CF/P.IVA *(omissis)* la concessione preferenziale a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in comune di Montecchio Emilia (RE) località Strada per San Polo da destinarsi ad uso irriguo agricolo e zootecnico;

b) di stabilire che la concessione sia esercitata per la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 18,00 ad uso irriguo e l/s 1,00 ad uso zootecnico corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 17280,00 per l'uso irriguo e mc 2650,00 per l'uso zootecnico per complessivi 19830,00 mc/anno nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che la durata della concessione sia sino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 28/12/2011 n. 16918

(omissis)

1.1 L'opera di presa consiste in n 2 pozzi *(omissis)*;

1.2 L'opera di prelievo è sita in comune di Montecchio Emilia (RE) località Strada per San Polo su terreno, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 29 mappale n. 15 *(omissis)*.

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia *(omissis)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 28 DICEMBRE 2011, N. 16919

Boni Laura - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso agricolo irriguo in comune di Gualtieri (RE) (Pratica n. 8362 - RE07A0139)

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Boni Laura CF/P.IVA 01871130358 la concessione preferenziale a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in comune di Gualtieri (RE) località Via Battisti da destinarsi ad uso irriguo agricolo;

b) di stabilire che la concessione sia esercitata per la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 216,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel

disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che la durata della concessione sia sino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 28/12/2011 n. 16919

(omissis)

1.1 L'opera di presa consiste in 1 pozzo *(omissis)*;

1.2 L'opera di prelievo è sita in comune di Gualtieri(RE) località Via Battisti su terreno, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 8 mappale n. 453 *(omissis)*.

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, dovrà procedere all'istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia *(omissis)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 27 GENNAIO 2014, N. 785

Azzali Fulvio Sas di Azzali Fulvio & C. - Domanda 28/11/2012 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, dalle falde sotterranee in comune di Fontanellato (PR), Loc. Ghiara. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. concessione di derivazione Proc PR12A0049

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare a Azzali Fulvio Sas di Azzali Fulvio & C., con sede in Pontetaro di Fontevivo (PR), Via Togliatti n. 23, Partita IVA 00906340344, legalmente domiciliato presso la sede del Comune di Fontanellato (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in Comune di Fontanellato (PR) per uso industriale, con una portata massima pari a l/s 8,3 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 27000;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione (art. 18 R.R. n. 41/2001) e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

d) di dare atto che secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/3/2013 il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

e) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015;
(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante

della Determina in data 27/01/2014 n. 785

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità alcuna.

(omissis)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 1 SETTEMBRE 2014, N. 11760

Comune di Fidenza - Domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso irrigazione aree verdi, dalle falde sotterranee in comune di Fidenza(PR). Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5 e 6. Concessione di derivazione

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla Ditta Comune di Fidenza P.I. 82000530343, legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Fidenza (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la concessione a derivare acqua pubblica sotterranea in comune di Fidenza (PR) per uso irrigazione aree verdi, con una portata massima pari a litri/sec 1,70 e per un quantitativo non superiore a mc/anno 4.297,50;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

(omissis)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 1/9/2014 n. 11760

(omissis)

Art. 4 – Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del RR n. 41/01.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1,

del R.R. 41/01;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

(*omissis*)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 3 SETTEMBRE 2014, N. 11936

La Felinese Salumi SpA - Domanda 3/2/2006 di rinnovo con variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, in comune di Sala Baganza (PR), loc. Castellaro. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5, 6, 27, 31, 37, 38. Proc. n. PRPPA3029/06RN01

IL RESPONSABILE

(*omissis*)

determina:

a) di accordare alla Società La Felinese Salumi SpA, con sede legale in Comune di Felino (PR), Via Moro n. 4/A, Codice Fiscale/P. IVA 00163830342, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Sala Baganza (PR), fatti salvi i diritti dei terzi, il rinnovo con variante sostanziale per aumento volume annuo di prelievo alla concessione di derivazione d'acqua pubblica in comune di Sala Baganza (PR), per uso industriale, rilasciata con atto n. 15374 del 26/10/2004, per un quantitativo non superiore a 20.000 m³/anno, secondo le modalità di prelievo ed utilizzo previste dal disciplinare d'uso allegato al provvedimento n. 15374 del 26/10/2004, salvo per quanto autorizzato con il presente atto;

(*omissis*)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 22 SETTEMBRE 2014, N. 13061

Greci e Folzani SpA - Domanda 25.07.2014 di variante sostanziale a concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso industriale, in comune di Felino (PR), loc. Via Calestano. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001 artt. 5, 6, 27, 31, 37, 38. Proc. n. PRPPA1034/14VR01

IL RESPONSABILE

(*omissis*)

determina:

a) di accordare alla Società Greci e Folzani SpA, con sede legale in Comune di Felino (PR), Via Calestano n. 56/A, codice fiscale/P. IVA 00154710347, e legalmente domiciliata presso la sede del Comune di Felino (PR) fatti salvi i diritti dei terzi, la variante sostanziale per aumento volume annuo di prelievo

alla concessione di derivazione d'acqua pubblica in comune di Felino (PR) per uso industriale, rilasciata in via preferenziale con atto n. 17639 del 14/11/2005 e successivamente rinnovata con atto n. 11059 del 15/9/2011 per un quantitativo non superiore a m³/anno 11.000 e portata pari a 36 l/sec. secondo le modalità di prelievo e utilizzo previste dal disciplinare d'uso allegato al provvedimento n. 11059 del 15/9/2011 salvo per quanto autorizzato con il presente atto; (*omissis*)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 15 OTTOBRE 2014, N. 14632

Brisichella Liliana - Domanda 8/11/2012 di variante a concessione di derivazione acqua pubblica, per uso idroelettrico, dal Canale Maggiore, in comune di Montechiarugolo (PR), con sottensione parziale della concessione di derivazione assentita con DM n. 13114 del 15/11/2010. Regolamento regionale n. 41 del 20/11/2001 artt. 29, 31. Procedimento PR12A0047/14VR01 - Variante a concessione di derivazione

IL RESPONSABILE

(*omissis*)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Signora Brisichella Liliana, C.F. (*omissis*), partita IVA 02227260342, residente in Via Maestà, n. 63, Basilicanova del Comune di Montechiarugolo (PR), la variante alla concessione 14880 del 19/11/2012 a derivare acqua pubblica dal torrente Parma tramite il Canale Maggiore, in Via Maestà n. 63, Basilicanova del Comune di Montechiarugolo (PR), da destinarsi ad uso idroelettrico, con una portata media pari a l/s 360 per la produzione di energia elettrica per una potenza di 15,60 kW, come previsto dall'art. 47 del T.U. n. 1775/1933, dettagliatamente disciplinata dall'art. 29, commi 2, 3 e 4, del R.R. n. 41/2001, mediante sottensione parziale di utenza alla concessione assentita per uso irrigazione e idroelettrico alla Società del Canale Maggiore, con DM n. 1253 del 27/3/1961 e successivo provvedimento di rinnovo n. 13114 del 15/11/2010;

b) di approvare il disciplinare allegato, che annulla e sostituisce il precedente, quale parte integrante della presente determinazione, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di recepire, ai sensi dell'art. 29, comma 4 del R.R. n. 41/2001, quale parte integrante del disciplinare di cui al punto precedente, il nuovo accordo sottoscritto dalle parti interessate, prodotto agli atti congiuntamente alla domanda di variante alla concessione, in merito alla fornitura d'acqua e all'ammontare dell'indennizzo;

d) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015; (*omissis*)

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 15/10/2014 n. 14632

(*omissis*)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. n. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. n. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica, o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi od indennità alcuna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 28 NOVEMBRE 2011, N. 15489

FEMM srl - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso irriguo aree verdi in comune di Cavriago (RE) (Pratica n. 5361 - REPPA1839)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta FEMM SRL CF/P.IVA: 00492360357 la concessione preferenziale a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in comune di Cavriago (RE) Via Don Pasquino Borghi da destinarsi ad uso irriguo area verde ed igienico;

b) di stabilire che la concessione sia esercitata per la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,5 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 100,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che la durata della concessione sia sino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 25/11/2011 n 15489

(omissis)

1.1 L'opera di presa consiste in un pozzo (omissis);

1.2 L'opera di prelievo è sita in comune di Cavriago (RE) Via Don Pasquino Borghi su terreno, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 12 mappale n. 192 (omissis).

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia (omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 28 NOVEMBRE 2011, N. 15494

Azienda Agricola Ferrari Niveo - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso agricolo irriguo in comune di Casalgrande (RE) (Pratica n. 8245 - RE07A0010)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Azienda Agricola Ferrari Niveo CF/P.IVA 00574780359 la concessione preferenziale a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in comune di Casalgrande (RE) località Salvaterra da destinarsi ad uso irriguo agricolo;

b) di stabilire che la concessione sia esercitata per la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 3,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 2750,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che la durata della concessione sia sino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 28/11/2011 n 15494

(omissis)

1.1 L'opera di presa consiste in 1 pozzo (omissis);

1.2 L'opera di prelievo è sita in comune di Casalgrande (RE) località Salvaterra su terreno, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 17 mappale n. 132 (omissis).

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, dovrà procedere all'installazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia (omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 29 NOVEMBRE 2011, N. 15563

Autosalone Formentini sas - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso igienico ed assimilati in comune di Guastalla (RE) (Pratica n. 8384 - RE07A0149)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Autosalone

Formentini sas CF/P.IVA 00928530351 la concessione preferenziale a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in comune di Guastalla (RE) località Via Cisa Ligure da destinarsi ad uso igienico ed assimilati per l'uso antincendio;

b) di stabilire che la concessione sia esercitata per la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 3,5 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 12,50 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che la durata della concessione sia sino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 29/11/2011 n. 15563

(omissis)

1.1 L'opera di presa consiste in pozzo (omissis);

1.2 L'opera di prelievo è sita in comune di Guastalla RE) località Via Cisa Ligure su terreno, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 19 mappale n. 42 (omissis).

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, dovrà procedere all'istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia (omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 29 NOVEMBRE 2011, N. 15568

Codeluppi Pietro - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso agricolo irriguo in comune di Guastalla (RE) (Pratica n. 8363 - RE07A0138)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Codeluppi Pietro CF/P.IVA 01556320354 la concessione preferenziale a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in comune di Guastalla (RE) località S. Martino - Via Ville da destinarsi ad uso agricolo irriguo;

b) di stabilire che la concessione sia esercitata per la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 1600,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che la durata della concessione sia sino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della

determinazione in data 29/11/2011 n. 15568

(omissis)

1.1 L'opera di presa consiste in un pozzo (omissis);

1.2 L'opera di prelievo è sita in comune di in comune di Guastalla (RE) località S. Martino - Via Ville su terreno, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 23 mappale n. 62 (omissis).

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, dovrà procedere all'istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia (omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 29 NOVEMBRE 2011, N. 15579

MEFA spa - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso igienico ed assimilati in comune di Gattatico (RE) (Pratica n. 4094 - RE07A0021)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta MEFA SPA CF/P.IVA 01029490356 la concessione preferenziale a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in comune di Gattatico (RE) località Praticello - Via Mattei da destinarsi ad uso igienico;

b) di stabilire che la concessione sia esercitata per la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,5 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 700,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che la durata della concessione sia sino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 29/11/2011 n. 15579

(omissis)

1.1 L'opera di presa consiste in un pozzo (omissis);

1.2 L'opera di prelievo è sita in comune di Gattatico (RE) località Praticello - Via Mattei su terreno, distinto nel NCT di detto comune al foglio n. 36 mappale n. 188 (omissis).

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, dovrà procedere all'istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia (omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 1 DICEMBRE 2011, N. 15723

Soc. Agricola Salati Dino Roberto e Romano ss - Concessione con procedura preferenziale derivazione acque pubbliche dalle falde sotterranee ad uso zootecnico in comune di Gattatico (RE) (Pratica n. 2175/A-B - RE07A0164)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(*omissis*)

determina:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Società Agricola Salati Dino Roberto e Romano ss CF/P.IVA 00177460359 la concessione preferenziale a derivare acqua pubblica da falde sotterranee in comune di Gattatico (RE) località Taneto da destinarsi ad uso agricolo irriguo, zootecnico, igienico ed antincendio;

b) di stabilire che la concessione sia esercitata per la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 40,00 per uso irriguo agricolo e 3,00 l/s per gli altri usi corrispondente ad un volume complessivo annuo massimo di mc 34560,00 per uso irriguo e 7884,00 mc per gli altri usi nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che la durata della concessione sia sino al 31 dicembre 2015;

(*omissis*)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 1/12/2011 n 15723

(*omissis*)

1.1 L'opera di presa consiste in 2 pozzi (*omissis*);

1.2 L'opera di prelievo è sita in comune di Gattatico (RE) località Taneto su terreno, distinto nel NCT di detto Comune al foglio n. 39 mappali 414 (2175/a) e 543 (2175/b) (*omissis*).

7.1 Dispositivo di misurazione - Il concessionario, qualora il Servizio concedente lo richieda, dovrà procedere all'istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia. (*omissis*)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA 20 NOVEMBRE 2014, N. 17231

Riconoscimento di concessione preferenziale ordinaria, con cambio d'uso e di titolarità, di acqua pubblica sotterranea ad uso industriale in località Pievesestina nel comune di Cesena (FC), concessionario Trevi Finanziaria Industriale SpA - Pratica FC07A0203 sede di Cesena

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(*omissis*)

determina:

(*omissis*)

1) di procedere al riconoscimento della concessione preferenziale di derivazione di acqua pubblica sotterranea dal pozzo esistente denominato FCA2274 al Sig. Ricci Maurizio (*omissis*) di Cesena, in località via Larga n. 400 Pievesestina del comune di Cesena, destinato ad uso agricolo,

2) di autorizzare il cambio di titolarità e di destinazione della concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la risorsa indicata al precedente punto 1), a partire dall'anno 2009, e di concedere l'utilizzo di acqua pubblica sotterranea da pozzo esistente (già utilizzato per usi domestici), a favore della ditta Trevi Finanziaria Industriale S.p.a., P.I. 01547370401, con sede a Cesena (FC), via Larga n. 201, situata via Larga n. 400, in località Pievesestina del comune di Cesena, per uso industriale per entrambi i pozzi, aventi le seguenti caratteristiche;

- pozzo esistente denominato FCA2274 (ex pozzo n.3973) avente un diametro di mm 114 e una profondità di m. 115 dal piano di campagna, su terreno distinto nel NCT del Comune di Cesena (FC) al foglio N. 40, mapp. N. 116;
- pozzo esistente come domestico avente diametro di mm 160 e una profondità di m. 7 dal piano di campagna, su terreno distinto nel NCT del Comune di Cesena (FC) al foglio N. 40, mapp. N. 8;

3) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 3 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 3.000 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;

(*omissis*)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA 27 GENNAIO 2015, N. 669

Rinnovo con variante della concessione ordinaria di acqua pubblica superficiale dal subalveo del fiume Savio, ad uso industriale in località Gualdo in comune di Sogliano al Rubicone (FC), concessionario Società agricola Santa Maria Srl Pratica FCPPA3175 sede di Cesena

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(*omissis*)

determina:

(*omissis*)

1) di rilasciare alla Società Agricola Santa Maria Srl C.F./P.I. 01603010404, il rinnovo, con variante in aumento del prelievo, della concessione di derivazione di acqua pubblica in località Gualdo del comune di Sogliano al Rubicone (FC), da destinarsi ad uso industriale mediante derivazione dal subalveo del fiume Savio tramite trincea trasversale di dimensioni 1,0 x 5,0 m su terreno distinto nel NCT del Comune di Sogliano al Rubicone (FC) al foglio n. 15, mappale 468-62-131-135;

2) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 11,67, e media di l/s 8 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 252000 nel rispetto delle modalità

nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;

3) che la durata della concessione è di anni 10 con decorrenza dalla data di adozione del presente atto, fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Regionale di disporre, anche prima della scadenza, le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla concessione, al fine di tutelare

a risorsa idrica, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del DLgs 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del RR 41/01;

(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA. SICUREZZA E LEGALITÀ. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE

Comune di Bologna. Approvazione Piano operativo comunale (POC). Articolo 34 L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale O.d.G. n. 158 del 23/2/2015, dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante avente per oggetto: "Variante al POC - Programma di qualificazione diffusa del Comune di Bologna".

La variante è in vigore dalla data di pubblicazione nel BURERT del relativo avviso, è depositata presso la Segreteria Generale - Protocollo Generale del Comune di Bologna, Via Ugo Bassi n. 2 ed i documenti che la costituiscono sono consultabili presso il sito web del Comune all'indirizzo: <http://comune.bologna.it/urbanisticaedilizia>.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Isler

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA. SICUREZZA E LEGALITÀ. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE

Comune di Ferrara. Approvazione variante al Piano operativo comunale (POC). Articolo 34 L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 4692 del 9/2/2015 è stata approvata una variante al Piano operativo comunale (POC) del Comune di Ferrara.

La variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione presso il Servizio Ufficio di Piano del Comune di Ferrara, con sede in Piazza Municipale n. 21, ove sono altresì consultabili la delibera di approvazione, tutta la documentazione oggetto di istruttoria, il parere motivato sul rapporto di VALSAT espresso dal Presidente della Provincia con Atto. n. 157 del 19/11/2014, la dichiarazione di sintesi sugli esiti della Valutazione di sostenibilità ambientale e territoriale, le misure adottate in merito al monitoraggio degli effetti del Piano sull'ambiente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Isler

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA. SICUREZZA E LEGALITÀ. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE

Comune di Pavullo nel Frignano (MO). Approvazione variante al Piano operativo comunale (POC). Articolo 34 L.R. 24 marzo 2000 n. 20

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 8 del 26/2/2015, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del DLgs 18/8/2000 n. 267, è stato approvato il Piano operativo comunale (POC) ai sensi degli artt. 30 e 34 della L.R. 20/00 e di ulteriori provvedimenti in materia di edilizia ed urbanistica.

Il presente avviso costituisce pertanto avviso di deposito anche per la Val.S.A.T., ai sensi dell'art.14, comma 1 del DLgs 152/06 e s. m. e i.

Il Piano approvato, nonché la valutazione ambientale prevista dalla L.R. n. 20 del 2000, costituita dalla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (VAS/Valsat - Studio di incidenza - Sintesi non tecnica) sono depositati, presso il Comune di Pavullo nel Frignano - Servizio Urbanistica- Via Giardini n. 3, a libera visione. Il Piano operativo comunale (POC) entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione prevista per il 25/3/2015.

L'intera documentazione è inoltre disponibile sul sito: www.comune.pavullo-nel-frignano.mo.it

Il responsabile del procedimento è l'Arch. Grazia De Luca, Direttore dell'Area Servizi e Pianificazione e Uso del Territorio del Comune di Pavullo nel Frignano.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Isler

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA. SICUREZZA E LEGALITÀ. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE

Comune di Pieve di Cento (BO). Approvazione variante al Piano strutturale comunale (PSC). Articolo 32 L.R. 24 marzo 2000 n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 2 del 21/1/2015 è stata recepita l'intesa con la Provincia ed approvata "La Variante n. 1/2014 al Piano strutturale comunale" del Comune di Pieve di Cento.

La Variante citata in oggetto è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione

presso il Settore Territorio e Patrimonio sito in Via Borgovecchio n. 1 a Pieve di Cento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Isler

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA. SICUREZZA E LEGALITÀ. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE

Comune di Pieve di Cento (BO). Approvazione variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Articolo 33 L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 3 del 21/1/2015 è stata approvata "La Variante al regolamento urbanistico comunale n. 4/2014, in adeguamento alla variante al PSC n. 1/2014" del Comune di Pieve di Cento.

La Variante citata in oggetto è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositata per la libera consultazione presso il Settore Territorio e Patrimonio sito in Via Borgovecchio n. 1 a Pieve di Cento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Isler

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE PUBBLICHE ED EDILIZIA. SICUREZZA E LEGALITÀ. COORDINAMENTO RICOSTRUZIONE

Comune di San Felice sul Panaro (MO). Approvazione variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE). Articolo 33 L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 13/2/2015 dichiarata immediatamente eseguibile, è stata approvata la variante specifica al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) del Comune di San Felice sul Panaro.

La variante specifica al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è depositata per la libera consultazione presso la Sede Municipale - Ufficio Tecnico comunale posta in via P.zza Italia n. 100, San Felice sul Panaro.

La documentazione è altresì disponibile sul sito web del Comune all'indirizzo www.comunesanfelic.net alla voce "Ufficio Tecnico - Strumenti urbanistici". Il Responsabile del procedimento è l'Ing. Castellazzi Daniele nella sua qualità di Responsabile del Servizio Assetto e Utilizzo del Territorio del Comune di San Felice sul Panaro.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Stefano Isler

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SALUTE MENTALE, DIPENDENZE PATOLOGICHE, SALUTE NELLE CARCERI

Iscrizione all'elenco regionale di palestra etica

Il Responsabile del Servizio Salute mentale, Dipendenze patologiche, Salute nelle carceri, in attuazione del progetto "Palestra Sicura: prevenzione e benessere", Delibera di Giunta regionale 1154 del 2011, quale parte del progetto "La prescrizione dell'attività fisica" rientrante nel Piano regionale della Prevenzione 2010-2012, comunica le palestre che hanno aderito al "Codice Etico":

Strutture sportive iscritte al 5 febbraio 2015

Atto dirigenziale n. 17969 del 4 dicembre 2014

- Palestra Gyro Pilates - Via Degli Impreditori n.19 - 41100 Modena

Atto dirigenziale n. 17970 del 4 dicembre 2014

- Palestra Muoviti - Via Tacito n.30 - 41100 Modena

Atto dirigenziale n. 17971 del 4 dicembre 2014

- struttura Piscine Pergolesi - Via Divisione Acqui n.152 - 41100 Modena

Atto dirigenziale n. 17972 del 4 dicembre 2014

- struttura Palestra Corpore - Via Martiniana n.97 - Baggiovara - 41100 Modena

Atto dirigenziale n. 1225 del 6 febbraio 2015

- Palestra Grande e palestra arti marziali del Palazzetto dello Sport A. Cabral - Via Allende n.5 - 40033 Casalecchio di Reno - Bologna

Atto dirigenziale n. 1226 del 6 febbraio 2015

- Palestra Spaziodanza - Via dell'Appennino n.282 - 47100 Forlì

Atto dirigenziale n. 1227 del 6 febbraio 2015

- Palestra GO! Athletic Studio - Via delle Castelline n.427 D - 43019 Soragna - Parma.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mila Ferri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua sotterranea in Loc. Ozzano Taro del Comune di Collecchio (PR) - procedura ordinaria

- Pratica n. 2015.550.200.30.10.130
- Codice procedimento: PR15A0016

- Richiedente: Pizzarotti Paolo
- Derivazione da: Rio della Bertolona
- Ubicazione: Comune Collecchio - località Ozzano Taro - Fg. 52 - Mapp. vari
- Portata massima richiesta: l/s 20,60
- Portata media richiesta: l/s 7
- Volume di prelievo: mc. annui: 1305
- Uso: irrigazione agricola - domestico
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse

Idriche dott. Bagni Giuseppe

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Parma, Via Garibaldi n. 75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua sotterranea in Loc. Bellena del Comune di Fontevivo (PR) - procedura ordinaria

- Pratica n. 2015.550.200.30.10.11
- Codice Procedimento: PR15A0001
- Richiedente: Nigrone Snc
- Derivazione da: pozzo
- Ubicazione: Comune Fontevivo - località Bellena - Fg. 6 - Mapp. 158
- Portata massima richiesta: l/s 4
- Portata media richiesta: l/s 4
- Volume di prelievo: mc. annui: 3650
- Uso: industriale e zootecnico
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Parma, Via Garibaldi n. 75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua superficiale in Loc. Capoponte del Comune di Neviano Arduini (PR) - procedura ordinaria

- Pratica n. 2015.550.200.30.10.51
- Codice Procedimento: PR15A0015
- Richiedente: Vescovi Marco
- Derivazione da: torrente Parmossa
- Luogo di presa: Comune Neviano Arduini - località Capoponte - Fg. 55 - Mapp. demanio
- Luogo di restituzione: Comune Neviano Arduini - Località

Capoponte

- Portata massima richiesta: l/s 2000
- Portata media richiesta: l/s 690
- Volume di prelievo: mc. annui: 21760000
- Potenza nominale di concessione Kw 37,23
- Uso: idroelettrico
- Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio dott. Claudio Malaguti.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Parma, Via Garibaldi n. 75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di variante di concessione per derivazione di acqua sotterranea in Loc. Fontanini del comune di Parma (PR) - procedura ordinaria

- Pratica n. 2010.550.200.30.10.9
- Codice procedimento: PRPPA1043/15VR01
- Richiedente: E & O Von Felten SpA
- Derivazione da: pozzo
- Ubicazione: comune Parma - località Fontanini - fg. 14 - mapp. 173
- Portata massima richiesta: l/s 26
- Portata media richiesta: l/s 26
- Volume di prelievo: mc. Annui: 180290
- Uso: industriale
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Parma, Via Garibaldi n. 75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua

sotterranea in Comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 6949 - RE01A0007

- Richiedente: Comune di Reggio Emilia
- Codice Fiscale/P.IVA 00145920351
- Derivazione da: Pozzo
- Ubicazione: Comune Reggio Emilia (RE) - località Mancasale - fg. 96 - mapp. 455
- Portata massima richiesta: l/s 5,00
- Uso: irrigazione attrezzature sportive e aree destinate a verde pubblico
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in Comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 6918 - REPPA4916

- Richiedente: Transcoop Società Cooperativa
- Codice Fiscale/P.IVA 01174150357
- Derivazione da: pozzo
- Ubicazione: Comune Reggio Emilia (RE) - località Via Piemonte - fg. 81 - mapp. 415 (ex 150)
- Portata massima richiesta: l/s 4
- Uso: igienico ed assimilati
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nell BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in Comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 3988-6406 - REPPA4925

- Richiedente: Maiora SAS
- Codice Fiscale/P.IVA 01261110355
- Derivazione da: n. 2 pozzi
- Ubicazione: Comune Reggio Emilia (RE) - località Cella - fg. 66 - mapp. 107
- Portata massima richiesta: l/s 3,09
- Volume di prelievo: mc. annui: 2.173
- Uso: industriale e irrigazione area verde aziendale
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 7166 - REPPA4981

- Richiedente: Azienda Agricola Allevamento dei Re S.S.
- Codice fiscale/P.IVA 01712260353
- Derivazione da: n. 1 pozzo
- Ubicazione: comune Reggio Emilia (RE) - località Via Orsini - fg. 101 - mapp. 222
- Portata massima richiesta: l/s 1,5
- Uso: igienico ed assimilati e irrigazione verde aziendale
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli

Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano, n. 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO
EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in Comune di Cavriago (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 6072 – REPPA4984

- Richiedente: Azienda Agricola Allevamento dei Re S.S.
- Codice Fiscale/P.IVA 01712260353
- Derivazione da: n. 1 pozzo
- Ubicazione: Comune Cavriago (RE) - località Via Torre - fg. 6 - mapp. 88 (ex 61)
- Portata massima richiesta: l/s 1,00
- Uso: igienico ed assimilati e irrigazione verde aziendale
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO
EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Reggio Emilia (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 7167-7169 – REPPA4985

- Richiedente: Azienda Agricola Allevamento dei Re S.S.
- Codice fiscale/P.IVA 01712260353
- Derivazione da: n. 2 pozzi
- Ubicazione: comune Reggio Emilia (RE) - località Via Orsini - fg. 101 - mapp. 240
- Portata massima richiesta: l/s 1,5
- Uso: igienico ed assimilati e irrigazione verde aziendale
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei

Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO
EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in Comune di Luzzara (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 3118/a-b-4779/a-b REPPA5615

- Richiedente: CIS Edil Srl
- Codice Fiscale/P.IVA 00143110351
- Derivazione da: n. 4 pozzi
- Ubicazione: Comune Luzzara (RE) - località Via C. Iotti - fg. 26 - mapp. 136
- Portata massima richiesta: l/s 9,00
- Volume di prelievo: mc. annui: 10.000
- Uso: industriale, antincendio e igienico ed assimilati
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea - procedura ordinaria, mediante un pozzo da perforare - Codice procedimento MO15A0004 (ex 7368/S)

- Richiedente: Az. Agr. Vaccari Andrea
- Data domanda di concessione: 19/1/2015
- Tipo di derivazione: acque sotterranee
- Ubicazione del pozzo da perforare: comune di Soliera (MO), Via Morello di Mezzo, foglio n. 49 mappale n. 150 del N.C.T. del medesimo comune
- Uso: irrigazione agricola del vigneto

- Portata richiesta: nominale complessiva massima 4,0 l/s.
- Volume richiesto di prelievo: 10.000 m³/anno.

Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - sede di Modena, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Opposizioni ed osservazione possono essere presentate entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea - procedura ordinaria, mediante un pozzo esistente - Codice procedimento MO15A0006 (ex 7369/S)

- Richiedente: Acetaia Angelo Ssocietà agricola s.s.
- Data domanda di concessione: 2/2/2015
- Tipo di derivazione: acque sotterranee
- Ubicazione del pozzo esistente: comune di Spilamberto (MO), via Modenese n. 2773, foglio n. 7 mappale n. 127 del N.C.T. del medesimo comune
- Uso: promiscuo-irriguo (acetaia e servizi igienici)
- Portata richiesta: nominale complessiva massima 1,0 l/s.
- Volume richiesto di prelievo: 100 m³/anno

Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - Sede di Modena, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Opposizioni ed osservazione possono essere presentate entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea - procedura di cambio di titolarità e variante sostanziale di concessione in sanatoria - Codice procedimento MOPPA2689 (ex 1898/S).

- Richiedente: Ditta PI.BI. ss di Piombini Ivo e Berselli Franca
- Data domanda di cambio di titolarità con variante sostanziale di concessione: 5/12/2014
- Tipo di derivazione: acque sotterranee

- Ubicazione del pozzo in progetto (sostituzione): comune di Formigine (MO), frazione Casinalbo via Stradella n. 18/S, foglio n. 24 mappale n. 42 del N.C.T. del medesimo comune
- Uso: irrigazione agricola
- Portata richiesta: nominale massima dal pozzo 4,0 l/s
- Volume richiesto di prelievo: 10.500 m³/anno

Copia della domanda e degli elaborati sono depositati presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - sede di Modena, Via Fonteraso n. 15, a disposizione di chiunque intenda prenderne visione nelle ore d'ufficio.

Opposizioni ed osservazioni possono essere presentate entro e non oltre quindici giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Responsabile del procedimento è il Dott. Giuseppe Bagni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale Torrente Senio in comune di Bagnacavallo (RA)

- Procedimento n. BO15A0005
- Tipo di procedimento: Concessione di derivazione ordinaria di acqua pubblica superficiale
- Prot. Domanda: 0106721
- Data: 19/2/2015
- Richiedente: Brunelli Andrea
- Tipo risorsa: superficiale
- Corpo idrico: Torrente Senio
- Opera di presa: pompa mobile
- Ubicazione risorse richieste: Comune di Bagnacavallo
- Coordinate catastali risorse richieste: foglio 68, mappale 63
- Portata max. richiesta (l/s): 83,3
- Portata media richiesta (l/s): 0,1
- Volume annuo richiesto (mc): 6.000
- Uso: irriguo
- Responsabile procedimento: Ferdinando Petri

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla segreteria di Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in comune di Bagnacavallo

- Procedimento n. BO01A0232
- Tipo di procedimento: Rinnovo con variante sostanziale di concessione preferenziale
- Prot. Domanda: 251442
- Data: 2/7/2014
- Richiedente: Martini S.p.A.
- Tipo risorsa: Sotterranea
- Opera di presa: 2 pozzi
- Ubicazione risorse richieste: Bagnacavallo
- Coordinate catastali risorse richieste: Fg 12 Mapp 162 e Fg 22 Mapp 14
- Portata media richiesta (l/s): 0,78
- Volume annuo richiesto (mc) 24000
- Uso: Zootecnico ed irrigazione aree verdi
- Responsabile procedimento: Ferdinando Petri.

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla segreteria di Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale in comune di Valsamoggia, Municipalità di Monteveglio

- Determinazione di concessione: n 2328 del 3/3/2015
- Procedimento: n. BO05A0141/05RN01
- Dati identificativi concessionario: Frantoio Fondovalle Srl
- Tipo risorsa: acque superficiali
- Corpo idrico: torrente Samoggia
- Opera di presa: pompa mobile
- Ubicazione risorse concesse: comune di Valsamoggia, Municipalità Monteveglio
- Coordinate catastali risorse concesse: antistante Foglio 4 Mappale 19
- Portata max. concessa (l/s): 10
- Portata media concessa (l/s):
- Volume annuo concesso (mc): 39816
- Uso: industriale
- Scadenza: 31/12/2024
- Eventuali condizioni di concessione:

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale ad uso forza motrice dal Rio Maggiore in comune di Porretta Terme (BO)

- Procedimento n. BOPPA1088/14RN01
- Tipo di procedimento: rinnovo fuori termine, assoggettato a procedura ordinaria
- Prot. Domanda: PG.2014.511662
- Data: 29/12/2014
- Richiedente: sig. Gian Felice Corsini
- Tipo risorsa: superficiale
- Corpo idrico: rio Maggiore
- Opera di presa: canale con paratoia su briglia
- Ubicazione risorse richieste: comune di Porretta Terme (BO), loc. Molino Saturno
- Coordinate catastali risorse richieste: foglio 19, mapp. 135
- Portata max. richiesta (l/s): 256
- Portata media richiesta (l/s): 138
- Uso: forza motrice per uso molitorio
- Responsabile procedimento: Ferdinando Petri

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla segreteria di Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLI'

Domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea ope legis a norma dell'art. 50 della L.R. 7/04 con cambio di titolarità in comune di Cesena (FC). Richiedente: Avizoo snc di Pollarini Silvia e C., pratica: FC01A0001 sede di Cesena

Il richiedente Avizoo snc di Pollarini Silvia e C., ha presentato domanda di cambio di titolarità alla richiesta di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico presentata in data 19/12/2006 da Euroagricola s.s., di n. due pozzi ubicati su terreno di proprietà di Avizoo s.n.c. di Pollarini Silvia e C.:

- Risorsa FCA7954, pozzo n. A9061, profondo 56 m. dal p.c. e di diametro 160 mm., ubicato in comune di Cesena (FC), su terreno censito al NCT foglio 153, mappale 39. Portata di prelievo richiesta: 1,5 lt/sec. max per un volume annuo stimato di mc. 3.600.
- Risorsa FCA2248, pozzo n. 3898, profondo 6 m. dal p.c. e di diametro 1000 mm., ubicato in comune di Cesena (FC), su terreno censito al NCT foglio 175, mappale 340, attualmente non utilizzato.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell'art. 24 5 R.R. 41/2001.

Responsabile del procedimento Geol. Claudio Miccoli.

Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285 - Area Risorse Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento telefonando al n. 0547/639511, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale con procedura ordinaria dal fosso Valbriaca in comune di Mercato Saraceno (FC). Richiedente: Società Agricola Teramana, pratica: FC15A0003

Il richiedente Società Agricola Teramana, ha presentato in data 02/02/2015, domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale ad uso zootecnico per allevamento avicolo, antincendio, irrigazione aree verdi aziendali e servizi dal fosso Valbriaca, con opera di presa fissa, ubicato in loc. Montesorbo in comune di Mercato Saraceno (FC), su terreno di proprietà e censito al NCT foglio n. 84, mappale 180.

Portata di prelievo richiesta: 0,80 lt/sec. max, 0,60 lt/sec. media per un volume annuo di mc. 18.900.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell'art. 24 c.5 R.R. 41/2001.

Responsabile del procedimento Geol. Claudio Miccoli.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Le domande concorrenti alla citata concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285 - Area Risorse Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento telefonando al n. 0547/639511, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea ope legis a norma dell'art. 50 della L.R. 7/2004 in comune di Longiano (FC). Richiedente: Euroagricola S.S., pratica: FCPPA2641 sede di Cesena

Il richiedente Euroagricola S.S., ha presentato in data 19/12/2006, domanda di rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico di un pozzo profondo 16 m. dal p.c. e di diametro 1000 mm., ubicato in comune di Longiano (FC), su terreno di proprietà della ditta Avizoo Snc consenziente all'occupazione e censito al NCT foglio n. 22, mappale 103.

Portata di prelievo richiesta: 2,0 lt/sec. max per un volume annuo stimato di mc. 3.000=.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell'art. 24 c. 5 R.R. 41/2001.

Responsabile del procedimento Geol. Claudio Miccoli.

Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285 - Area Risorse Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento telefonando al n. 0547/639511, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Domanda di concessione, per uso strumentale al godimento di altro diritto reale, di area del demanio idrico del corso d'acqua torrente Alferello in località Alfero nel comune di Verghereto (FC), richiedente Ecologic Energy Srl, Pratica FCPPA3247 sede di Cesena. (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Ecologic Energy Srl ha presentato richiesta di concessione dell'area demaniale, in sponda dx del torrente Alferello, in località Alfero nel comune di Verghereto (FC), catastalmente individuata al NCT al foglio 7 antistante il mappale 529 di m. 17,50 per attraversamento con condotta acqua,

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 27/1/2015, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento geol. Claudio Miccoli.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento al numero 0547 639511, nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/2004 e dell'art. 9 L. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Domanda di variante con aumento della potenza nominale di concessione di derivazione acqua pubblica nella rete di adduzione dell'acquedotto di Romagna Acque Società delle Fonti SpA con procedura ordinaria in comune di Cesena (FC). Richiedente: Romagna Acque Società delle Fonti SpA, pratica: FCPPA3251

Il richiedente Romagna Acque Società delle Fonti SpA, ha presentato in data 4/12/2014, domanda di variante con aumento della potenza nominale di concessione di derivazione di acqua pubblica ad uso idroelettrico nella rete di adduzione dell'acquedotto di Romagna Acque Società delle Fonti SpA, per produzione di 109,5 kW nominali, ubicato in loc. Cappuccini in comune di Cesena (FC), su terreno di proprietà e censito al NCT foglio n. 147, mappale 2536.

Portata di prelievo richiesta: 315 l/s max, 232,3 l/s media per un volume annuo di mc. 7326600.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell'art. 24 C/5 R.R. 41/2001.

Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Le domande concorrenti alla citata concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Burer.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285 - Area Risorse Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento telefonando al n. 0547/639511, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Domanda di rinnovo di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea sorgiva rilasciata ope legis a norma dell'art. 50 della L.R. 7/2004 in comune di Bagno di Romagna (FC).

Richiedente: Società Agricola Casanova di Ostolani Giancarlo e Marco s.s., pratica: FCPPA4259 sede di Cesena

Il richiedente Società Agricola Casanova di Ostolani Giancarlo e Marco s.s., ha presentato in data 28/12/2007, domanda di rinnovo concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea sorgiva ad uso zootecnico di una sorgente ubicata in località Sa-iaccio Giunco in comune di Bagno di Romagna (FC), su terreno di proprietà e censito al NCT foglio n. 42, mappale 21.

Portata di prelievo richiesta: 1,00 lt/sec. max e 0,7 lt/sec. media, per un volume annuo stimato di mc. 1.500=.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla pubblicazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell'art. 24 c. 5 R.R. 41/2001.

Responsabile del procedimento Geol. Claudio Miccoli.

Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, Via Leopoldo Lucchi n. 285 - Area Risorse Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento telefonando al n. 0547/639511, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di concessione di derivazione acqua pubblica con sotterranea in comune di Faenza (RA) Proc. RA14A0018

- Richiedente: Az. Agr. Casadio Fabrizio e Francesco s.s.
- Sede: comune di Faenza (RA)
- Data di arrivo domanda di concessione: 5/11/2014
- Prat. n.: RA14A0018
- Derivazione da: acque sotterranee
- Opere di presa: fissa
- Su terreno: di proprietà di Tini Anna Paola
- Diametro: mm 100
- Profondità: m 15
- Foglio: 176 mappale: 283
- Portata richiesta: mod. massimi 0,04 (l/s 4)
- Volume di prelievo: mc. annui 12.384
- Uso: agricolo - irriguo.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda, salvo sospensioni ai sensi dell'art. 24 c. 5 R.R. 41/2001.

Responsabile del procedimento: dott. Claudio Miccoli.

Le domande concorrenti, le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Ravenna - entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURERT.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Ravenna, Piazza Caduti per la Libertà n. 9 - Area Risorse Idriche - è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento,

nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

Mauro Vannoni

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA

COMUNICATO DEL DIRIGENTE APICALE DEL SETTORE NAVIGAZIONE INTERNA 10/2015

Domanda di rinnovo della concessione per l'occupazione di spazio acqueo n. 189/2009 rep. 694 del 5/3/2009 nel Comune di Monticelli D'Ongina (PC) località San Nazzaro LR 7/2004 DGR 1400/2013

- Richiedente: Rizzi Paolo
- Corso d'acqua: Fiume Po
- Ubicazione: Comune di Monticelli D'Ongina
- Località: Tinazzo
- Identificazione catastale: fg. 40, mp. 27
- Data d'arrivo della domanda: prot. 5881 del 2/3/2015

- Referente: Roberto Zilocchi

- Uso richiesto: pontile con passerella per l'ormeggio di imbarcazioni per un ingombro complessivo di mq. 268

Presso la sede di AIPo Settore Navigazione Interna - Via Argine Cisa n. 11 Boretto (RE) è possibile visionare i documenti tecnici relativi alla domanda di concessione in oggetto, entro il termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 13.00 previo appuntamento telefonico al n. 0522/963833

Entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/04.

IL DIRIGENTE APICALE

Ivano Galvani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Domanda di concessione di area del demanio idrico e infrastrutture pubbliche (L.R. 14 aprile 2004 n. 7) in comune di Spilamberto (MO) - pert. idr. rio Secco - Procedimento n. MO11T0037

- Richiedente: Telecom Italia Spa
- Data di protocollo: 12/8/2011
- Corso d'acqua: rio Secco
- Comune: Spilamberto (MO)
- Foglio: 12 fronte mappali: 35 - 120
- Uso: attraversamento telefonico.

Le opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Modena, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 7/04.

Copie della domanda e dei documenti ad essa allegati sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Modena, Via Fonteraso n. 15 - 41100 Modena.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

- Richiedente: Fastweb SpA

- Data di protocollo: 23/10/2014

- Corso d'acqua: canal Chiaro

- Comune: Castelfranco Emilia (MO)

- Foglio: 26 fronte mappali: 203 - 184 - 187

- Uso: attraversamento per posa cavidotto in fibra ottica in sub alveo.

Le opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Modena, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 7/04.

Copie della domanda e dei documenti ad essa allegati sono depositati, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Modena, Via Fonteraso n. 15 - 41100 Modena.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Elenco aree del demanio idrico disponibili per il rilascio delle concessioni in comune di Marano sul Panaro (MO), ai sensi dell'art. 16 e art. 22 comma 4 della L.R. 14 aprile 2004 n. 7

- Corso d'acqua: fiume Panaro

- Comune: Marano sul Panaro (MO)

- Area demaniale identificata al NCT al foglio: 12 mappali: 63

- Uso consentito: cerseto.

Entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione possono essere presentate le domande di concessione dell'area interessata, presso la sede del Servizio di Modena, Via Fonteraso n. 15.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Domanda di concessione di area del demanio idrico e infrastrutture pubbliche (L.R. 14 aprile 2004 n.7) in comune di Castelfranco Emilia (MO) - Pert. idr. canal Chiaro - Procedimento n. MO14T0060

Le opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 7/04.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal quindicesimo giorno al trentesimo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Si precisa che chiunque abbia già presentato domanda per le aree sopra elencate non sarà tenuto a ripresentarla.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - MODENA

Elenco aree del demanio idrico disponibili per il rilascio delle concessioni in comune di Spilamberto (MO), ai sensi dell'art. 16 e art. 22 comma 4 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7

- Corso d'acqua: fiume Panaro
- Comune: Spilamberto (MO) località la Barca
- Area demaniale identificata al NCT al foglio: 20 fronte mappale: 138
- Uso:consentito: prato recintato.

Entro 30 giorni dalla data della presente pubblicazione possono essere presentate le domande di concessione dell'area interessata, presso la sede del Servizio di Modena, Via Fonteraso n. 15.

Le opposizioni od osservazioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, Modena, entro 30 giorni dalla pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 16 comma 2 L.R. 7/04.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal quindicesimo giorno al trentesimo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Si precisa che chiunque abbia già presentato domanda per le aree sopra elencate non sarà tenuto a ripresentarla.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Domanda di concessione, per uso strumentale al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale, di area del demanio idrico del corso d'acqua Rio Casalecchio in località Lizzano nel comune di Cesena (FC), richiedente Consorzio di Bonifica della Romagna, Pratica FC15T0003 sede di Cesena (L.R. 14 aprile 2004, n. 7)

Il richiedente Consorzio di Bonifica della Romagna ha presentato richiesta di concessione dell'area demaniale, in sponda sx e dx del corso d'acqua Rio Casalecchio, in località Lizzano nel comune di Cesena (FC), catastalmente individuata al NCT ai seguenti fogli e mappali: F. 141 m. 24, 44 e 267, F. 142 m. 534, F. 156 m. 207, F. 157 m. 275, F. 158 m. 184, per uso realizzazione di n. 3 attraversamenti.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 3/2/2015, data di presentazione della domanda. Responsabile del procedimento ing. Mauro Vannoni.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento al numero 0547 639511, nelle giornate di mercoledì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/04 e dell'art. 9 L. 241/90.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione domanda di concessione per occupazione di aree demaniali ad uso strumentale del rio Salso in comune di Bertinoro (FC) loc.tà Fratta Terme - Richiedente: Energia del Monte soc. agr. Srl - Prat. n. FC15T0006 (L.R. 14 aprile 2004, n. 7, art. 16)

- Richiedente: Energia del Monte soc. agr. Srl
- C.F. 03907530400
- Data domanda di concessione: 26/2/2014
- Pratica numero FC15T0006
- Corso d'acqua: rio Salso
- Comune: Bertinoro loc.tà Fratta Terme
- Foglio: 60 - fronte mappali: 68-32-33-34-69-31-42-43-51-52-55-56
- Foglio: 66 - fronte mappali: 9-72
- Uso: agricolo.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg. dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è il Dott. Geol. Miccoli Claudio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di rinnovo e cointestazione concessione aree demaniali del Fiume Ronco nel comune di Ravenna (L.R. 14 aprile 2004 n. 7) - Pratica RA07T0025/15RN01

- Richiedenti: Ferruzzi Guido, Fiumana Pierina, Ferruzzi Gianni, Ferruzzi Terzo,
- Data d'arrivo della domanda: 25/2/2015 PG.2015.0119145.
- Procedimento numero RA07T0025/15RN01.
- Corso d'acqua: fiume Ronco.
- Ubicazione: Comune di Ravenna, località Ravenna.
- Identificazione catastale: RA Foglio 157 mappale 53.
- Uso richiesto: rampa carrabile per accesso alla proprietà.
- Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Gestione del Demanio - Piazza Caduti per la Libertà n. 9 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di concessione aree demaniali del Fiume Lamone, nel comune di Faenza, per occupazione con opere pubbliche (L.R. 14 aprile 2004 n. 7) - Pratica RA15T0006

- Richiedente: Comune di Faenza, con sede in Faenza (RA), C.F. 00357850395
- Data d'arrivo della domanda: 12/2/2015 PG.2015.0090492
- Procedimento numero RA15T0006.
- Corso d'acqua: Fiume Lamone.
- Ubicazione: comune di Faenza, località argini fiume Lamone.
- Identificazione catastale: vedi allegato.
- Uso richiesto: percorso escursionistico, pedonale e ciclabile con aree di sosta e cartelli segnaletici.
- Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Gestione del Demanio - Piazza Caduti per la Libertà n. 9 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del

presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Miccoli

ALLEGATO

Comune di Faenza

Foglio	Mappale
11	1-2-3-4-5-6
19	20-24-84
20	1-12-13
40	21-22-33-34-50
105	20-24-31-39-40
106	23-24
117	36-37-38-39
118	43-49-50
120	1-2-3-4-15
121	1-19
132	55-56-57-206-222-223-224-230-233-240-426-427-428-430-576
133	12-13-25-27-28-37-45-46-47-49-50-66-67-68-134-135
134	2-7-9-11-12-15-16
151	2-4-139-410
152	1-2-4-9-10-16-17-21-22-23-24-51-52
153	1-2-10-11-12-13-14
171	15-16-17-18-28-38-40-44-175-176-177-178-308
172	24-25-91-92-99-101-102-105-108-109-192-193-506-743-744-746-747-763-764-765-766
173	1-2-3-10-11-12-17-18-22-27-65-66-95-105-106-129-152-153-154-155
189	26-35-127-128-155-233
190	33-39-73-220
191	2-3-6-7-53-54-55
192	1-29-30-31-35-113-153-154-155-156-166-167-238-239-249-253-407-408
205	7-77-165
217	4-12-16-18-21-36-122-124-215-217-234-390-405
234	7-35-95-201-202

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di concessione aree demaniali del Fiume Ronco nel comune di Ravenna (L.R. 14 aprile 2004 n. 7) - Pratica RA15T0007

- Richiedente: Immobiliare Giannandrea Soc. A.S., con sede in Ravenna (RA), C.F. 80002420398.
- Data d'arrivo della domanda: 20/02/2015 PG.2015.0109853.
- Procedimento numero RA15T0007.
- Corso d'acqua: fiume Ronco.
- Ubicazione: Comune di Ravenna, località Longana-Ghibullo.
- Identificazione catastale: RA Foglio 193 mappale 25.

- Uso richiesto: rampa carrabile di accesso alla proprietà.
- Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Gestione del Demanio - Piazza Caduti per la Libertà n. 9 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate

di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/04.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di Impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLs 3 aprile, 2006, n. 152 come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 Titolo III - Procedura di VIA relativa a: Ricerca Idrocarburi - permesso Fiume Reno. Archiviazione

Si comunica che la procedura di VIA relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Fiume Reno", di cui all'avviso pubblicato sul BUR n. 91 del 21 luglio 2010, è archiviata a seguito della rinuncia da parte di Hunt Oil Company all'istanza presentata presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Considerato, infatti, che la VIA ha natura propedeutica rispetto all'istanza di conferimento del titolo minerario presentata al MISE, essendo venuto meno il procedimento autorizzativo in capo al MISE a seguito della rinuncia all'istanza, anche la procedura di VIA è da intendersi caducata.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di Impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del DLgs 3 aprile, 2006, n. 152 come modificato dal DLgs 16 gennaio 2008, n. 4 - Titolo III - Procedura di VIA relativa a: Ricerca Idrocarburi - permesso Fiume Panaro. Archiviazione

Si comunica che la procedura di VIA relativa al permesso di ricerca idrocarburi denominato "Fiume Panaro", di cui all'avviso pubblicato sul BUR n. 91 del 21 luglio 2010, è archiviata a seguito della rinuncia da parte di Hunt Oil Company all'istanza presentata presso il Ministero dello Sviluppo Economico (MISE).

Considerato, infatti, che la VIA ha natura propedeutica rispetto all'istanza di conferimento del titolo minerario presentata al MISE, essendo venuto meno il procedimento autorizzativo in capo al MISE a seguito della rinuncia all'istanza, anche la procedura di VIA è da intendersi caducata.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTO E PROMOZIONE SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del d.lgs. 3 aprile, 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni - Titolo II -

Procedura di verifica (screening) relativa a installazione di attrezzature di allevamento composte da trespoli e da un sistema di piani mobili, con incremento del numero di capi allevati nell'allevamento sito in Via Petrosa, 565 Località Bastia - Ravenna

L'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale avvisa che, ai sensi del titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 come integrata ai sensi del Decreto legislativo 3 aprile, 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi al

- Progetto: installazione di attrezzature di allevamento composte da trespoli e da un sistema di piani mobili, con incremento del numero di capi allevati;
- localizzato: Comune di Ravenna - Via Petrosa, 565;
- presentato da: Società Agricola Bastia s.s.;

Il progetto appartiene alla seguente categoria: allegato B.2, punto B.2.68 della L.R. 9/99.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Comune di Ravenna e Forlì-Cesena e delle seguenti province: Ravenna e Forlì-Cesena

Il progetto prevede l'installazione, in ogni capannone, di attrezzature di allevamento composte da trespoli in tubo e da un sistema di piani mobili in grigliato che aumentano la superficie a disposizione delle pollastre il cui sollevamento graduale incrementa il dislivello tra le mangiatoie e gli abbeveratoi incoraggiando gli animali a saltare da un livello all'altro. Al termine dell'intervento nel centro avicolo saranno allevate n. 120.000 pollastre a terra.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO) e presso la sede del seguente comune interessato: Ravenna.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e del D.lgs. 3 aprile, 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, può presentare osservazioni all'Autorità competente: Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale al seguente indirizzo: Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna (BO).

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

Procedure in materia di impatto ambientale effettuate ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. – Procedura di VIA e modifica sostanziale di Autorizzazione integrata ambientale relativa al progetto di incremento del volume di stoccaggio del percolato a servizio della discarica denominata G2, sita in comune di Sogliano al Rubicone, presentata da Sogliano Ambiente SpA

L'Autorità competente: Provincia Forlì-Cesena avvisa che ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di Valutazione d'impatto ambientale relativa al progetto di incremento del volume di stoccaggio del percolato a servizio della discarica denominata G2, sita in comune di Sogliano al Rubicone, località Ginestreto.

Il progetto è presentato dalla Sogliano Ambiente SpA, avente sede legale in Piazza Garibaldi 12 - 47030 Sogliano al Rubicone.

Il progetto, complessivamente inteso, appartiene alla categoria A.2.6 della L.R. 9/99 e s.m.i.: "Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 m³ (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152): discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'Allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152/2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva sino a 100.000 m³; ed è soggetto a procedura di VIA in virtù di quanto previsto al punto A.2.22) della medesima legge regionale: "Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato".

Il progetto interessa il territorio del comune di Sogliano al Rubicone e della provincia di Forlì-Cesena; dal punto di vista dei connessi impatti ambientali interessa anche il territorio dei comuni di Borghi, di Poggio Torriana e della provincia di Rimini.

Il progetto non ricade all'interno di aree naturali protette o siti tutelati come SIC o ZPS, ma si trova a circa 500 m dal SIC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia".

L'intervento in progetto prevede la realizzazione di un volume aggiuntivo per lo stoccaggio del percolato prodotto dalla discarica denominata G2, attraverso l'installazione di dieci serbatoi in vetroresina all'interno di bacino di contenimento di c.a. di volumetria conforme alla normativa vigente.

Si rende noto che la valutazione di impatto ambientale, se positivamente conclusa, comprenderà, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 9/99 e s.m.i., la modifica sostanziale all'Autorizzazione integrata ambientale e concessioni, autorizzazioni, licenze, pareri, nullaosta, assensi comunque denominati necessari per la realizzazione del progetto in base alla vigente normativa.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA presso la sede dell'Autorità competente:

- Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale - Ufficio V.I.A., sita in Piazza Morgagni n. 2 - 47121 Forlì

presso i seguenti Enti interessati:

- Comune di Sogliano al Rubicone (FC), sito in Piazza della

Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone

- Comune di Borghi (FC), sito in Piazza Lombardini n. 7 - 47030 Borghi

- Comune di Poggio Torriana (RN), sito in Via Roma n. 25 località Poggio Berni - 47024 Poggio Torriana

presso la seguente Provincia interessata:

- Provincia di Rimini - Ufficio Valutazione Impatto Ambientale, sita in Via Dario Campana n. 64 - 47922 Rimini

e presso la sede della Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione impatto ambientale e Promozione sostenibilità ambientale, sita in Via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

I medesimi elaborati sono inoltre pubblicati sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena (www.provincia.fc.it/pianificazione) e sul sito web regionale (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di Valutazione d'impatto ambientale (VIA) sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1, L.R. 9/99 e s.m.i., può presentare osservazioni all'Autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale - Ufficio V.I.A. - al seguente indirizzo: Piazza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. - Titolo II - Decisione in merito alla Procedura di verifica (screening) relativa all'incremento dei capi allevabili nell'allevamento "Cà Bantone" sito sulla S.S. Umbro Casentinese in loc. Cà Montanaro di Borello di Cesena in Comune di Cesena, attualmente autorizzato con provvedimento di AIA. n. 415/2013, presentata dalla Soc. Agr. Alimentare Srl

L'Autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena comunica la decisione in merito alla procedura di verifica (screening) relativa all'incremento dei capi allevabili nell'allevamento "Cà Bantone" sito sulla S.S. Umbro Casentinese in loc. Cà Montanaro di Borello di Cesena in Comune di Cesena, attualmente autorizzato con provvedimento di AIA n. 415/2013, presentata dalla Soc. Agr. Alimentare Srl, avente sede legale a S. Sofia, Via S.P. 4 del Bidente.

Il progetto interessa il territorio del comune di Cesena e della provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto è assoggettato a procedura di screening ai sensi dell'Allegato B.2, categoria B.2.68) della L.R. 9/99 s.s.m.m.i.i. "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2)".

Ai sensi del Titolo II della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., l'autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, con Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena prot. gen. n. 12150/2015, n. 41 del giorno 11/2/2015, ha assunto la seguente decisione:

"IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

a. richiamati gli elementi progettuali, le proposte tecniche e le valutazioni descritti in parte narrativa, di escludere, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., il progetto relativo all'incremento dei capi allevabili nell'allevamento "Cà Bantone" sito sulla S.S. Umbro Casentinese in loc. Cà Montanaro di Borello di Cesena in Comune di Cesena, dall'ulteriore procedura di VIA, con le seguenti prescrizioni:

1. durante la fase di cantiere relativa alla modifica del sistema di ventilazione in progetto, gli elementi del sistema forestale e boschivo cartografati alla Tav. 3 del P.T.C.P., non potranno essere rimossi e/o danneggiati e dovrà essere garantita la minima interferenza possibile con le aree boscate;
2. ai sensi dell'art. 69.04 del Piano Regolatore vigente del Comune di Cesena, la conformità urbanistico-edilizia e l'ammissibilità dell'intervento, sussistono solo per un numero di capi o per un peso vivo allevabile minore o uguale a quanto insediato ed autorizzato precedentemente all'adozione del vigente PRG 2000 (5/10/2000);
3. in caso di emergenza sanitaria potrà essere utilizzato il "deposito acque di lavaggio" o "lagone" dotato di geomembrana ubicato ad Est del capannone 1 a condizione che questo sia dotato di geomembrana totalmente impermeabile, che a valle dell'allontanamento delle acque di disinfezione da gestire come rifiuto, tutte le condotte, pozzetti e lagone stesso vengano opportunamente sanificati e che la disponibilità volumetrica, dichiarata adeguata, dello stesso lago sia in ogni momento disponibile per casi di emergenza improvvisa e in ogni periodo dell'anno predisponendo un "piano periodico di svuotamento" del lagone stesso al fine di garantire in ogni momento dell'anno la presenza della volumetria utile per le emergenze sanitarie. Il suddetto piano dovrà essere presentato in sede di AIA. ove verrà opportunamente valutato. In alternativa dovranno essere realizzati presso i sistemi di raccolta (caditoie o altro) interni ai capannoni e collegati alle condotte che riversano nel lagone, adeguati sistemi a chiusura ermetica da attivare in caso di emergenza sanitaria e i capannoni oggetto di modifiche in termini di numero di animali e pollina prodotte, dovranno essere dotati di sistemi separati di raccolta, convogliamento, e di accumulo finale a tenuta di adeguate dimensioni in grado di consentire, a lavaggio e pulizia ultimata, di contenere tutta l'acqua utilizzata per la sanificazione e di consentirne il prelievo per avviarla a smaltimento secondo le disposizioni vigenti, senza che vi siano rischi di fuoriuscita accidentale della stessa o percolamenti esterni;

b. di dare atto, conseguentemente, che il progetto da presentare in sede di modifica di A.I.A., dovrà essere conforme a quanto prescritto all'art. 69.04 del Piano Regolatore vigente del Comune di Cesena, tenendo conto delle valutazioni contenute nella parte narrativa del presente atto e delle prescrizioni sopra riportate;

c. di precisare che il progetto di cui alla lettera precedente, non dovrà nuovamente essere sottoposto alle procedure valutative di cui alla L.R. 9/99 e s.m.i. se verrà sviluppato attenendosi, in termini di contenuti, agli elementi progettuali già presentati, alle prescrizioni sopra riportate, e ad un numero di animali previsti inferiore o uguale a quello presentato nella presente procedura, in ragione del fatto che la presente valutazione ha ritenuto compatibili gli impatti derivanti dall'attuazione del progetto

che prevede un incremento fino a 133.000 capi/ciclo;

d. di quantificare in € 500,00, le spese istruttorie a carico del Proponente, corrispondente al valore forfettario previsto dall'art. 28 comma 1 della L.R. 9/99 e s.m.i.;

e. di dare atto che tali spese istruttorie sono già state corrisposte dalla Ditta in fase di attivazione della procedura di screening;

f. di trasmettere copia del presente atto alla Soc. Agr. Alimentare Srl

g. di trasmettere il presente atto al Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale per il seguito di competenza;

h. di trasmettere copia del presente atto al Comune di Cesena;

i. di pubblicare per estratto nel BURERT, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il presente partito di deliberazione;

j. di pubblicare integralmente sul sito web della Provincia di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 10, comma 3, della L.R. 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., la presente deliberazione;

k. di inoltrare copia del presente atto ad Arpa e all'ufficio AIA della Provincia per il seguito di competenza.

Il presente decreto deliberativo, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione. ”

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. - Titolo II - Procedura di Verifica (Screening) relativa all'incremento dei capi allevabili nell'allevamento sito in Via Torricchia in Comune di Forlimpopoli ed in Via Bagalona n. 699 in Comune di Bertinoro in loc. Bevano, presentata dalla Soc. Agr. Santamaria S.r.l. Archiviazione del procedimento

L'Autorità competente: Provincia Forlì-Cesena comunica l'archiviazione della procedura di verifica (screening) relativa all'aumento del numero di capi allevabili nell'allevamento sito in Via Torricchia in Comune di Forlimpopoli ed in Via Bagalona n. 699 in Comune di Bertinoro in loc. Bevano.

I termini di tale procedura sono cominciati a decorrere dal 19/11/2014, giorno in cui è stato pubblicato - nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 334 - l'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati.

Il progetto è stato presentato dalla Soc. Agr. Santamaria S.r.l., avente sede legale in Via del Rio n.400 località San Vittore, Comune di Cesena.

Il progetto prevede l'aumento del numero di capi tramite la sostituzione dei ventilatori attualmente presenti sul lato lungo di ogni capannone, con ventilatori posti sui lati corti e conseguente modifica del flusso d'aria da trasversale a longitudinale.

L'Autorità competente, Provincia di Forlì-Cesena, a seguito della nota della Società del 3/3/2015, acquisita al prot. prov. n. 22004 del 4/3/2015, nella quale chiede il ritiro dell'istanza di attivazione del procedimento in oggetto, con nota prot. prov. n. 23922 del 9/3/2015 ha disposto l'archiviazione della procedura.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, DLgs 152/06 - Riesame con valenza di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale Ditta Sogliano Ambiente SpA, Piazza Garibaldi 12, Sogliano al Rubicone (FC)

Si avvisa che ai sensi dell'art. 29-octies del DLgs 152/06 e s.m.i., con Decreto del Presidente n. 43 prot. n. 13902/2015 del 27/2/2015, è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale, così come riesaminata, alla Ditta Sogliano Ambiente SpA, con sede legale in Piazza Garibaldi 12, Sogliano al Rubicone, per la gestione della discarica denominata "G2" sita in località Ginestreto - Via Ginestreto Morsano n. 14 del medesimo Comune.

Durata: 9 anni.

I soggetti interessati possono prendere visione dell'autorizzazione presso la Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Impianti (Piazza Morgagni n. 9 - Forlì).

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Autorizzazione Integrata Ambientale - D.Lgs. 152/06 e s.m.i., Parte II - L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - Avviso dell'avvenuto rilascio del riesame dell'A.I.A. dell'impianto di discarica di rifiuti non pericolosi dell'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (ex Comunità Montana per le Valli del Taro e del Ceno) sito in loc. "I Piani di Tiedoli" in comune di Borgo Val di Taro

Si avvisa che ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., parte II, Titolo III-bis e della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 è stato rilasciato dall'Autorità competente Provincia di Parma - Servizio Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente, il riesame (anche su istanza di rinnovo) dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo all'Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno (ex Comunità Montana delle Valli del Taro e del Ceno) per l'impianto sito in comune di Borgo Val di Taro, loc. "I Piani di Tiedoli", per l'esercizio dell'attività di cui al punto 5.4 dell'Allegato VIII alla parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., discarica di rifiuti non pericolosi, il cui gestore è il Sig. Gianfranco Turchi.

L'impianto interessa il territorio del comune di Borgo Val di Taro e della provincia di Parma.

Il provvedimento di nuova AIA rilasciata con determinazione n. 408 del 26/2/2015, emesso dall'Autorità competente Provincia di Parma risulta consultabile integralmente sul sito Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna (<http://ippc-ai.arpa.emr.it/Intro.aspx>).

L'Autorità emanante è la Provincia di Parma

L'Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti è il Servizio Tutela e Valorizzazione dell'ambiente - Piazzale della Pace n. 1 - 43121 Parma, attraverso la formale procedura di accesso agli atti.

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Avviso per le opere d'interesse pubblico dell'avvenuto deposito del SIA e del relativo progetto definitivo per la procedura di

Valutazione d'impatto ambientale (VIA) comprensiva di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA). HERAmbiente SpA avente sede legale in Viale Carlo Berti Pichat n.2/4 - Bologna

Si avvisa che, ai sensi della legge regionale 18/5/1999, n. 9 e del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. sono stati depositati presso l'autorità competente Provincia di Ravenna, Ufficio VIA, Settore Ambiente e Territorio, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, il SIA ed il relativo progetto definitivo, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA relativi a realizzazione del 9° settore della discarica per rifiuti non pericolosi ubicata nel Comparto Impianti in SS 309 "Romea" km 2,6 a Ravenna

presentato da HERAmbiente SpA avente sede legale in Viale Carlo Berti Pichat 2/4, Bologna.

Il progetto appartiene alla categoria A.2.22 dell'allegato A.2 della legge regionale n. 9/1999: "Ogni modifica o estensione dei progetti elencati nel presente allegato, ove la modifica o l'estensione di per sé sono conformi agli eventuali limiti stabiliti nel presente allegato", in quanto trattasi d'ampliamento superiore a 100.000 mc di progetto di cui all'allegato A.2.6: "Discariche di rifiuti urbani non pericolosi con capacità complessiva superiore a 100.000 mc (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D5, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006); discariche di rifiuti speciali non pericolosi (operazioni di cui all'allegato B, lettere D1 e D, della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006), ad esclusione delle discariche per inerti con capacità complessiva fino a 100.000 mc".

Il progetto interessa il territorio del Comune di Ravenna e della provincia di Ravenna.

Il progetto prevede la realizzazione di un ulteriore settore di discarica di rifiuti non pericolosi (9° settore), avente una volumetria lorda pari a 1.000.000 mc per una capacità di smaltimento di rifiuti pari a 803.000 tonnellate, comprensivo del sistema di recupero energetico da biogas di potenza nominale pari a 1.250 kW_e.

Si avvisa che la Valutazione d'impatto ambientale, se positivamente conclusa, comprenderà e/o sostituirà le seguenti autorizzazioni richieste dal proponente: modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2, del Dlgs n. 152/2006, relativa all'esistente discarica per rifiuti non pericolosi gestita da HERAmbiente SpA, l'autorizzazione paesaggistica ai sensi del Dlgs n. 42/2004, l'autorizzazione sismica ai sensi della L.R. n. 19/2008 (per il solo corpo di discarica) ed il permesso di costruire di competenza del Comune di Ravenna e la Valutazione d'Incidenza ai sensi della D.G.R. n. 1191/2007 di competenza della Provincia di Ravenna.

I soggetti interessati possono prendere visione del SIA e del relativo progetto su supporto cartaceo presso la sede dell'autorità competente Provincia di Ravenna, Ufficio VIA, Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, 48121 Ravenna (previo appuntamento) e presso la sede del Comune interessato di Ravenna, Piazzale Farini n. 21, Ravenna e presso la sede della Regione Emilia-Romagna, Ufficio Valutazione Impatti e Relazione Stato Ambiente in Viale della Fiera n. 8, Bologna.

E' inoltre possibile prendere visione della documentazione collegandosi al sito web della Provincia di Ravenna: www.provincia.ra.it/Argomenti/Ambiente/VIA-e-screening/VIA-in-corso.

Il SIA ed il relativo progetto, prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nell'BURERT.

Entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge regionale n. 9/1999, può presentare osservazioni all'autorità competente Provincia di Ravenna, Ufficio VIA Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna.

Si precisa infine che la presente pubblicazione assolve anche agli obblighi di deposito e pubblicizzazione dovuti per la procedura di AIA ai sensi del Decreto Legislativo n. 152/2006 e s.m.i.

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Deposito degli elaborati per la procedura di verifica (screening) per Azienda Agricola Minotti Ivo & C. ss

Si avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18/5/1999, n. 9 e del decreto legislativo n. 152/2006, sono stati depositati presso l'autorità competente Provincia di Ravenna, Ufficio VIA, Settore Ambiente e Territorio, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativi ad ampliamento d'allevamento di suini da ingrasso con ampliamento di n. 3 capannoni esistenti e costruzione di n. 2 nuovi capannoni localizzato in Via Guarnera n. 10, loc. Castiglione di Ravenna e presentato da Azienda Agricola Minotti Ivo & C. ss con sede in Via del Confine n.5840, località Pioppa di Cesena (FC).

Il progetto appartiene alla categoria: B.2.68 "Modifiche o estensioni di progetti di cui all'allegato A.2 o all'allegato B.2 già autorizzati, realizzati o in fase di realizzazione, che possono avere notevoli ripercussioni negative sull'ambiente (modifica o estensione non inclusa nell'allegato A.2" di cui all'allegato B della L.R. n. 9/1999, in quanto trattasi d'intervento su impianto esistente ricadente al punto A.2.10 dell'allegato A alla L.R. n. 9/1999: "Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più di [...] 3000 posti per suini da produzione (di oltre 30 kg) o 900 posti per scrofe".

Il progetto interessa il territorio (in relazione sia alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti ambientali attesi) del Comune di Ravenna e potenzialmente del Comune di Cervia e della provincia di Ravenna.

Il progetto prevede l'ampliamento dell'allevamento d'ingrasso di suini da macelleria per allungamento di n. 3 capannoni esistenti di metri 24,35x17,00 (360 capi cadauno) e costruzione di n. 1 nuovo capannone da metri 75x17,00 (1140 capi). L'allevamento, che produce suini per il circuito del prosciutto di Parma, passerà da una capienza attuale di 7.131 capi a quella futura di 9.351.

L'Autorità competente è la Provincia di Ravenna.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening), presso la sede dell'Autorità competente: Provincia di Ravenna, Ufficio VIA Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 a Ravenna e presso la sede del Comune direttamente interessato di Ravenna, Piazzale Farini n. 21, Ravenna.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione. Entro lo stesso termine di 45 (quarantacinque) giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9,

comma 4, della Legge regionale n. 9/1999 può presentare osservazioni all'Autorità competente Provincia di Ravenna, Ufficio VIA Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - Ravenna.

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) - Società/ditta: Società Agricola Fattoria Prato s.s., con sede legale in Comune di Forlì (FC), Via E. Forlanini n. 11 e stabilimento in Comune di Alfonsine, località Longastrino, Via Bassa n. 251. Impianto: impianto IPPC esistente di allevamento avicolo (punto 6.6. lettera a allegato VIII, parte II, D.Lgs 152/06 e smi). Comune interessato: Alfonsine - Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Provincia interessata: Ravenna

La Provincia di Ravenna avvisa che con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 764 del 6/3/2015 è stato rilasciato, ai sensi Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e della DGR 1113/2011, il riesame (con valenza di rinnovo) con modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'installazione esistente di allevamento intensivo avicolo sito in Comune di Alfonsine, località Longastrino, Via Bassa n. 251, gestito dalla Società Agricola Fattoria Prato s.s.

Il documento integrale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto gestito dalla Società Agricola Fattoria Prato s.s. è disponibile per la pubblica consultazione sul portale IPPC-AIA: <http://ippc-aia.arpa.emr.it>, sul sito internet della Provincia di Ravenna: www.provincia.ra.it, nonché presso la Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - Ravenna.

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Riesame di Autorizzazione Integrata Ambientale - Società/ditta: Azienda Agricola Villapianta s.s., con sede legale in Comune di Alfonsine (RA), Via Reale Lavezzola n. 39-A e stabilimento in Comune di Alfonsine, località Villa Pianta, Via Reale Lavezzola n. 39. Impianto: impianto IPPC esistente di allevamento suinicolo (punto 6.6. lettera b allegato VIII, parte II, D.Lgs 152/06 e smi). Comune interessato: Alfonsine - Unione dei Comuni della Bassa Romagna - Provincia interessata: Ravenna

La Provincia di Ravenna avvisa che con provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio n. 765 del 6/3/2015 è stato rilasciato, ai sensi Titolo III-bis della Parte II del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 11 della L.R. n. 21/2004 e della DGR 1113/2011, il riesame (con valenza di rinnovo) con voltura dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'installazione esistente di allevamento intensivo suinicolo sito in Comune di Alfonsine, località Villa Pianta, Via Reale Lavezzola n. 39, gestito dalla Azienda Agricola Villapianta s.s.

Il documento integrale di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'impianto gestito dalla Azienda Agricola Villapianta s.s. è disponibile per la pubblica consultazione sul portale IPPC-AIA: <http://ippc-aia.arpa.emr.it>, sul sito internet

della Provincia di Ravenna: www.provincia.ra.it, nonché presso la Provincia di Ravenna, Settore Ambiente e Territorio, Piazza Caduti per la Libertà n. 2, Ravenna.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Avviso di avvio del procedimento di modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale alla ditta Antica Ceramica Rubiera Srl per l'impianto sito in Via per Salvaterra n. 18, Comune di Rubiera (RE) - L. 241/1990 art. 7 e 8

La Provincia di Reggio Emilia avvisa che ha dato avvio al procedimento di modifica sostanziale di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto (Allegato VIII D.Lgs 152/06 Parte II: cod. 3.5: Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno...) della società Antica Ceramica Rubiera Srl localizzato in Via per Salvaterra n. 18, Comune di Rubiera (RE) a seguito di specifica istanza presentata dalla Ditta. Il procedimento è regolato a norma dell'art. 29-quater del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Parte II.

La domanda è depositata presso la Provincia di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4, Reggio Emilia ed il Responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Oleari, Responsabile della U.O. Tecnico Giuridica, AIA e Procedimenti Autorizzativi della Provincia di Reggio Emilia.

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Avviso dell'avvenuto deposito del Progetto di modifica allevamento avicolo con aumento della densità di capi allevati, sito in comune di Bellaria Igea Marina alla Via Fornace n. 46, ai fini della procedura di verifica di assoggettabilità (screening)

La Provincia di Rimini rende noto che, ai sensi del Titolo II della Legge regionale n. 9/1999, sono stati depositati presso l'Autorità competente Provincia di Rimini - Ufficio VIA - Via Dario Campana n. 64 - 47922 Rimini, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di Verifica di assoggettabilità (screening) relativi al progetto di:

Modifica allevamento avicolo con aumento della densità di capi allevati

localizzato in: Comune di Bellaria Igea Marina - Via Fornace n. 46

presentato da: Ditta Società Agricola Santamaria Srl, Via del Rio n. 400 - 47522 San Vittore di Cesena (FC).

L'opera appartiene alla seguente categoria: L.R. 9/1999 Allegato B.2 Punto 68).

Il progetto interessa il territorio del seguente Comune: Comune di Bellaria Igea Marina e delle seguenti province: Provincia di Rimini.

Il progetto prevede la modifica di un allevamento avicolo esistente (tacchini) con aumento dei capi allevati da 36.739 a 39.133 (maschi e femmine), fino a 49.668 (solo femmine), con sostituzione ed incremento dei ventilatori a servizio dei capannoni

esistenti, senza aumento della superficie.

L'Autorità competente è la Provincia di Rimini - Via Dario Campana n. 64 - 47922 Rimini.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di Verifica di assoggettabilità (screening) presso la sede dell'Autorità competente: Provincia di Rimini sita in via: Dario Campana n. 64 - 47922 Rimini e presso la sede del seguente Comune interessato: Comune di Bellaria Igea Marina - Piazza del Popolo n. 1.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione e sono disponibili on line nella sezione V.I.A. del sito web della Provincia di Rimini www.ambiente.provincia.rimini.it

Entro lo stesso termine di 45 (quarantacinque) giorni chiunque può presentare osservazioni all'Autorità competente: Provincia di Rimini - Ufficio VIA al seguente indirizzo: Via Dario Campana n. 64 - 47922 Rimini.

COMUNE DI GOSSOLENGO (PIACENZA)

COMUNICATO

Avviso di deposito, ai sensi del Titolo III della Legge Regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., e del DLgs 152/06 e s.m.i., della documentazione per l'attivazione della procedura di VIA relativa all'Unità di Cava A1 e A2 del polo estrattivo n. 7 "Cà Trebbia" - Comparto estrattivo A del P.A.E. del Comune di Gossolengo (PC)

Si avvisa che, ai sensi del Titolo III della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., e del DLgs 152/06 e s.m.i., sono stati depositati presso l'Autorità competente: Comune di Gossolengo, Piazza Roma n. 16 - 29020 Gossolengo (Piacenza), per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa al:

- progetto: di coltivazione e sistemazione finale dell'unità di Cava A1 e A2 dell'ambito estrattivo "Cà Trebbia" del polo estrattivo n. 7 del P.A.E. del Comune di Gossolengo

- localizzato: Comune di Gossolengo (PC) - Località Cà Trebbia

- presentato da: ETS EcoTecnologie Stradali Ssrl - Loc. Cà Trebbia - Gossolengo (PC)

Il progetto appartiene alla seguente categoria: Allegato B3 - Lettera B. 3.4) - Cave e torbiere"

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: comune di Gossolengo (PC) e della Provincia di Piacenza.

L'Autorità competente è il Comune di Gossolengo - Piazza Roma n. 16 - 29020 Gossolengo (Piacenza).

Il progetto presentato dalla ETS EcoTecnologie Stradali Srl prevede la coltivazione di un'area individuata come Polo Estrattivo n. 7 del P.A.E. del Comune di Gossolengo denominato "Cà Trebbia" allo scopo di estrarre materiale ghiaioso per la sua commercializzazione.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di VIA, presso la sede dell'Autorità competente: Comune di Gossolengo - Piazza Roma n. 16 - 29020 Gossolengo (PC), presso la Provincia

di Piacenza - Servizio Tutela ambientale e faunistica - Corso Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza - presso la sede della Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatto e Promozione Sostenibilità Ambientale, Via della Fiera n. 8 - Bologna.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale sono depositi per 60 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine chiunque può presentare, ai sensi dell'art. 15, comma 1 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., osservazioni all'Autorità competente: Comune di Gossolengo, al seguente indirizzo: Piazza Roma n. 16 - 29020 Gossolengo (PC).

COMUNE DI MODENA

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.), Ditta ITALPIZZA SRL. Avviso di deposito

La Ditta ITALPIZZA SRL, con sede legale in Strada Gherbella n. 454/A, in Comune di Modena (MO), ha presentato, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 2 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm., domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale relativa agli impianti per la fabbricazione di prodotti alimentari (punto 6.4 b-3) dell'Allegato VII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.), localizzato in Strada Gherbella n. 454/A, in Comune di Modena (MO).

L'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/04.

Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli impianti) il territorio del Comune di Modena e della Provincia di Modena.

La documentazione è depositata presso la Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340, Modena e presso il Comune di Modena - Settore Ambiente, Protezione civile, Mobilità e Sicurezza del territorio (Mo), per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.

La domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso; entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni in forma scritta alla Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340 - Modena.

Il responsabile del procedimento è la D.ssa Claudia Giovanardi in qualità di Dirigente Responsabile del Servizio Amministrativo dello Sportello Unico Attività Produttive.

COMUNE DI PIACENZA

COMUNICATO

Progetto di installazione di un impianto mobile di trasformazione inerti - cava "Bassanetti 2" (Ambito estrattivo n. 3 del PAE vigente), in località "Torchiello" a Piacenza - L.R. n. 9/1999 e D.Lgs. n. 152/2006. Decisione finale: esclusione dalla procedura di VIA con prescrizioni

L'Autorità competente: Comune di Piacenza - D.O. Riqualficazione e Sviluppo del Territorio - Servizio Ambiente Parchi e Protezione Civile - U.O. Ecologia, comunica la decisione relativa alla procedura di verifica (Screening) concernente il Progetto di installazione di un impianto mobile di trasformazione inerti, estratti all'interno della cava "Bassanetti 2" (Ambito estrattivo n. 3 del PAE vigente); localizzato in: Comune di Piacenza, località Torchiello; presentato da: Bassanetti Nello Srl. Il progetto interessa il territorio del Comune di Piacenza e della Provincia di Piacenza.

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i., il Comune di Piacenza, con atto di Giunta comunale 3 marzo 2015 n. 52, ha assunto la seguente decisione:

delibera:

1. di escludere, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i e dell'art.10 comma 1 lett. b) della L.R. 18 maggio 1999 n. 9, dalla procedura di VIA, il progetto "Installazione di impianto mobile trasformazione inerti presso l'Ambito estrattivo n. 3", localizzato nel Comune di Piacenza, località Torchiello, in quanto esso non ha impatti negativi e significativi sull'ambiente, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni, già indicate al punto 7 del "Rapporto sull'Impatto Ambientale", approvato dalla Conferenza di Servizi nella seduta conclusiva del 4 dicembre 2014, All. A all'atto deliberativo quale parte integrante e sostanziale e di seguito riportate:

- il progetto dovrà essere realizzato così come previsto dalla documentazione presentata (Relazione Tecnica ed elaborati grafici) e dovranno essere realizzati tutti gli interventi di mitigazione ivi previsti;

2. di dare atto che per l'intervento in discorso è stata rilasciata Autorizzazione Paesaggistica (All. D al presente atto) con le seguenti prescrizioni:

- tutte le prescrizioni contenute nella D.G.C. 170 del 29 agosto 2012 relative all'Ambito 3 per quanto riguarda il procedimento di Autorizzazione Paesaggistica;

- sia i cumuli di materiale da selezionare sia i cumuli di materiale selezionato dovranno avere un'altezza massima pari a 3 m.

delibera inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. n. 267/2000, per consentire il rispetto dei termini fissati dalla normativa di settore per la conclusione del procedimento.

COMUNE DI RAVENNA

COMUNICATO

Decisione relativa alla procedura di verifica di assoggettabilità (screening), ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., per il progetto di ampliamento ESP Ravenna, Comparto s5, Borgo Montone, presentato dalla Società Immobiliare Grande Distribuzione S.p.a., Ravenna

L'Autorità competente: Comune di Ravenna - Servizio Ambiente ed Aree Energia comunica la decisione relativa alla Procedura di verifica di assoggettabilità (screening) concernente il:

- progetto: ampliamento centro commerciale ESP;
- presentato: Immobiliare Grande Distribuzione S.P.A, con sede in Via Agro Pontino n.13 - 48121 Ravenna;

- localizzato: a Borgo Montone, Ravenna.

Ai sensi della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, e s.m.i. l'Autorità competente Comune di Ravenna con atto di deliberazione della Giunta comunale del 3 febbraio 2015, Prot. Gen. n. 18735, Prot. Verb. n. 19, avente come oggetto "Procedura di verifica di assoggettabilità (screening), ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., per il progetto di ampliamento Esp Ravenna, comparto s5,

Borgo Montone, presentato dalla Società Immobiliare Grande Distribuzione S.P.A., Via Agro Pontino 13, 48121 Ravenna", ha deliberato:

- di non assoggettare il progetto di ampliamento Esp Ravenna, comparto s5, Borgo Montone, presentato dalla Società Immobiliare Grande Distribuzione S.P.A., a procedura di V.I.A. ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., con prescrizioni.

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 19 FEBBRAIO 2015 N. 1

Presenza d'atto del DPGR n. 220 del 29/12/2014. Modifica della composizione del Comitato di Indirizzo

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

Di prendere atto che il nuovo componente del Comitato di Indirizzo, in rappresentanza di Regione Emilia-Romagna, è l'Assessore alla Difesa del suolo e della costa, Protezione civile, Politiche ambientali e della montagna Paola Gazzolo, a decorrere dal 29/12/2014 - data del D.P.G.R. n. 220 citato in premessa e allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO 19 FEBBRAIO 2015 N. 2

Linee di Indirizzo per il Direttore di AIPO e per la Delegazione trattante di Parte Pubblica per l'avvio del ciclo delle performance e della contrattazione decentrata integrativa relativa al Personale dirigente e non dirigente dell'Agenzia. Anno 2015

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

1. Di approvare le linee di indirizzo, così come evidenziate in premessa, da assegnare al Direttore di AIPO e alla delegazione trattante di parte pubblica, per quanto di competenza, per l'avvio del ciclo delle performance di Agenzia 2015-2017 e per la gestione dei tavoli di relazioni sindacali, sia per quanto riguarda il personale dirigente e non dirigente dell'Agenzia, con particolare riferimento alla gestione dei fondi aziendali per l'anno 2015;
2. Di dare mandato al Direttore di AIPO di quantificare il fondo "Risorse decentrate" relativamente al comparto (parte stabile) e per la dirigenza relativamente al corrente anno;
3. Di impegnare la delegazione trattante di parte pubblica all'avvio di specifiche trattative per la definizione di nuovi CCDI, sia per il personale di Comparto sia per l'area Dirigenziale, con l'obiettivo di poter dotare l'Agenzia dei nuovi contratti

decentrati integrativi giuridici auspicabilmente entro il primo semestre 2015;

4. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Presidente della Delegazione Trattante di Parte Pubblica, al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Agenzia e al Nucleo di Valutazione.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DEL 19 FEBBRAIO 2015, N. 3

Approvazione dello schema di "Accordo Quadro di collaborazione tra AIPO, Sistemi Territoriali SpA, Provincia di Mantova e Autorità Portuale di Venezia, per la gestione e conduzione del sistema RIS (River Information Service) e la definizione del ruolo di Provider", per lo sviluppo della navigazione interna nel sistema idroviario dell'Italia del Nord

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

1) Di approvare lo schema di "Accordo Quadro di Collaborazione" allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale tra l'Agenzia Interregionale per il fiume Po, Sistemi Territoriali spa, Provincia di Mantova e Autorità Portuale di Venezia, per la gestione e conduzione del sistema RIS (River Information Service) per lo sviluppo della navigazione interna nel sistema idroviario dell'Italia del nord;

2) Di incaricare il Dirigente Apicale del Settore Navigazione Interna, Ing. Ivano Galvani, alla sottoscrizione dell'atto.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA
DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DEL 19 FEBBRAIO 2015, N. 4

Individuazione del Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dell'Agenzia, ai sensi dell'art. 1,

comma 7, della Legge 190/2012 e dell'art. 43, comma 1 del DLgs 33/13

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

1) Di nominare - in via transitoria - il dirigente vicario Dott. Giuseppe Barbieri quale Responsabile dell'Agenzia per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

2) Di stabilire che detto incarico avrà piena efficacia dalla data della specifica disposizione interna che il Direttore Vicario vorrà assumere, al fine di rimuovere eventuali incompatibilità del dirigente medesimo in relazione allo svolgimento dell'incarico suddetto;

3) Di dare comunicazione della presente nomina all'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) in ottemperanza all'art. 1, comma 7, Legge 190/12.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - PARMA

DELIBERAZIONE DEL COMITATO DI INDIRIZZO DEL 19 FEBBRAIO 2015, N. 5

Costituzione di parte civile di AIPO ai sensi e per gli effetti degli artt. 74 e seguenti del c.p.p.

IL COMITATO DI INDIRIZZO

(omissis)

delibera:

1. Di ritenere opportuno che AIPO si costituisca parte civile nel procedimento penale in questione ai sensi e per gli effetti degli artt. 74 e seguenti del c.p.p. e di coltivare la medesima in ogni fase e grado di giudizio, allo scopo di tutelare la posizione e l'immagine dell'AIPO con riferimento ai danni tutti patrimoniali e non subiti per i fatti di cui è causa;

2. Di autorizzare il Direttore alla formalizzazione degli atti necessari per la nomina di un difensore legale del libero foro, al fine di garantire in tempo utile la costituzione di AIPO quale parte civile per l'udienza preliminare, fissata per il prossimo 27 febbraio presso il tribunale di Rovigo.

La presente deliberazione sarà pubblicata nei Bollettini Ufficiali delle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto.

Il testo integrale della delibera è reperibile sul sito internet dell'Agenzia <http://www.agenziapo.it>

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Procedura di Autorizzazione Unica ex art. 12 DLgs 387/03 dell'impianto a combustione di biogas di discarica (potenza nominale 0,625 MWe) proposto da Herambiente Spa presso la Discarica Tre Monti, Imola - Avviso di deposito

per consultazione ed eventuali osservazioni degli elaborati di variante urbanistica per apposizione del vincolo espropriativo preordinato all'asservimento coattivo di elettrodotta, quale infrastruttura connessa al nuovo impianto

Si comunica che Herambiente Spa in data 29/1/2015, ha presentato alla Città Metropolitana di Bologna, Autorità competente ai sensi dell'art. 3 della L.R. 26/2004, una istanza di rilascio ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003, dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto a combustione di biogas di discarica, potenza nominale 0,625 MWe, presso la Discarica Tre Monti, Comune di Imola.

Tale progetto ha conseguito l'esito di non assoggettabilità a Valutazione di impatto ambientale con deliberazione di Giunta provinciale n. 524 del 23/12/2014 e comporta una modifica non sostanziale del titolo di Autorizzazione integrata Ambientale rilasciato dalla Provincia di Bologna al medesimo gestore della Discarica Tre Monti.

Il procedimento unico attivato ai sensi dell'art. 7 della L. 241/1990 ha subito una sospensione dall'11/2/2015 al 26/2/2015 per la regolarizzazione dell'istanza, e prevede un termine di 90 giorni, a far data dall'avvio, al netto dei periodi di sospensione.

Per proprio conto Hera Spa intende realizzare e gestire la linea elettrica di Media Tensione, a servizio del nuovo impianto, in parte in cavo aereo e in parte interrato, per una lunghezza complessiva di circa km 5,9, suddivisa in due tratte connesse tra di loro mediante linea MT esistente, con demolizione di circa Km 1,500 di linee aeree esistenti e costruzione di 3 nuove cabine elettriche.

La nuova linea elettrica interferisce con il Fiume Santerno, il Rio Goccianello e fascia boscata tutelati dal D.Lgs 42/04 per le quali è richiesto il rilascio dell'Autorizzazione Paesaggistica ai sensi del D.Lgs. 42/2004.

Gli interventi e le opere inerenti le infrastrutture elettriche richiedono una variante agli strumenti urbanistici del Comune di Imola, con apposizione del vincolo espropriativo di aree non disponibili, tutte ubicate nel Comune di Imola, ai sensi della L.R. 37/2002 e del D.P.R. 327/2001.

Pertanto il Proponente ha richiesto la dichiarazione di pubblica utilità degli interventi.

I mappali interessati sono:

- foglio 156 mappali: 147, 148, 356, 364, 523, 525, 393, 635, 431, 503
- foglio 168 mappali: 2, 3, 129, 140, 197
- foglio 167 mappali: 194, 433, 162, 165, 438, 444, 462, 460, 185, 195, 457, 196
- foglio 183 mappali: 6, 257, 103, 112, 232, 363, 365
- foglio 206 mappali: 6, 5, 4, 121, 3, 8, 171, 7
- foglio 203 mappali: 193, 192, 181, 200
- foglio 205 mappali: 7, 4, 5, 3
- foglio 204 mappale: 105
- foglio 226 mappali: 58
- foglio 226 mappali: 126, 127, 128, 130, 107, 132
- foglio 225 mappali: 63, 65, 67, 117
- foglio 226 mappali: 125, 130, 107, 175
- foglio 235 mappale 1914, 192, 285, 245.

I proprietari delle aree soggette a dichiarazione di pubblica utilità per apposizione del vincolo espropriativo saranno personalmente informati dall'autorità competente, Città Metropolitana

di Bologna, come statuito dall'art. 7 della L. 241/90 e dall'art. 11 del DPR 327/01 e ss.mm.ii., nella persona del Responsabile del Procedimento, ing. Maria Angela Guizzardi. Si avvisa, pertanto, che a far data dalla contestuale pubblicazione nel BURERT, Albo Pretorio Metropolitano e Comunale, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, anche gli elaborati prescritti per le procedure espropriative e di variante sopra elencate.

I soggetti interessati possono direttamente prendere visione presso la sede della Città Metropolitana di Bologna, Settore Ambiente, Servizio Tutela Ambientale, U.O. Energia ed Emissioni Atmosfera, Via San Felice, 25, Bologna, e presso il Comune di Imola, della documentazione progettuale ed amministrativa inerente le endoprocedure di apposizione del vincolo di servitù di elettrodotto (piano particellare, catastini, elenco dei proprietari delle particelle ecc.) e di variante agli strumenti urbanistici del Comune di Imola, i cui effetti giuridici verranno prodotti dal provvedimento finale di Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio dell'impianto e delle infrastrutture elettriche connesse.

Gli elaborati prescritti sono infatti disponibili per la consultazione presso i predetti uffici pubblici per quaranta giorni naturali consecutivi alla pubblicazione del presente avviso nella Parte Seconda Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, all'Albo Pretorio Metropolitano e a quello Comunale, oltre che sul sito web della Città Metropolitana di Bologna.

Entro lo stesso termine, chiunque può presentare osservazioni scritte, in carta semplice, anche a mezzo pec cm.bo@cert.cittametropolitana.bo.it all'Autorità competente, Città Metropolitana di Bologna, Servizio Tutela Ambientale, U.O. Energia, Via San Felice n. 25 - 40122, Bologna ovvero al Comune di Imola.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Angela Guizzardi

PROVINCIA DI PARMA

COMUNICATO

Avviso di deposito, ai sensi dell'art. 27 della L.R. 20/00, della variante specifica normativa al piano operativo per gli insediamenti commerciali di interesse provinciale e sovracomunale (POICP) della Provincia di Parma, adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/00

Si rende noto che, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 8 del 26/2/2015, è stata adottata la variante specifica normativa al Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali di interesse provinciale e sovracomunale (POICP) della Provincia di Parma, ai sensi dell'art. 27 bis della L.R. 20/00.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, 5° comma, della L.R. 20/2000, copia dell'atto deliberativo e della relativa documentazione sono depositati per la libera consultazione presso la sede dell'Amministrazione provinciale di Parma nonché presso la Regione Emilia-Romagna, e consultabile online sul sito web della Provincia di Parma www.provincia.parma.it - Servizio Programmazione e Pianificazione Territoriale.

Il deposito avrà la durata di 30 giorni consecutivi a partire dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 27, comma 6, della L.R. 20/00 e ed entro la scadenza dello stesso termine potranno fare osservazione i seguenti organismi:

1. gli enti e organismi pubblici,
2. le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela di interessi diffusi,
3. i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del piano adottato sono destinate a produrre effetti diretti.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Sergio Peri

COMUNE DI BAISO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Avviso di adozione Regolamento urbanistico edilizio del Comune di Baiso - artt. 33 e 34 - L.R. 20/00

Si rende noto che il Consiglio comunale di Baiso, con delibera n. 56 del 22/12/2014, ha proceduto all'adozione, ai sensi dell'art. 33 e 34 della L.R. 20/00 e s.m., del RUE

Chiunque può prendere visione della suddetta documentazione, che è pubblicata all'Albo Pretorio on-line sul sito istituzionale del Comune di Baiso ed è visionabile per 60 giorni dal 25 marzo 2015; inoltre la copia cartacea è depositata presso il Settore Tecnico Progettuale, Piazza della Repubblica n. 1 - 1° piano, e può essere visionata liberamente negli orari di ricevimento del pubblico entro il termine sopra indicato.

Entro il 24 maggio 2015 chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della documentazione adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

Le osservazioni dovranno essere dirette al Sindaco e prodotte in triplice copia, di cui una in competente bollo.

La pubblicazione si intende effettuata anche ai fini della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi del DLgs 152/06, pertanto gli elaborati di RUE sono comprensivi del Rapporto Ambientale e della Sintesi non tecnica.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Bisi

COMUNE DI LANGHIRANO (PARMA)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 12 DICEMBRE 2014, B. 168

Strada S.P. 32 Pedemontana in loc. Pilastro - tratto dal Km 4+570 al Km 5+730 - Classificazione a "strada comunale" in seguito a variante - Dismissione da parte della Provincia di Parma e presa in carico da parte del Comune di Langhirano

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- le disposizioni introdotte dall'art. 2 del Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i. e dagli artt. 2-3-4 del Regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. n. 495/92 e s.m.i., disciplinano le classificazioni e declassificazioni amministrative delle strade di uso pubblico ed i passaggi di proprietà tra gli Enti proprietari delle strade;
- le disposizioni introdotte dall'art. 1, c.1 della L.R. n. 35/94 prevedono che le Province ed i Comuni siano delegati ad adottare i provvedimenti di classificazione e declassificazione amministrativa delle strade aventi le caratteristiche

di strade provinciali, comunali e vicinali ex art.2, commi 5 - 6 - 7 del D.Lgs. n.285/92;

- il Nuovo Codice della Strada, approvato con D.Lgs. n.285/92 e s.m.i., all'art.2 "definizione e classificazione delle strade" stabilisce che:

(omissis)

per esigenze di carattere amministrativo e con riferimento all'uso e alle tipologie dei collegamenti svolti, le strade si distinguono in "statali", "regionali", "provinciali" e "comunali" secondo le indicazioni che seguono:

Le strade extraurbane si distinguono in

(omissis)

C- Provinciali quando allacciano il Capoluogo di provincia ai capoluoghi dei singoli comuni della rispettiva provincia o più capoluoghi di comuni tra loro ovvero quando allacciano alla rete stradale o regionale i capoluoghi di comune, se ciò sia particolarmente rilevante per ragioni di carattere industriale, commerciale, agricolo, turistico o climatico;

D – Comunali quando congiungono il capoluogo del comune con le sue frazioni o le frazioni tra loro, ovvero congiungono il capoluogo con la stazione ferroviaria, tranviaria o automobilistica, con un aeroporto o porto marittimo, lacuale o fluviale, con interporti o nodi di scambio internodale o con le località che sono sede di essenziali servizi interessanti la collettività comunale. Ai fini del presente codice, le strade vicinali sono assimilate alle strade comunali;

Considerato che:

- a seguito delle modifiche apportate alla viabilità nel territorio comunale di Langhirano, con particolare riferimento alla realizzazione della strada "Nuova Pedemontana SP121R" in loc. Pilastro, i flussi di traffico della S.P. Pedemontana si sono ridotti ed in particolare il tratto dal KM 4+570 al KM 5+730, ovvero dall'intersezione con la strada per Calicella (confine comunale Langhirano-Felino) all'intersezione con la S.P.665 "Variante di Pilastro" (confine comunale Langhirano-Parma), per un totale di KM 1,160 ha assunto le caratteristiche di strada comunale;
- attraverso la deliberazione del Consiglio provinciale n. 47 dell'11/9/2014 la Provincia di Parma ha disposto la dismissione della S.P.32 "Pedemontana" nel tratto di cui sopra, ex art. 2, c.4-6 del DPR n.495/92 e la cessione gratuita al Comune di Langhirano del medesimo tratto stradale;
- il Comune di Langhirano a seguito del trasferimento del tratto stradale in argomento dalla Provincia di Parma è delegato, secondo quanto disposto dagli artt.1-4 della L.R. n.35/94, a:
 - classificare lo stesso tratto di strada ai sensi dell'art. 2, commi 4 - 6 del D.P.R. n.495/92 e s.m.i. quale "strada comunale";
 - pubblicare all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi il provvedimento di classificazione adottato;
 - trasmettere il provvedimento di classificazione divenuto definitivo alla Regione, che provvede, a sua volta, alla pubblicazione dello stesso nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - trasmettere il provvedimento di classificazione divenuto definitivo al Ministero dei Lavori pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione ex art. 226 del D.Lgs. n. 285/92 al fine dell'inserimento del tratto stradale in argomento nell'archivio nazionale strade;

Visti:

- il verbale di consegna ex art. 4 DPR n. 495/92 del 28/10/2014 ns. prot. n. 16565 del 7/11/2014 con il quale si sancisce la dismissione e la consegna al Comune di Langhirano del tratto della S.P. 32 "Pedemontana" in oggetto;
 - il D.Lgs. n. 285/92 e s.m.i.;
 - il DPR n. 495/92 e s.m.i.;
 - la Legge della Regione Emilia-Romagna n. 35/94;
 - il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Settore Gestione del Territorio, in ordine alla regolarità tecnica;
 - il parere favorevole, formulato sulla proposta di delibera dal Responsabile del Settore Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;
- Ritenuto
- di prendere atto di tale dismissione ex art. 4, c. 2 del DPR n. 495/92 da parte dell'Amministrazione Provinciale di Parma e conseguentemente di includere la S.P. 32 "Pedemontana" nel tratto dal Km 4+570 al Km 5+730, ovvero dall'intersezione con la strada per Calicella (confine comunale Langhirano-Felino) all'intersezione con la S.P. 665 "Variante di Pilastro" (confine comunale Langhirano-Parma), per un totale di Km 1,160 fra le strade comunali con passaggio degli oneri di manutenzione in carico al Comune di Langhirano;

A voti unanimi resi palesemente

delibera:

1. di prendere atto della dismissione e conseguente declassificazione della S.P. 32 "Pedemontana" nel tratto dal Km 4+570 al Km 5+730, ovvero dall'intersezione con la strada per Calicella (confine comunale Langhirano-Felino) all'intersezione con la S.P.665 "Variante di Pilastro" (confine comunale Langhirano-Parma), per un totale di KM 1,160, disposto dall'Amministrazione Provinciale di Parma con deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 dell'11/9/2014;
2. di approvare il Verbale di Consegna, ns. prot. n. 16565 del 7/11/2014, che si allega al presente atto quale parte integrante dello stesso, a firma del Responsabile del Settore Gestione del Territorio del Comune di Langhirano ing. Bacchieri Cortesi Giampiero e del rappresentante della Provincia di Parma ing. Perrotta Carlo del 28/10/2014, che sancisce il passaggio del tratto stradale in argomento dalla Provincia di Parma al Comune di Langhirano;
3. di classificare la S.P. 32 "Pedemontana" nel tratto dal Km 4+570 al Km 5+730, ovvero dall'intersezione con la strada per Calicella (confine comunale Langhirano-Felino) all'intersezione con la S.P. 665 "Variante di Pilastro" (confine comunale Langhirano-Parma), per un totale di Km 1,160, quale "strada comunale" e di acquisire il tratto al patrimonio strade del Comune di Langhirano;
4. di disporre che la presente deliberazione venga pubblicata ai sensi della L.R. n. 35/94 all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi, onde consentire ai cittadini di presentare eventuali osservazioni avverso il provvedimento medesimo entro il termine di trenta giorni successivi alla scadenza del suddetto periodo di pubblicazione;
5. di trasmettere il presente provvedimento, divenuto definitivo, alla Regione Emilia-Romagna per la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione nonché al Ministero dei Lavori pubblici, Ispettorato generale per la sicurezza e la circolazione ex art. 226 del D.Lgs. n. 285/92 al fine dell'inserimento

- del tratto stradale in argomento nell'archivio nazionale strade;
6. di demandare agli uffici competenti la predisposizione dei successivi atti necessari, precisando che le spese conseguenti ai procedimenti di cui sopra sono a totale carico dell'Amministrazione Provinciale di Parma;
 7. di trasmettere copia del presente atto all'Amministrazione Provinciale di Parma che provvederà a compiere gli atti necessari alla declassificazione amministrativa del tratto in esame nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente in materia citata in premessa.

COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RIMINI)

COMUNICATO

Variante al piano particolareggiato di iniziativa privata del comparto C2-29 in località "Casacce", in variante al PRG (V.P. 29)

Si avvisa:

- che con deliberazione di Consiglio comunale n. 10 del 26/2/2015 esecutiva il 23/03/2015 è stata adottata la variante al piano particolareggiato di iniziativa privata del comparto C2-29 in località Casacce, in variante al PRG (V.P. 29).
- che dal 25/3/2015 gli atti relativi a quanto sopra rimarranno depositati per 60 giorni consecutivi presso la segreteria del Comune;
- che per tutta la durata del deposito, chiunque potrà presentare osservazioni in bollo, indirizzate al Sindaco citando esplicitamente nell'oggetto che trattasi di "osservazioni alla variante al particolareggiato di comparto C2-29 in variante al PRG (V.P. 29)";
- che il presente avviso è pubblicato nel BUR, all'albo pretorio e sul sito informatico di questo Comune.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rita Simoncelli

COMUNE DI MISANO ADRIATICO (RIMINI)

COMUNICATO

Approvazione variante parziale n. 28 al vigente PRG

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 26/2/2015 esecutiva il 23/3/2015 è stata approvata la variante parziale al vigente PRG n. "28" relativa a modifiche normative e cartografiche.

Chiunque potrà prendere visione degli atti presso l'ufficio edilizia privata del Comune di Misano Adriatico o visitando il sito istituzionale www.misano.org nel campo "atti e documenti", "delibere".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Rita Simoncelli

COMUNE DI MODENA

COMUNICATO

Progetto di impianto idroelettrico sul fiume Panaro, località San Donnino, Comune di Modena, proponente Società

DGM S.r.l. - Espressione in merito alla valutazione di impatto ambientale (VIA), alla variante al vigente Piano Regolatore Comunale (POC) ed all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio - Approvazione art. 17 L.R. 9/1999

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 19 del 9/3/2015, esecutiva ai sensi di legge, è stata ratificata, ai sensi dell'art. 17 L.R. 9/1999 la procedura di VIA positiva che costituisce variante urbanistica al vigente Piano Regolatore Comunale (POC) e relativa al progetto di impianto idroelettrico sul fiume Panaro – loc. San Donnino - Modena.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Marcello Capucci

COMUNE DI RAVENNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 20 NOVEMBRE 2014, PV N.138 E PG.N. 2047/2015

Alienazione mediante trattativa privata diretta, previa sde-manializzazione di area (relitto stradale), ubicata lungo Via Romea Sud a Savio, a favore dei sigg.ri Rondoni Anna Maria, Silvia, Sonia, Diego Bruno, Elia Bruna e Soc. Immobiliare Savio Iniziative Srl

IL CONSIGLIO COMUNALE

(omissis)

delibera:

1) Di dar corso, per le motivazioni esposte in narrativa, alla procedura di declassificazione e sde-manializzazione della porzione di strada, denominata via Romea Sud, sita a Savio, relativamente al tratto, posto di fronte ai mappali 249 – 250 e 461 del Foglio 65, alla Sezione Savio del Catasto Terreni del Comune di Ravenna, evidenziato nell'estratto di mappa catastale unito alla relazione di congruità allegata alla presente deliberazione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato n. 1), le cui identificazioni saranno determinate a seguito di apposito frazionamento, destinando tale area al patrimonio disponibile comunale ex Legge regionale 19/8/1994 n. 35, art. 2 (ultimo periodo);

2) (omissis)

3) Di pubblicare, ai sensi dell'art. 4, comma 3, della citata L.R.35/94, il presente provvedimento nel BUR;

4) Di dare atto che, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della L.R. 35/94 il presente provvedimento ha effetto all'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale esso è pubblicato nel Bollettino Regionale;

5) (omissis)

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)

COMUNICATO

Adozione di variante al Piano strutturale comunale (PSC) - Articolo 32, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 s.m.i.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 8 del 25/2/2015 è stata adottata variante al Piano strutturale comunale (PSC) del Comune di Salsomaggiore Terme.

La variante adottata è depositata per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso il Settore 3 - Servizi

al Territorio, Via Romagnosi n. 7, quarto piano e può essere visionata liberamente nei seguenti giorni: martedì (9 - 13; 15 - 17) e venerdì (9 - 13.30).

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni della variante sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti della variante adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia Chiusa

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)

COMUNICATO

Adozione di variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE)- Articoli 33 e 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 s.m.i.

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 25/2/2015 è stata adottata variante al Regolamento urbanistico edilizio (RUE) del Comune di Salsomaggiore Terme.

La variante adottata è depositata per 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso, presso il Settore 3 - Servizi al Territorio, Via Romagnosi n. 7, quarto piano e può essere visionata liberamente nei seguenti giorni: martedì (9 - 13 - 15.00 - 17) e venerdì (9 - 13.30).

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso chiunque può formulare osservazioni sui contenuti della modifica adottata, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Maria Grazia Chiusa

COMUNE DI FAENZA (RAVENNA)

COMUNICATO

Accordo di Programma per l'adozione del Piano di Zona distrettuale per la salute e il benessere sociale anni 2013 e 2014 e del Programma provinciale a sostegno delle politiche sociali - Anno 2014

Con deliberazione della Giunta comunale di Faenza n. 334 del 2/12/2014 Prot. n. 60844/2014 è stato approvato lo schema di Accordo di Programma per l'adozione del piano di zona distrettuale per la salute e il benessere sociale anni 2013 e 2014 e del programma provinciale a sostegno delle politiche sociali - anno 2014.

In data 4/2/2015 l'Accordo in questione è stato formalizzato

COMUNE DI SASSUOLO (MODENA)

COMUNICATO

Piano urbanistico attuativo "Comparto N" compreso nel POC del Centro Storico - Approvazione ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione della Giunta comunale n. 16 del 17/2/2015 è stato approvato il Piano Urbanistico Attuativo "Comparto N, sub 17" compreso nel POC del Centro Storico del Comune di Sassuolo.

Il PUA è in vigore dalla data della presente pubblicazione, ed è depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio Urbanistica - Via Decorati al Valor Militare n. 30 e sul sito web del Comune di Sassuolo.

IL DIRETTORE
Giuseppina Mazzarella

COMUNE DI SOLIERA (MODENA)

COMUNICATO

Approvazione di Piano particolareggiato di iniziativa privata (Articolo 35, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e succ. mm. e ii.)

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 20 del 10/3/2015, è stato approvato il Piano particolareggiato di iniziativa privata D3.1-12 - Ambito specializzato per attività produttive prevalentemente secondarie sito nel capoluogo, in Via Morello di Mezzo.

Il PUA entra in vigore dalla data della presente pubblicazione nel BUR ed è depositato per la libera consultazione presso il Settore Pianificazione e Sviluppo del Territorio del Comune di Soliera.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Alessandro Bettio

con la sottoscrizione dei soggetti interessati: Comune di Faenza, Comune di Brisighella, Comune di Castel Bolognese, Comune di Riolo Terme, Comune di Solarolo, Comune di Casola Valsenio, Provincia di Ravenna, Unione della Romagna Faentina, Azienda USL di Ravenna.

L'Accordo è conservato agli atti del Comune di Faenza al Rep. n. 5216 del 4/2/2015.

Con decreto del Sindaco del Comune di Faenza del 3/3/2015, Prot. n. 9457/2015 è stato approvato il suddetto Accordo di Programma Rep. Bis n. 5216/2015 ed è stato disposto di pubblicare il medesimo decreto nel BUR della Regione Emilia-Romagna.

IL SINDACO
Giovanni Malpezzi

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

Avviso di deposito del progetto di impianto idroelettrico sul Fiume Bidente-Ronco nel Comune di Meldola, presentato da Idroelettrica del Ronco S.r.l. - Autorizzazione unica D.Lgs. 387/03 con apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere

Si rende noto che la ditta Idroelettrica del Ronco S.r.l. - con sede legale in Comune di Meldola (FC), - Via Gualchiera n. 16 - con domanda presentata in data 23/1/2015, (prot. Prov. n. 6942/15) come integrata con note acquisite ai prott. provv. n. 11151/2015 del 4/2/2015, n. 12008/2015 del 6/2/2015, n. 11450/2015 del 5/2/2015, n. 15137/2015 del 13/2/2015 e n. 15138/2015 del 13/2/2015, ha chiesto l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio (ai sensi del D.Lgs. 387/03), di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "idroelettrico" di potenza massima pari a kWe 98,82 e potenza nominale media di concessione pari a 49,00 kWe, da realizzare in Comune di Meldola (identificato catastalmente alle part. Ille 357, 355 Sub 3, 354 del Foglio n. 28 del Comune di Meldola e alle part. Ille 399, 397 Sub 12, 389 Sub 2 del Foglio n. 10 del Comune di Meldola).

Il proponente ha richiesto l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza, dell'opera e delle infrastrutture connesse, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del DLgs 387/03.

Il procedimento espropriativo riguarda:

- richiesta di occupazione temporanea e servitù coattiva permanente relativa a parte del tracciato della linea elettrica interrata per la connessione dell'impianto di produzione alla rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- richiesta di occupazione temporanea per tutta la durata dei lavori relativa all'area di accesso al cantiere.

Si precisa che, a costruzione avvenuta, parte della linea elettrica sarà compresa nella rete di distribuzione del gestore Enel Distribuzione SpA per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione.

Il rilascio dell'autorizzazione comporterà, ai sensi dell'art. 12 comma 1 del D.Lgs. 387/03 e degli artt. 8-11-15 della L.R. 37/2002, l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio con variante allo strumento urbanistico del Comune di Meldola, la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere. Le servitù verranno costituite in conformità al T.U. di leggi sulle acque ed impianti elettrici R.D. n. 1775/1933 e alla vigente normativa in materia di espropri (D.P.R. 327/2001 e L.R. 37/2002).

Gli originali della domanda, i documenti allegati ed il piano particellare di esproprio delle aree interessate dall'intervento resteranno depositati (ai sensi degli artt. 11-16 L.R. 37/2002) presso l'Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale, Ufficio Impianti, Piazza Morgagni n. 9 Forlì (tel. 0543 714243). Copia della domanda, del progetto e dell'elaborato ai fini espropriativi è depositata inoltre presso il Comune di Meldola, Piazza F. Orsini n. 29, Meldola (FC), per un periodo di sessanta (60) giorni consecutivi, decorrenti dalla data della presente pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse. Entro i sessanta

giorni di deposito i soggetti interessati possono presentare per iscritto eventuali osservazioni ed opposizioni all'Amministrazione Provinciale.

La responsabile del procedimento di autorizzazione unica, ai sensi del D.Lgs. 387/03, è Tamara Mordenti (tel. 0543-714243) - Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale della Provincia di Forlì-Cesena.

L'autorità espropriante è la Provincia di Forlì-Cesena e il responsabile del procedimento espropriativo è il Dirigente del Servizio Infrastrutture viarie, Mobilità, Trasporti e Gestione strade Forlì, Ing. Valpiani Edgardo (0543/714323), (referente istruttorio: Dott.ssa Daniela Ceredi - tel. 0543/714297).

IL DIRIGENTE
Roberto Cimatti

PROVINCIA DI RIMINI

COMUNICATO

Ripristino corpo stradale della S.P. 97 "Soanne" franato al km 5+900 in loc. Moletto in Comune di Pennabilli. Decreto di espropriazione ai sensi degli articoli 20, comma 11, e 23 del DPR 8 giugno 2001 n. 327 e s.m.i. dei beni immobili interessati dalla realizzazione dei lavori

Si rende noto che con Provvedimento n. 286 del 3/3/2015 la Dirigente del Servizio Affari Generali e Gestione risorse umane, finanziarie, patrimoniali ha decretato a favore della Provincia di Rimini, con sede in C.so D'Augusto n. 231, C.F. 91023860405, ai sensi dell'articolo 20 comma 11 e 23 del DPR 327/01 e s.m.i., l'espropriazione definitiva degli immobili interessati dai lavori di ripristino del corpo stradale nella S.P. 97 "Soanne" Km 5+900 sito in località Moletto in Comune di Pennabilli di seguito indicati:

- Catasto Terreni Comune di Pennabilli – Sezione di Pennabilli Fg. 8 Mappale 112, Ha 00 a 03 ca 68; di proprietà di

Fabbi Stefano (prop. 2/120); Fabbi Ronald (prop. 2/120); Fabbi Stefano (prop. 2/120); Mainardi Domenica (prop. 30/120); Mainardi Iolanda (prop. 30/120); Mariotti Attilio (prop. 6/120); Mariotti Bonfiglio Secondo (prop. 6/120); Mariotti Maria Assunta (prop. 6/120); Mariotti Massimo (prop. 6/120); Rosa Amerigo (prop. 15/120); Rosa Mauro (prop. 15/120).

L'opposizione del terzo è proponibile entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo l'indennità resta fissata nella somma sopra indicata.

IL DIRIGENTE
Isabella Magnani

COMUNE DI CARPI (MODENA)

COMUNICATO

Avviso di avvio del procedimento relativo a "Ricostruzione di cabina elettrica 214228 Denominata Largo dei Mari a seguito degli eventi sismici del 2012"

Il Dirigente del Settore A3, Ufficio Espropri del Comune di Carpi, ai sensi dell'art. 9, c. 1 della Legge regionale 37/2002 e s. m., rende noto che è in corso di adozione la deliberazione

relativa all'approvazione del progetto definitivo, in linea tecnica, dei lavori per relativi a "Ricostruzione di cabina elettrica 214228 denominata "Largo dei mari" a seguito di eventi sismici", compreso il piano particellare d'esproprio dove sono indicate le aree da espropriare e i nominativi di coloro che risultano essere i proprietari catastali, in particolare con riferimento alle proprietà identificate al NCEU del Comune di Carpi al FG 47 Mapp. n. 233

L'approvazione di tale atto comporterà dichiarazione di Pubblica Utilità. Per la realizzazione delle opere in oggetto, è competente Enel Distribuzione (RM).

Presso l'Ufficio Espropri del Comune di Carpi sono depositati gli elaborati tecnici progettuali.

I proprietari e gli altri eventuali interessati hanno facoltà di prenderne visione, nonché presentare osservazioni, entro 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

IL DIRIGENTE
Norberto Carboni

COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Estratto di determinazione – Nulla osta allo svincolo dell'indennità stabilita dalla Commissione Provinciale a seguito di accettazione espressa della ditta Del Taglia occorrenti per la realizzazione di una rotatoria tra viale Roma, Via Cerchia e Via Monari

Con determinazione del Dirigente ad interim dell'Ufficio per le Espropriazioni n. 374 del 25 febbraio 2015, esecutiva, è stato concesso il nulla osta allo svincolo pro-quota delle somme depositate nella Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità di espropriazione a favore della Ditta sottoelencata, nonché delle somme corrispondenti agli interessi maturati e maturandi:

Del Taglia Colomba e Del Taglia Iris.
Indennità di esproprio: €. 5.282,00.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Erole Canestrini

COMUNE DI FORLÌ (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Estratto di determinazione – Nulla osta allo svincolo dell'indennità stabilita dalla Commissione Provinciale a seguito di accettazione espressa della ditta Balestra / Del Taglia occorrenti per la realizzazione di una rotatoria tra viale Roma, Via Cerchia e Via Monari

Con determinazione del Dirigente ad interim dell'Ufficio per le Espropriazioni n. 375 del 25 febbraio 2015, esecutiva, è stato concesso il nulla osta allo svincolo pro-quota delle somme depositate nella Cassa Depositi e Prestiti a titolo di indennità di espropriazione a favore della Ditta sottoelencata, nonché delle somme corrispondenti agli interessi maturati e maturandi:

Balestra Riccardo, Del Taglia Colomba e Del Taglia Iris.
Indennità di esproprio: €. 2.224,00.

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Erole Canestrini

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Decreto di asservimento a favore di CON.AMI delle aree necessarie per la realizzazione dei lavori di rinnovo tratto di condotta idrica distributrice in Via Ladello

Con decreto dirigenziale prot. gen. n. 8504 del 6/3/2015 è stato emesso ai sensi dell'art. 23 del DPR 327/2001 il decreto di asservimento a favore di CON.AMI delle aree necessarie alla realizzazione dei lavori di rinnovo tratto di condotta idrica distributrice di Via Ladello nei confronti della sottoelencata ditta, proprietaria delle seguenti aree:

Ditta: Impresa Enoagricola Srl

Foglio 27 Mapp. 20, 79, 19, 15, 14, 13 per mq. 1086

indennità ai sensi dell'art. 37 del DPR 327/2001 € 2.369,20, depositata alla Cassa DD.PP. con atto dirigenziale n. 492 del 5/9/2014.

Si dispone:

- che per effetto del disposto dell'art. 23 comma 1° lettera f) del DPR 327/01, l'efficacia del presente atto è sottoposto alla condizione sospensiva, che sia notificato ed eseguito, entro il termine perentorio di anni due mediante l'immissione in possesso finalizzata alla costituzione della servitù nel sottosuolo delle aree e la contestuale redazione del verbale di immissione;

- inoltre, che il presente decreto venga:

a) notificato, nelle forme degli atti processuali civili, alla ditta proprietaria con un avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora in cui è prevista l'esecuzione dello stesso;

b) trascritto senza indugio presso il competente Ufficio dei Registri Immobiliari;

c) pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna ed altresì comunicato alla Regione stessa.

IL SEGRETARIO GENERALE
Simonetta D'Amore

COMUNE DI MONTE SAN PIETRO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Estratto decreto di asservimento coattivo potenziamento della rete idrica in località San Chierlo

Si dà avviso che con decreto n. 1/2015 in data 3/3/2015 del Responsabile dell'Ufficio Espropriazioni del Comune di Monte San Pietro è stato disposto l'asservimento coattivo a favore del Comune dell'immobile sito nel comune di Monte San Pietro (BO) catastalmente identificato con Foglio n. 53, Mappale n. 103, necessario per la realizzazione dei lavori di potenziamento della rete idrica in località San Chierlo.

Saranno assolti tutti gli adempimenti e le formalità

che ne derivano per legge. Contro il decreto in oggetto può essere proposto ricorso al TAR dell'Emilia Romagna entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.

Si precisa che gli atti relativi sono depositati presso il IV Settore.

IL RESPONSABILE
Silvia Malaguti

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità relativa alle "Costituzione di servitù permanente per installazione di n. 9 ganci a muro su porzione di fabbricato ubicato in Parma, Viale Bottego n. 5 - Piazzale Dalla Chiesa n. 15, per l'adeguamento dell'impianto filoviario in prossimità della Stazione Ferroviaria"

Il Responsabile della Struttura Operativa ai sensi del DPR 327 dell' 8/6/2001 come modificato dal D.Lgs 27/12/2002 n. 302 e dell'art. 16 della Legge della Regione Emilia-Romagna 19/12/2002 n. 37 avvisa che presso la S.O. Valorizzazione Patrimonio ed Espropri del Comune di Parma è depositato il progetto esecutivo relativo all'opera in oggetto con appositi allegati.

L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse ai sensi del DPR 327/01 come modificato dal D.Lgs 302/02.

Il deposito è effettuato per la durata di 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente "avviso".

Il Responsabile Unico del procedimento è l'Ing. Emanuele Filippi.

Il Responsabile del procedimento espropriativo e/o asservimento è il Geom. Dall'Asta.

IL RESPONSABILE
Gianfranco Dall'Asta

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Opere di urbanizzazione primaria comparto residenziale San Lazzaro Est - Esecuzione sentenza n. 40/2015 - Determinazione Dirigenziale n. 367/2015

Con Determinazione Dirigenziale n. 367 del 2/3/2015 è stato determinato di dare esecuzione alla sentenza n. 40/2015 del Tribunale di Parma con il pagamento a favore della ditta "Rossi Giordano ed altri" della somma spettante.

L'indennizzo è relativo all'area espropriata per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nel comparto residenziale San Lazzaro Est censita al C.T. Comune di Parma, Sezione San Lazzaro P.se, F. 32 mappali 60 e 892.

IL RESPONSABILE
Gianfranco Dall'Asta

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Avvio del procedimento per la dichiarazione di pubblica utilità relativa alla "Costruzione di nuova condotta fognaria a servizio del comparto residenziale Sub Ambito 24 CR1 - Via Murri, Pilastrello"

Il Responsabile della Struttura Operativa ai sensi del DPR 327 del 8/6/2001 come modificato dal DLgs 27/12/2002 n. 302 e dell'art. 16 della Legge della Regione Emilia-Romagna 19/12/2002 n. 37 avvisa che presso la S.O. Valorizzazione Patrimonio ed Espropri del Comune di Parma è depositato il progetto definitivo relativo all'opera in oggetto con la relazione sommaria indicante la natura e lo scopo dell'opera da eseguire, oltre all'elenco delle aree da espropriare.

L'approvazione del progetto comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere stesse ai sensi del DPR 327/01 come modificato dal DLgs 302/02.

Il deposito è effettuato per la durata di 20 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente "avviso".

Il Responsabile Unico del procedimento è il geom. Luigi Quarantelli.

Il Responsabile del procedimento di asservimento è il geom. Andrea Viaro.

IL RESPONSABILE
Gianfranco Dall'Asta

COMUNE DI PARMA

COMUNICATO

Realizzazione del collettore fognario per acque nere provenienti dalle reti del quartiere di Lemignano, San Martino Sinzano e Stradella al collettore di Via La Spezia località Baccanelli. Revoca determinazioni n. DD n. 2033 del 23/10/2014, n. DD 2452 del 1/12/2014 e n. DD 261 del 16/2/2015. Pronuncia di asservimento definitivo aree di proprietà di diverse ditte

Con DD n. 356 del 27/2/2015 è stata revocata la determinazione dirigenziale n. DD n. 2033 del 23/10/2014, n. DD 2452 del 1/12/2014 e n. DD 261 del 16/2/2015 e contestualmente pronunciato l'asservimento definitivo delle aree di proprietà delle ditte: Cioster Srl (C.T. Comune Censuario di San Pancrazio Parmense, Foglio 47, Mappale 236 parte, Mappale 237 parte, Mappale 273 parte, Mappale 275 parte, Mappale 276 parte, Mappale 277 parte, Fascia centrale mq. 997, Fascia laterale mq. 468), Carmignani Tirelli Stefano (C.T. Comune Censuario di San Pancrazio Parmense, Foglio 47, Mappale 34 parte, Mappale 38 parte, Fascia centrale mq. 466, Fascia laterale mq. 234), Arganini Piero (C.T. Comune Censuario di San Pancrazio Parmense Foglio 47, Mappale 333 parte, Fascia centrale mq. 501, Fascia laterale mq. 251), Cagnin Gianpaolo (C.T. Comune Censuario di San Pancrazio Parmense, Foglio 47, Mappale 524 parte, Fascia centrale mq. 73, Fascia laterale mq. 67), GSP Snc di Basoni Giuseppe & C. (C.T. Comune Censuario di San Pancrazio Parmense Foglio 47, Mappale 353 parte, Fascia centrale mq. 24, Fascia laterale mq. 12), necessarie per la realizzazione dell'opera in oggetto.

IL RESPONSABILE
Gianfranco Dall'Asta

COMUNE DI RIMINI

COMUNICATO

“Realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini”. Decreto di asservimento per la Ditta A014 che non ha accettato l’indennità provvisoria

Con Decreto Rep. n. 76 del 27/2/2015, (Determinazione Dirigenziale n. 349 del 27/2/2015) è stata imposta servitù coattiva permanente di condotta acquedottistica e di passaggio a favore di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., C.F. e P.IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena 00337870406, dell’area come sotto descritta, occorrente alla realizzazione dell’opera pubblica: “Realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini” sotto condizione sospensiva che il decreto sia eseguito, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettere f) e h), D.P.R. 8/6/2001 n. 327, mediante l’immissione in possesso nell’area asservita, con redazione del verbale di cui all’art. 24 del citato DPR, previa notifica all’interessato, nelle forme e con le modalità previste dalla lettera g) del citato art.23.

Catasto Terreni del Comune di Rimini - Foglio 106 mappale 409, per mq. 135 complessivi, ditta proprietaria:

A014 (dell’Elenco Ditte) - Bianchi Laura, quota di proprietà 1/2; Bianchi Viviana, quota di proprietà 1/2;

Indennità di imposizione di servitù: Euro 435,2, depositata;

Si precisa che le servitù di condotta acquedottistica, di passaggio e di inedificabilità come sopra citate, sono soggette alle specifiche tecniche come di seguito riportate: “Disciplinare di Servitù di acquedotto”

Art. 1 - A carico del proprietario, successori ed aventi causa, e a favore della Società Romagna Acque S.p.A. di (di seguito detta anche Società), sull’appezzamento di terreno descritto ed evidenziato nel decreto di asservimento e nella planimetria allegata al decreto di asservimento stesso sotto la lettera "A") è costituita la servitù relativa all’esecuzione di uno scavo, all’interramento delle tubazioni trasportanti acqua e di cavidotti contenenti uno o più cavi per trasmissione dati, ed all’esecuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza necessarie per il perfetto funzionamento nonché alla manutenzione ed esercizio dei suddetti manufatti, come meglio descritto nell’allegato "A" sopra citato.

Tale servitù di acquedotto è costituita da una fascia posta in asse alla tubazione larga complessivamente ml. 4,00, definita “fascia di passaggio”, e da ulteriori due fasce laterali larghe entrambe ml. 2,50 definite “fasce di inedificabilità”.

La “fascia di passaggio” ha quindi lo scopo di garantire, l’accessibilità, liberamente ed in ogni tempo a maestranze e mezzi della Società o del Gestore del Servizio Idrico Integrato o da essi incaricati, lungo l’asse della tubazione, per l’effettuazione di operazioni gestionali o manutentive e/o l’occupazione dei terreni con mezzi e maestranze per l’esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria, di sostituzione, di potenziamento dei manufatti sopra descritti.

La “fascia di inedificabilità” ha lo scopo di garantire, il mantenimento di una fascia di adeguata larghezza, che possa permettere l’occupazione dei terreni con mezzi e maestranze per l’esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria, di sostituzione, di potenziamento dei manufatti sopra descritti.

Il tracciato della servitù, comprensivo di entrambe le fasce, risulta indicato in velatura gialla negli stralci della planimetria

allegata al decreto sotto la lettera “A” e a loro vota allegati al decreto di asservimento e di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Le tubazioni, i cavidotti contenenti cavi per trasmissione dati, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie rimarranno di proprietà della Società, che avrà facoltà di rimuoverle in qualunque momento.

Art. 3 - La Società in forza del decreto di asservimento acquisisce il diritto di accedere liberamente ed in ogni tempo, anche successivo alla restituzione in possesso delle aree, all’interno della fascia soggetta a “passaggio” e di mantenere una fascia di adeguata larghezza, che possa permettere l’occupazione dei terreni all’interno delle fasce soggette ad “inedificabilità” per gli scopi di cui all’Art. 1 con il personale ed i mezzi d’opera, propri del Gestore del Servizio Idrico Integrato o da essi incaricati, necessari al fine della sorveglianza, dell’esercizio della manutenzione ordinaria e straordinaria e delle eventuali riparazioni o sostituzioni o potenziamenti, senza che ciò determini un ampliamento della servitù.

Eventuali danni prodotti in occasione di tali interventi saranno interamente a carico della Società e verranno di volta in volta determinati e liquidati alla Ditta proprietaria.

Resteranno invece a carico della Ditta proprietaria i danni prodotti sempre in occasione di tali interventi ad opere, manufatti o trasformazioni di qualsiasi genere eventualmente autorizzate dalla Società a norma del successivo Art. 5.

Art. 4 - La Ditta proprietaria resta obbligata ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto, che possa comportare pericoli o danni per le tubazioni, per i cavidotti contenenti cavi per trasmissione dati, per i manufatti e per ogni altro tipo di apparecchiature; resta inoltre impegnata a non ostacolare il libero passaggio, a non diminuire l’uso e l’esercizio della servitù e, in ogni caso, a non renderla più gravosa.

La Ditta conserva la proprietà dell’area asservita, restando pertanto a proprio carico i tributi e gli oneri gravanti sul fondo.

Art. 5 - La Ditta proprietaria resta obbligata a non costruire nuove opere di qualsiasi genere all’interno dell’area definita “fascia di passaggio” nonché all’interno dell’area definita “fascia di inedificabilità” come descritte all’Art. 1 e quindi a distanza inferiore a ml. 4,50 (quattro virgola cinquanta) dall’asse della tubazione.

Sia nell’area definita “fascia di passaggio” che nell’area definita “fascia di inedificabilità”, in deroga al divieto assoluto di cui al comma precedente, qualora La Ditta proprietaria intendesse costruire nell’area sopra indicata, le seguenti opere: canalizzazioni, drenaggi, strade, recinzioni, o opere analoghe, dovrà richiedere preventiva autorizzazione scritta alla Società mediante raccomandata con avviso di ricevimento.

La Società rilascerà l’autorizzazione, una volta valutata positivamente in linea tecnica la compatibilità delle opere da realizzarsi in deroga da parte del concedente, con le finalità per le quali sono state istituite le servitù di inedificabilità e passaggio, e verificato il fatto che tali opere non rendano in alcun modo più gravosa, l’effettuazione di operazioni gestionali o manutentive o l’esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria, di sostituzione e di potenziamento dei manufatti.

L’autorizzazione conterrà le prescrizioni che la Ditta Proprietaria dovrà osservare nella realizzazione delle opere autorizzate e sarà efficace nel momento in cui accetterà dette prescrizioni mediante sottoscrizione del documento autorizzativo.

Senza espressa autorizzazione scritta della Società, o in caso di suo diniego, non sarà legittimo derogare alla servitù di acquedotto di cui al decreto di asservimento.

Nel caso in cui la Società esegua operazioni di sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni, sostituzioni o potenziamenti, senza che ciò determini un ampliamento della servitù, che arrechino danni o distruzione o richiedano la rimozione dei manufatti, opere o trasformazioni autorizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo, tali opere, manufatti o trasformazioni non verranno ripristinati, né verranno riconosciuti danni per il ripristino alla Ditta Proprietaria da parte della Società.

Art. 6 - La Ditta proprietaria, sull'intera area asservita, potrà eseguire le normali coltivazioni; piantagioni di alberi ad alto fusto così come definiti dall'art. 892 del Codice Civile potranno in ogni caso essere poste solamente all'esterno dell'area definita "fascia di passaggio".

Art. 7 - La Ditta Proprietaria resta obbligata, in caso di trasferimento del fondo o di parte di esso interessata dalla servitù ad avvertire tempestivamente la Società e a far subentrare l'acquirente in tutti gli obblighi derivanti dal presente atto compresa l'eventuale accettazione delle prescrizioni inerenti ad autorizzazioni in deroga alla fascia di inedificabilità successivamente rilasciate dalle Società, richiamandole nell'atto di trasferimento dell'immobile.

Art. 8 - La Ditta proprietaria non risponderà per i danni che dovessero derivare a terzi dipendenti dalla costruzione e dall'esercizio dell'acquedotto.

Si chiarisce che il progetto è finanziato interamente con fondi propri da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e che la suddetta Società agisce in qualità di promotore dell'asservimento, di cui è beneficiaria.

Si rende noto che la ditta A014 proprietaria catastale, non ha accettato l'indennità di asservimento proposta, come quantificata con la Determinazione Dirigenziale n. 992/2013 e pertanto è stata richiesta la determinazione dell'indennità definitiva di asservimento, occupazione temporanea e danni per soprassuoli, alla Commissione Provinciale competente con nota prot. n. 92568 del 21/05/2014 e la stessa è stata interamente depositata presso la Ragioneria Territoriale dello Stato di Forlì-Cesena, polizza Nr. nazionale 1244624 ed il Nr. Provinciale 63371.

Si precisa che, ai fini della realizzazione dell'opera, non si sono verificati i presupposti per la determinazione urgente dell'indennità provvisoria di asservimento né è stato emanato il decreto di "occupazione d'urgenza".

Si avvisa che:

- l'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 23, commi 1, lettere f) e h) del D.P.R. 8/6/2001 n. 327, sarà effettuata a cura del Beneficiario dell'asservimento, mediante l'immissione in possesso nelle aree asservite e con redazione del verbale di cui all'art. 24 del suddetto D.P.R., previa notifica all'interessato, nelle forme e con le modalità previste dalla lettera g) del citato art. 23.

- il presente provvedimento, a cura e spese del Beneficiario dell'asservimento, sarà registrato e trascritto presso i competenti uffici.

- presente Decreto è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi e nei termini di legge, opposizioni contro l'indennità di asservimento entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni,

anche per il terzo, l'indennità di asservimento resta fissa ed invariabile nella misura della somma corrisposta.

- avverso il citato atto può essere proposta impugnativa, ai sensi dell'art. 53 D.P.R. 327/2001, attraverso ricorso giudiziario al TAR Emilia-Romagna ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della notifica.

IL RESPONSABILE U.O.

Francesca Gabellini

COMUNE DI RIMINI

COMUNICATO

“Realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini”. Rettifica di errore materiale all'allegato “A” parte integrante a decreto di asservimento Rep. 75 del 27/02/2015.

Con decreto rep. n. 77 del 9/3/2015, (Determinazione Dirigenziale n. 407 del 9/3/2015) emanato a rettifica di errore materiale all'allegato “A” parte integrante a Decreto di asservimento Rep. 75 del 27/02/2015, con il quale veniva imposta servitù coattiva permanente di condotta acquedottistica e di passaggio a favore di Romagna Acque - Società delle Fonti SpA., C.F. e P.IVA – Reg. Impr. Forlì-Cesena 00337870406, con particolare riferimento ai terreni in proprietà della Ditta “Damiani Dalida, Damiani Giancarlo, Damiani Giannina, Salvucci Enestizia”;

Si rende noto che l'Ente beneficiario dell'asservimento, successivamente all'emissione del provvedimento citato, comunicava con posta certificata, agli atti dell'ufficio per le Espropriazioni, la necessità di rettificare l'allegato “A”, parte integrante del citato decreto, in relazione allo stralcio A009, essendo state indicate erroneamente le quote di proprietà;

Si è stabilito di doversi procedere, dunque, alla rettifica del Decreto di asservimento Rep. n. 75 del 27/2/2015 con riferimento esclusivamente all'allegato “A” stralcio A009;

Di dare atto che lo stralcio A009bis dell'allegato “A” rettifica e sostituisce lo stralcio A009 e che lo stralcio A009bis è allegato, parte integrante del presente provvedimento, come di seguito riportato:

Catasto terreni Comune di Rimini – foglio 97 mappale 905, per mq. 373 complessivi, ditta proprietaria:

Damiani Dalida proprietà 2/9

Damiani Giancarlo proprietà 2/9

Damiani Giannina proprietà 2/9

Salvucci Enestizia proprietà 3/9

Indennità di imposizione di servitù: € 1.418,60 corrisposta.

SI conferma in ogni sua parte non incompatibile con il presente provvedimento il Decreto di asservimento Rep. n. 75 del 27/2/2015 e relativo allegato “A”, parte integrante;

Si partecipa il presente provvedimento di rettifica a Romagna Acque - Società delle Fonti SpA., C.F. e P.IVA – Reg. Impr. Forlì-Cesena 00337870406, beneficiaria dell'asservimento, che deve provvedere a propria cura e spese agli adempimenti di notifica dello stesso nelle forme degli atti processuali civili alla Ditta interessata, alla registrazione ed alla trascrizione presso i competenti uffici;

Si stabilisce che il presente provvedimento di rettifica sarà

pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del D.P.R. 8/6/2001 n. 327. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi e nei termini di legge, opposizioni contro l'indennità di asservimento entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo, l'indennità di asservimento resta fissa ed invariabile nella misura della somma corrisposta.

Avverso il citato atto può essere proposta impugnativa, ai sensi dell'art. 53 DPR 327/01, attraverso ricorso giudiziario al TAR Emilia-Romagna ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della notifica.

IL RESPONSABILE U.O.
Francesca Gabellini

COMUNE DI RIMINI

COMUNICATO

“Realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini”. Decreto di asservimento per le Ditte che hanno accettato l'indennità nn. A001, A002, A003, A004-1, A004-2, A005, A006-1, A006-2, A007, A008, A009, A010, A015, A016, A017, A018-1, A018-2

Con Decreto Rep. n. 75 del 27/2/2015, (Determinazione Dirigenziale n. 348 del 27/2/2015) è stata imposta servitù coattiva permanente di condotta acquedottistica e di passaggio a favore di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A., C.F. e P.IVA - Reg. Impr. Forlì-Cesena 00337870406, delle aree come individuate nell'allegato A, parte integrante del presente estratto occorrenti alla realizzazione dell'opera pubblica: “Realizzazione di una condotta di adduzione dal serbatoio di Covignano al servizio della zona sud del Comune di Rimini” sotto condizione sospensiva che il decreto sia eseguito, ai sensi dell'art. 23, comma 1, lettere f) e h), DPR 8/6/2001 n. 327, mediante l'immissione in possesso nelle aree asservite, con redazione dei verbali di cui all'art. 24 del citato DPR, previa notifica all'interessato, nelle forme e con le modalità previste dalla lettera g) del citato art. 23.

Si precisa che le servitù di condotta acquedottistica, di passaggio e di inedificabilità come individuate nell'Allegato A, parte integrante del presente provvedimento, sono soggette alle specifiche tecniche come di seguito riportate:

“Disciplinare di Servitù di acquedotto”

Art. 1 - A carico del proprietario, successori ed aventi causa, e a favore della Società Romagna Acque S.p.A. di (di seguito detta anche Società), sull'appezzamento di terreno descritto ed evidenziato nel decreto di asservimento e nella planimetria allegata al decreto di asservimento stesso sotto la lettera "A") è costituita la servitù relativa all'esecuzione di uno scavo, all'interramento delle tubazioni trasportanti acqua e di cavidotti contenenti uno o più cavi per trasmissione dati, ed all'esecuzione delle opere sussidiarie e di sicurezza necessarie per il perfetto funzionamento nonché alla manutenzione ed esercizio dei suddetti manufatti, come meglio descritto nell'allegato "A" sopra citato.

Tale servitù di acquedotto è costituita da una fascia posta in asse alla tubazione larga complessivamente ml. 4,00, definita “fascia di passaggio”, e da ulteriori due fasce laterali larghe entrambe ml. 2,50 definite “fasce di inedificabilità”.

La “fascia di passaggio” ha quindi lo scopo di garantire, l'accessibilità, liberamente ed in ogni tempo a maestranze e mezzi della Società o del Gestore del Servizio Idrico Integrato o da essi incaricati, lungo l'asse della tubazione, per l'effettuazione di operazioni gestionali o manutentive e/o l'occupazione dei terreni con mezzi e maestranze per l'esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria, di sostituzione, di potenziamento dei manufatti sopra descritti.

La “fascia di inedificabilità” ha lo scopo di garantire, il mantenimento di una fascia di adeguata larghezza, che possa permettere l'occupazione dei terreni con mezzi e maestranze per l'esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria, di sostituzione, di potenziamento dei manufatti sopra descritti.

Il tracciato della servitù, comprensivo di entrambe le fasce, risulta indicato in velatura gialla negli stralci della planimetria allegata al decreto sotto la lettera “A” e a loro volta allegati al decreto di asservimento e di cui formano parte integrante e sostanziale.

Art. 2 - Le tubazioni, i cavidotti contenenti cavi per trasmissione dati, i manufatti, le apparecchiature e le opere sussidiarie rimarranno di proprietà della Società, che avrà facoltà di rimuoverle in qualunque momento.

Art. 3 - La Società in forza del decreto di asservimento acquisisce il diritto di accedere liberamente ed in ogni tempo, anche successivo alla restituzione in possesso delle aree, all'interno della fascia soggetta a “passaggio” e di mantenere una fascia di adeguata larghezza, che possa permettere l'occupazione dei terreni all'interno delle fasce soggette ad “inedificabilità” per gli scopi di cui all'Art. 1 con il personale ed i mezzi d'opera, propri del Gestore del Servizio Idrico Integrato o da essi incaricati, necessari al fine della sorveglianza, dell'esercizio della manutenzione ordinaria e straordinaria e delle eventuali riparazioni o sostituzioni o potenziamenti, senza che ciò determini un ampliamento della servitù.

Eventuali danni prodotti in occasione di tali interventi saranno interamente a carico della Società e verranno di volta in volta determinati e liquidati alla Ditta proprietaria.

Resteranno invece a carico della Ditta proprietaria i danni prodotti sempre in occasione di tali interventi ad opere, manufatti o trasformazioni di qualsiasi genere eventualmente autorizzate dalla Società a norma del successivo Art. 5.

Art. 4 - La Ditta proprietaria resta obbligata ad astenersi dal compimento di qualsiasi atto, che possa comportare pericoli o danni per le tubazioni, per i cavidotti contenenti cavi per trasmissione dati, per i manufatti e per ogni altro tipo di apparecchiature; resta inoltre impegnata a non ostacolare il libero passaggio, a non diminuire l'uso e l'esercizio della servitù e, in ogni caso, a non renderla più gravosa.

La Ditta conserva la proprietà dell'area asservita, restando pertanto a proprio carico i tributi e gli oneri gravanti sul fondo.

Art. 5 - La Ditta proprietaria resta obbligata a non costruire nuove opere di qualsiasi genere all'interno dell'area definita “fascia di passaggio” nonché all'interno dell'area definita “fascia di inedificabilità” come descritte all'Art. 1 e quindi a distanza inferiore a ml. 4,50 (quattro virgola cinquanta) dall'asse della tubazione. Sia nell'area definita “fascia di passaggio” che nell'area definita “fascia di inedificabilità”, in deroga al divieto assoluto di cui al comma precedente, qualora La Ditta proprietaria intendesse costruire nell'area sopra indicata, le seguenti opere: canalizzazioni, drenaggi, strade, recinzioni, o opere analoghe, dovrà richiedere preventiva autorizzazione scritta alla Società mediante

raccomandata con avviso di ricevimento.

La Società rilascerà l'autorizzazione, una volta valutata positivamente in linea tecnica la compatibilità delle opere da realizzarsi in deroga da parte del concedente, con le finalità per le quali sono state istituite le servitù di inedificabilità e passaggio, e verificato il fatto che tali opere non rendano in alcun modo più gravosa, l'effettuazione di operazioni gestionali o manutentive o l'esecuzione di operazioni di manutenzione straordinaria, di sostituzione e di potenziamento dei manufatti.

L'autorizzazione conterrà le prescrizioni che la Ditta Proprietaria dovrà osservare nella realizzazione delle opere autorizzate e sarà efficace nel momento in cui accetterà dette prescrizioni mediante sottoscrizione del documento autorizzativo.

Senza espressa autorizzazione scritta della Società, o in caso di suo diniego, non sarà legittimo derogare alla servitù di acquedotto di cui al decreto di asservimento.

Nel caso in cui la Società esegua operazioni di sorveglianza, manutenzione ordinaria e straordinaria, riparazioni, sostituzioni o potenziamenti, senza che ciò determini un ampliamento della servitù, che arrechino danni o distruzione o richiedano la rimozione dei manufatti, opere o trasformazioni autorizzati ai sensi del comma 3 del presente articolo, tali opere, manufatti o trasformazioni non verranno ripristinati, né verranno riconosciuti danni per il ripristino alla Ditta Proprietaria da parte della Società.

Art. 6 - La Ditta proprietaria, sull'intera area asservita, potrà eseguire le normali coltivazioni; piantagioni di alberi ad alto fusto così come definiti dall'art. 892 del Codice Civile potranno in ogni caso essere poste solamente all'esterno dell'area definita "fascia di passaggio".

Art. 7 - La Ditta Proprietaria resta obbligata, in caso di trasferimento del fondo o di parte di esso interessata dalla servitù ad avvertire tempestivamente la Società e a far subentrare l'acquirente in tutti gli obblighi derivanti dal presente atto compresa l'eventuale accettazione delle prescrizioni inerenti ad autorizzazioni in deroga alla fascia di inedificabilità successivamente rilasciate dalla Società, richiamandole nell'atto di trasferimento dell'immobile.

Art. 8 - La Ditta proprietaria non risponderà per i danni che dovessero derivare a terzi dipendenti dalla costruzione e dall'esercizio dell'acquedotto.

Si chiarisce che il progetto è finanziato interamente con fondi propri da Romagna Acque Società delle Fonti S.p.A. e che la suddetta Società agisce in qualità di promotore dell'asservimento, di cui è beneficiaria.

Si rende noto che le ditte proprietarie catastali, hanno accettato l'indennità di asservimento, come quantificata con le Determinazioni Dirigenziali n. 992/2013 e n. 1828/2013, che è stata, quindi, debitamente corrisposta.

Si precisa che, ai fini della realizzazione dell'opera, non si sono verificati i presupposti per la determinazione urgente dell'indennità provvisoria di asservimento né è stato emanato il decreto di "occupazione d'urgenza".

Si avvisa che:

- l'esecuzione del presente decreto, ai sensi dell'art. 23, commi 1, lettere f) e h) del DPR 8/6/2001 n. 327, sarà effettuata a cura del Beneficiario dell'asservimento, mediante l'immissione in possesso nelle aree asservite e con redazione del verbale di cui all'art. 24 del suddetto DPR, previa notifica all'interessato, nelle forme e con le modalità previste dalla lettera g) del citato art. 23.

- il presente provvedimento, a cura e spese del Beneficiario dell'asservimento, sarà registrato e trascritto presso i competenti uffici.

- presente Decreto è pubblicato, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 23 comma 5 del DPR 8/6/2001 n. 327. Il terzo interessato potrà proporre, nei modi e nei termini di legge, opposizioni contro l'indennità di asservimento entro 30 giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto. Decorso tale termine in assenza di impugnazioni, anche per il terzo, l'indennità di asservimento resta fissa ed invariabile nella misura della somma corrisposta.

- avverso il citato atto può essere proposta impugnativa, ai sensi dell'art. 53 DPR 327/2001, attraverso ricorso giudiziario al TAR Emilia-Romagna ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dal ricevimento della notifica.

IL RESPONSABILE U.O.
Francesca Gabellini

PARTITA	DITTA	FOGLIO	PARTICELLA	TOT. MQ ASSERVITI	TOT INDENNITA' DI SERVITU'
A001	AGRARIA VENETA ROMAGNOLA DI NICOLETTI ORAZIO & C. S.N.C. con Sede in Rimini - Proprietà per 1/1	96	9 118 120	974	3.864,10
A002	CARLI EMMA MARIA - Proprietà per 1000/1000	97	1235	97	2.137,00
A003	LONTRA DI GORINI LUCIANO E C. S.A.S. con sede in Rimini - Proprietà per 1000/1000	96	365 1074	410	17.046,00
A004/1	COMUNE DI RIMINI con sede in Rimini - Proprietà per 1000/1000	96	1058 1059 37 1348 475 492	2192	14.101,50
A004/2	ANTHEA S.R.L. con sede in Rimini - Proprietà per 1/1	96 97	130 881 55	1772	23.065,00
A005	F.LLI VANNONI BELARDINELLI GORINI S.N.C. con sede in Riccione - Proprietà per 1000/1000	97	597	29	81,60
A006/1	DE PAOLI NATALINA - Proprietà per 1/1 bene personale	97	1240	202	2.428,80
A006/2	DE PAOLI VITTORINA - Proprietà per 1/1 bene personale	97	1241	234	892,80
A007	PIERINI UGO - Proprietà per 1/1 MARCHIONNI ASSUNTA - Proprietaria in comunione di beni	97	407	175	654,40
	GIORGI ENRICA - Proprietà per 3/48				
	GIORGI LORENA - Proprietà per 3/48				
	PIERINI UGO - Proprietà per 12/48				
A008	ANGELINI ANGELO - Proprietà per 6/48 DAMIANI DALIDA - Proprietà per 6/48 DAMIANI GIANCARLO - Proprietà per 6/48 DAMIANI GIANNINA - Proprietà per 6/48 SALVUCCI ENESTIZIA - Proprietà per 6/48	97	116	49	138,00
	DAMIANI DALIDA - Proprietà per 2/9				
A009	DAMIANI GIANCARLO - Proprietà per 2/9 DAMIANI GIANNINA - Proprietà per 2/9 SALVUCCI ENESTIZIA - Proprietà per 3/9	97	905	373	1.418,60
A010	ISTITUTO DIOCESANO PER IL SOSTENTAMENTO DEL CLERO DELLA DIOCESI DI RIMINI con sede in Rimini - Proprietà per 1000/1000	97	141 271	316	981,80
A015	MUSSA ERMELINDA ALICE - Proprietà per 1/2 SOATIN SONIA - Proprietà per 1/2	107	404 408 601	1468	15.094,20
A016	LANZETTI LUCIANO PIERINO - Proprietà per 1/2 CASADEI RENATA - Proprietà per 1/2	107	24	28	62,40
A017	ACHILLI ERCOLE E C. S.N.C. con sede in Rimini - Proprietà per 1/1	107	1059	21	64,80
A018/1	FABBRI DAVIDE - Proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni FABBRI LUCA - Proprietà per 1/2	107	1060	387	2.228,20
A018/2	LOTTI GIORGINA - Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni MAGGIOLI PASQUALE - Proprietà per 1/2 in regime di comunione dei beni	107	1347	590	3.449,80

COMUNE DI SAN GIOVANNI IN PERSICETO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Estratto decreto di acquisizione al patrimonio indisponibile comunale (n. 1 dell'11/3/2015 - prot. n. 9566/2015) a favore del Comune di San Giovanni in Persiceto utilizzato per scopi di interesse pubblico (acquisizione sanante ex art. 42-bis del DPR 327/01) nell'ambito di lavori di allargamento della sede stradale di Via Spianate e realizzazione della viabilità extra-comparto nell'ambito del Comparto C.2.2 - Sasso

Con decreto n. 1 dell'11/3/2015 - Prot. n. 9566/2015, emesso ai sensi dell'art. 42-bis del DPR n. 327/2001:

- è stata acquisita al patrimonio indisponibile del Comune di San Giovanni in Persiceto (C.F. 00874410376) l'area distinta catastalmente al foglio 81, mappale 990(ex 630) di superficie pari a mq. 72, di proprietà dei Sigg. Ragazzi Vittorio, Ragazzi Rina e Comellini Anna;

- l'area di cui sopra è stata a tutti gli effetti di legge trasferita in proprietà al Comune di San Giovanni in Persiceto;

- si è dato atto che la somma di € 1.809,00 è stata depositata presso la Tesoreria Territoriale dello Stato di Bologna, ai sensi dell'art. 20, comma 14 del DPR n. 327/2001 e s.m.i. in quanto sono decorsi 30 giorni dalla notifica della somma e pertanto la determinazione della stessa si è considerata non concordata;

- si è disposta:

- la registrazione del decreto presso l'Ufficio delle Entrate e di trascriverlo all'Ufficio dei Registri Immobiliari competente per territorio e con spese di registrazione e trascrizione a carico Comune di San Giovanni in Persiceto;
- la pubblicazione del decreto all'albo pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente, nonché per estratto nell' Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi di legge;
- la trasmissione del decreto in copia integrale, entro 30 giorni, alla competente Corte dei Conti;

- si è dato atto che:

a) in forza del decreto n. 1/2015 sono automaticamente estinti tutti gli altri diritti reali e/o personali gravanti sul bene acquisito;

b) avverso tale provvedimento è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla notifica ovvero, in alternativa, ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla stessa data, al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE D'AREA
Sergio Monti

AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.

COMUNICATO

Autostrada A14 Bologna-Bari-Taranto. Ampliamento alla quarta corsia della tratta Bologna San Lazzaro - Diramazione Ravenna. Autostrada A14 Bologna-Bari- Taranto. Ampliamento alla quarta corsia della tratta Bologna San Lazzaro - Diramazione Ravenna. Comuni di Castel San Pietro Terme - Dozza - Imola - Ozzano Dell'emilia - San Lazzaro Di Savena - Solarolo - Castel Bolognese - Avviso di deposito della documentazione di cui agli artt. 9 e 16 della L. R. n. 37/2002 Regione Emilia-Romagna, modificata con L.R. 10/03: espropriazioni per pubblica utilità

Premesso

- che ai sensi della Convenzione Unica stipulata in data 12/10/2007 ed approvata con legge n. 101 del 06/06/2008, novativa e sostitutiva della Convenzione n. 230 del 4/8/1997 e successivi atti aggiuntivi, Autostrade per l'Italia S.p.A. è concessionaria per la costruzione e l'esercizio dell'autostrada A14 Bologna-Bari- Taranto;

- che, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 8 del DPR 327/2001 e s. m. i., vista la circolare ANAS S.p.A. n. 7487 del 20/10/2003 ed il provvedimento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 112432 del 04/08/2011, Autostrade per l'Italia S.p.A., in qualità di concessionario, è stata delegata a svolgere le attività al riguardo previste dagli artt. 15 e 16 del DPR 327/2001 e s. m. i.;

- che la Regione Emilia-Romagna, con legge n. 37 del 19/12/2002 modificata con legge n. 10 del 3/6/2003, ha dettato le disposizioni regionali in materia di espropri.

Tutto ciò premesso Autostrade per l'Italia SpA con sede legale in Via A. Bergamini n.50 - 00159 Roma comunica

ai sensi degli artt. 9 e 16 della sopra citata legge, l'avvio del procedimento diretto all'apposizione del vincolo espropriativo ed all'approvazione del progetto definitivo dell'opera di cui trattasi;

che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma 2 e dell'art. 16 comma 1 della sopra citata legge, è depositato:

- il progetto completo di tutti gli elaborati, presso la propria Unità Espropri in Via A. Bergamini n. 50 - 00159 Roma;
- il progetto con gli elaborati essenziali (Relazione tecnico - descrittiva, Planimetria stato di fatto, Planimetria di progetto, Sezioni tipo, Piani particellari ed Elenco ditte da espropriare e/o occupare e/o asservire), presso la segreteria dei Comuni sopra indicati.

Si precisa che il vincolo espropriativo deriverà ai sensi dell'art. 11 comma 1 della sopra citata legge, dagli esiti finali di una conferenza di servizi ovvero di una intesa o di altro atto comunque denominato.

L'approvazione del progetto definitivo comporterà la dichiarazione di pubblica utilità dell'opera.

Tutti gli atti della procedura espropriativa sono disposti nei confronti dei soggetti risultanti proprietari secondo i registri catastali di seguito riportati:

Sede Autostrada. Comune di Castel San Pietro Terme:

Alberici SpA con sede in Castel San Pietro Terme Fg. 31 Mapp. 562 - Alcamo Illuminato nato a Alcamo il 9/3/1957 Fg. 26 Mapp. 139 - Arcese Immobiliare Srl con sede in Arco Fg. 32 Mapp. 178, 182, 83 - Arcese Immobiliare SRL con sede in Arco Fap Energy Srl con sede in San Zeno Naviglio Fg. 32 Mapp. 24 - ASP Poveri Vergognosi con sede in Bologna Fg. 30 Mapp. 9, 103, 11 - Assabi Silvia nata a Imola il 30/05/1969 Fg. 33 Mapp. 103, 105, 82, 84, 86, 90 - Baldazzi Chiara nata a Castel San Pietro Terme il 4/2/1962 Baldazzi Cristina nata a Castel San Pietro Terme il 6/6/1960 Baldazzi Stefano nato a Castel San Pietro Terme il 16/1/1965 Romagnoli Adriana nata a Castel San Pietro Terme il 14/3/1930 Fg. 32 Mapp. 129, 131, 139, 189 - Baldazzi Chiara nata a Castel San Pietro Terme il 4/2/1962 Baldazzi Cristina nata a Castel San Pietro Terme il 6/6/1960 Baldazzi Stefano nato a Castel San Pietro Terme il 16/1/1965 Romagnoli Adriana nata a Castel San Pietro Terme il 14/3/1930 Fg. 32 Mapp. 63 - Berselli Milena nata a Bologna il 6/1/1948 Tedeschi Giuseppe nato a Monterenzio il 11/4/1946 Fg. 26 Mapp. 168 - Bertocchi

Barbara nata a Bologna il 20/1/1963 Bertocchi Franco nato a Ozzano dell'Emilia il 3/11/1929 Bertocchi Paola nata a Bologna il 22/6/1964 Bertocchi Patrizia nata a Bologna il 22/6/1964 Fg. 25 Mapp. 36 - Bertocchi Barbara nata a Bologna il 20/1/1963 Bertocchi Franco nato a Ozzano dell'Emilia il 3/11/1929 Bertocchi Paola nata a Bologna il 22/6/1964 Bertocchi Patrizia nata a Bologna il 22/6/1964 Bonafe' Maria nata a Pianoro il 24/5/1932 Fg. 25 Mapp. 265 - Bettini Maria Antonietta nata a Marzabotto il 1/8/1925 Faccioli Giovanni nato a Bologna il 20/7/1957 Faccioli Maria Maddalena nata a Bologna il 17/8/1955 Fg. 46 Mapp. 164 - Biancoli Damiano nato a Castel San Pietro Terme il 11/6/1971 Fg. 28 Mapp. 106, 108, 122, 124, 126, 49, 50, Fg. 29 Mapp. 244, 250, 289, 321 - Billi Anna Maria nata a Castel San Pietro Terme il 7/9/1951 Fg. 25 Mapp. 252 - Billi Ermelinda nata a Castel San Pietro Terme il 29/9/1932 Fg. 25 Mapp. 238, 261 - Cacciari Gabriele nato a Castel San Pietro Terme il 29/9/1961 Fg. 29 Mapp. 285, 306 - Cacciari Giorgio nato a Budrio il 31/10/1943 Fg. 29 Mapp. 227, 305 - Cava DI Castel Guelfo Srl con sede in Castel San Pietro Terme Fg. 48 Mapp. 68, 70, 72, 74, 78 - Celiberti Alfonso nato a Gissi il 16/10/1950 Celiberti Antonio nato a GISSI il 13/5/1946 Celiberti Maria nata a Gissi il 13/3/1948 Celiberti Mario nato a Castel San Pietro Terme il 12/11/1956 Celiberti Nicola nato a Gissi il 28/11/1939 Sabatini Giulia nata a Scerni il 22/3/1920 Fg. 24 Mapp. 84, 96 - Celiberti Nicola nato a Gissi il 28/11/1939 Sabatini Giulia nata a Scerni il 22/3/1920 Fg. 24 Mapp. 86, 98 - Comune di Castel San Pietro Terme Fg. 26 Mapp. 148, 178 Fg. 31 Mapp. 135, 464 - Cooperativa Trasporti Imola - S.C.R.L. con sede in Imola Fg. 34 Mapp. 102, 104, 82, 84, 86, 88, 90 Fg. 48 Mapp. 76 - Corti Norma nata a Imola il 26/8/1951 Tosarelli Alessandro nato a Castel San Pietro Terme il 6/4/1980 Tosarelli Gianfranco nato a Castel San Pietro Terme il 11/4/1951 Fg. 27 Mapp. 140, 143, 145 - D'Addona Angelo nato a Morcone il 01/01/1941 Fg. 26 Mapp. 129, 232 - Dalla Casa Daniele nato a Castel San Pietro Terme il 29/1/1964 Fg. 30 Mapp. 76, 95 - Dalla Casa Luigi nato a Castel San Pietro Terme il 24/5/1933 Fg. 30 Mapp. 73, 90 - De Sanctis Matilde nata a Teramo il 11/06/1951 Marchesi Alessio nato a Bologna il 12/6/1982 Marchesi Daniele nato a Castel San Pietro Terme il 12/10/1984 Fg. 32 Mapp. 261 Fg. 46 Mapp. 101 - Demanio Pubblico Dello Stato - Fiume Foglia Fg. 32 Mapp. 151 Fg. 33 Mapp. 88, 97 - Demanio Regione Emilia-Romagna Fg. 27 Mapp. 257, 276 - Di Fiore Cristina nata a Morcone il 14/4/1939 Di Fiore Cristina nata a Morcone il 14/4/1939 Rinaldi Libero nato il 2/1/1965 Fg. 26 Mapp. 156, 218 - FAP Investments SRL con sede in San Zenò Naviglio Fg. 32 Mapp. 203 - Fenati Massimo nato a Bologna il 09/12/1965 Fenati Mauro nato a Bologna il 22/8/1967 Zecca Gemma nata a Albareto il 19/1/1947 Fg. 27 Mapp. 98 - Forem SRL con sede in Milano Fg. 32 Mapp. 144 - Giambi Domenico nato a Monte San Pietro il 15/5/1949 Fg. 25 Mapp. 11 - Giambi Domenico nato a Monte San Pietro il 15/5/1949 Fg. 25 Mapp. 220, 228 - Giambi Maria nata a Fanano il 24/4/1947 Fg. 25 Mapp. 230, 232 - Lorenzini Silvano nato a Bologna il 11/12/1959 Fg. 25 Mapp. 260 - Ma.Fe. SRL con sede in San Zenò Naviglio Fg. 32 Mapp. 195 Fg. 46 Mapp. 86, 88 - Marchesi Davide nato a Castel San Pietro Terme il 11/10/1955 Marchesi Enrico nato a Casalfiumanese il 21/2/1926 Marchesi Marisa nata a Castel San Pietro Terme il 13/3/1959 Fg. 46 Mapp. 97, 99 - Marchesi Davide nato a Castel San Pietro Terme il 11/10/1955 Marchesi Marisa nata a Castel San Pietro Terme il 13/3/1959 Orlandi Dante nato a Casalfiumanese il 2/6/1935 Orlandi Lidia nata a Casalfiumanese il 8/8/1930 Orlandi Romana nata a Casalfiumanese il 20/7/1938 Fg. 46 Mapp. 90 - Marchesi Enrico nato a Casalfiumanese il 21/2/1926 Fg. 46 Mapp. 92, 95

- Mazza Patrizia nata a Bologna il 14/6/1966 Rizzoli Ezio nato a Castenaso il 2/11/1940 Fg. 32 Mapp. 147 Fg. 46 Mapp. 104, 169 - M.D. Invest SRL con sede in Bologna Fg. 30 Mapp. 78, 80 - Menichetti Liliana nata a Monterenzio il 22/02/1941 Fg. 26 Mapp. 137, 164, 166, 241 - Muzzi Luciana nata a Bologna il 28/5/1928 Fg. 26 Mapp. 141, 158, 160, 162, 170, 172, 174, 213, 234 - Pasini Emanuela nata a Castel San Pietro Terme il 16/9/1962 Pasini Gabriele nato a Castel San Pietro Terme il 31/3/1966, Pasini Gino nato a Castel San Pietro Terme il 12/7/1933 Pasini Imelde nata a Castel San Pietro Terme il 24/2/1959 Pasini Morena nata a Castel San Pietro Terme il 18/2/1965 Strazzari Laura nata a Castel San Pietro Terme il 12/2/1935 Fg. 27 Mapp. 263, 274 - Poggi Gabriele nato a Castel San Pietro Terme il 10/07/1967 Fg. 28 Mapp. 100, 102, 116, 118 - Poggi Roberto nato a Imola il 17/09/1973 Fg. 28 Mapp. 104, 120 - Provincia Di Bologna Fg. 28 Mapp. 135 Fg. 32 Mapp. 123 - Rinaldi Giuseppina nata a Morcone il 1/1/1957 Rinaldi Lina nata a Morcone il 26/2/1964 Fg. 26 Mapp. 153, 208, 209 - Rinaldi Libero nato il 2/1/1965 Fg. 25 Mapp. 234 - Ri.So. di Rizzoli Ezio & C. S.A.S. con sede in Castenaso Fg. 46 Mapp. 109 - Ruffo Anna Maria nata a Bologna il 1/1/1975 Ruffo Della Scaletta Giulio nato a Roma il 14/4/1973 Ruffo Della Scaletta Pietro nato a Roma il 10/11/1978 Theodoli Ciccolini Andrea nato a Roma il 9/10/1970 Theodoli Ciccolini Lorenzo nato a Roma il 2/8/1967 Fg. 31 Mapp. 501, 80 Fg. 45 Mapp. 1, 3, 4, 83, 97 - Ruffo Anna Maria nata a Bologna il 1/10/1975 Ruffo Della Scaletta Rufo nato a Pesaro il 1/2/1946 Fg. 27 Mapp. 163 Fg. 28 Mapp. 110, 112, 114, 148 - Ruffo Della Scaletta Rufo nato a Pesaro il 1/2/1946 Vancini Barbara nata a Bologna il 3/6/1952 Fg. 27 Mapp. 120, 124, 126, 128, 130, 160 Fg. 28 Mapp. 134, 7, 90, 92, 94, 96, 98 - Sabatini Flavia nata a Castel San Pietro Terme il 25/4/1965 Sabatini Sandra nata a Castel San Pietro Terme il 23/11/1971 Fg. 24 Mapp. 100, 115, 92, 94 - Sermasi Celso nato a Castel San Pietro Terme il 4/1/1941 Fg. 25 Mapp. 158 161 - Sgarzi Giorgio nato a Medicina il 23/09/1959 Fg. 25 Mapp. 163, 165, 182, 183, 195, 259 - Srl Immobiliare Torre Gaggio con sede in Castel San Pietro Terme Fg. 46 Mapp. 6 - Vancini Barbara nata a Bologna il 3/6/1952 Fg. 27 Mapp. 110, 117 - Vibio Angelo nato a Budrio il 13/7/1934 Fg. 29 Mapp. 233, 284 - Vibio Ferdinando nato a Budrio il 15/7/1944 Fg. 29 Mapp. 134, 235, 239, 252, 254, 256, 258, 291 - Zuffa Sergio nato a Casalfiumanese il 14/05/1934 Fg. 26 Mapp. 194, 236.

Sede autostrada. Comune di Dozza:

Baroncini Giancarla nata a Dozza il 7/8/1948 Baroncini Giuseppina nata a Dozza il 27/5/1952 Fg. 6 Mapp. 18 - Baroncini Giancarla nata a Dozza il 7/8/1948 Baroncini Giuseppina nata a Dozza il 27/5/1952 Fg. 6 Mapp. 135 - Baroncini Giancarla nata a Dozza il 7/8/1948 Baroncini Giuseppina nata a Dozza il 27/05/1952 Fg. 6 Mapp. 102, 133, 134, 136, 137, 16, 4, 73, 75, 92, 94, 96 - Branchini Angelo nato a Imola il 28/1/1972 Branchini Marco nato a Imola il 17/8/1973 Fg. 3 Mapp. 109, 133, Fg. 4 Mapp. 165, 166, 186, 190, 202, 204, 206, 208 Fg. 5 Mapp. 100, 98 Fg. 6 Mapp. 100, 126, 150, 153, 88, 90, 98 - Branchini Angelo nato a Imola il 28/1/1972 Branchini Marco nato a Imola il 17/8/1973 Fg. 5 Mapp. 135 - Branchini Bruno nato a Dozza il 4/3/1936 Branchini Cesare nato a Dozza il 29/9/1938 Fg. 4 Mapp. 188 - Branchini Chiara nata a Imola il 9/5/1977 Fg. 6 Mapp. 32 - Comune di Dozza Fg. 3 Mapp. 101, 110, 112, 121 - Cooperativa Trasporti Imola SCRL con sede in Imola Fg. 3 Mapp. 103, 114, 51, 53, 55, 174, 50 - Dall'olio Sauro nato a Dozza il 18/12/1965 Dall'Olio Vito nato a Imola il 27/2/1932 Fg. 6 Mapp. 124 - Dall'olio Sauro nato a Dozza il 18/12/1965 Dall'Olio Vito nato a Imola il 27/02/1932 Fg. 6 Mapp. 10, 11, 146 - Gianiculi Antonio

nato a Palazzuolo sul Senio il 10/6/1939 Fg. 4 Mapp. 182, 184, 200, 244 - Medoro Francesca nata a Ripa Teatina il 28/3/1938 Morozzi Germano nato a Imola il 27/5/1969 Fg. 6 Mapp. 144 - Medoro Francesca nata a Ripa Teatina il 28/3/1938 Morozzi Germano nato a Imola il 27/5/1969 Morozzi Mara nata a Dozza il 12/12/1962 Fg. 6 Mapp. 142 - Medoro Francesca nata a Ripa Teatina il 28/03/1938 Morozzi Mara nata a Dozza il 12/12/1962 Fg. 6 Mapp. 138, 140 - Nanni Daniele nato a Castel San Pietro Terme il 6/7/1976 Fg. 6 Mapp. 148, 157 - Provincia di Bologna Fg. 6 Mapp. 152, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 154, 158 - Rossi Daniele nato a Castel San Pietro Terme il 14/1/1968 Fg. 4 Mapp. 192, 194, 196, 198 - Rossi Nello nato a Castel d'Aiano il 26/08/1937 Fg. 3 Mapp. 116 - Società Agricola Dozzese S.S. con sede in Dozza Fg. 4 Mapp. 170, 172, 176, 178, 243.

Sede Autostrada. Comune di Imola:

Andalò Maurizio nato a Imola il 6/6/1964 Fg. 125 Mapp. 336 - Andalò Maurizio nato a Imola il 6/6/1964 Fg. 125 Mapp. 273 - Azienda Agricola Turricchia Arturo Srl con sede in Imola Fg. 124 Mapp. 201, 203, 212, 230, 234 - B & B Invest Srl con sede in Imola Fg. 82 Mapp. 204, 208, 385, 386 - Bacchilega Lorenzo nato a Imola il 28/12/1928 Bacchilega Pier Luigi nato a Imola il 22/1/1966 Fg. 127 Mapp. 30, 31, 43 - Bacci Elena nata a Casalfumanese il 18/8/1943 Bragaglia Claudio nato a Imola il 18/6/1964 Piazza Ezio nato a Portico e San Benedetto il 22/3/1936 Piazza Paola nata a Imola il 14/9/1967 Fg. 81 Mapp. 10 - Bacci Elena nata a Casalfumanese il 18/8/1943 Piazza Ezio nato a Portico e San Benedetto il 22/3/1936 Fg. 81 Mapp. 58 - Bacci Elena nata a Casalfumanese il 18/8/1943 Piazza Ezio nato a Portico e San Benedetto il 22/3/1936 Fg. 81 Mapp. 49 - Bacci Elena; Com Leg 1/17078 nata a Casalfumanese il 18/8/1943 Piazza Ezio; Com Leg 2/17078 nato a Portico e San Benedetto il 22/3/1936 Fg. 81 Mapp. 161 - Bartoletti Francesca nata a Castel San Pietro Terme il 20/2/1987 Dall'Aglio Gunther nato a Imola il 3/3/1970 Fg. 82 Mapp. 84 - Becca Domenico nato a Imola il 16/11/1932 Fg. 82 Mapp. 121 - Becca Domenico nato a Imola il 16/11/1932 Fg. 82 Mapp. 54 - Bellenghi Sabrina nata a Faenza il 30/1/1969 Martini Matteo nato a Faenza il 24/5/2001 Martini Michele nato a Faenza il 6/2/1996 Fg. 86 Mapp. 211 - Bellenghi Sabrina nata a Faenza il 30/1/1969 Martini Matteo nato a Faenza il 24/5/2001 Martini Michele nato a Faenza il 6/2/1996 Fg. 84 Mapp. 380 - Benini Olinda nata a Imola il 21/10/1928 Martelli Renzo nato a Imola il 27/2/1950 Fg. 126 Mapp. 531, 533, 537 - Benini Oriano nato a Imola il 17/7/1954 Fg. 126 Mapp. 567 - Benini Sandra nata a Imola il 6/4/1958 Fg. 126 Mapp. 566 - Bertaccini Anna nata a Mordano il 19/8/1954 Tozzola Ezio nato a Imola il 12/3/1951 Fg. 125 Mapp. 218 - Berti Luciano nato a Casola Valsenio il 13/12/1945 Cimatti Ida nata a Imola il 26/11/1961 Fasano Michele nato a Bologna il 22/10/1982 Grasso Simona nata a Giarre il 15/9/1980 Spadaro Mirella nata a Ragusa il 27/9/1962 Tontini Graziano nato a Sestino il 28/11/1957 Zuffi Celestina nata a Fontanelice il 19/3/1948 Fg. 89 Mapp. 48 - Brusa Francesca nata a Imola il 14/4/1944 Chiarini Italo nato a Imola il 6/11/1941 Fg. 82 Mapp. 198, 390 - Camorani Bruna nata a Imola il 12/10/1939 Fabbri Angelo nato a Imola il 25/1/1968 Fabbri Gabriella nata a Imola il 29/10/1974 Fabbri Gianni nato a Imola il 19/9/1977 Fabbri Giorgio nato a Imola il 10/7/1964 Fabbri Giuseppe nato a Imola il 30/1/1962 Fg. 124 Mapp. 161 - Careni Franco nato a Imola il 31/7/1956 Careni Giuliana nata a Imola il 4/10/1960 Careni Romana nata a Imola il 4/10/1960 Careni Silvano nato a Imola il 7/3/1955 Careni Umberto nato a Imola il 27/9/1948 Crevenni Peppina nata a Imola il 13/8/1924 Fg. 86 Mapp. 93 - Caroli Paolo nato a Dozza il 16/8/1948 Caroli Paolo nato a

Dozza il 16/8/1948 Caroli Rodolfo nato a Dozza il 26/2/1956 Caroli Rodolfo nato a Dozza il 26/2/1956 Osmanti Nella nata a Monzuno il 18/5/1929 Fg. 89 Mapp. 130 - Cartoni Carla nata a Roma il 28/2/1950 Cartoni Claudio nato a Roma il 6/2/1958 Fg. 86 Mapp. 167, 206, 233, 235 - Casa Vinicola Poletti SRL con sede in Imola Fg. 90 Mapp. 216, 141, 176, 177 - Casella Sergio nato a Imola il 19/10/1966 Fg. 86 Mapp. 187 - Castellucci Piero nato a Riolo Terme il 17/7/1951 Manzoni Manuela nata a Mordano il 6/7/1952 Fg. 127 Mapp. 211 - Castellucci Roberto nato a Imola il 2/10/1958 Fg. 127 Mapp. 151, 167, 204, 210, 212 - Cavini Roberto nato a Imola il 30/5/1965 Farolfi Gianni nato a Imola il 6/7/1963 Farolfi Stefania nata a Imola il 13/6/1967 Rizzello Vittoria nata a Poggiardo il 19/11/1971 Fg. 81 Mapp. 71 - Cefla Società Cooperativa con sede in Imola Estate SRL con sede in Imola Fg. 111 Mapp. 31 - Cenni Dino nato a Imola il 6/6/1944 Fg. 81 Mapp. 188, 190 - Ceroni Davide nato a Faenza il 27/10/1989 Ceroni Irene nata a Lugo il 10/1/1981 Zanelli Carla nata a Imola il 1/3/1958 Fg. 125 Mapp. 243, 245, 267 - Chiarini Franca nata a Imola il 18/5/1947 Fabbri Emilio nato a Casola Valsenio il 13/6/1939 Fg. 125 Mapp. 269 - Chiarini Renato nato a Imola il 15/12/1957 Fg. 82 Mapp. 225, 227, 229 - Chiarini Romano nato a Imola il 6/1/1940 Fg. 82 Mapp. 200 - Compadroni dei Mulini di Imola Provincia di Bologna Fg. 111 Mapp. 562 - Comune di Imola Fg. 82 Mapp. 161, 163, 218 Fg. 86 Mapp. 189, 215 Fg. 90 Mapp. 121, 157, 166, 167, 262, 265, 271, 273 Fg. 111 Mapp. 25 Fg. 117 Mapp. 451, 452, 453 Fg. 126 Mapp. 550 Fg. 127 Mapp. 131, 169 - Con. Ami (Consorzio Azienda Multiservizi Intercomunale) con sede in Imola Fg. 90 Mapp. 171 - Conti Maria Teresa nata a Imola il 21/9/1963 Conti Silvana nata a Imola il 31/10/1932 Fg. 117 Mapp. 205, 277 - Contoli Giovanni nato a Imola il 1/5/1938 Fg. 86 Mapp. 90 - Contoli Giovanni nato a Imola il 1/5/1938 Martini Daniela nata a Imola il 30/11/1961 Fg. 86 Mapp. 204 - Cooperativa Trasporti Imola S.c.r.l. con sede in Imola Fg. 90 Mapp. 154 Fg. 128 Mapp. 74, 89 - CVE SRL con sede in Dozza Fondo Mercatone Uno Property Fund con sede in Milano Leasint S.P.A. con sede in Milano Fg. 111 Mapp. 436 - Dall'olio Maria nata a Medicina il 27/12/1947 Gabaldo Luca nato a Bologna il 22/9/1968 Fg. 82 Mapp. 210, 212, 214, 216 - Dalmonte Gianluca nato a Imola il 29/8/1970 Fg. 125 Mapp. 212, 214 - De Vincentis Simona nata a RHO il 4/5/1971 Galeotti Giovanni nato a Imola il 13/1/1963 Lunghi Maurizia nata a Iolanda di Savoia il 24/12/1959 Marconi Giancarlo nato a Imola il 22/8/1961 Monducci Valentina nata a Castel San Pietro Terme il 20/3/1987 Piancastelli Paolo nato a Imola il 1/9/1961 Sonetto Angela nata a Andria il 5/5/1970 Spina Gaetano nato a Avellino il 4/6/1977 Tinti Gilberto nato a Pesaro il 26/3/1966 Torsello Alessandro nato a Castel San Pietro Terme il 26/12/1984 Fg. 126 Mapp. 9 - Demanio della Regione Emilia-Romagna Fg. 82 Mapp. 278, 295 Fg. 84 Mapp. 165, 179, 232, 239 - Dolce Casa Srl con sede in Bologna Fg. 125 Mapp. 2, 302 - Domenicali Anna Rita nata a Imola il 26/8/1967 Monduzzi Gabriele nato a Imola il 24/3/1966 Fg. 89 Mapp. 142, 164 - Drei Luigia; Mar Mirri nato a Solarolo il 26/6/1931 Fg. 82 Mapp. 246, 296, 175, 375 - Enco S.A.S. DI Pirazzoli Giovanni & C. con sede in Bologna Fg. 124 Mapp. 165, 214, 216, 232 - Ferretti Graziano nato a Imola il 1/5/1928 Ferretti Nildo nato a Imola il 18/6/1932 Fg. 82 Mapp. 119, 125 Fg. 84 Mapp. 171, 238, 354, 359, 360, 361, 387 - Folli Federico nato a Faenza il 26/5/1972 Fg. 125 Mapp. 247, 249, 327 - Fragassi Pasqua nata a Crognaleto il 6/1/1936 Selvatici Carla nata a Imola il 19/9/1974 Fg. 82 Mapp. 237 - Galassi Giorgio nato a Imola il 22/9/1967 Galassi Sergio nato a Imola il 17/11/1962 Fg. 126 Mapp. 796, 20, 21, 22, 513, 517, 542, 798 -

Gambetti Pierluigi nato a Imola il 12/10/1934 Fg. 80 Mapp. 101, 106, 108, 110, 112, 114, 116, 118, 120, 122, 26, 84, 92, 94, 97, 99, 35 - GB Srl con sede in Modena Fg. 111 Mapp. 351 - Gentilini Angelo nato a Castel San Pietro Terme il 3/12/1972 Fg. 86 Mapp. 217, 245 - Gentilini Bruno nato a Dozza il 7/12/1948 Fg. 111 Mapp. 328 - Gentilini Gino nato a Fontanelice il 5/11/1940 Fg. 111 Mapp. 330 - Gentilini Vittorio nato a Fontanelice il 2/6/1944 Fg. 111 Mapp. 332 - Granito Emma nata a Campagna il 4/9/1945 Plazzi Daniela nata a Imola il 3/2/1979 Fg. 84 Mapp. 379, 381 - Gruppo Basso S.P.A. con sede in Treviso Fg. 117 Mapp. 262, 46 - Guadagnini Enea nato a Imola il 12/1/1932 Pasini Aurelia nata a Imola il 29/5/1934 Fg. 125 Mapp. 253, 271, 91 - Gualandi Carolina nata a Lugo il 17/11/1924 Vannini Luigi nato a Imola il 27/1/1955 Fg. 89 Mapp. 61 - G4 Investment Srl con sede in Rimini Fg. 89 Mapp. 132, 76 - Hera S.P.A. con sede in Bologna Fg. 111 Mapp. 47 Fg. 111 Mapp. 399 - Hotel Molino Rosso SRL con sede in Imola Molino Rosso SRL con sede in Imola Fg. 111 Mapp. 40 - Imola Torre SRL con sede in Faenza Fg. 117 Mapp. 461 - Istituto Artigianelli S. Caterina con sede in Imola Fg. 88 Mapp. 136, 138, 171, 175, 89 - Loreti Aurelio nato a Imola il 20/09/1924 Mongardi Silvana nata a Imola il 10/10/1930 Fg. 89 Mapp. 77 - Manzoni Silvia nata a Faenza il 18/5/1978 Poggi Lalla nata a Imola il 28/8/1949 Fg. 117 Mapp. 191 Fg. 125 Mapp. 275, 277, 309 - Marabini Maria nata a Imola il 14/11/1934 Fg. 125 Mapp. 232, 233, 235, 279, 325 - Mariani Francesco nato a Bologna il 19/1/1952 Fg. 125 Mapp. 14, 210, 224, 226 - Marocchi Amedeo nato a Imola il 26/03/1932 Marocchi Iolanda nata a Imola il 18/11/1938 Marocchi Luciana nata a Imola il 3/2/1944 Fg. 82 Mapp. 124, 231, 233, 235, 50, 51, 72 - Martelli Giovanni nato a Imola il 14/9/1927 Martelli Renzo nato a Imola il 27/2/1950 Fg. 126 Mapp. 535 - MASI Giampaolo nato a Imola il 18/2/1957 Nardi Enza nata a Imola il 25/8/1962 Fg. 88 Mapp. 169 - Mengoli Iader nato a Imola il 20/8/1967 Fg. 124 Mapp. 209 - Mimmi Dino nato a Bologna il 13/9/1931 Mimmi Maris nato a Imola il 2/9/1959 Fg. 125 Mapp. 241, 314 - Minguzzi Stella nata a Forlì il 15/4/1983 Fg. 90 Mapp. 172, 81, 102 - Monduzzi Anacleto nato a Imola il 3/3/1928 Fg. 89 Mapp. 143 - Monduzzi Antonella nata a Imola il 10/7/1959 Zanoni Dino nato a Imola il 28/9/1954 Fg. 89 Mapp. 163 - Monti Galdino nato a Rocca San Casciano il 25/7/1934 Onnembo Maria Domenica nata a Postiglione il 19/3/1939 Fg. 84 Mapp. 231 - Morini Fabio nato a Imola il 26/3/1967 Morini Mauro nato a Imola il 31/8/1963 Pirazzoli Clelia nata a Imola il 30/7/1939 Fg. 88 Mapp. 165, 167, 179 - Morovingi Aldo nato a Casola Valsenio il 28/2/1937 Fg. 81 Mapp. 169, 171, 173, 175 - Moscato Annunziata nata a Oliveto Citra il 12/12/1957 Moscato Gelsomino nato a Oliveto Citra il 24/9/1949 Senese Michela nata a Oliveto Citra il 14/2/1930 Fg. 86 Mapp. 199, 202, 227, 224 - Naldi Velia nata a Fontanelice il 04/02/1944 Rensi Remo nato a Castel del Rio il 22/9/1940 Rensi Stefano nato a Imola il 3/5/1967 Fg. 84 Mapp. 173 - Nupi SPA con sede in Bologna Fg. 111 Mapp. 124 - O.C.I.M.A.S. Officina Costruzioni Industriali Macchine Agricole Speciali con sede in Imola Fg. 111 Mapp. 365 - Ortolani Iader nato a Imola il 24/02/1953 Fg. 88 Mapp. 141, 143, 145, 147, 150 - Pasini Egisto nato a Imola il 3/6/1952 Pasini Giovanni nato a Imola il 23/11/1959 Pasini Giuliano nato a Imola il 02/05/1956 Pasini Iolanda nata a Imola il 6/9/1969 Pasini Tiziano nato a Mordano il 12/8/1962 Fg. 127 Mapp. 51 - Pelliconi Mauro nato a Imola il 12/11/1951 Fg. 127 Mapp. 228 - Pirazzoli Andrea nato a Imola il 10/7/1973 Pirazzoli Roberto nato a Imola il 9/10/1962 Fg. 88 Mapp. 180 - Poli Nello nato a Borgo Tossignano il 25/6/1949 Fg. 86 Mapp. 138, 185, 7 - Prantoni Liliana nata a Imola il 3/9/1942

Fg. 90 Mapp. 258, 137, 139, 231 - Ravaglia Liliana; Com Leg 1/17359 nata a Imola il 11/3/1941 Sabbioni Giancarlo nato a Imola il 19/4/1935 Fg. 82 Mapp. 202 - Regoli Omero nato a Casola Valsenio il 16/1/1948 Fg. 86 Mapp. 191 - Renzi Vittorio nato a Imola il 19/1/1942 Fg. 82 Mapp. 220, 279 - Resta Luigi nato a Castel Bolognese il 13/9/1953 Fg. 127 Mapp. 157, 159, 161, 163, 216, 237, 238, 85 - Rio Vincenzo nato a Oliveto Citra il 19/7/1940 Senese Assunta nata a Oliveto Citra il 15/8/1947 Fg. 86 Mapp. 229 - Romana Fruges SRL - Società Agricola con sede in Alfonsine Fg. 128 Mapp. 50, 52, 54, 56, 58, 64, 66, 72, 9 - Sangiorgi Legnami S.P.A. con sede in Bologna S.I.L.L.A. Sas di Mattei Aldo e C. con sede in Cento Fg. 111 Mapp. 44 - Simb Srl con sede in Imola Fg. 117 Mapp. 202, 438 - Soc Coop Resp Lim Cooperativa Trasporti Imola con sede in Imola Fg. 128 Mapp. 94 - Società Immobiliare Santerno Srl con sede in Imola Fg. 82 Mapp. 239, 241, 244 - Sunny Village SRL con sede in Imola Fg. 117 Mapp. 132, 17, 225, 254, 255, 256 - Tabanelli Ezio nato a Imola il 20/11/1931 Fg. 86 Mapp. 231 - Tabanelli Ezio nato a Imola il 20/11/1931 Tabanelli Lorena nata a Imola il 3/8/1958 Tabanelli Marica nata a Imola il 16/12/1964 Fg. 86 Mapp. 141 - Taroni Filippo nato a Imola il 7/1/1982 Fg. 81 Mapp. 181, 184, 186 - Tarozzi Paola; Mar Scagliarini nato a Bologna il 2/6/1933 Fg. 88 Mapp. 61, 62, 63 - Vannini Luigi nato a Imola il 27/1/1955 Fg. 89 Mapp. 126, 128 - Zanelli Carla nata a Imola il 1/3/1958 Zanelli Domenica nata a Imola il 15/12/1966 Zanelli Renata nata a Imola il 28/4/1959 Zanelli Sandra nata a Imola il 24/12/1960 Fg. 124 Mapp. 205, 218 - Zanotti Samuele nato a Faenza il 7/4/1977 Fg. 81 Mapp. 163, 165, 167 - Zappi Giorgio nato a Imola il 13/7/1962 Zappi Luciana nata a Imola il 17/10/1951 Fg. 111 Mapp. 299 - Zelani Pasquino nato a Imola il 7/2/1951 Fg. 88 Mapp. 155, 157, 159, 120 - Zuffa Bruno nato a Imola il 29/10/1951 Fg. 125 Mapp. 221 - Zuffa Claudio nato a Castel San Pietro Terme il 6/8/1967 Fg. 82 Mapp. 33 Fg. 84 Mapp. 353 - 5B Srl con sede in Imola Fg. 89 Mapp. 138, 157, 160, 88.

Sede Autostrada. Comune di Ozzano dell'Emilia:

ANAS - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade con sede in Roma Fg. 16 Mapp. 192, 264, 171, 260, 167, 169 Fg. 17 Mapp. 268, 483, 485, 487, 477, 480, 489, 491, 493, 495, 497, 499, 501, 504, 512, 514, 516, 518, 524 Fg. 18 Mapp. 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 135, 137, 141, 114, 116, 118, 120, 122, 124, 127, 131, 133, 80 Fg. 15 Mapp. 140, 197, 201, 205, 209, 213, 215, 217, 239 Fg. 19 Mapp. 71, 75, 77, 79, 81, 93, 95, 51, 54, 87 - ANAS S.P.A. - Patrimonio Indisponibile con sede in Bologna Fg. 15 Mapp. 366 - Avram Mioara nata a Romania il 19/2/1957 Bonafè Stefano nato a Bologna il 26/12/1965 Monari Piera nata a Bologna il 28/10/1946 Musiani Luciano nato a Calderara di Reno il 3/10/1930 Musiani Nadia nata a Bologna il 10/11/1969 Musiani Oscar nato a Calderara di Reno il 5/1/1929 Fg. 17 Mapp. 219 - Baldazzi Ezio nato a Ozzano dell'Emilia il 4/6/1941 Fg. 19 Mapp. 213, 231, 86 - Berti Ceroni Carlotta nata a Bologna il 18/11/1965 Berti Ceroni Costanza nata a Bologna il 4/6/1967 Marangoni Cesare nato a Bologna il 31/1/1935 Marangoni Marina nata a Bologna il 13/7/1937 Fg. 13 Mapp. 138 - Bighi Mirella nata a Lagosanto il 4/1/1952 Raggi Giovanni nato a Castel San Pietro Terme il 27/8/1948 Raggi Graziano nato a Castel San Pietro Terme il 7/10/1940 Fg. 15 Mapp. 204, 212, 216, 307 - Immobiliare Marte SRL con sede in Ozzano dell'Emilia Visani Costruzioni SRL con sede in Castel San Pietro Terme Bignami Franco nato a Bologna il 12/2/1955 Bignami Luciano nato a Battipaglia il 30/8/1946 Corazza Massimo nato a Bologna il 18/10/1960 Mastrapasqua Liliana nata a Libia il 7/11/1957 Mauriello Maria Donata nata a Foggia il 15/6/1966 Raspadori

Giancarlo nato a Ravenna il 10/1/1937 Solimene Nicoletta nata a Bologna il 3/3/1985 Solimene Valentina nata a Bologna il 18/3/1983 Fg. 13 Mapp. 132 - Boscatti Graziano nato a Vergato il 22/8/1954 Fg. 18 Mapp. 217 - Casagrande Luciana nata a Ozzano dell'Emilia il 16/12/1936 Pirazzoli Astorre nato a Medicina il 8/4/1938 Fg. 15 Mapp. 365 - Celiberti Alfonso nato a Gissi il 16/10/1950 Celiberti Antonio nato a Gissi il 13/5/1946 Celiberti Maria nata a Gissi il 13/3/1948 Celiberti Mario nato a Castel San Pietro Terme il 12/1/1956 Celiberti Nicola nato a Gissi il 28/11/1939 Sabatini Giulia nata a Scerni il 22/3/1920 Fg. 19 Mapp. 74 - Cesari Claudia nata a Bologna il 5/12/1969 Cesari Raffaella nata a Bologna il 13/4/1972 Fg. 18 Mapp. 113, 115, 117, 119, 121, 123, 126, 130, 132 - Comune di Ozzano dell'Emilia Fg. 15 Mapp. 242, 243 Fg. 18 Mapp. 139 Fg. 17 Mapp. 844, 847 Fg. 13 Mapp. 245 - Consolini Roberto nato a Ozzano dell'Emilia il 15/6/1951 Fg. 15 Mapp. 409, 200, 238 - Conti Teresa nata a Castel San Pietro Terme il 16/8/1932 Poggi Luigi nato a Casalfiumanese il 6/1/1928 Fg. 18 Mapp. 211 - Cuppini Gino nato a Castel San Pietro Terme il 22/1/1939 Cuppini Giovanni nato a Medicina il 30/8/1966 Fg. 16 Mapp. 166, 168 - Dalla Casa Franco nato a Castel San Pietro Terme il 28/01/1942 Fg. 18 Mapp. 140, 215 - De Dominicis Anna Maria nata a Cuneo il 12/4/1948 Passeri Elena nata a Bologna il 29/4/1980 Passeri Elena nata a Bologna il 29/4/1980 Passeri Giorgio nato a Bologna il 10/8/1982 Passeri Giorgio nato a Bologna il 10/8/1982 Fg. 18 Mapp. 103, 105, 107, 109, 2 - De Dominicis Anna Maria nata a Cuneo il 12/4/1948 Passeri Elena nata a Bologna il 29/4/1980 Passeri Giorgio nato a Bologna il 10/8/1982 Fg. 18 Mapp. 220 - Impresa Visani e Figlio di Visani Medardo e C Snc con sede in Castel San Pietro Terme Fg. 13 Mapp. 46 - Manzi Vilma nata a Fara San Martino il 3/3/1948 Fg. 19 Mapp. 72, 73, 82, 83, 84, 85, 88, 89, 90, 91 - Manzi Vilma nata a Fara San Martino il 3/3/1948 Tano Romano nato a Atessa il 31/7/1937 Fg. 19 Mapp. 92 - Musiani Luciano nato a Calderara di Reno il 3/10/1930 Musiani Oscar nato a Calderara di Reno il 5/1/1929 Fg. 17 Mapp. 474, 475 - Navile SRL con sede in Bologna Fg. 17 Mapp. 855 - Poggi Gabriele nato a Castel San Pietro Terme il 10/7/1967 Fg. 18 Mapp. 612 - Possati Giovanna Linda nata a Bologna il 30/4/1961 Possati Massimo nato a Bologna il 16/8/1951 Possati Paolo nato a Bologna il 27/9/1949 Possati Pierluigi nato a Bologna il 20/1/1947 Fg. 17 Mapp. 255 - Provincia di Bologna Fg. 17 Mapp. 521, 522 - Quaderna di Luisa Barbieri e C. - Società Agricola in accomandita semplice Fg. 19 Mapp. 78, 80 - Reale Collegio di S. Clemente degli Spagnoli in Bologna Fg. 16 Mapp. 312, 315, Fg. 17 Mapp. 146, 476, 479, 813, 816, 821, 848 - SRL Futura Costruzioni con sede in Bologna Fg. 17 Mapp. 673, 818, 822, 826 - Tano Romano nato a Atessa il 31/7/1937 Fg. 19 Mapp. 94.

Sede Autostrada. Comune di San Lazzaro di Savena:

Addamo Grazia nata a Leonforte il 28/2/1948 Bonanno Carmelo nato a Leonforte il 29/10/1945 Fg. 3 Mapp. 402 - Addamo Grazia nata a Leonforte il 28/2/1948 Bonanno Carmelo nato a Leonforte il 29/10/1945 Fg. 3 Mapp. 403, 404 - Albertazzi Gianni nato a Bologna il 25/06/1977 Albertazzi Guido nato a Monterenzio il 13/5/1937 Albertazzi Valentina nata a Bologna il 19/1/1983 D'Angelo Teresa nata a Postiglione il 4/9/1947 Fg. 3 Mapp. 394, 395, 480 - A.N.A.S. - Azienda Nazionale Autonoma delle Strade con sede in Roma Fg. 2 Mapp. 473, 682 Fg. 3 Mapp. 314, 315, 230, 238, 240, 241, 242, 245, 247, 249, 250, 302, 307, 309, 311, 313, 317, 321, 329, 331, 333, 337, Fg. 4 Mapp. 156, 162, 166, 168, 172, 176, 178, 186, 191, 33 Fg. 5 Mapp. 190, 205, 208 Fg. 6 Mapp. 196, 199, 250, 252, 270, 280, 290, 294, 301 Fg. 13 Mapp.

200, 204, 213, 217, 218, 220, 222, 236, 240, 244, 246, 57 - Angela - SRL con sede in San Lazzaro di Savena Fg.2 Mapp.747 - Azienda Unità Sanitaria Locale DI Bologna Fg. 2 Mapp. 746 - Baldazzi Ezio nato a Ozzano dell'Emilia il 4/6/1941 Fg. 13 Mapp. 199 - Berardi Francesca nata a Calopezzati il 9/3/1957 La Ganga Luca nato a Bologna il 14/11/1977 Fg. 3 Mapp. 388, 389 - Bolognini Valeria nata a Bologna il 15/1/1962 Rota Pier Paolo nato a Bologna il 29/6/1963 Fg. 3 Mapp. 465 - Domus SRL con sede in Castenaso Immobiliare Le Querce Srl Bonferroni Carlo nato a Reggio nell'Emilia il 19/4/1958 Buldrini Simona nata a Russi il 29/08/1955 Casadei Mariangela nata a San Lazzaro di Savena il 06/04/1949 Lizzi Raffaella nata a Sassuolo il 3/8/1970 Luglio Giulia nata a Novara il 29/8/1958 Valle Alberto nato a Bologna il 11/10/1967 Verde Nicola nato a Bologna il 6/6/1981 Zedda Pietro Paolo nato a Seneghe il 7/6/1938 Zedda Salvatore nato a Bologna il 1/12/1966 Fg. 2 Mapp. 24 - Bonora Fabrizio nato a Bologna il 28/11/1972 Fg. 3 Mapp. 18 - Borelli Anna nata a San Benedetto val di Sambro il 29/9/1940 Fg. 13 Mapp. 381 - Caligari Wilma nata a San Lazzaro di Savena il 23/9/1946 Fg. 6 Mapp. 20, 299 - Co.Sir SRL con sede in Bologna Canè Riccardo nato a Bologna il 26/12/1966 Dalboni Licia nata a Bologna il 30/7/1939 Siracusa Rosaria nata a Palermo il 22/5/1980 Zocca Anna nata a San Lazzaro di Savena il 13/7/1939 Fg. 4 Mapp. 29 - Cannone Onofrio nato a Canosa di Puglia il 12/7/1939 Vizziello Carmela nata a Stigliano il 20/6/1950 Fg. 3 Mapp. 381, 382, 383, 384 - Caprara Gianni nato a Bologna il 24/11/1971 Fg. 13 Mapp. 243 - Caprara Valerio nato a San Lazzaro di Savena il 22/02/1962 Fg. 13 Mapp. 219 - Carnielli Carlo nato a San Lazzaro di Savena il 14/10/1961 Fg. 3 Mapp. 114 - Castaldini Massimo nato a Bologna il 28/2/1971 Castaldini Patrizia nata a Bologna il 14/5/1952 Castaldini Rodolfo nato a San Lazzaro di Savena il 13/4/1958 Castaldini Tiziano nato a San Lazzaro di Savena il 2/10/1961 Magri Maria Silvia nata a Bologna il 15/8/1934 Fg. 4 Mapp. 165, 167, 175 - Castaldo Pasquale nato a Afragola il 7/12/1949 Neri Catia nata a San Lazzaro di Savena il 18/7/1954 Fg. 3 Mapp. 368, 33 - Chiapparini Rina nata a Bologna il 20/3/1927 Lollini Maurizio nato a Bologna il 16/09/1956 Fg. 3 Mapp. 520, 325 - Cinti Paola nata a Pianoro il 27/05/1926 Valenti Patrizia nata a Bologna il 29/2/1980 Valenti Simona nata a Bologna il 16/3/1975 Fg. 13 Mapp. 380 - Cocchi Luciano nato a Sala Bolognese il 13/5/1940 Fg. 13 Mapp. 338 - Colella Emilia nata a Marcanise il 8/10/1974 Volpicelli Salvatore nato a Caivano il 23/1/1966 Fg. 3 Mapp. 390 - Comune DI San Lazzaro di Savena Fg. 4 Mapp. 125, 127 - Consorzio Cavet - Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana con sede in Pianoro Fg. 3 Mapp. 497 - Dall'olio Maria Teresa nata a Bologna il 11/8/1933 Pezzoli Walther nato a Bologna il 6/10/1930 Fg. 3 Mapp. 568, 301, 371 - Dalmonte Giovanna nata a San Lazzaro di Savena il 24/6/1949 Dalmonte Giuliana nata a San Lazzaro di Savena il 30/10/1950 Zanelli Silvana nata a Castel San Pietro Terme il 11/8/1928 Fg. 6 Mapp. 195, 293, 302 - De Luca Monica nata a Bologna il 15/7/1976 Fg. 3 Mapp. 391 - Demanio Dello Stato con sede in Roma Fg. 3 Mapp. 565 - Demanio dello Stato con sede in Roma Soc Coop Resp Lim Borgatella con sede San Lazzaro di Savena Fg. 3 Mapp. 369, 370 - Demanio Pubblico Dello Stato - Fiume Foglia Fg. 4 Mapp. 189 - Domus SRL con sede in Castenaso Fg. 2 Mapp. 466, 627 Fg. 3 Mapp. 214 - Edil C.R.I. SPA con sede in Pianoro Fg. 5 Mapp. 367 - F.A.E. Industria Alloggi Prefabbricati Spa con sede in San Gemini Fg. 3 Mapp. 482 - Fava Valter nato a Bologna il 15/2/1957 Fg. 3 Mapp. 495 Fg. 3 Mapp. 496 - Gramigna SRL con sede in Castenaso Fg. 3 Mapp. 386, 387, 401, 410, 411 - Landi Maria Luisa nata a Bologna il 8/5/1941 Morselli Miriam nata a Bologna il 1/3/1959 Fg. 3 Mapp.

108, 582 - Lelli Rossella nata a Bologna il 15/5/1963 Rubortone Libero nato il 17/5/1956 Fg. 3 Mapp. 561 - Melli Silvana nata a Modena il 28/10/1932 Fg. 2 Mapp. 467 - Micco Giovanni nato a Bologna il 7/3/1973 Micco Stefania nata a Bologna il 6/10/1974 Fg. 3 Mapp. 396, 397, 398, 405, 406 - Mingotti Giuseppina nata a Castel San Pietro Terme il 22/2/1946 Tinarelli Barbara nata a Budrio il 9/9/1973 Tinarelli Tamara nata a Bologna il 25/9/1976 Tinarelli Valter nato a Budrio il 18/4/1939 Fg. 6 Mapp. 35 - Monti Giovanni nato a Bologna il 29/3/1963 Fg. 3 Mapp. 399, 400 - Pancaldi Giancarlo nato a Bologna il 10/6/1940 Fg. 3 Mapp. 407, 408, 409 - Pondrelli Arnalda nata a Budrio il 25/10/1935 Zanardi Antonio nato a Bologna il 14/7/1938 Fg. 3 Mapp. 385 - Regione Emilia-Romagna Fg. 3 Mapp. 60, 129 - Resta Matteo nato a San Giovanni Rotondo il 14/11/1962 SOFI Santa nata a Bologna il 22/8/1965 Fg. 3 Mapp. 584, 585, 312, 485 - Roncarati Paola nata a San Lazzaro di Savena il 25/1/1942 Fg. 5 Mapp. 189, 207 - Sazzini Pietro nato a San Benedetto val di Sambro il 24/5/1948 Fg. 3 Mapp. 363, 506, 507, 513, 519, 524, 527, 530, 532, 533 - Selleri Carlo nato a Bologna il 6/1/1966 Selleri Pietro nato a Bologna il 8/10/1961 Fg. 4 Mapp. 161, 171 - Tinti Gilberto nato a Bologna il 8/4/1943 Fg. 3 Mapp. 332 - Tomasi Renata nata a Bologna il 12/7/1931 Fg. 13 Mapp. 201 - Unicredit Leasing SpA con sede in Milano Fg. 5 Mapp. 403 - Zagni Simone nato a Bologna il 11/5/1970 Fg. 3 Mapp. 378, 379, 380, 477.

Sede Autostrada. Comune di Solarolo:

Amministrazione Provinciale di Ravenna Fg. 20 Mapp. 128, 129, 132, 133 - Argo Srl con sede in Faenza Fg. 20 Mapp. 179 - Cristofori Giovanna nata a Riolo Terme il 27/6/1949 Ferniani Claudio Domenico nato a Solarolo il 14/9/1942 Fg. 20 Mapp. 172 - Azienda Agricola Belvedere di Giacometti Domenico & C. S.A.S. con sede in Solarolo Dalmonte Fabio nato a Faenza il 24/6/1966 Fg. 16 Mapp. 76 - Dalmonte Nadia nata a Faenza il 14/1/1969 Fg. 16 Mapp. 115, 118, 119, 150, 201 - Demanio Pubblico dello Stato per le Opere Idrauliche di Seconda Ctg Fg. 20 Mapp. 135 - Ferniani Monica nata a Faenza il 30/9/1971 Ferniani Moris nato a Faenza il 17/2/1974 Strollo Anna nata a Meldola il 10/05/1954 Fg. 20 Mapp. 171 - Il Triangolo S.P.A. con sede in Faenza Fg. 16 Mapp. 185, Fg. 20 Mapp. 109 - Mongardi Fantaguzzi Paola nata a Riolo Terme il 24/10/1943 Mongardi Fantaguzzi Ugo nato a Riolo Terme il 25/10/1944 Fg. 13 Mapp. 114 - Romana Fruges Srl - Società Agricola con sede in Alfonsine Fg. 20 Mapp. 197, 1, 157, 173, 98 - Zeta Srl. con sede in Faenza Fg. 20 Mapp. 131, 163, 178.

Sede Autostrada. Comune di Castel Bolognese:

Digialta Snc di Domenico Giovannini & C. con sede in Castel Bolognese Biondi Barbara nata a Faenza il 2/4/1977 Cortecchia Alessandro nato a Imola il 17/1/1972 Fg. 1 Mapp. 14 - Mongardi Fantaguzzi Paola nata a Riolo Terme il 24/10/1943 Mongardi Fantaguzzi Ugo nato a Riolo Terme il 25/10/1944 Fg. 1 Mapp. 207, 218, 230, 232, 233, 234, 235, 332, 346, 400 - Cicognani Silvana Ora: Sede Autostrada Fg. 1 Mapp. 231, 267, 268 - Martini Domenico nato a Imola il 8/6/1965 Fg. 1 Mapp. 45 - Martini Domenico nato a Imola il 8/6/1965 Fg. 1 Mapp. 184, 223, 380 - Mongardi Fantaguzzi Ugo nato a Riolo Terme il 25/10/1944 Fg. 1 Mapp. 108, 345 - Romana Fruges Srl - Società Agricola con sede in Alfonsine Fg. 1 Mapp. 109, 111, 182, 228, 240, 258, 264, 300, 326, 359, 389, 11.

La durata del deposito è di sessanta giorni decorrenti dal 25/03/2015, giorno di pubblicazione del presente avviso sul quotidiano "Il Resto del Carlino" e sui siti informatici della Regione Emilia-Romagna (<http://bur.regione.emilia-romagna.it>)

e di Autostrade per l'Italia SpA (www.autostrade.it).

In tale periodo coloro ai quali, pur non essendo proprietari, possa derivare un pregiudizio diretto dall'atto che comporta la dichiarazione di pubblica utilità, possono presentare osservazioni in forma scritta a mezzo raccomandata A. R. inviandole ad Autostrade per l'Italia SpA - Via A. Bergamini n. 50 - 00159 Roma.

Responsabile del Procedimento Espropriativo è il Dott. Ing. Carlo Miconi - DINV/SGT/EPR.

IL RESPONSABILE
Riccardo Marasca

CONSORZIO DI BONIFICA DI SECONDO GRADO PER IL CANALE EMILIANO ROMAGNOLO

COMUNICATO

Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali – Legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) con riguardo al “Programma nazionale degli interventi nel settore idrico”, approvato con delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005, ai fini della realizzazione del progetto di opere per interventi nell’area Lamone-Via Cupa 1° lotto, 1° stralcio - Verbale di accertamento danni per occupazione temporanea sottoscritto dalla ditta Berti Luciana, Cimatti Emanuela, Cimatti Roberto, Cimatti Valerio interessata dai lavori - Autorizzazione alla corresponsione

In relazione al progetto di cui in oggetto, il Consorzio di bonifica di secondo grado per il Canale Emiliano Romagnolo ha autorizzato a favore della seguente ditta, proprietaria di aree interessate dalle procedure di asservimento per la realizzazione dell'intervento, il pagamento diretto dell'importo complessivo riconosciuto per occupazione temporanea e danni causati dall'esecuzione dei lavori come di seguito indicato:

Berti Luciana, Cimatti Emanuela, Cimatti Roberto, Cimatti Valerio

€ 1.300,00

Comune Russi (RA) foglio 17 mappale 50.

L'autorizzazione è opponibile nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto da parte di coloro che possano vantare diritti, ragioni, pretese sulle predette indennità.

IL DIRETTORE
Giovanni Costa

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex art.23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 – Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica – Progetto Mazzone 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 17 - Rep. 78 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 35 Tancini Eraldo

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti: Comune catastale di Migliaro (FE) - Foglio 4 - Mappali 1627-1628, per complessivi mq 2.153

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Lovaro, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Migliaro (FE) - Foglio 4 - Mappali 1621-1360

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 12.762,73.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento (ex art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 16 - Rep. 77 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 34 Rossetto Maria

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti: Comune catastale di Migliaro (FE) - Foglio 5 - Mappale 133, per complessivi mq 770 - l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Lovaro, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati: Comune catastale di Migliaro (FE) - Foglio 5 - Mappale 132. L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 3.443,60. Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili. L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e di asservimento (ex art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 -

Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 18 - Rep. 79 del 03/02/2015, pronuncia: a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 36 Rossi Bianco Zambardi Nadi'

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti: Comune catastale di Migliaro (FE) - Foglio 8 - Mappali 434 - 436 - 430 - 432 - 438 - 440 - 442 - 444, per complessivi mq 3.429

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Sentieri, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Migliaro (FE) - Foglio 8 - Mappali 431 - 437 - 439 - 51 - 441 - 443

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 25.329,77.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e di esproprio (ex art. 23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 20 - Rep. 81 del 3/2/2015, pronuncia:

a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 18 Società Agricola Punto Verde S.S.

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti: Comune catastale di Migliaro (FE) - Foglio 6 - Mappali 69, per complessivi mq 7

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 78,00.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio (ex art. 23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 8-Rep. 69 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 19 Bignozzi Anna

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Migliaro (FE)

Foglio 6 Mappale 65, per complessivi mq 207.

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 1.267,68.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento (ex art. 23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 9 - Rep. 70 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 22 Nolli Pedriali Salce Claudio

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 8 Mappali 49 - 50 - 51, per complessivi mq 833

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Confine in Mazzore, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 8 Mappali 11 - 12 - 13

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 6.592,40.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento (ex art. 23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 10 - Rep. 71 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 23 Zangirolami Cesarino Cenacchi Luciana

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 8 Mappali 52 - 53 - 54, per complessivi mq 734

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Confine in Mazzore, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 8 Mappali 14 - 48

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 5.619,82.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento (ex art. 23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 11 - Rep. 72 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 28 Bordin Valentina Guolo Anna Guolo Daniela Guolo Giannino Guolo Loretta Guolo Maria Guolo Rosa

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Migliaro (FE)

Foglio 4 Mappale 1626, per complessivi mq 140

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Lovaro, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Migliaro (FE)

Foglio 4 Mappale 218

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 1.184,45.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento (ex art. 23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 – Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 12 - Rep. 73 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 30 Rossetto Antonio

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Migliaro (FE)

Foglio 4 Mappali 1631 - 1632 - 1633, per complessivi mq 954

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Lovaro, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Migliaro (FE)

Foglio 4 Mappali 1447 - 1638 - 246

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 5.973,30.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento (ex art. 23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 – Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 13 - Rep. 74 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 31 Rossetto Paola Rossetto Angela Rossetto Laura

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Migliaro (FE)

Foglio 4 Mappali 1634 - 1635 - 1636 Foglio 5 Mappali 127-129, per complessivi mq 5.125

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Lovaro, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Migliaro (FE)

Foglio 4 Mappali 244 - 730 - 243 Foglio 5 Mappali 126 - 128

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 23.206,39.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento (ex art. 23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 – Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 14 - Rep. 75 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 32 Rossetto Anna Teresa

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Migliaro (FE)

Foglio 4 Mappale 1637 Foglio 5 Mappale 139, per complessivi mq 1.184,45

sivi mq 638

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Lovaro, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Migliaro (FE)

Foglio 4 Mappale 872 Foglio 5 Mappale 138

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 2.818,00.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento (ex art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n° 2 - Rep. 63 del 03/02/2015, pronuncia:

a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n° 2-10-11-14-20 Società agricola San Lorenzo S.n.c. di Mario e Maria Conforti

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE) - Foglio 8 - Mappali 75 - 77 - 79; Foglio 9 - Mappali 711 - 715 - 697 - 713, per complessivi mq 2.688

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio ai canali Mazzore 1° ramo, Mazzore 2° ramo, Mazzore 3° ramo, Mazzore 4° ramo e Olmetto, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE) - Foglio 8 - Mappali 76 - 74 - 78 - 29; Foglio 9 - Mappali 710 - 714 - 696 - 712

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 21.025,15.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento(ex art.23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n.1 Rep. 62 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 1 - 13 - 17 - 24 Briati Eva Zangirolami Donata Zangirolami Donato Zangirolami Ero Zangirolami Giulia Zangirolami Rita

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 8 Mappali 55 - 73 - 71 - 57 - 56, per complessivi mq 1.511

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio ai canali Mazzore 1° ramo, Mazzore 3° ramo, Olmetto e Confine in Mazzore, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 8 Mappali 20 - 72 - 70 - 26 - 25.

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 16.576,60.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento(ex art.23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 3 - Rep. 64 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n° 3 Bonafini Antonio

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 9 Mappali 705-707, per complessivi mq 536

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di

servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Mazzore 1° ramo, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 9 Mappali 704-706.

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 3.566,97.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento (ex art. 23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 5 - Rep. 66 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 6 ALBA-FRIGOR S.R.L.

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 9 Mappale 703, per complessivi mq 339

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Mazzore 4° ramo, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 9 Mappale 702.

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 8.258,45.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento(ex art. 23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327)BE03K4 - Realizzazione

e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 6 - Rep. 67 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 7 Mazzullo Fortunato Mazzullo Giampiero Mazzullo Giuseppina Mazzullo Luigi Mazzullo Vincenzo

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 9 Mappale 699, per complessivi mq 9

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Mazzore 4° ramo, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 9 Mappale 698.

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 577,20.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento (ex art. 23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzore 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 7 - Rep. 68 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 9 Bortolotto Marco

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 9 Mappale 701, per complessivi mq 196

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Mazzore 4° ramo, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 9 Mappale 700

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 4.860,25.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri

censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento (ex art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica -Progetto Mazzone 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 15 - Rep. 76 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 33 Tancini Roberto Pozzato Luciana

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Migliaro (FE) - Foglio 5 - Mappale 123, per complessivi mq 775

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Lovaro, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Migliaro (FE) - Foglio 5 - Mappale 122

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 6.307,95.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di asservimento (ex art.23 comma 5 del D.P.R. 8 giugno 2001 n. 327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica -Progetto Mazzone 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 19 - Rep. 80 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio Dello Stato - Opere Pubbliche di Bonifica contro la Ditta n. 38 Bruschi Bruna Bruschi Dante Bruschi Giulio

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di

servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Sentieri, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati: Comune catastale di Migliaro (FE) - Foglio 4 - Mappali 1603 - 1604

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 1.056,37.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

CONSORZIO DI BONIFICA PIANURA DI FERRARA - FERRARA

COMUNICATO

Estratto di decreto di esproprio e asservimento (ex art. 23 comma 5 del DPR 8 giugno 2001 n.327) BE03K4 - Realizzazione e adeguamento di collegamenti funzionali di soccorso tra bacini, di opere a valle dei centri abitati e di strumenti di sviluppo e gestionali per la difesa idraulica dei territori di bonifica - Progetto Mazzone 2° stralcio

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara, con decreto n. 4 - Rep. 65 del 3/2/2015, pronuncia: a favore del Demanio dello Stato - Opere pubbliche di bonifica contro la Ditta n. 3 Società Agricola San Virgilio S.S. di Zambardi Nadi'

- l'espropriazione, disponendo il passaggio del diritto di proprietà dei beni immobili così di seguito catastalmente censiti:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 12 Mappali 529 - 533 - 531, per complessivi mq 1.345

- l'asservimento, disponendo la costituzione del diritto di servitù di passaggio per una larghezza di mt. 5,00 in fregio al canale Mazzone 2° ramo e Mazzone 4° ramo, sui beni immobili così di seguito catastalmente identificati:

Comune catastale di Massafiscaglia (FE)

Foglio 12 Mappali 528 - 532 - 530

L'indennità è stata convenuta e accettata in complessivi Euro 12.096,23.

Il decreto sarà trascritto e volturato in catasto e nei libri censuari e notificato ai proprietari nelle forme degli atti processuali civili.

L'opposizione del terzo è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione del presente estratto.

IL RESPONSABILE UFFICIO ESPROPRI
Paola Cavicchi

ITALFERR S.P.A.

COMUNICATO

Decreto n. 576 atto di acquisizione del diritto di proprietà e di servitù (Art. 42 bis del D.P.R. 327/2001 e s.m.i.)

Il Direttore della Direzione territoriale Produzione Dirigente dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni

– Visto il D.M. 138 - T del 31 ottobre 2000, con il quale il Ministro dei Trasporti e della Navigazione ha rilasciato a Ferrovie dello Stato - Società Trasporti e Servizi per azioni, oggi Rete Ferroviaria Italiana - R.F.I. S.p.A., a far data dal 1 Luglio 2001, la concessione ai fini della gestione dell'infrastruttura ferroviaria nazionale;

– Visto l'art. 6 del sopra citato D.M. 138 - T, sostituito dall'art. 1 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 60 - T del 28 novembre 2002, ed in particolare il comma 3, con il quale il concessionario R.F.I. S.p.A. è stato delegato, in conformità a quanto previsto dall'art. 6 comma 8, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., ad emanare tutti gli atti del procedimento espropriativo nonché ad espletare tutte le attività al riguardo previste dal D.P.R. 327/2001;

– Visto che, con contratto in data 23 dicembre 2010 n. 11/2011 di rubrica, R.F.I. S.p.A. ha affidato alla Italferr S.p.A. l'espletamento di un complesso di servizi ed adempimenti tecnico-ingegneristici, amministrativi, procedurali e gestionali occorrenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e/o tecnologici della rete ferroviaria di cui è titolare R.F.I. S.p.A.;

– Visto che R.F.I. S.p.A. con nota n. RFI-AD/A0011/P/2003/0001193 in data 11 agosto 2003, ha incaricato la Italferr S.p.A. dell'espletamento delle attività di cui all'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;

– Visti l'Ordine di Servizio n. 41 e la Disposizione Organizzativa n. 43 entrambi in data 3 agosto 2011, con le quali l'Amministratore Delegato di Italferr S.p.A. ha incaricato il Responsabile della U.O. Valutazione Riserve ed Espropri di garantire lo svolgimento dei compiti previsti per il Responsabile del Procedimento dall'art. 6, comma 6, del D.P.R. 327/2001;

– Vista la Disposizione Organizzativa "Rete Ferroviaria Italiana" n. 56/AD in data 7 luglio 2009, con il quale sono state tra le altre integrate le aree di responsabilità delle Direzioni Territoriali Produzione, incaricate di espletare le attività e le funzioni proprie dell'Ufficio Territoriale per le Espropriazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 2 del D.P.R. 327/2001;

– Vista la delibera n. 138 in data 10 luglio 2002 con la quale l'Amministratore Delegato di R.F.I. S.p.A. ha approvato il progetto relativo alla penetrazione urbana nel Nodo AV/AC di Bologna dal km 0+000 al km 17+711, comprese le interconnessioni per le linee Bologna - Padova e Bologna - Verona, con conseguente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle opere;

– Vista la delibera n. 21 in data 16 giugno 2008, con la quale il Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. ha prorogato il termine fissato per il completamento dei lavori e delle procedure espropriative, di cui alla delibera n. 138/2002, a tutto l'8 giugno 2010, per consentire la conclusione di dette procedure nel territorio del Comune di Bologna;

– Vista la delibera n. 213 del 7 giugno 2010 con la quale il Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. ha prorogato il termine della dichiarazione di pubblica utilità a tutto il 7 giugno 2012, per consentire la conclusione delle procedure espropriative nel territorio del Comune di Bologna;

– Vista la delibera n. 174 del 31 maggio 2012 con la quale il Referente di Progetto di R.F.I. S.p.A. ha prorogato a tutto il 6 giugno 2014 il termine già fissato al 7 giugno 2012, di cui alla delibera n. 213/2010, per consentire il completamento delle procedure espropriative nel territorio del Comune di Bologna;

– Considerato che in data 13 aprile 2005 è stato emesso dalla Prefettura di Bologna, il Decreto di Occupazione d'Urgenza n. 36/05 con il quale la Italferr S.p.A. è stata autorizzata ad occupare gli immobili ricadenti nel Comune di Bologna, gli immobili necessari alla realizzazione dei lavori della linea AV/AC Milano - Napoli, penetrazione urbana nel Nodo di Bologna, di proprietà del Comune di Bologna;

– Considerato inoltre, che con nota n. ACO.BO.0011695.14.U del 18 febbraio 2014 Italferr S.p.A. ha comunicato al Comune di Bologna l'offerta dell'indennità complessiva di € 54.634,70 per l'espropriazione, l'asservimento e l'occupazione temporanea delle aree individuate al Catasto Terreni/Fabbricati del Comune di Bologna al foglio 17 p.lla 332, al foglio 18 p.lla 287, al foglio 40 p.lla 424, al foglio 43 p.lle 549 e 551/p, al foglio 44 p.lle 1045, 1047, 1049 e 1051;

– Visti i tipi di frazionamento catastale rilasciati dall'Agenzia del Territorio di Bologna prot. n. BO170826 del 28 aprile 2011, prot. n. BO0331949 del 10 ottobre 2011 e prot. n. BO0170819 del 29 aprile 2011, che hanno originato le sopra citate particelle;

– preso atto che il termine utile per la conclusione in regime di legittimità del procedimento espropriativo, fissato al 6 giugno 2014, è decorso senza che sia intervenuta l'emissione del Decreto di espropriazione/asservimento;

– Considerato che tutti gli immobili sopra indicati (ad eccezione delle particelle n. 549, e n. 551/p del foglio 43) sono stati trasferiti dal Comune di Bologna ad R.F.I. S.p.A. con atto di cessione volontaria stipulato in data 4 dicembre 2014 a fronte della corresponsione da parte di R.F.I. S.p.A. dell'intero sopra citato importo;

– Considerato che le citate particelle n. 549, e n. 551/p del foglio 43 risultano comunque utilizzate per scopi di interesse pubblico in quanto trasformate, senza l'opposizione del legittimo proprietario, nella sede ferroviaria per l'interconnessione della linea Bologna - Padova con il Nodo di Bologna (p.lla n. 549) ed attraversate da un sovrastante elettrodotto (p.lla n. 551/p);

– Visti che, come contenuto nella Determinazione Dirigenziale P.G.N. 342566/2014, le stesse particelle n. 549 e n. 551/p furono acquisite al patrimonio del Comune di Bologna a seguito di ordinanza di sospensione di lottizzazione ai sensi della legge 47/85 art. 18, PG. 14671 del 20 febbraio 2000 e successiva ordinanza di demolizione di lottizzazione abusiva PG. 62112 del 22 marzo 2005 trascritta in data 21 dicembre 2005 alla formalità 44076, risultando tuttavia gravate da ipoteche legali per debiti contratti dai precedenti proprietari;

– Considerato che per quanto sopra si è ritenuto opportuno procedere con la stipulazione del citato atto di cessione volontaria, escludendo le suddette particelle n. 549 e n. 551/p che sarebbero state oggetto di successiva procedura, precisando che nulla sarà dovuto al Comune di Bologna da R.F.I. S.p.A. per tale titolo in quanto il corrispettivo già versato da R.F.I. S.p.A. in sede di stipula era da intendersi comprensivo anche dell'indennità per la cessione alla stessa R.F.I. S.p.A. della particella n. 549 e per la costituzione di servitù di elettrodotto sempre a favore di R.F.I. S.p.A. su parte della particella n. 551;

– Valutati gli interessi di R.F.I. S.p.A., beneficiario dell'acquisizione del diritto di proprietà e di servitù, e del Comune di Bologna, i cui immobili sono interessati da tali acquisizioni di diritti, unitamente alle ragioni di preminenza del pubblico interesse finalizzato a garantire il regolare esercizio dell'interconnessione

per la linea Bologna - Padova, relativa alla penetrazione urbana nel nodo AV/AC di Bologna, si ritiene di acquisire i diritti sugli immobili di cui sopra senza alcun onere ulteriore a carico di R.F.I. S.p.A.;

– Considerato che non esistono ragionevoli alternative all'adozione del provvedimento;

– Considerato infine che tale modalità di acquisizione dei diritti ne consente la formalizzazione, anche ai fini della trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari e della voltura nel Catasto;

– Vista l'istanza prot. n. DO.CO.VRE.0005044.15.U del 20 gennaio 2015, presentata dalla Società Italferr S.p.A. con sede legale in Roma, Via Vito Giuseppe Galati, 71 con la quale è stata richiesta l'emanazione di un provvedimento volto all'acquisizione del diritto di proprietà e di costituzione di servitù degli immobili in questione, disciplinato dall'art 42 bis del D.P.R. 327/2001;

– Visto l'art. 42 bis del D.P.R. 327/2001, dispone:

1. È acquisita a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1 (codice fiscale 01585570581), la proprietà dell'immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Bologna al foglio 43, particella n. 549 di mq 486 di proprietà del Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 (codice fiscale e partita IVA 01232710374), graficamente individuato in rosa carminio nella planimetria allegata.

2. È acquisito a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con sede in Roma, Piazza della Croce Rossa n. 1 (codice fiscale 01585570581) il diritto di servitù di elettrodotto sull'immobile censito al Catasto Terreni del Comune di Bologna al foglio 43 con la particella n. 551, limitatamente ad una superficie di mq 644, di proprietà del Comune di Bologna con sede in Piazza Maggiore, 6 (codice fiscale e partita IVA 01232710374) graficamente individuata in tinta ciano nella già citata planimetria.

I vincoli da imporre su tali aree sono i seguenti:

- le piante eventualmente coltivate dovranno essere mantenute ad una distanza non minore, in senso verticale, di m. 7 dai cavi conduttori inferiori e, in senso orizzontale, di m. 4 dai cavi conduttori esterni; anche i rami di qualsiasi piantagione dovranno essere mantenuti alle medesime distanze;
- non potranno essere realizzate nuove costruzioni di qualsiasi genere e/o ampliamenti e sopraelevazioni dei fabbricati esistenti senza il preventivo assenso di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.; in ogni caso è vietato eseguire qualsiasi lavoro od opera che possano arrecare danno alla stabilità ed all'esercizio delle sovrastanti condutture;
- dovrà essere consentito il transito ai mezzi ed ai tecnici incaricati da Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. di effettuare i necessari controlli, la manutenzione e l'eventuale ricostruzione dell'elettrodotto su tutta la parte non edificata del lotto;
- nella zona asservita non potranno essere costituiti depositi di materiale infiammabile.

3. Il presente provvedimento, corredato della citata planimetria che ne costituisce parte integrante e sostanziale, sarà notificato nelle forme degli atti processuali e civili al Comune di Bologna e comporta il passaggio dei diritti sopra indicati senza alcun onere a carico della beneficiaria Rete Ferroviaria Italiana S.p.A., poiché l'indennità relativa è già stata interamente liquidata come risulta dalle premesse.

4. Il richiedente provvederà, altresì, ad eseguire tutte le formalità necessarie per la registrazione, trascrizione e la voltura catastale del presente decreto, alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica o sul Bollettino Ufficiale della Regione nel cui territorio ricadono i beni, nei modi e termini disciplinati dall'art. 23 del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., nonché alla trasmissione in copia all'ufficio istituito ai sensi dell'art. 14, comma 2 del DPR 327/2001.

5. Avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale presso il Tribunale Amministrativo Regionale competente, nel termine di 60 giorni dalla notifica o dell'avvenuta conoscenza, o presentare ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima notifica o avvenuta conoscenza.

IL DIRIGENTE
Eugenio Fedeli

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO - DIREZIONE GENERALE PER L'ARCHEOLOGIA

COMUNICATO

Esproprio del sito preistorico dell'Età del Bronzo situato in comune di Poviglio (RE), frazione Fodico, località S.Rosa - Decreto di esproprio n. 4/2015

Il Direttore Generale (*omissis*) decreta:

è pronunciata l'espropriazione per causa di pubblica utilità, in favore del Demanio dello Stato, del sito preistorico dell'Età del Bronzo situato in comune di Poviglio (RE), frazione Fodico, località S.Rosa, individuato in Catasto con la particella 129 del foglio catastale 9.

Il presente decreto dispone il passaggio del diritto di proprietà sotto la condizione sospensiva dell'avvenuta notificazione ed esecuzione del medesimo ai sensi dell'art. 24 D.P.R. 327/01.

La Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Emilia-Romagna provvederà, pertanto, alle operazioni di notifica dell'atto, di registrazione, trascrizione e richiesta di volturazione a favore del Demanio dello Stato, alla presa in consegna degli immobili.

La predetta Soprintendenza provvederà altresì, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, del D.P.R. 327/2001, alla richiesta di pubblicazione, per estratto, del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. (*omissis*)

IL DIRETTORE GENERALE
Gino Famiglietti

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Avviso di deposito dell'istanza di ENEL Distribuzione s.p.a. per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio della linea elettrica 15 kV in cavo sotterraneo per l'allacciamento di una nuova cabina denominata Belvedere 4 in comune di Valsamoggia

La Città Metropolitana di Bologna rende noto che ENEL Distribuzione s.p.a. - Società con socio unico e soggetta a direzione e coordinamento di Enel SpA - con istanza rif. 3572/1993 del 27/2/2015, pervenuta in data 2/3/2015 e protocollata con P.G. n. 26310/15 nel fascicolo 8.4.2/7/2015, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi della L.R. 22/2/1993, n. 10 e s.m.i., alla costruzione ed all'esercizio delle seguenti opere elettriche:

Linea elettrica 15 kV in cavo sotterraneo per l'allacciamento di una nuova cabina denominata Belvedere 4 in località Crespellano, comune di Valsamoggia.

Il provvedimento autorizzatorio comporta variante agli strumenti urbanistici del Comune di Valsamoggia, con apposizione del vincolo espropriativo.

La linea elettrica interesserà le particelle catastali di seguito identificate, in cComune di Valsamoggia: Località Crespellano - Foglio 41 mappale 491.

Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati presso la Città Metropolitana di Bologna - Ufficio Amministrativo Pianificazione Territoriale, Via San Felice n.25 - 40122 Bologna, per un periodo di 20 giorni consecutivi, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (di seguito BURERT), a disposizione di chiunque ne abbia interesse.

Le eventuali osservazioni dovranno essere presentate, in carta semplice, alla Città Metropolitana di Bologna Ufficio Amministrativo Pianificazione Territoriale entro 40 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT, e trasmesse in copia al Comune interessato dall'opera in oggetto, per le valutazioni di competenza. Il procedimento per il rilascio dell'autorizzazione si concluderà, ai sensi di legge, entro 180 giorni dalla data di pubblicazione nel BURERT.

LA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Antonella Pizziconi

PROVINCIA DI FERRARA

COMUNICATO

Avviso di deposito per richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici

Si avvisa che ENEL Distribuzione S.p.A. - Distaccamento di Ferrara con sede in Via G.Saragat n.2/D ha chiesto, con domanda n. ZOFÉ/0654 del 4/3/2015-0128493 ai sensi della L.R.

22/2/1993, n. 10 e successive modificazioni, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità, delle seguenti opere elettriche:

“Interramento derivazione PTP BINDELLA e S. PAOLO su linea MT FILO in località Filo, Comune di Argenta (FE)”

aventi le seguenti caratteristiche tecniche:

Tratto interrato

conduttori: in cavo cordato ad elica

numero: 3x1 avente sezione di 185 mm² (1 cavo);

materiale: alluminio;

lunghezza: 0,6 Km;

posa: i cavi interrati saranno posati all'interno di tubi in PVC aventi diametro 160 mm.

L'autorizzazione dell'impianto elettrico, è ricompreso nel programma degli interventi previsti relativi al 2015, non previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Argenta, avrà efficacia sia di variante urbanistica, sia di introduzione delle fasce di rispetto negli strumenti urbanistici del Comune di Argenta. Il Responsabile del procedimento è l'arch. Moreno Po.

Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati per un periodo di 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, presso Provincia di Ferrara Ufficio Distribuzione Energia e Attività Minerarie Corso Isonzo n. 105/A, Ferrara. Eventuali osservazioni dovranno essere prodotte alla Provincia di Ferrara entro e non oltre i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di deposito.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Moreno Po

HERA S.P.A.

COMUNICATO

Autorizzazioni e all'esercizio di una linea elettrica in cavo di II Classe (15 kV) denominata “S. Lucia 2203859 S. Lucia 24A in comune di Imola

HERA SpA - Holding Energia Risorse Ambiente - Viale C. Berti Pichat n.2/4 - Bologna rende noto che con domanda prot. 23470 inoltrata alla Provincia di Bologna (pratica autorizzativa n.702) in data 25/2/2015, ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi della L.R. n. 10 del 22/2/1993, e successive integrazioni, alla costruzione e all'esercizio di una linea elettrica in cavo di II Classe (15 kV) in comune di Imola denominata “S. Lucia 2203859 S. Lucia 24A”.

Caratteristiche tecniche dell'impianto:

Tensione di esercizio: II Classe (15 kV)- Frequenza: 50 Hz - Materiale dei conduttori: Alluminio- Lunghezza totale: km 0,771.

IL RESPONSABILE LAVORI DTC
Federico Bronzini